

Gian Paolo Boscariol

**La SENTIERISTICA
nella
NORMATIVA
e nella
GIURISPRUDENZA**



RISGUARDO

RISGUARDO

RISGUARDO

**La SENTIERISTICA
nella
NORMATIVA
e nella
GIURISPRUDENZA**

MONTAGNA E DIRITTO

Gian Paolo Boscariol

**La SENTIERISTICA
nella
NORMATIVA
e nella
GIURISPRUDENZA**



CLUB ALPINO ITALIANO

Prefazione	9
Nota dell'autore	12
CAPITOLO 1	15
La montagna e il turismo nel quadro delle competenze costituzionali e istituzionali	
1.1 La Costituzione	16
1.2 Le competenze governative	17
1.3 Le Regioni	18
1.4 Le Comunità montane	19
CAPITOLO 2	23
Il CAI e la sentieristica	
2.1 Il CAI e la legge n. 91 del 1963	24
2.2 Il Protocollo d'intesa con il MiBACT	28
2.3 Il ruolo del CAI nella normativa regionale	29
CAPITOLO 3	43
La sentieristica nella normativa regionale	
3.1 Che cosa è un sentiero?	44
3.2 Il quadro generale in tema di sentieristica	45
CAPITOLO 4	57
Le reti escursionistiche regionali	
4.1 Perché creare una rete escursionistica?	58
4.2 La definizione di escursionismo nella legislazione regionale	59
4.3 Le reti escursionistiche	60
4.4 Le finalità	66
CAPITOLO 5	73
La definizione di sentiero	
5.1 Sentiero e Codice della Strada	74
5.2 Il sentiero nella giurisprudenza	77
5.3 La viabilità forestale e la viabilità minore	79
5.4 La definizione di sentiero nella legislazione regionale sulla rete escursionistica	86
5.5 La classificazione del sentiero	90
5.6 Il sentiero attrezzato	91
CAPITOLO 6	95
Il sentiero e l'interesse pubblico	
CAPITOLO 7	103
La viabilità di uso privato	

Gian Paolo Boscariol
La sentieristica nella normativa e nella giurisprudenza

Club Alpino Italiano
 Via E. Petrella, 19
 20124 Milano

Centro Operativo Editoriale del CAI (COE)
 Milano, 2020

Coordinamento editoriale Anna Girardi
Progetto grafico Susanna Mollica
Revisione testi Marco Guagni

© Proprietà letteraria riservata
 2020 – CAI, Via Petrella 19, Milano

ISBN 978-88-7982-094-3

CAPITOLO 8	113
Le limitazioni alla circolazione nei sentieri	
CAPITOLO 9	129
I sentieri e il ciclo-escursionismo	
9.1 La normativa regionale	130
9.2 Il CAI e la mountain bike	140
CAPITOLO 10	143
La segnaletica	
CAPITOLO 11	161
La manutenzione	
11.1 La legislazione regionale	162
11.2 L'accordo tra CAI e ANCI	175
CAPITOLO 12	179
La realizzazione della rete regionale dei sentieri	
CAPITOLO 13	193
Il catasto dei sentieri ovvero la creazione di un archivio	
13.1 La realizzazione del catasto regionale dei sentieri	195
13.2 Il ruolo del CAI e il Catasto Nazionale dei Sentieri	224
13.3 I catasti regionali operativi	228
CAPITOLO 14	231
Le competenze	
14.1 Le Regioni	232
14.2 Le Province	240
14.3 Le Comunità montane	243
14.4 I Comuni	247
14.5 Le funzioni svolte da altri soggetti	252
14.6 L'articolazione delle competenze	263
CAPITOLO 15	271
La pianificazione e la programmazione pluriennale	
CAPITOLO 16	281
La concessione di contributi e agevolazioni	
CAPITOLO 17	293
Divieti, sanzioni e vigilanza	
17.1 Divieti e sanzioni	294
17.2 Vigilanza e controllo: la comminazione delle sanzioni	304
CAPITOLO 18	309
Il ruolo dei CAI regionali nella rete escursionistica	

CAPITOLO 19	315
La sicurezza dei sentieri	
19.1 Il sentiero e il CAI	317
19.2 La legge n. 363 del 2003 sulle piste da sci	319
19.3 La responsabilità del sentiero: individuazione del soggetto	321
19.4 La responsabilità del sentiero: la recente giurisprudenza	323
19.5 La responsabilità del sentiero: il comportamento del danneggiato	334
19.6 Le attività di manutenzione del CAI	336
19.7 Norme di salvaguardia	339
19.8 Il ruolo dell'escursionista	342
19.9 Riflessioni sulla responsabilità	343
CAPITOLO 20	351
Il soccorso nei sentieri	
20.1 Il ruolo del CNSAS	352
20.2 La normativa regionale	352
20.3 La compartecipazione alla spesa per l'intervento di soccorso	354
20.4 Le tariffe di compartecipazione alla spesa	358
CAPITOLO 21	367
Le aree protette e gli Enti Parco	
21.1 La legge quadro n. 394 del 1991	368
21.2 La giurisprudenza della Corte costituzionale	368
21.3 Le reti escursionistiche regionali e le aree protette	380
CAPITOLO 22	385
I cammini storico-religiosi	
CAPITOLO 23	389
Le risorse	
CAPITOLO 24	397
Considerazioni finali	
24.1 L'attività normativa: evoluzione e tempistiche	398
24.2 L'attività normativa: le norme transitorie	400
24.3 La rete escursionistica	402
24.4 La fruizione del sentiero: mountain bike e fuoristrada	403
24.5 La responsabilità del sentiero	406
24.6 Il CAI svolge ancora un ruolo sussidiario?	407
SCHEDE DI SINTESI	411
Schede di sintesi per singola Regione e Provincia Autonoma	
RIFERIMENTI NORMATIVI	451
BIBLIOGRAFIA	465

N.B. I testi delle norme sono aggiornati alla data del 31 dicembre 2019.

PREFAZIONE

I sentieri, spesso umili e discosti, formati, per usare le parole del legislatore nazionale, «per effetto del passaggio di pedoni o di animali», coerentemente, e proprio per questo, sono stati esclusi dal novero delle strade propriamente dette, classificate autonomamente in base a specifiche dimensioni, caratteristiche tecniche, con apposita segnaletica, imprescindibili per consentire circolazione e compresenza in sicurezza di mezzi motorizzati e pedoni. Una compresenza che, sui sentieri, ontologicamente ed oggettivamente incompatibili con le predette disposizioni, deve di contro ritenersi preclusa.

E se è vero, come scrive Annibale Salsa, che «il paesaggio rappresenta uno spazio di vita in cui riconoscersi, un antidoto allo spaesamento generato da non luoghi senza identità, relazione e storia», rinnovando il monito a operare per evitare che gli insediamenti di montagna, colpiti da fasi storiche di graduali abbandoni, «vengano inghiottiti dall'avanzare della selvatichezza e dell'incuria», ecco che i sentieri mai come oggi assumono la valenza di strumenti con cui è possibile incidere sui paesaggi, e non solo quelli di montagna, intesi come costruzioni dell'uomo e ben distinti dall'ambiente naturale con il quale, semmai, si raffrontano.

Per questo, la vocazione del Club Alpino Italiano, codificata dalla sua legge istitutiva, a «provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri», riveste una rilevanza crescente nella società attuale, forte dell'impegno silenzioso, quanto competente e generoso, di centinaia di volontari. Grazie a loro gli itinerari che un tempo seguivano l'andamento di valli e crinali, cercando i passaggi più favorevoli, si trasformano in occasioni per riportare in molti borghi, altrimenti destinati allo spopolamento, potenzialità di un turismo attento, desideroso di conoscere e scoprire, al ritmo lento del cammino.

Penso, su tutti, a quel Sentiero Italia CAI che, con uno sviluppo di circa 7.000 km, unisce non solo idealmente, attraversandolo nella sua interezza, il nostro Paese, accompagnando chi lo percorre con il caratteristico segnale rosso-bianco-rosso di quasi universale adozione.

Parlare di "sentieri" permette, allora, di avvicinare una dimensione turistica a misura d'uomo, in cui la capacità di percezione si affina passo dopo passo e solitudini e condivisioni si alternano al ritmo che ognuno desidera imprimere al proprio cammino.

Ma in una società complessa come la nostra sarebbe stato impensabile anche solo immaginare la sentieristica come un mondo a sé, sottratto alle contaminazioni burocratiche di normative che dovrebbero tendere all'essenziale e alla chiarezza, ma che spesso soccombono sotto il peso del voler tutto regolare, spesso con linguaggi impropri, dettati talora dal desiderio di distinguersi da chi ha normato in precedenza.

Il tutto, se possibile, accentuato dalla modifica costituzionale che ha determinato il passaggio del turismo dall'ambito della *sussidiarietà* a quello della *residualità*, affidandone la normazione alle singole Regioni, con il risultato di creare spesso ingiustificate contraddizioni, come pure ritardi nel porre mano a contesti di rilevante interesse, ma oggetto di visioni spesso radicalmente contrapposte.

Ecco allora che questo volume, frutto del competente ed analitico studio di Gian Paolo Boscarriol, con il quale prende vita la nuova collana “Montagne e Diritto”, con un accostamento un tempo inimmaginabile, ma divenuto ormai ineludibile, non solo nella sentieristica, ma anche nella responsabilità, nelle assicurazioni, nella gestione dei rifugi e nei rapporti connessi, assume una valenza particolare.

Un po' come accade lungo il sentiero, quando si è in dubbio su quale direzione prendere ed appare, provvidenziale, il segnale che cercavamo, rappresentato, in questo caso, dalle risposte fornite sulle normative e sulle corrette interpretazioni delle stesse.

Cominciare dai “sentieri” non è stato casuale, all’inizio come siamo di una nuova collana e, quindi, metaforicamente, di un nuovo – e impegnativo – cammino che, negli auspici, dovrà condurci a maggiore conoscenza e consapevolezza rispetto a temi che, a livelli direttivi o anche solo individuali, interessano tutti coloro che amano, frequentano e vivono la montagna.

L'opera è chiaramente rivolta anche ai responsabili regionali con l'auspicio, che rendo manifesto, che dal raffronto contestuale delle varie normative possano trarre spunto per semplificazioni e armonizzazioni che consentano a tutti coloro che si occupano di sentieri di disporre di una visione unitaria e che, laddove differenze permanessero, fossero dettate esclusivamente da contesti oggettivamente meritevoli di regolamentazioni differenziate.

Sincera gratitudine va a Gian Paolo Boscarriol che ha messo a disposizione la sua straordinaria esperienza professionale presso il Servizio Studi della Camera dei Deputati, affiancandola ad una certosina ricostruzione delle legislazioni regionali, cercando di individuarne i tratti comuni e di rendere meno criptici concetti la cui comprensione è spesso resa più difficile dall'utilizzo improprio di termini e raffronti.

Si tratta della conferma di una competenza che, meritatamente, è valsa all'autore il conferimento della “Medaglia d'oro” del Club Alpino Italiano.

Vincenzo Torti

Presidente generale del Club Alpino Italiano

NOTA DELL'AUTORE

Come indicato in altri punti del volume, i **testi** normativi commentati sono **aggiornati al 31 dicembre 2019**.

La pandemia di Covid-19 che ha colpito il nostro paese e il relativo regime di *lockdown* ha determinato un ritardo nei tempi di stampa del volume.

Nel primo semestre del 2020, tuttavia, il legislatore regionale è intervenuto sulla normativa in tema di sentieristica.

Un primo intervento (*pre-lockdown*) riguarda la **Regione Marche**, con l'approvazione della **legge 5 marzo 2020, n. 10**, che ha modificato la normativa contenuta nella legge n. 2 del 2010 fundamentalmente in due punti: *in primis*, con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4, anche i Comuni territorialmente competenti (oltre alle Province e agli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale) possono formalizzare le proposte di inserimento di percorsi nel **catasto** della Rete Escursionistica delle Marche (RESM); con l'introduzione dell'articolo aggiuntivo 7.1 è stata disciplinata la pratica della **mountain bike** e la gestione dei relativi servizi.

Con la **legge 24 giugno 2020, n. 14**, la **Regione Campania** ha approvato le nuove “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore” e abrogato la analoga legge n. 2 del 20 gennaio 2017, che con la sentenza n. 121 del 2018 la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale in numerosi articoli relativamente all'applicazione nelle aree protette del territorio regionale.

Il legislatore campano ha pertanto introdotto un articolo aggiuntivo (art. 2 della nuova legge n. 14 del 2020) sull'applicazione nelle aree naturali protette e ha richiamato la normativa speciale statale sulle aree protette in tutte quelle norme che erano state oggetto di censura costituzionale. Conseguentemente, rispetto alla precedente legge n. 2 del 2017, la numerazione di ogni articolo della legge n. 14 del 2020 risulta in aumento di una posizione, ma il **testo** – salvo le eventuali integrazioni sulle aree protette – risulta **identico al precedente**: pertanto eventuali mie osservazioni al testo della legge n. 2 del 2017 dovranno essere considerate come da riferire al nuovo articolo della legge n. 14 del 2020 con il numero successivo rispetto a quello della precedente legge (per esempio, l'articolo 11 della legge del 2017 corrisponde all'articolo 12 della nuova legge del 2020).

Una ulteriore novità riguarda la imminente (rispetto al momento di andare in stampa) sottoscrizione di un nuovo “**Protocollo d'intesa per un turismo montano sostenibile e responsabile**” tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MiBACT) ed il Club Alpino Italiano definito negli scorsi mesi (il precedente protocollo è scaduto alla fine del 2018).

Con il nuovo Protocollo le Parti si impegnano a:

- a) collaborare affinché le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine e montane oggetto del presente protocollo;
- b) contribuire alla conoscenza e alla fruizione della rete sentieristica italiana, sia

- a livello nazionale che internazionale, come modalità di turismo sostenibile;
- c) valorizzare l'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici e alpinistici, ai quali è affidato anche il ruolo di presidio culturale del territorio e delle popolazioni;
 - d) aggiornarsi reciprocamente su base semestrale sullo stato di fruibilità e frequentazione delle infrastrutture interessate dal presente protocollo anche mediante il Comitato Paritetico.

In particolare, viene previsto entro il 2021 il completamento da parte del CAI del Catasto Nazionale dei Sentieri (art. 4) e sono contemplate disposizioni per la valorizzazione del Sentiero Italia CAI (art. 6) e l'impegno delle Parti per la ricerca di modalità tecniche e finanziarie al fine di estendere a titolo gratuito l'applicazione GeoResq del CAI-CNSAS ai frequentatori e agli escursionisti in modo che siano immediatamente geolocalizzati in caso di incidente e debitamente soccorsi lungo i percorsi escursionistici ed alpinistici nonché i cammini storico-religiosi (art. 7).

CAPITOLO

La MONTAGNA e il TURISMO nel quadro delle COMPETENZE COSTITUZIONALI e ISTITUZIONALI

1.1 La Costituzione

1.2 Le competenze governative

1.3 Le Regioni

1.4 Le Comunità montane

1.1 La Costituzione

Un richiamo esplicito alla **montagna** è presente nella Costituzione della Repubblica all'articolo 44, secondo comma, ove si afferma che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

In attuazione di questa disposizione, nel corso degli anni sono state emanate alcune specifiche leggi per i territori montani, quali la legge n. 991 del 1952 (*Provvedimenti in favore dei territori montani*), la legge n. 1102 del 1971 (*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*) e la legge n. 94 del 1997 (*Nuove disposizioni per le zone montane*).

Nel testo della Costituzione del 1948 il riferimento alla montagna o alle zone montane non figurava tra le competenze legislative concorrenti attribuite alle Regioni dall'articolo 117.

Con la riforma costituzionale del 2001, l'articolo 117 fu “capovolto”, indicando, *in primis* al comma 2, le materie attribuite allo Stato e quindi, al comma 3, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Al comma 4 veniva pertanto definita la c.d. potestà legislativa residuale spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La montagna e le aree montane, non figurando né tra le competenze esclusive statali, né tra le competenze legislative concorrenti, rientrano pertanto – per esclusione – nelle competenze legislative residuali delle Regioni.

Il testo originario della Costituzione ricomprendeva, all'articolo 117, il **turismo** e l'industria alberghiera tra le materie per le quali veniva attribuita alla Regione potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

Si trattava pertanto di un caso di “competenza legislativa concorrente”, in quanto la legge statale avrebbe posto i principi fondamentali sulla materia, mentre la legge regionale avrebbe provveduto a disciplinarla nel dettaglio.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano fu ad esse attribuita la piena competenza in materia di turismo dalle leggi costituzionali di approvazione dei relativi statuti.

Con il processo di federalismo amministrativo previsto dalla legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini) e dai relativi decreti attuativi si è giunti ad una devoluzione di funzioni amministrative dallo Stato agli enti territoriali, che ha riguardato anche il turismo e che si è completata – in questo caso – con la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante la riforma della legislazione nazionale sul turismo: una legge quadro, nell'ambito della quale le Regioni avrebbero legiferato.

La riforma costituzionale del Titolo V disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha, invece, ricompreso il turismo tra le materie di “*competenza regionale residuale*”, non essendo specificatamente richiamato nella nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, e disponendo, di fatto, il superamento di quanto contenuto nella legge n. 135 del 2001 (legge quadro), per cui il Governo si è limitato a indicare le linee guida d'indirizzo (D.P.C.M. 13 settembre 2002). Il richiamo all'industria alberghiera è invece scomparso dal testo costituzionale.

Il turismo, pertanto, non è materia di competenza legislativa esclusiva statale, né di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni: trattandosi di materia residuale, siamo di fronte ad un caso di competenza legislativa regionale.

1.2 Le competenze governative

Nella attuale struttura di Governo le competenze in tema di **montagna** sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede a delegarle al Ministro senza portafoglio per gli Affari regionali e le Autonomie. Da ultimo, il D.P.C.M. 26 settembre 2019, nel delegare le funzioni al Ministro senza portafoglio Francesco Boccia, ricomprende, alla lettera s), tra le altre:

«Le azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (*Nuove disposizioni per le zone montane*), nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'articolo 2 della legge citata».

Il Ministro delegato provvede a tale attività attraverso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, competente sulla materia ai sensi dell'articolo 12 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012 e successive modificazioni sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La competenza in tema di **turismo**, unitamente a quella relativa allo spettacolo, fu inizialmente attribuita con la legge 31 luglio 1959, n. 617 ad un apposito dicastero denominato Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per effetto del referendum abrogativo svoltosi nella primavera del 1993 il Ministero del turismo e dello spettacolo fu soppresso e le funzioni amministrative statali in materia di turismo attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. n. 80/1994, art. 2) ed esercitate attraverso un apposito Dipartimento del turismo che fu istituito con il D.P.C.M. 12 marzo 1994.

Con il decreto-legge n. 97 del 1995, recante “*Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport*”, determinate competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge, furono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

Il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri fu soppresso dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo*), e con l'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 303 del 1999 (*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*) trasferito, con le relative risorse finanziarie, materiali ed umane al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ridenominato Ministero delle attività produttive dal medesimo articolo 55.

Con il D.P.R. n. 116 del 2000, novellando il D.P.R. n. 220 del 1997, fu istituita la Direzione generale per il turismo (art. 8-*bis*), poi strutturata all'interno del Dipartimento per le imprese ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 175 del 2001, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

Nel 2006 la competenza sul turismo è tornata in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delegata ad un Ministro senza portafoglio o ad un

Sottosegretario di Stato (D.L. n. 181/2006, art. 1, co. 19-bis) con conseguente istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, quale struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al turismo.

Successivamente, nel 2013, le competenze in materia di turismo sono state attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali (legge n. 71/2013, art. 2, co. 1), e con il D.P.C.M. 21 ottobre 2013 trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nel 2018, il turismo è stato quindi trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.L. n. 86/2018) e con il D.P.C.M. 12 novembre 2018 sono stati stabiliti i termini e le modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attività culturali (nuova denominazione del Ministero disposta dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 86) al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Da ultimo, le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono nuovamente trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 e dal 1° gennaio 2020 sono ad esso trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie già individuate dal D.P.C.M. 12 novembre 2018.

Va infine ricordato che l'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, emanato ai sensi della legge n. 137 del 2010) considera «comunque di interesse paesaggistico» e sottoposte alle disposizioni del Titolo I (*Tutela e valorizzazione*) della Parte Terza del Codice dedicata ai «**Beni paesaggistici**» «le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lett. d), i ghiacciai e i circhi glaciali (lett. e)».

1.3 Le Regioni

Come precedentemente illustrato la materia del turismo, così come quella della montagna (o delle aree montane) rientrano tra le competenze residue delle Regioni ordinarie, mentre si tratta di legislazione propria per le Regioni a statuto speciale. In sostanza, sono sempre le Regioni a legiferare in tema di turismo.

Va ricordato che, escludendo le Regioni a statuto speciale, le prime elezioni regionali “ordinarie” si sono svolte nel giugno del 1970, e che con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega recata dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (*Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione*), è stato disposto il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni.

Disposizioni sul turismo montano erano già presenti nell'ordinamento giuridico delle Autonomie speciali dell'arco alpino: il Trentino-Alto Adige con la legge n. 9 del 1956 (nel 1971 la competenza è stata attribuita poi alle due Province Autonome), la Valle d'Aosta con la legge n. 2 del 1961, il Friuli-Venezia Giulia con la legge n. 51 del 1977.

La materia del turismo montano, e in particolar modo la sentieristica, è stata oggetto di attenzione del legislatore regionale “ordinario” sul finire del secolo scorso (ad eccezione del Veneto che era già intervenuto con la legge n. 62 del 1979), soprattutto in conseguenza della modifica dell'articolo 117 della Costituzione disposta nel 2001, che ha ricompreso il turismo tra le competenze legislative “residuali” delle Regioni e non più tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni.

Un altro aspetto da considerare nel quadro normativo regionale riguarda le competenze in tema di “turismo montano” e in particolar modo la “sentieristica”, che a livello di amministrazione regionale può interessare – anche contemporaneamente – più assessorati: quello competente in materia di “turismo”, quello in materia di “ambiente e territorio”, quello in materia di “agricoltura e foreste” (o nelle altre similari denominazioni).

Per esempio, nelle leggi regionali istituite delle reti sentieristiche (o nei relativi regolamenti attuativi o delibere), per l'Abruzzo si fa riferimento all'Assessorato competente in materia di *pianificazione territoriale*, per la Campania all'Assessore competente in materia di *montagna*, per la Liguria all'Assessorato all'*ambiente*, per la Lombardia all'Assessore regionale competente in materia di *sport*, per il Piemonte all'Assessorato regionale competente in materia di *economia montana e foreste*, per la Valle d'Aosta all'Assessorato regionale all'*Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale*¹, per il Veneto all'Assessore regionale alle *politiche dell'agricoltura e del turismo*. In altre Regioni la legge fa semplicemente riferimento alla Giunta regionale, rinviando al regolamento attuativo o alle delibere l'individuazione del soggetto competente.

In sostanza, nel caso della sentieristica – cioè di un aspetto particolare del turismo montano – non è detto che la competenza sia in capo all'Assessorato al turismo (nelle sue più svariate definizioni), ma potrebbe coinvolgere anche un altro Assessorato, come quello all'ambiente, alle foreste ecc.

1.4 Le Comunità montane

La figura delle Comunità montane fu introdotta nell'ordinamento nazionale con la legge n. 1102 del 1972, recante “*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*”, quale strumento per la realizzazione degli interventi per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio.

Il quadro delle competenze delle Comunità montane fu poi ridefinito dalla legge n. 142 del 1990 nell'ambito della riforma dell'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Da una decina di anni, anche in considerazione della crisi economica sopraggiunta, delle conseguenti manovre di finanza pubblica volte a ridurre certe spese,

1 L'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta si occupa della valorizzazione della rete sentieristica essenzialmente per quanto concerne la percorribilità e la segnaletica degli itinerari a carattere regionale e funge da punto di riferimento per la gestione, da parte dei comuni, degli itinerari locali, mentre l'Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e beni culturali si occupa principalmente della valorizzazione della rete sentieristica dal punto di vista della promozione.

in particolare i c.d. costi della politica, il legislatore statale ha approvato una successione di disposizioni volte prima a ridurre gli stanziamenti verso le Comunità montane, poi a decretarne la soppressione.

In particolare un primo intervento fu effettuato con l'articolo 2, commi da 17 a 22, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), ai sensi dei quali le Regioni avrebbero provveduto con proprie leggi al riordino della disciplina delle Comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario ad esse destinato.

Successivamente, la legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), all'articolo 2, comma 187, ha disposto che dal 1° gennaio 2010 lo Stato cessasse di concorrere al finanziamento delle Comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane.

È quindi intervenuto il decreto-legge n. 78 del 2010, che, all'articolo 14, comma 28, ha stabilito che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni definite al comma 27 del medesimo articolo.

Pertanto, il legislatore ha prima ridotto il contributo statale alle Comunità montane, poi lo ha definitivamente soppresso ponendolo a carico delle Regioni, e poi ha trasferito le funzioni gestite in precedenza dalle Comunità montane in capo alle Unioni di Comuni.

Il legislatore regionale ha quindi disposto la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni montani o Unioni montane, come nel caso delle Regioni Abruzzo (legge n. 1/2013), Emilia-Romagna (legge n. 21/2012), Friuli-Venezia Giulia (legge n. 26/2014), Lazio (legge n. 16/2017), Marche (legge n. 35/2013), Molise (leggi n. 6/2011, n. 22/2012 e n. 1/2016, art. 15), Piemonte (leggi n. 11/2012 e n. 3/2014), Puglia (legge n. 5/2010), Sardegna (legge n. 2/2016), Toscana (leggi n. 37/2008 e n. 68/2011), Valle d'Aosta (legge n. 4/2016) e Veneto (legge n. 40/2012), oppure ne hanno deliberato la loro soppressione *tout court*, come nel caso della Basilicata (legge n. 33/2010) e Umbria (legge n. 18/2011). In Calabria sono state soppresse, ma le funzioni attribuite ad un Ente strumentale denominato Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (legge n. 25/2013), mentre in Liguria le funzioni attribuite alla Regione stessa (legge n. 23/2010).

Risultano ancora "attive" le Comunità montane di Lombardia (legge n. 19/2008) e Campania (legge n. 12/2008).

Nella Provincia Autonoma di Trento esistono le Comunità composte da Comuni con l'obbligo di esercizio associato di determinate funzioni amministrative (legge n. 3/2006), così come in quella di Bolzano tali funzioni sono svolte dalle Comunità comprensoriali (legge n. 7/1991).

In Sicilia, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 9 del 1986, le Comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni assunte dalle Province, ora ridefinite "liberi Consorzi comunali" (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani) e Città metropolitane (Palermo, Messina e Catania).

CAPITOLO 2

Il CAI e la SENTIERISTICA

- 2.1 Il CAI e la legge n. 91 del 1963**
- 2.2 Il Protocollo d'intesa con il MiBACT**
- 2.3 Il ruolo del CAI nella normativa regionale**

2.1 Il CAI e la legge n. 91 del 1963

Con la legge 26 gennaio 1963, n. 91 la Repubblica italiana ha riconosciuto al Club Alpino Italiano personalità giuridica, sottoponendolo alla vigilanza dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo¹.

Ai sensi dell'articolo 2 il CAI provvede, sia a favore dei propri Soci che di altri, nell'ambito delle facoltà previste dal proprio statuto e con le modalità ivi stabilite ad una serie di attività, di seguito elencate:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del CAI e delle singole Sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
- e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera d);
- f) all'organizzazione e alla gestione, per conto delle Regioni, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

I compiti attribuiti al CAI da una legge del 1963 fotografano pienamente la situazione istituzionale e sociale del tempo.

Nel 1963 ricorreva il centenario di fondazione del CAI: l'approvazione di una legge di riordino del CAI stava a suggellare il ruolo che il Sodalizio aveva svolto in 100 anni di storia della nazione, al fine della diffusione della conoscenza della montagna, attraverso la realizzazione di rifugi alpini e bivacchi di alta quota (attività peraltro non esclusiva del CAI), la realizzazione e la manutenzione di sentieri, l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, spe-

leologiche, naturalistiche. Il CAI era, allora come oggi, il punto di riferimento per la realizzazione di tali attività, pur in presenza di altre figure di minor consistenza associativa. Nel 1963 le attività turistiche in montagna, estive ed invernali, rivolte a gran parte della popolazione, specie se non abbiente, erano riconducibili sostanzialmente alle gite estive e invernali organizzate dalle Sezioni del CAI.

Inoltre al CAI, attraverso le attività delle proprie strutture di soccorso costituitesi nel 1954 nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNSA), venivano assegnati i compiti di soccorso degli infortunati o dei pericolanti e di recupero dei caduti, funzioni poi ribadite con la legge n. 74 del 2001 che ha "normatizzato" l'attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del CAI, al quale veniva riconosciuta, oltre al valore di solidarietà sociale, la funzione di servizio di pubblica utilità.

Per quanto riguarda il quadro istituzionale, le Regioni a statuto ordinario non esistevano ancora e l'attribuzione di talune funzioni di ebbe solo nel 1977. Stante la competenza in materia di turismo esclusivamente in capo allo Stato, attraverso un apposito dicastero competente anche in materia di spettacolo, il CAI giustamente figurava quale unico soggetto promotore del turismo montano, fatte salve le specifiche funzioni già allora attribuite alle Regioni a statuto speciale.

Conseguentemente la legge n. 91 del 1963 ha indicato il CAI, in base ai propri compiti statutari, quale soggetto designato a provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, attività che potevano essere realizzate esclusivamente dal CAI.

Tali attività vengono svolte dal CAI sia a favore dei propri Soci sia di altri (art. 2, co. 1).

In termini giuridici il CAI è una «libera associazione nazionale, che ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale».

Dalla formulazione ottocentesca (il CAI è stato fondato nel 1863) dell'articolo 1 dello Statuto nazionale del testo appaiono evidenti le finalità di esplorazione e di ricerca scientifica legata alla montagna, tipiche di quel secolo. Col passar degli anni (e delle guerre) l'andar per monti non fu più attività esclusiva di pochi, se non quasi elitaria: i 200 Soci fondatori del CAI divennero 1.500 dieci anni dopo, per raggiungere la cifra di poco più di 9.000 nel 1913 e di 31.000 nel 1923. Nel 1963, anno di approvazione della legge n. 91 di riordino del CAI (il regime fascista, con la legge 17 maggio 1938, n. 1072, ne aveva trasformato la denominazione in Centro Alpinistico Italiano), i Soci erano 88.992, per salire progressivamente sino a superare quota 300.000 nel 1993². In sostanza la montagna, oltre ai valligiani e montanari che propriamente la vivevano, era frequentata in misura considerevole da altre persone: si stava sviluppando il turismo montano di massa, estivo e invernale.

In questo ambito il legislatore nazionale ha individuato nel CAI il soggetto competente («il CAI provvede») ad una serie di attività formative, divulgative, di soccorso, di promozione scientifica, di protezione ambientale della montagna,

1 Con la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, conseguente al referendum svoltosi nella primavera del 1993, la vigilanza è stata attribuita prima alla Presidenza del Consiglio, quindi dal 1999 al 2006 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi denominato Ministero delle attività produttive). Nel 2006 la vigilanza è tornata nuovamente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere poi trasferita nel 2013 al Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT), quindi nel 2018 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAFT), per poi ritornare nel 2019 (D.L. n. 104) al MiBACT. I poteri di vigilanza del Ministero competente sono definiti all'articolo 42 dello Statuto del CAI.

2 A. Audisio, A. Pastore (a cura di), *CAI 150. 1863-2013. Il libro*, Museo Nazionale della Montagna-CAI, Torino 2013.

nonché gestionali relative alle proprie infrastrutture (rifugi e bivacchi alpini) e ai sentieri per quanto attiene al tracciamento, realizzazione e manutenzione.

In sostanza, con la legge del 1963 viene riconosciuta la natura pubblicistica del CAI, che sarà poi ribadita con il suo inserimento nella Tabella V della legge 20 marzo 1975, n. 70 di riordino degli enti pubblici, fra gli «enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero»: il CAI è pertanto un Ente pubblico non economico.

In virtù dei contributi che riceve dallo Stato il CAI è assoggettato al controllo della Corte dei conti (legge n. 259 del 1958), e, sebbene non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel bilancio consolidato predisposto annualmente dall'ISTAT a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è tuttavia sottoposto alle disposizioni generali di finanza pubblica.

Peraltro il Consiglio di Stato con il parere n. 1169 del 1976, considerando la formulazione della legge n. 91 del 1963³, ha affermato che:

«Alla stregua dei predetti elementi, complessivamente considerati, non può non riconoscersi all'Ente una notevole rilevanza pubblicistica e la caratteristica di strumentalità rispetto allo Stato, il quale se ne serve per il perseguimento di fini che indubbiamente rientrano tra quelli suoi propri; sicché va senz'altro ammessa la natura pubblicistica del Club Alpino Italiano».

Tale natura pubblicistica può essere considerata anche in virtù dell'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Club Alpino Italiano nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, disposta dal D.P.R. 22 marzo 1985, n. 200.

L'attribuzione al CAI di una serie di funzioni anche pubbliche da parte della legge n. 91 del 1963 è stata un'esplicitazione *ante litteram*⁴ di quel principio di sussidiarietà "verticale" previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Alla struttura centrale del CAI, costituita dagli uffici degli organi centrali di *governance* (indicati al Titolo IV dello Statuto), dalla direzione (Titolo V) e dagli uffici ad essi subordinati, si affiancano le Sezioni, soggetti territoriali di diritto privato, dotate di un proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale (art. 24, co. 2 dello Statuto generale CAI). Dotate di propria personalità giuridica, riconosciuta e non, esse si pongono

3 Tra l'altro l'articolo 7 della legge n. 91, agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, equipara il Club Alpino Italiano e le sue Sezioni alle Amministrazioni dello Stato. L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

4 A. Pavanini, *Pubblica utilità del sentiero*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, CAI-Commissione Veneta Sentieri, Belluno, 18 febbraio 2006.

all'interno dell'organizzazione del CAI: sebbene siano costituite per volontà di un gruppo di Soci in una determinata zona di attività, la costituzione di una Sezione è deliberata dal Comitato direttivo regionale del CAI territorialmente competente ed approvata dal Comitato centrale di indirizzo e controllo (art. 24, co. 1).

La Corte dei Conti⁵ definisce il CAI quale:

«**Ente associativo a struttura complessa**, costituita da un Ente centrale avente personalità giuridica di diritto pubblico e da strutture territoriali di diritto privato, articolate in sezioni e raggruppamenti regionali, dotate di autonomia patrimoniale e di un proprio ordinamento, che partecipano all'Assemblea dell'Ente mediante propri delegati, e concorrono, quindi, all'elezione degli Organi centrali».

Dal Tribunale civile di Teramo⁶ è stata altresì delineata per il CAI la seguente configurazione:

«Ente non federativo, ma monocomposto, a struttura decentrata, il quale necessariamente opera attraverso il livello delle sezioni, che hanno natura giuridica privata. Gli associati partecipano sia alle sezioni locali cui sono iscritti, che sono associazioni distinte, sia al CAI come Ente pubblico operante in ambito nazionale. Il CAI nel suo complesso può essere ritenuto un Ente pubblico esponenziale di gruppi sociali: in esso coesistono un interesse del gruppo sociale e un interesse statale, i quali si compongono tra di loro in vario modo. Il gruppo sociale CAI fa proprio un interesse generale della collettività, quali, ad esempio, la manutenzione dei sentieri e le attività di soccorso in montagna».

Per quanto riguarda le Sezioni del CAI il Consiglio di Stato con il parere n. 1169 del 1976 ha precisato che esse sono:

«[...] associazioni di alpinisti, che si costituiscono liberamente [...] [e hanno] carattere privatistico, con la conseguente configurabilità sub-specie di associazioni non riconosciute o, qualora ottengano il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 c.c., di persone giuridiche a base associativa».

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12900 del 2012 ha richiamato la sentenza n. 2821 del 2006 della Corte d'Appello di Milano, la quale ricorda:

«La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, Club Alpino Italiano, Ente pubblico con finalità sociali, le cui sezioni sono sottosezioni di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa [...]».

5 Da ultimo, Corte dei Conti, Sezione di controllo sugli enti, Determinazione n. 46 del 2018, Relazione sulla gestione finanziaria del CAI, anno 2016.

6 Tribunale civile di Teramo, sentenza n. 556 del 15 aprile 2015.

2.2 Il Protocollo d'intesa con il MiBACT

Il 30 ottobre 2015 l'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Dario Franceschini, ed il Presidente nazionale *pro tempore* del Club Alpino Italiano, Umberto Martini, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa – di durata triennale e rinnovabile (art. 8) – che ha previsto alcuni interventi finalizzati alla «valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile».

In particolare l'articolo 2 del Protocollo enuncia gli impegni che le Parti si assumono:

- a) promuovere in ambito nazionale ed internazionale la conoscenza e la diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici e delle proposte presenti nell'Allegato A al Protocollo stesso;
- b) valorizzare l'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici, ai quali è affidato anche il ruolo di presidio culturale del territorio e delle popolazioni;
- c) collaborare affinché le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano, secondo le rispettive competenze, alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine oggetto del Protocollo;
- d) aggiornarsi reciprocamente, su base annuale, sullo stato di fruibilità e frequentazione delle infrastrutture interessate dal Protocollo anche attraverso la costituzione di un apposito Comitato paritetico composto da tre membri di designati dal MiBACT e tre membri designati dal CAI, come dettagliatamente specificato dall'articolo 7 del Protocollo.

Gli articoli da 3 a 6 intervengono su singole tematiche, prevedendo specifici adempimenti. In particolare:

- la predisposizione da parte del CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, del Catasto Nazionale dei Sentieri. Le modalità operative di predisposizioni del Catasto Nazionale dei Sentieri saranno definite dal CAI e comunicate al MiBACT (art. 3);
- collaborare con le Regioni al fine di addivenire ad una uniformità della segnaletica orizzontale e verticale sentieristica a livello nazionale (art. 4);
- sottoscrivere un accordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) sulla manutenzione della rete sentieristica e dei rifugi (art. 5);
- comunicazione al MiBACT da parte del CAI, anche avvalendosi del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), in merito alle informazioni divulgate a livello informatico e cartaceo presso i punti informativi dislocati lungo i percorsi (punti di chiamata del Soccorso Alpino, rifugi, Comuni, APT, musei, parchi, Sedi CAI ecc.), al fine di garantire la prevenzione e l'assistenza in materia di sicurezza ai frequentatori dei percorsi (art. 6).

In merito all'attività del Comitato si rinvia ai singoli capitoli tematici (catasto, segnaletica, manutenzione).

2.3 Il ruolo del CAI nella normativa regionale

Come precedentemente illustrato, le singole Sezioni del CAI hanno una soggettività giuridica e godono di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CAI i Soci e le Sezioni appartenenti a una stessa Regione o Provincia Autonoma costituiscono il Raggruppamento regionale o provinciale del CAI.

I Gruppi Regionali (GR) sono a loro volta aggregati nell'ambito di sei "aree" di riferimento geografico (art. 68 del Regolamento generale del CAI)⁷.

Eventuali compiti posti in capo al singolo Gruppo del CAI sono stati definiti negli ultimi anni con l'approvazione delle leggi istitutive di ciascuna rete escursionistica regionale. Precedentemente le norme regionali riguardavano soprattutto la partecipazione a consulte e commissioni.

Sono presenti altresì disposizioni regionali che riguardano anche il finanziamento e i rapporti con i Servizi regionali del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che tuttavia non sono qui illustrate: pur essendo il CNSAS una Sezione nazionale del CAI, esso gode di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Per una analisi del ruolo del CNSAS in ambito regionale si rinvia al capitolo 20.

In questo paragrafo sono riportate quelle **disposizioni di "carattere generale"** che sembrerebbero essere ancora vigenti (in quanto non espressamente abrogate) sul ruolo dei singoli Gruppi Regionali del CAI, *rinviano* le specifiche attività connesse alla rete escursionistica di ciascuna Regione ai successivi capitoli (segnaletica, manutenzione, competenze e comitati, catasto regionale ecc.).

Dalla ricognizione delle disposizioni dell'ordinamento regionale, appare evidente come nel corso degli ultimi anni le Regioni, specialmente quelle alpine, abbiano spesso ridefinito il quadro della normativa in tema di turismo montano – soprattutto in conseguenza della riforma costituzionale del 2001 che ha attribuito la materia alle Regioni a statuto ordinario in quanto "legislazione residuale" – facendo confluire in un unico "corpo normativo" tutte quelle disposizioni prima articolate in singole leggi sulle strutture alpine (sentieri, rifugi, bivacchi), sulla disciplina della professione di guida alpina e di maestro di sci ecc.

ABRUZZO

La **legge n. 61 del 1983** della Regione Abruzzo (*Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture*), all'articolo 23, prevede la costituzione presso il Settore trasporti di una Commissione consultiva dell'Amministrazione regionale in materia di piste, di cui fa parte anche un rappresentante del CAI.

Con la **legge n. 61 del 1984** la Regione Abruzzo ha elevato ad 80 milioni di lire per il 1984 il contributo in favore della Delegazione Regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano (art. 1), condizionandone l'erogazione

⁷ Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta (LPV); Regione Lombardia (LOM); Regione Trentino-Alto Adige (TAA); Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia (VFG); Regioni Toscana, Emilia-Romagna (TER); Regioni Centro, Meridionali, Insulari (CMI).

alla presentazione alla Giunta regionale dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, nella quale sono indicate le iniziative programmate, che avrebbero riguardato:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal Club Alpino Italiano e la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci alpinistici;
- l'individuazione, attrezzature e manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nelle montagne abruzzesi;
- la redazione di carte tematiche delle zone alpinistiche abruzzesi;
- la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano.

La **legge n. 47 del 1992** (da ultimo modificata dalla legge n. 57 del 2017) della Regione Abruzzo, recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”, istituisce presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe” (Co.Re.Ne.Va.), tra i cui componenti figurano un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSA) del Club Alpino Italiano, esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo.

La **legge n. 86 del 1998** della Regione Abruzzo, recante “*Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo*”, precisa, all'articolo 13, comma 6, che il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge n. 91 del 1963, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attività degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI.

L'articolo 14 disciplina le attività del Comitato tecnico, che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di valutare le prove dimostrative attitudinali e le prove d'esame finali dei corsi. Nel Comitato tecnico figurano due esperti del CAI per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina.

Nelle Commissioni d'esame è presente un esperto del CAI per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina (art. 15).

L'articolo 50 della **legge n. 95 del 2000** (*Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane*) prevede tra i componenti della Consulta regionale per la montagna dell'Abruzzo il rappresentante regionale del Club Alpino Italiano.

Con la **legge n. 42 del 2016** dell'Abruzzo, istitutiva della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), la Regione riconosce il Gruppo Abruzzo del Club Alpino Italiano – unitamente ad altre figure⁸ – quale soggetto titolato e qualificato per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua fre-

quentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze professionali.

Da ultimo, la Regione Abruzzo nella **legge 23 luglio 2018, n. 21** sulla promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport⁹ (Abruzzo mountain race), elenca tra i componenti dell'Osservatorio Tecnico Regionale il Presidente regionale del Club Alpino Italiano o un suo delegato (art. 6).

EMILIA-ROMAGNA

La **legge n. 14 del 2013** dell'Emilia-Romagna sulla Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) richiama – nel disciplinare la gestione della REER – le prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente (art. 8, co. 1).

Precedentemente, l'Allegato alla **deliberazione** della Giunta regionale **16 novembre 2009, n. 1841** (*Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola*) aveva istituito il Coordinamento Tecnico per i Percorsi Escursionistici (CTPE), con sede presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. Il CTPE è nominato con atto dirigenziale e costituito da rappresentanti dei vari Assessorati regionali interessati, delle Autonomie locali, da Federparchi e da un rappresentante del Club Alpino Italiano.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sempre indicato il CAI quale soggetto di riferimento nell'attività escursionistica e alpinistica, prima con la legge n. 34 del 1992 e, da ultimo, con la **legge n. 36 del 2017**. Nello specifico, la Regione riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG), quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane individuate dalla legge regionale n. 33 del 2002 (*Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia*), in conformità alla legge statale n. 91 del 1963.

In particolare l'articolo 2 definisce il ruolo del CAI FVG, che dovrà provvedere:

- a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
- c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;

8 Si tratta del Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle Guide Alpine Abruzzo, del Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Abruzzo e di ogni altro organismo o associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale.

9 Le manifestazioni sportive considerate dalla legge n. 21 del 2018 riguardano le seguenti discipline: arrampicata, corsa in montagna (*trail, mountain running*), mountain bike, *triathlon*, sci, *orienteering*, canottaggio, *sky running*, volo a vela, *bird watching*.

- d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali;
- e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
- f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali;
- g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
- h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali;
- i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.

Inoltre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione, ai sensi della legge regionale n. 63 del 1991 (*Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico*).

L'articolo 7 riguarda l'operatività del CAI FVG, disponendo che entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG deve sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative per l'anno successivo che dovrà contenere la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare. Su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, la Giunta regionale approverà il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.

In particolare, il Programma dovrà indicare i seguenti interventi e attività:

- a) organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
- c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
- d) attività di formazione e aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine;
- e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco;
- f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
- g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;

- h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione.

LAZIO

La **legge** sulla montagna **n. 9 del 1999** della Regione Lazio, all'articolo 11, istituiva la Consulta della montagna, quale organo consultivo della Conferenza della montagna (art. 10) sulle iniziative delle Comunità montane, composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e delle associazioni ambientaliste, sociali e del Club Alpino Italiano.

Con il successivo articolo 12, ai fini della realizzazione degli interventi indicati all'articolo 1 (promozione della salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, della valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche, della conoscenza e della fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino), la Regione riconosceva la funzione culturale e sociale svolta dal CAI, in conformità con i principi enunciati dalla legge n. 91 del 1963 (*Riordinamento del Club Alpino Italiano*) ed individuava, in questo senso, la Delegazione Regionale del CAI del Lazio come organo di riferimento.

Gli articoli 11 e 12 della legge n. 9 del 1999 sono stati **abrogati** dall'articolo 7 della legge n. 4 del 2001.

La **legge n. 21 del 1996** della Regione Lazio sulla "*Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci*" ricomprende un esperto in topografia e sicurezza alpina scelto in base ad un elenco di nominativi inviato dalla sede regionale del Club Alpino Italiano tra i componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (art. 18).

La **legge n. 3 del 2007** della Regione Lazio sulla "*Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna*", all'articolo 6, stabilisce che una persona designata dal Club Alpino Italiano particolarmente esperta in una o più materie oggetto della prova di esame faccia parte della Commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna.

LIGURIA

La **legge n. 29 del 1994** della Regione Liguria sulla caccia (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) nel disporre la tutela delle pareti rocciose (art. 11, come sostituito dalla legge n. 15 del 2015, art. 113), sancisce che la Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna. A tal fine la Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di

verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.

La **legge n. 44 del 2012** della Regione Liguria recante “*Ordinamento della professione di guida alpina*” prevede, all’articolo 8 la presenza nella Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi indicati dal Collegio regionale delle guide alpine, di cui uno nominato dalla sezione regionale del Club Alpino Italiano.

LOMBARDIA

La **legge n. 25 del 2007**, recante “*Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani*”, ricomprende, all’articolo 7, il Presidente della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano o un suo delegato tra i componenti del Comitato per la montagna, organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano. Analoga disposizione era precedentemente contenuta all’articolo 52 della legge n. 10 del 1998 (*Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994*), soppressa dalla legge n. 25 del 2007.

La **deliberazione n. 9/3896 del 2012** della Giunta regionale della Lombardia, all’Allegato 1, indica il Club Alpino Italiano tra le associazioni ambientaliste che compongono il Tavolo regionale delle aree protette, previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 86 del 1983.

La **legge n. 26 del 2014**, recante “*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna*”, ricomprende anche il Club Alpino Italiano tra i soggetti coinvolti dalla Regione per il perseguimento delle finalità della legge stessa. La materia delle professioni sportive in montagna è stata oggetto di numerosi interventi legislativi da parte della Regione Lombardia: la professione di guida alpina è stata disciplinata prima con la legge n. 2 del 1980 poi dalla legge n. 29 del 1994; quella di maestro di sci con la legge n. 2 del 1994. La materia è stata complessivamente ridisciplinata con la legge n. 26 del 2002, recante “*Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*”, a sua volta soppressa dalla legge n. 26 del 2014. Nelle previgenti disposizioni venivano attribuite al CAI specifici compiti.

MARCHE

La **legge 13 agosto 1983, n. 23** (*Intervento regionale per il potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana*) indica le attività della Delegazione di zona del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino nonché quelle delle Sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per le quali è prevista la concessione di un contributo. Nello specifico, l’articolo 2, alle lettere da e) a l), stabilisce che il CAI, nell’ambito delle proprie competenze e salve le altre iniziative ed attività istituzionali, provvede:

- e) all’organizzazione delle scuole operanti presso le Sezioni del CAI, per corsi di introduzione e specializzazione in escursionismo, alpinismo e sci-alpinismo, nonché studi e prove pratiche di materiali ed equipaggiamento;

- f) alla propaganda dell’educazione alpinistica-naturalistica nelle scuole e all’organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna;
- g) all’organizzazione di escursioni guidate allo scopo di diffondere la conoscenza della montagna e della flora che la caratterizza;
- h) all’individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche;
- i) all’organizzazione di incontri, convegni, studi e pubblicazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza della montagna e dei problemi connessi;
- l) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal CAI e per la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici.

MOLISE

L’**articolo 59 della legge n. 19 del 1984** della Regione, recante “*Norme in materia di trasporti di competenza regionale*”, costituisce presso l’Assessorato ai Trasporti una Commissione consultiva dell’Amministrazione regionale in materia di piste, di cui fa parte un rappresentante del Club Alpino Italiano.

L’**articolo 6 della legge n. 15 del 2003** della Regione Molise, recante “*Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano*”, prevede la presenza di un rappresentante del CAI nella Consulta permanente per la montagna.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **legge provinciale n. 20 del 1993** in tema di “*Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento*”, all’articolo 22 dispone che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club Alpino Italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Altre disposizioni legislative riguardano la **Società degli Alpinisti Tridentini (SAT)**, espressione locale del CAI¹⁰.

Un membro in rappresentanza della SAT è previsto tra i componenti dei seguenti organi:

- organi di gestione dei parchi naturali provinciali (art. 42, co. 2, della legge 23 maggio 2007, n. 11 in tema di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette, e art. 3 del regolamento approvato con D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.)¹¹;

¹⁰ Si ricorda che nella Provincia di Trento è presente la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), fondata nel 1872 quando il Trentino faceva parte dell’Impero austro-ungarico e che pertanto ha mantenuto all’interno del CAI proprie forme di autonomia. Articolata in 87 Sezioni, la SAT figura all’interno del CAI quale una unica Sezione provinciale.

¹¹ Precedentemente la partecipazione di un rappresentante della SAT era prevista dalla legge 6 maggio 1988, n. 18 (*Ordinamento dei parchi naturali*), poi abrogata dalla legge n. 11 del 2007.

- Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio (art. 44-*quater* della legge 23 maggio 2007, n. 11 sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, introdotto dalla legge 21 luglio 2016, n. 11)¹²;
- Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai (art. 51 della legge 23 maggio 2007, n. 11 e art. 13 del regolamento approvato con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.).

Inoltre la SAT viene indicata tra i soggetti che la Provincia invita ad intervenire nei "processi partecipativi" al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio (art. 44-*quinquies* della legge 23 maggio 2007, n. 11, introdotto dall'articolo 8 della legge 21 luglio 2016, n. 11).

La SAT ha peraltro fatto parte, unitamente ad altri enti, del Tavolo di confronto promosso dalla Provincia per la predisposizione, entro il 31 dicembre 2017, di una proposta di riorganizzazione delle funzioni, delle attività ed eventualmente delle strutture interessate al fine di razionalizzare e coordinare una programmazione ordinata ed efficace di azioni ed interventi sul territorio provinciale per la salvaguardia, lo sviluppo sociale ed economico nonché la valorizzazione della montagna (art. 44 della legge 29 dicembre 2016, n. 20 - *Legge di stabilità provinciale 2017*).

L'articolo 35-*quater* della legge 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), inserito dall'articolo 21 della legge 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008 della Provincia Autonoma di Trento), nel promuovere la costituzione della fondazione denominata Accademia della Montagna del Trentino (che ha lo scopo di perseguire gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche), prevede il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), il Collegio Provinciale delle Guide Alpine, il Collegio Provinciale dei Maestri di Sci e le rispettive associazioni, l'Associazione dei Gestori di Rifugio del Trentino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e l'Università degli Studi di Trento.

L'articolo 3 della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 prevede che la SAT possa realizzare gli interventi per il recupero degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri.

Il decreto del Presidente della Provincia 1° giugno 2016 n. 8-42/Leg., modificando il D.P.G.P. 15 marzo 1982, n. 7-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3, riguardante *l'impiego degli elicotteri di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri*), indica la SAT tra i soggetti preposti all'attivazione, previa autorizzazione qualora necessaria, degli interventi con l'impiego dell'elicottero per le attività di manutenzione di tracciati alpini e bivacchi presenti nel territorio provinciale (art. 7, co. 1, lett. i) del Regolamento) e per le attività di trasporto di beni connessi alla manutenzione ordinaria dei rifugi alpini (lett. m).

La SAT figura, altresì, tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, le associazioni di categoria del comparto turistico, le associazioni ambientaliste e dei consumatori per la *riduzione della produzione di rifiuti nelle zone turistiche di montagna*, approvato con delibera della Giunta provinciale del 9 novembre 2007, n. 2443.

PIEMONTE

La **legge n. 69 del 1980**, recante "*Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte*", stabilisce, all'articolo 8, che fanno parte della Commissione regionale tecnico-consulativa due esperti designati dal Club Alpino Italiano. Il successivo articolo 9 ricomprende il Club Alpino Italiano tra i soggetti beneficiari della legge.

La **legge n. 27 del 1987** concernente la "*Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica*" stabilisce la presenza di un rappresentante della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano nella Commissione tecnico-consulativa incaricata di valutare l'esame delle domande relative ai contributi di cui alla presente legge (art. 6).

La **legge n. 50 del 1992**, in merito all'"*Ordinamento della professione di maestro di sci*", all'articolo 17, reca una disposizione speciale per i corsi e per gli istruttori del Club Alpino Italiano, stabilendo che il CAI, ai sensi della legge n. 91 del 1963, art. 2, lett. d) ed e), conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge statale n. 81 del 1991¹³. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

La **legge n. 2 del 2009** (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*) istituisce, all'articolo 11, una Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia, della quale fa parte un esperto designato dal CAI Piemonte.

La **legge n. 19 del 2009** (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*), all'articolo 18-*bis*, stabilisce che, al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la Consulta per la promozione del territorio, nella quale è presente un rappresentante del Club Alpino Italiano.

Ai sensi dell'articolo 2 della **legge n. 9 del 2010**, recante "*Iniziativa per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse*", la Regione promuove il censimento e la creazione di un catasto delle strade militari dismesse dell'arco alpino occidentale, con il coinvolgimento delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni e delle competenti Sezioni del Club Alpino Italiano (co. 1, lett. d).

¹² Precedentemente la partecipazione di un rappresentante della SAT era prevista dalla legge 30 agosto 1993, n. 22 (*Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio*).

¹³ Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Con la **deliberazione** della Giunta regionale del Piemonte **n. 27-5325 del 10 luglio 2017**, in attuazione delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 28/2007 (*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*), è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e il Club Alpino Italiano-Regione Piemonte per la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la promozione della conoscenza del territorio montano nelle scuole.

SICILIA

Alcune disposizioni legislative della Regione Siciliana riguardano la partecipazione di un rappresentante del CAI a Consigli e Commissioni.

La **legge n. 30 del 1956**, nell'istituire il Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport, all'articolo 3, ricomprende tra i membri un rappresentante del Club Alpino Italiano.

La **legge n. 8 del 1978** (*Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana*), all'articolo 13, stabilisce che le richieste l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione o del Club Alpino Italiano.

La **legge n. 98 del 1981**, recante "*Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali*", nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente vede sette esperti designati rispettivamente dalle Sezioni regionali di Italia Nostra, dall'Associazione italiana del World Wildlife Found (WWF-Fondo mondiale per la natura), dal Club Alpino Italiano, dalla Lega per l'Ambiente, dalla Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU), dai Gruppi di Ricerca Ecologica (GRE) e dagli Amici della Terra (art. 3).

Ai sensi dell'articolo 11 nel Comitato tecnico-scientifico di ciascun parco regionale sono presenti sei esperti rispettivamente designati da: Italia Nostra, WWF-Fondo mondiale per la natura, Club Alpino Italiano, Lega per l'Ambiente, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU) e Gruppi di Ricerca Ecologica (GRE).

Inoltre l'articolo 31-*bis* stabilisce che presso ogni Provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, indicato come Consiglio Provinciale Scientifico. Tra i componenti figurano tre esperti scelti tra quelli designati dalle Sezioni provinciali di Italia Nostra, WWF-Fondo mondiale per la natura, Club Alpino Italiano, Lega per l'Ambiente, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU), Gruppi di Ricerca Ecologica (GRE) ed Ente Fauna Siciliana.

VALLE D'AOSTA

Con la **legge n. 3 del 2004**, recante "*Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport*", la Regione riconosce, tra le altre cose, il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle Sezioni valdostane del CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di montagna (art. 1, co. 2, lett. f), concedendo, a tal fine, contributi a favo-

re dell'attività sportiva degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e delle Sezioni valdostane del CAI (art. 3, co.1, lett. c). I relativi contributi sono concessi al CAI Valle d'Aosta (art. 4, co. 2), nella misura di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi (art. 6, co. 5, lett. b, come modificato dalla legge n. 25 del 2012). L'articolo 15, infine, prevede l'istituzione della Consulta regionale per lo sport, nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport e della durata per il quadriennio olimpico estivo, della quale fa parte anche un rappresentante del CAI Valle d'Aosta.

La **legge n. 4 del 2004**, recante "*Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino*", stabilisce, all'articolo 5 (come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge n. 33 del 2011), che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni per i rifugi di nuova realizzazione, la Giunta regionale acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva nella quale figura anche il Presidente del Club Alpino Italiano Valle d'Aosta, o suo delegato.

VENETO

Il ruolo del CAI regionale era stato definito nell'ambito della disciplina del turismo di alta montagna con la legge n. 62 del 1979, quindi con la legge n. 52 del 1986, poi agli articoli da 109 a 123 della legge n. 33 del 2002. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1358 del 17 luglio 2012 veniva approvato un Protocollo d'intesa tra Regione e CAI Veneto.

Da ultimo, la Regione Veneto, all'**articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013** (introdotta dalla legge n. 6 del 2015), riconosce il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano, di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna (comma 1). Inoltre la Regione individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili (comma 6).

Inoltre la **legge n. 1 del 2005** recante "*Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna*" (materia precedentemente contenuta nella legge n. 51 del 1982 e poi nella legge n. 16 del 1992), nel definire all'articolo 5-*bis* la figura dell'accompagnatore di media montagna¹⁴ (articolo aggiunto dalla legge n. 18 del 2013), ha stabilito che la Giunta regionale¹⁵

14 È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

15 Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1276 del 22 luglio 2014 sono state individuate e delimitate le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si ricorda, inoltre, che con l'articolo 15 della legge n. 3 del 2013 (*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013*) la Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è stata autorizzata ad erogare un contributo pari a 50.000 euro.

Un esperto del CAI, designato dalla rispettiva Delegazione Regionale, faceva parte della Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna, prevista dall'articolo 123 della legge 4 novembre 2002, n. 33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*), poi abrogato dall'articolo 48-bis, comma 8, della legge 14 giugno 2013, n. 11.

CAPITOLO 3

La SENTIERISTICA nella NORMATIVA REGIONALE

3.1 Che cosa è un sentiero?

3.2 Il quadro generale in tema di sentieristica

3.1 Che cosa è un sentiero?

Per gli escursionisti il sentiero rappresenta quel percorso – utilizzando un termine assai in voga in questi ultimi tempi potremmo definirlo “infrastruttura” – che permette di camminare in maniera sicura senza doversi fare carico di doverlo tracciare. È il frutto, unitamente a tratturi, carrarecce, strade forestali e mulattiere, di una attività umana consolidatasi nel corso dei secoli. Come afferma Valenti¹:

«Esso nacque storicamente per opera delle popolazioni montane le quali – dedite soprattutto all'agricoltura e all'allevamento del bestiame – ricercarono le vie più comode e sicure per accedere ai pascoli e agli alpeggi, per andare a caccia, per consentire il commercio tra vallate contigue. Immaginiamo così il formarsi di quel continuo calpestio sia individuale, come ad esempio il cacciatore o la singola famiglia, sia collettivo, come dimostrato dai così detti usi civici. La necessità di accedere alla montagna per far pascolare gli animali, per cacciare, per far legna o per raccogliere frutti diede perciò vita ai cosiddetti sentieri di media montagna, caratterizzati da funzioni prevalentemente agro-silvo-pastorali. Esistono poi i sentieri di alta montagna, nati per raggiungere luoghi senza particolari fini e funzioni utilitaristiche, nati cioè per la semplice passione per la montagna, per il desiderio di salire, gratuito e fine a se stesso, secondo quello spirito che caratterizza il nostro sodalizio. Le prime escursioni e ascensioni su tracciati del genere videro come protagonisti soprattutto i geografi, i topografi nonché i botanici. Possiamo perciò senz'altro definire il sentiero come quella via di comunicazione che si caratterizza per il fatto di ritrovarsi nelle zone accidentate, meno accessibili, e che garantisce la comunicazione sia in pace che in guerra».

Ed è stato proprio in occasione della Grande Guerra che le montagne lombarde, venete, trentine e friulane hanno visto la realizzazione di strade, mulattiere e sentieri necessari a rifornire regolarmente di armi, munizioni e viveri le truppe impegnate in prima linea: quelli che prima erano semplici sentieri divennero mulattiere, le mulattiere furono allargate per permettere un maggior passaggio di uomini e animali, le strade forestali furono consolidate in modo da permettere anche agli autocarri di salire quanto più vicino alla linea del fronte. In sostanza, l'infrastruttura viaria fu potenziata e ampliata, anche con la costruzione di nuove vie di accesso (basti pensare alla “Strada delle 52 gallerie sul Pasubio”), così come si crearono nuovi sentieri per raggiungere le trincee e le postazioni di prima linea, anch'essi frutto di un *continuo calpestio di uomini* (in questo caso in divisa).

I sentieri hanno, pertanto, rappresentato per secoli una risorsa importante per le aree montane e collinari in quanto garanzia di mobilità per le popolazioni residenti, cui spettava il miglioramento e la manutenzione ai fini della loro funzionalità.

A partire dalla metà del XX secolo, il processo di industrializzazione connesso al c.d. boom economico, il largo impiego della meccanizzazione in agricoltura ed il calo demografico nelle aree montane, ma anche in quelle collinari, conseguente

al trasferimento nelle grandi aree metropolitane hanno contribuito all'abbandono dei sentieri, parte dei quali si sono resi impraticabili o comunque privi di adeguata valorizzazione.

A partire dagli anni Ottanta si è sviluppata una nuova e radicata sensibilità nei confronti della qualità della vita, del recupero dell'identità culturale e storica, che ha riavvicinato alla montagna e più in generale al territorio consistenti flussi di turisti e di escursionisti. A questi valori si è aggiunta negli ultimi decenni la consapevolezza che una corretta manutenzione del territorio montano e collinare è basilare nella difesa del suolo e nella lotta al dissesto idrogeologico, con conseguente necessità che la rete sentieristica e la viabilità minore siano sempre in condizioni ottimali per l'accesso a tutti i territori.

Il sentiero è pertanto il frutto di una percorrenza consuetudinaria e radicata nel tempo; un elemento del paesaggio antropizzato ed esistente il cui mantenimento non rappresenta la realizzazione di un'opera pubblica, ma una semplice manutenzione e sistemazione affinché tutti, popolazione locale e turisti, possano percorrerlo con il livello di sicurezza compatibile con le caratteristiche proprie dei luoghi (si pensi ai sentieri esposti di alta quota) o con la circostanza che l'eventuale manutenzione ottenga la percorribilità, ma non incida sulle caratteristiche “ostili”, come la presenza di buche, ostacoli, radici, dislivelli e l'assenza di protezioni di sorta.

Il sentiero va in sostanza considerato quale infrastruttura basilare per la fruizione della montagna. Infatti, secondo Guarino²:

«Il sentiero escursionistico si caratterizza per la sua utilità pubblica, essendo, per definizione, destinato al transitto anche occasionale di persone non necessariamente legato al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire il più rapido congiungimento di distanti località con non trascurabili salutari benefici effetti personali, che non escludono quelli significativamente connessi alla vita di relazione».

Per la definizione giuridica di sentiero si rinvia al capitolo 5.

3.2 Il quadro generale in tema di sentieristica

Trattandosi di una “competenza legislativa residuale” delle Regioni, il quadro normativo per le Regioni ordinarie (al quale si aggiunge quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome) in materia di sentieristica risulta tuttavia assai variegato, in quanto si passa da una visione più ampia di interventi di carattere generale in materia di turismo di montagna (Veneto, legge n. 11 del 2013, art. 48-bis), di valorizzazione delle strutture alpine regionali (Provincia Au-

1 M. Valenti, *Il sentiero nella legislazione vigente*, in *Atti del convegno “Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri”*, op. cit., p. 21.

2 S. Guarino, *Sentieri escursionistici: analisi degli aspetti giuridici*, disponibile all'indirizzo <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/3/cammelli.htm#guarino>.

tonoma di Bolzano, legge n. 22 del 1982; Provincia Autonoma di Trento, legge n. 8 del 1993; Friuli-Venezia Giulia, legge n. 36 del 2017), ad interventi per la promozione dello sviluppo alpinistico ed escursionistico (Valle d'Aosta, legge n. 21 del 1993), della viabilità minore e della sentieristica (Basilicata, legge n. 51 del 2000; Umbria, legge n. 9 del 1992 e legge n. 1 del 2015, artt. 175-176), alla valorizzazione del territorio montano (Molise, legge n. 15 del 2003), alla valorizzazione del patrimonio escursionistico (Piemonte, legge n. 12 del 2010), alla realizzazione delle reti escursioniste regionali e del relativo catasto regionale dei sentieri (Toscana, legge n. 17 del 1998; Puglia, legge n. 21 del 2003; Liguria, legge n. 24 del 2009; Marche, legge n. 2 del 2010; Emilia-Romagna, legge n. 14 del 2013; Abruzzo, legge n. 42 del 2016; Campania, legge n. 2 del 2017; Sardegna, legge n. 16 del 2017, artt. 27-31).

La Lombardia ha prima previsto una disposizione specifica nell'ambito della normativa sul turismo e sulle attrattività del territorio lombardo (legge n. 27 del 2015, art. 36), per poi disciplinare la materia nel 2017 con la legge n. 5 istituendo la Rete Escursionistica della Lombardia (REL).

Il Lazio con la legge n. 2 del 2017 ha ricompreso i sentieri nella Rete dei Cammini della Regione (RCL).

La materia non risulta attualmente disciplinata dalla legislazione regionale della Calabria³ e della Sicilia⁴, salvo qualche riferimento in relazione all'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR), dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) o dei Piani Territoriali di Sviluppo (PTS).

Considerato che, essendo alcune disposizioni sulla rete sentieristica state approvate di recente (Abruzzo, Lazio, Campania), non risultano ancora emanati i relativi regolamenti attuativi, anche in conseguenza dei ritardi dovuti al ricorso alla Corte costituzionale da parte del Governo e alle successive modifiche normative necessarie in conseguenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionali di alcune norme.

A prescindere dall'anno di approvazione della legge istitutiva di ciascuna rete escursionistica o sentieristica, vanno considerati altri fattori che risultano decisivi

3 Per la Calabria è stata presentata il 9 maggio 2017 una proposta di legge istitutiva della Rete Escursionistica della Calabria con atto n. 236, recante "*Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche*", il cui testo, interamente riformulato con un emendamento il 25 maggio 2017, ha avuto il parere favorevole della IV Commissione del Consiglio Regionale. Tuttavia, l'iter del provvedimento non si è concluso. Si segnala, inoltre, che nell'ambito dei POR Calabria relativo all'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 (FSE e FESR) la Regione Calabria ha approvato un Progetto Sentieristica Calabria per la valorizzazione del tratto del Sentiero Italia che attraversa la Calabria nonché della sentieristica interna ai parchi da collegare allo stesso (Parco Nazionale dell'Aspromonte, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale del Pollino).

4 Sulla materia sono state presentate all'Assemblea della Regione Siciliana due proposte di legge: atto n. 249, recante "*Riforma organica del turismo nella Regione Siciliana*", che all'articolo 13 istituisce una rete coordinata ed omogenea di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete Ecologica Siciliana (RES) (16 maggio 2018) e atto 384, recante "*Disciplina delle attività in materia di escursionismo, ciclabilità e mobilità dolce*", che all'articolo 1, comma 2, istituisce la RES, Rete Escursionistica della Sicilia, e la RICS, Rete degli Itinerari Ciclabili della Sicilia, interconnesse con i centri abitati e con le analoghe reti escursionistiche e ciclabili degli itinerari italiani ed europei (5 ottobre 2018).

ai fini della "effettiva realizzazione" della rete stessa; si può approvare una legge, ma se il regolamento attuativo viene emanato con ritardo, le disposizioni contenute nella legge risultano quasi "norme di principio": l'operatività rimane scritta sulla carta e non sul campo.

Un altro aspetto non trascurabile ai fini della valutazione dell'effettiva operatività di una legge è determinato da modifiche al testo della legge stessa che ne hanno determinato un ulteriore ritardo: il legislatore regionale ha approvato un testo, ma poi si è accorto che esso era incompleto, generico, contraddittorio o indicava competenze in capo a troppi soggetti e quindi necessitava di forme di semplificazione. Un testo legislativo non vive di vita autonoma in un ordinamento giuridico, ma si trova a convivere con numerose disposizioni della Regione stessa, ma anche con quelle riconducibili alla competenza statale e anche soggiacenti all'ordinamento comunitario. Pertanto il legislatore regionale si è trovato a dover modificare la legislazione sulla rete escursionistica e sentieristica, in alcuni casi anche in conseguenza dell'impugnazione davanti alla Corte costituzionale da parte del Governo centrale per violazione dei principi costituzionali, come è avvenuto nel caso delle leggi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Campania e della Provincia Autonoma di Bolzano. Al fine di evitare la censura della Corte costituzionale, il legislatore regionale ha immediatamente adeguato le norme impuginate (ciò non è tuttavia avvenuto nel caso della legge della Campania).

Un altro aspetto che talvolta ha determinato ritardi nell'attuazione di una legge è stato in conseguenza dell'elezione di un nuovo Presidente della Regione e l'insediamento della nuova Giunta regionale: se una legge era stata approvata da una Assemblea regionale espressione di una determinata maggioranza politica (magari verso la fine della legislatura), non è detto che la successiva Presidenza (il governatore) e la relativa Giunta se di colore politico opposto si adoperino per l'attuazione della legge (regolamento, deliberazioni attuative) soprattutto se al tempo dell'approvazione della legge stessa siano stati di opinione diversa rispetto al testo precedentemente approvato.

In altri casi dopo l'approvazione della legge istitutiva della rete escursionistica, gli Uffici della Regione si sono accorti della necessità di modificare immediatamente la legge, in quanto risultavano necessarie specifiche disposizioni immediatamente operative, un caso recente è ravvisabile nella Regione Lombardia: emanata la legge n. 5 istitutiva della Rete Escursionistica della Lombardia il 27 febbraio 2017, il testo è stato modificato con la legge di assestamento n. 22 del 10 agosto 2017, poi con la legge n. 23 del 28 dicembre 2018 (*Collegato 2019*) e da ultimo con la legge n. 9 del 6 giugno 2019 (*Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019*).

Nella tabella successiva sono indicati gli estremi delle disposizioni normative (leggi e regolamenti) regionali e provinciali attualmente vigenti che riguardano la sentieristica, con l'indicazione delle eventuali leggi di modifica, nonché delle principali deliberazioni della Giunta che hanno attuato la legge stessa.

L'indicazione delle disposizioni di modifica della legge e delle deliberazioni attuative permettono di cogliere la tempistica che ha scandito la disciplina della materia nel suo complesso.

Per la Regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

sono riportate anche le modifiche che riguardano i rifugi alpini in quanto trattati nella medesima legge.

In appendice alla pubblicazione sono riportate delle schede che illustrano, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, l'evoluzione della normativa sulla materia, con una sintetica illustrazione del contenuto delle norme.

NORMATIVA REGIONALE VIGENTE IN TEMA DI ESCURSIONISMO E SENTIERISTICA

Aggiornamento al 31 dicembre 2019

ABRUZZO

Legge 27 dicembre 2016, n. 42	Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano.
Legge 12 gennaio 2017, n. 4	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti. <i>Art. 1, comma 17 (modifica artt. 5, 6, 10 e 15)</i>
Legge 25 maggio 2017, n. 33	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 (<i>Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica</i>) e alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (REASTA). <i>Art. 2 (modifica artt. 5, 6, 7, 10 e 14)</i>
Legge 30 agosto 2017, n. 47	Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alla L.R. n. 40/2004 e alla L.R. n. 42/2016. <i>Art. 7 (modifica artt. 6 e 7)</i>
Legge 20 novembre 2017, n. 52	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi.

BASILICATA

Legge 14 febbraio 2000, n. 51	Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.
Legge 20 maggio 2002, n. 17	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 51.
Deliberazione Giunta regionale 7 ottobre 2003, n. 1813	Convenzione con CAI-Sezione di Potenza.
Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2008, n. 2008	Azioni per la progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale.
Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2197	Approvazione del <i>Manuale per la realizzazione dei sentieri</i> , redatto dal CAI.
Deliberazione Giunta regionale 17 aprile 2014, n. 453	Rete escursionistica di valenza regionale della Regione Basilicata.

Deliberazione Giunta regionale 22 settembre 2016, n. 1082	Programma degli interventi per il 2016 relativi alle azioni integrative alla rete escursionistica di valenza regionale.
---	---

CALABRIA

Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1000	Approvazione delle linee di indirizzo del Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) dei fondi strutturali dell'Unione Europea relativi al ciclo di programmazione 2000-2006.
Decreto Dirigenz. Dipartimento Ambiente e Territorio 27 dicembre 2017, n. 15227	POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1 - Approvazione del progetto Sentieristica Calabria.

CAMPANIA

Legge 20 gennaio 2017, n. 2	Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.
------------------------------------	--

EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841	Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola.
Legge 26 luglio 2013, n. 14	Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche.
Legge 23 dicembre 2016, n. 25	Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017. <i>Art. 9 (modifica art. 8)</i>
Deliberazione Giunta regionale 12 giugno 2017, n. 819	Approvazione dei criteri, termini e modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi come previsto all'art. 8, comma 3-bis, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2013.
Deliberazione Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1950	Approvazione dei criteri, termini e modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi come previsto all'art. 8, comma 3-bis, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2013 per le annualità 2020 e successive.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge 6 novembre 2017, n. 36	Ruolo del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Legge 28 dicembre 2018, n. 29	Legge di stabilità 2019 - Art. 8, co. 47, lett. b. <i>(Aggiunge art. 7-bis)</i>

LAZIO

Legge 10 marzo 2017, n. 2	Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio.
----------------------------------	---

- Legge 14 agosto 2017, n. 9 Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.
Art. 17 (aggiunge art. 1-bis, modifica artt. 2, 3, 4, 11 e 15)
- Regolamento 15 novembre 2019, n. 23 Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (*Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio*).

LIGURIA

- Legge 16 giugno 2009, n. 24 Rete di fruizione escursionistica della Liguria.**
- Deliberazione Giunta regionale. 22 ottobre 2010, n. 1212 Linee guida per la formazione della “Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria”.
- Deliberazione Giunta regionale. 16 settembre 2011, n. 1124 Linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici.
- Legge 7 aprile 2015, n. 12 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.
Art. 13 (modifica artt. 11, 12)
- Deliberazione Giunta regionale. 8 marzo 2016, n. 175 Approvazione dello Schema di convenzione-quadro tra Regione e CAI-Regione Liguria per monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete Escursionistica della Liguria (REL).
- Legge 30 giugno 2017, n. 16 Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (*Disciplina in materia di polizia locale*).
Art. 1 (aggiunge art. 11-bis e modifica art. 12)
- Legge 7 agosto 2017, n. 24 Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*).
(Modifica artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 11-bis, 12, 13, e aggiunge art. 7-bis)
- Legge 27 dicembre 2018, n. 29 Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019.
(Modifica artt. 1, 7-bis, 9, 11, 11-bis)

LOMBARDIA

- Legge 1° ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, art. 36.
- Legge 27 febbraio 2017, n. 5 Rete Escursionistica della Lombardia.**
- Regolamento 28 luglio 2017, n. 3 Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 “Rete Escursionistica della Lombardia”.
- Legge 10 agosto 2017, n. 22 Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
Art. 11 (modifica art. 12)
- Legge 28 dicembre 2018, n. 23 Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale (*Collegato 2019*).
Art. 13 (modifica artt. 3, 4, 5, 6, 7, aggiunge art. 6-bis e art. 3 del Regolamento attuativo n. 3/2017)

- Legge 6 giugno 2019, n. 9 Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.
Art. 23 (modifica art. 3)

MARCHE

- Legge 13 agosto 1983, n. 23 Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.
- Legge 18 gennaio 2010, n. 2 Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche.**
- Legge 6 dicembre 2010, n. 18 Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche”.
(Modifica artt. 3, 4, 6, 8 e aggiunge artt. 3-bis, 7-bis e 7-ter)
- Deliberazione Giunta regionale. 1° agosto 2011, n. 1108 L.R. n. 2/2010 – Approvazione del provvedimento di attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM).
- Legge 16 febbraio 2015, n. 3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.
Art. 33 (modifica art. 4)

MOLISE

- Legge 16 aprile 2003, n. 15 Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 27 (Catalogazione dei beni storico-culturali e degli itinerari montani)
- Deliberazione Giunta regionale. 23 maggio 2017, n. 185 Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- Legge 7 giugno 1982, n. 22 Disciplina dei rifugi alpini nonché provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.**
- Legge 23 luglio 2007, n. 6 Modifiche di leggi provinciali in vari settori.
(Modifica art. 2, 3, 4, 5, 7 e 10)
- Legge 10 giugno 2008, n. 4 Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.
(Modifica art. 3)
- Legge 13 novembre 2009, n. 10 Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere.
(Modifica art. 12)
- Legge 25 settembre 2015, n. 11 Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015.
(Modifica art. 2)
- Legge 18 ottobre 2016, n. 21 Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo.
(Modifica artt. 10, 11, 12, 13 e aggiunge art. 10-bis)

Convenzione 19 dicembre 2016	Convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige.
Deliberazione Giunta provinciale 17 gennaio 2017, n. 52	Criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.
Legge 6 luglio 2017, n. 8	Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento [...]. (Modifica art. 12)
Legge 11 luglio 2018, n. 10	Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento [...]. (Modifica artt. 10, 11 e 13)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge 15 marzo 1993, n. 8	Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.
Deliberazione Giunta provinciale 18 maggio 1995, n. 5794	Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate</i>). Articolo 21 (<i>Segnaletica</i>).
Deliberazione Giunta provinciale 6 giugno 1997, n. 5918	Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate</i>). Articolo 21 (<i>Segnaletica</i>).
Legge 19 febbraio 2002, n. 1	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002. (Modifica artt. 22, 25, 27, 28, abroga art. 26)
Legge 11 marzo 2005, n. 3	Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia. (Modifica art. 22)
Legge 29 dicembre 2006, n. 11	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007. (Modifica artt. 24, 25, 27, 28, aggiunge art. 30-ter)
Protocollo d'intesa 23 maggio 2007	Protocollo d'intesa in tema di segnaletica di qualità nell'ambiente per itinerari escursionistici in Trentino.
Legge 15 novembre 2007, n. 20	Modificazioni delle L.P. 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, L.P. 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, L.P. 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e L.P. 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale. (Modifica artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31, e aggiunge artt. 6-bis e 30-bis, abroga artt. 3, da 9 a 18, 19, 20, 33, 34 e 39)
Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg	Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate</i>), come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.
Legge 27 dicembre 2010, n. 27	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011. (Modifica art. 27)
Legge 31 ottobre 2012, n. 22	Modifiche delle L.P. [...]. (Aggiunge art. 22-bis)
Legge 22 aprile 2014, n. 1	Disposizioni per l'asestamento del bilancio annuale 2014. (Modifica art. 22-bis)

Legge 23 ottobre 2014, n. 11	Modifiche delle L.P. [...]. (Modifica artt. 6-bis, 24, 25, 31)
Legge 3 giugno 2015, n. 9	Disposizioni per l'asestamento del bilancio annuale 2015. (Modifica art. 30-ter)
Legge 16 giugno 2017, n. 3	Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali. (Modifica artt. 2, 5 e 8)
Legge 29 dicembre 2017, n. 18	Legge di stabilità provinciale 2018. (Modifica art. 30-ter)
Deliberazione Giunta provinciale 1° agosto 2019, n. 1154	Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate</i>). Articolo 21 (<i>Segnaletica tracciati alpini e altri sentieri</i>).
Legge 6 agosto 2019, n. 5, art. 27, co. 1	Assestamento del bilancio per gli esercizi finanziari 2019-2021. (Aggiunge co. 2-bis all'art. 23 e modifica art. 25)

PIEMONTE

Legge 18 febbraio 2010, n. 12	Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.
Decreto Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R	Regolamento regionale recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)".
Deliberazione Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149	L.R. 18 febbraio 2010, n. 12. Recupero e valorizzazione del Patrimonio escursionistico del Piemonte. Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Regione Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale.

PUGLIA

Legge 25 agosto 2003, n. 21	Disciplina delle attività escursionistiche e istituisce la Rete escursionistica della Puglia.
Regolamento 17 settembre 2007, n. 23	Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese.

SARDEGNA

Legge 28 luglio 2017, n. 16	Norme in materia di turismo (artt. 27-31 L. n. 16/2017: introduce gli articoli da 14-bis a 14-quater (Rete escursionistica regionale RES) alla legge 27 aprile 2016, n. 8 (<i>Legge forestale della Sardegna</i>)).
Legge 6 luglio 2018, n. 23	Disposizioni in materia di turismo. (Modifica art. 14-ter)
Deliberazione Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 48/36	Atto di indirizzo integrativo per l'Agenzia Forestas, sulle linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie.

Deliberazione Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 4/28 Attuazione delle linee guida: nomina componenti del Tavolo tecnico, attivazione degli sportelli territoriali del sentiero e presa d'atto dello schema di sviluppo territoriale della rete.

TOSCANA

Legge 20 marzo 1998, n. 17 Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (*Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche*).

D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R.
(*Modifica artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e aggiunge art. 3-bis*)

UMBRIA

Legge 21 gennaio 2015, n. 1 Testo unico governo del territorio e materie correlate. Artt. 175-177 (*Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare*).

Legge 23 novembre 2016, n. 13 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
(*Modifica artt. 175 e 176*)

Deliberazione Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1633 Rete escursionistica regionale. Adozione del “Disciplinare tecnico per l’allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria”.

VALLE D'AOSTA

Deliberazione Giunta regionale 22 agosto 1986, n. 6143 Elenco provvisorio dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico.

Deliberazione Giunta regionale 30 settembre 1988, n. 8780 Elenco provvisorio dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico.

Deliberazione Giunta regionale 25 maggio 1990, n. 4541 Approvazione dell'elenco dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo dell'escursionismo, nonché degli standard tipologici della segnaletica orizzontale e verticale.

Legge 26 aprile 1993, n. 21 Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.

Deliberazione Giunta regionale 19 maggio 1997, n. 1695 Approvazione di un ulteriore elenco dei sentieri a carattere regionale ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico, nonché delle caratteristiche grafiche della simbologia della segnaletica ad esse inerenti.

Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2003, n. 2164 Approvazione della dispensa contenente i particolari costruttivi della nuova tipologia di segnaletica verticale da adottare su tutta la rete sentieristica, sia regionale che locale, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 4541/1990.

Deliberazione Giunta regionale 6 ottobre 2003, n. 3590 Approvazione definitiva dell'elenco dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico denominati Alta Via 1 e 2, a integrazione della DGR 6143/1986.

Legge 20 aprile 2004, n. 4 Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.
(*Modifica artt. 1, 14 e 15, abroga artt. da 6 a 11*)

Deliberazione Giunta regionale 23 marzo 2012, n. 597 Aggiornamento delle disposizioni relative a criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 4/2004 per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, da ultimo modificata con L.R. n. 33/2011.

VENETO

Deliberazione Giunta regionale 22 gennaio 2008, n. 2 Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate (Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, art. 113, co. 2).

Deliberazione Giunta regionale 17 luglio 2012, n. 1358 Protocollo d'intesa tra Regione e CAI Veneto per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano sul territorio regionale.

Legge 27 aprile 2015, n. 6 Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015, art. 30, aggiunge alla **legge 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto)**.
(*Art. 48-bis. Turismo di montagna*)

Deliberazione Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 95 Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*). Articolo 48-bis. Individuazione elenco regionale dei “sentieri alpini” e modifica degli elenchi delle “vie ferrate” e dei “sentieri attrezzati” approvati con D.G.R. n. 2748 del 24 dicembre 2012.

Deliberazione Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 708 Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2019.

CAPITOLLO

Le RETI ESCURSIONISTICHE REGIONALI

4.1 Perché creare una rete escursionistica?

**4.2 La definizione di escursionismo nella
legislazione regionale**

4.3 Le reti escursionistiche

4.4 Le finalità

4.1 Perché creare una rete escursionistica?

Il valore del concetto di rete escursionistica viene chiaramente precisato nella pubblicazione del CAI intitolata *Sentieri. Pianificazione, segnalazione e manutenzione* ad opera della Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri¹:

«Il crescente interesse per l'escursionismo che contraddistingue la nostra società e il conseguente accresciuto movimento di camminatori e di frequentatori di sentieri sul territorio abbisognano, a livello nazionale, di una rete organizzata di percorsi pedonali segnalati, per la fruizione alpinistica, escursionistica o semplicemente turistica.

In questo senso diventa sempre più ampia e diffusa la richiesta di qualificare il territorio, dotandolo di adeguate reti sentieristiche; il CAI, da molti decenni in alcune regioni e più di recente in altre, è già l'interlocutore di riferimento per la segnaletica e il catasto dei sentieri rispetto agli enti locali e ai cittadini utenti. Fatta salva l'ottica di servizio che ha da sempre contraddistinto l'opera delle Sezioni del Club, il CAI non segna sentieri e non programma nuove reti basandosi esclusivamente sul dato tecnico o sul criterio quantitativo; anche in questo settore è confermata l'ispirazione ambientalista propria dell'associazione, che pone fra i suoi scopi "la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale".

Ci sono sempre più zone delle Alpi dove il turismo escursionistico rappresenta nella stagione estiva oltre la metà del motivo di presenza degli ospiti nelle località turistiche e dove è palese l'importanza delle reti sentieristiche organizzate e l'impegno per crearle, valorizzarle e mantenerle.

In altri contesti, per contrappunto, come ad esempio in vasti comprensori appenninici del centro-sud Italia e nelle isole, l'escursionismo di massa è ancora lontano, anche se, proprio sulla incoraggiante spinta scaturita con la creazione del "Sentiero Italia", emergono costanti tendenze alla crescita quantitativa e qualitativa, apprezzata finora principalmente più dagli escursionisti d'oltralpe che da quelli di casa».

Il quaderno rivolge poi la sua attenzione agli itinerari ad uso misto (a piedi, in bici, a cavallo). Si tratta di una parte nuova, inserita nell'edizione 2011, non presente nelle precedenti edizioni (la prima edizione risale al 1996):

«Le richieste di itinerari ciclo-escursionistici ed equituristici si sono molto sviluppate negli ultimi anni e pressoché ogni regione promuove queste tipologie di itinerari. Se precise norme regolamentano la realizzazione e l'utilizzo di piste ciclabili di pianura o fondovalle, così non è per itinerari simili in altri ambienti. Spesso gli enti di promozione turistica hanno progettato e pubblicizzato il transito con le biciclette da montagna o con i cavalli su percorsi stretti e dal fondo inadeguato.

I soggetti manutentori di questi percorsi hanno più volte evidenziato i danni provocati al piano di calpestio dei sentieri dall'uso improprio di sentieri realizzati

originariamente per il solo passaggio pedonale; su tale tipo di percorsi ad essere compromesso non è solo il piano di calpestio ma è anche la sicurezza, tanto è che si segnala anche un crescente malcontento, disaffezione e conseguente allontanamento dei fruitori, indotti a ricercare nuove località non ancora toccate dall'invasività del fenomeno o dove l'uso dei sentieri è regolamentato, a tutela loro e dei sentieri stessi.

La pianificazione della rete è quindi un momento particolarmente importante per individuare itinerari alternativi per bici e cavalli; questo per riguardo alla sicurezza di tutti i fruitori, per evitare danni ai tracciati e per il rispetto della tradizione che riconosce nei sentieri le "vie" nate per il transito pedonale sul territorio. Nei casi di richieste di promiscuità d'uso dei sentieri per il passaggio di cavalli o biciclette è importante quindi distinguere i sentieri veri e propri da percorsi più larghi quali carrarecce, tratturi o simili.

A questo proposito già nel 1997 l'assemblea del Club Arc Alpin, che riunisce le associazioni alpinistiche dei Paesi dell'arco alpino, si era espressa a favore dell'uso di mountain bike sui percorsi nei quali fosse possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia o su tratti destinati o approvati specificatamente per l'uso di mountain bike. Risultava quindi chiaro che il transito sui sentieri veri e propri non era accettato e che il CAA consigliava alle associazioni di contribuire, con misure di chiarimento e informazioni, all'educazione dei ciclisti, onde promuovere un comportamento rispettoso nei confronti dell'uomo e della natura.

Il CAI, per la sua esperienza, competenza e capillare presenza sul territorio, è in grado di valutare la "carring capacity" dei sentieri, cioè il massimo passaggio pedonale, e a maggior ragione il passaggio di altri tipi di fruitori, che il sentiero può sopportare senza subire danni; ha anche la competenza di ricercare e indicare percorsi alternativi più adatti, quali piste forestali, piste tagliafuoco, strade di accesso ad alpeggi o maggenghi, magari con percorsi più lunghi ma certamente più adeguati. [...]

Agli inizi del 2000 ha preso avvio anche in Italia la pratica del nordic-walking, un'attività sportiva leggera, un modo di camminare che si avvale dei bastoncini usati con una tecnica particolare. In diverse località turistiche sono stati predisposti, sovrapponendosi alla rete escursionistica esistente e già segnalata, itinerari con relativa segnaletica "riservati" a tale pratica. Considerato che le persone che esercitano tale pratica sono indubbiamente assimilabili agli escursionisti, si tratta di un approccio davvero eccessivo che, determinando la duplicazione di segnaletiche, contribuisce a creare confusione e a generare, per di più, un sensibile spreco di risorse».

4.2 La definizione di escursionismo nella legislazione regionale

Nel costituire una propria rete escursionistica, il legislatore regionale ha provveduto in alcuni casi a definire il concetto di escursionismo.

Per l'**Abruzzo** (legge n. 42, art. 2, co. 1, lett. a) si tratta dell'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Analogo concetto è contenuto all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge

¹ Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *Sentieri. Pianificazione, segnalazione e manutenzione*, Quaderni di escursionismo, n. 1, 2011 (edizione aggiornata), pp. 14 e ss.

n. 12 del 2010 del **Piemonte** e all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 2 del 2017 della **Campania**: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Secondo l'**Emilia-Romagna** (legge n. 14 del 2013, art. 2) per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

Per la **Toscana** (legge n. 17 del 1998, art. 2) e le **Marche** (legge n. 2 del 2010, art. 2) si tratta dell'attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente (*precisazione della legge Marche*) al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Simile definizione è contenuta all'articolo 2 della legge n. 21 del 2000 della **Puglia**: attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

La **Basilicata** esula dal semplice contenuto giuridico, facendo riferimento ad aspetti quasi metafisici, in quanto la Regione Basilicata favorisce «l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente» (legge n. 51 del 2000, art. 1, co. 1).

Rispetto a quanto suesposto appare evidente che, escludendo il concetto filosofico riportato nella legge della Basilicata, la definizione è sostanzialmente comune tra quelle Regioni che hanno provveduto a precisarla, ad eccezione dell'Emilia-Romagna che non esclude nelle attività escursionistiche l'utilizzo dei mezzi a motore.

4.3 Le reti escursionistiche

Sin dai tempi di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, ma ancora prima per le Regioni a statuto speciale dell'arco alpino e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la legislazione regionale teneva fondamentalmente in considerazione la sola attività escursionistica svolta nelle zone di montagna. Pertanto si faceva riferimento sostanzialmente ai sentieri che conducevano ad un rifugio, ad un bivacco, ad una vetta, o semplicemente a mettere in comunicazione una valle con un'altra. Si trattava del turismo alpinistico ed escursionistico.

Nel corso degli anni si è sviluppato maggiormente il turismo escursionistico che ha finito con l'interessare tutti i territori, nonché quello connesso alla percorrenza dei c.d. cammini storico-religiosi.

Quindi la platea dei destinatari e beneficiari delle norme non era più limitata agli alpinisti o comunque agli appassionati di montagna, bensì considera ora tutti gli escursionisti.

Le Regioni hanno pertanto provveduto ad approvare leggi istitutive di una propria "rete escursionistica".

Escludendo la legislazione prettamente alpina delle Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il concetto di "rete" è apparso nell'ordinamento giuridico con la legge n. 9 del 1992 della Regione **Umbria**, che faceva riferimento alla «rete viaria sussidiaria della Regione composta dalle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione», che se «ubicata al di fuori dei centri urbani, veniva definita viabilità minore» (art. 2). Il successivo articolo 3 suddivideva la viabilità minore in Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare, identificando i vari itinerari o territori interessati. La legge n. 9 del 1992 è stata abrogata dalla legge n. 1 del 2015 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) e le disposizioni sulla Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare sono ora contenute all'articolo 175 della medesima legge.

L'attività legislativa si è sviluppata a cavallo del passaggio di secolo: nel 1998 è stata istituita (legge n. 17) la Rete Escursionistica della **Toscana** (RET); nel 2000 la **Basilicata** con la legge n. 51 ha costituito, sul modello dell'Umbria, una Rete escursionistica di valenza regionale e complementare; con la legge 21 del 2003 è stata costituita la Rete Escursionistica **Pugliese** (REP).

L'istituzione di nuove reti escursionistiche regionali è quindi ripresa nel 2009 con la Rete di fruizione escursionistica della **Liguria** (REL) (legge n. 24), nel 2010 con la Rete Escursionistica della Regione **Marche** (RESM) (legge n. 2) e la Rete del Patrimonio escursionistico del **Piemonte** (legge n. 12) e nel 2013 con la Rete Escursionistica dell'**Emilia-Romagna** (REER) (legge n. 14).

Negli ultimi anni sono state istituite la Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica **Torrentistica Abruzzo** (REASTA) (legge n. 42 del 2016), la Rete Escursionistica **Campana** (REC) (legge n. 2 del 2017), la Rete Escursionistica della **Lombardia** (REL) (legge n. 5 del 2017) e la Rete Escursionistica della **Sardegna** (RES) (legge n. 16 del 2017, che integra la legge n. 8 del 2016).

Il Lazio con la legge n. 2 del 2017 ha invece istituito la Rete dei Cammini della Regione **Lazio** (RCL).

Si osserva che, per quanto riguarda le Regioni **Veneto**, **Friuli-Venezia Giulia**, **Valle d'Aosta** e le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano**, le rispettive normative hanno fatto sempre riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un "elenco delle strutture alpine" (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

Nel caso del **Veneto** l'acronimo REV (Rete Escursionistica Veneta) viene peraltro riferito ai percorsi ciclabili, ippici e nautici individuati nell'ambito del sistema dei percorsi di interesse regionale e di interesse provinciale della rete stessa (legge n. 33 del 2002).

La Regione **Molise**, con l'articolo 27 della legge n. 51 del 2003, ha previsto la realizzazione – in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise – di un catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica. Il catalogo dovrà inoltre contenere i riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle produzioni tradizionali.

Da ultimo, si segnala che i termini "escursionismo" e "rete escursionistica" non sono presenti nella normativa primaria dell'ordinamento statale.

In che cosa consiste ciascuna rete regionale? Vediamolo di seguito per ogni singola Regione.

Per l'**Abruzzo** (legge n. 42 del 2016, art. 3) la REASTA è costituita dall'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili e piste *mountain biking*, itinerari *free ride*, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio previsto all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche (comma 1). Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.

La formulazione del comma 2 non appare tuttavia chiara: oltre alla presenza della segnaletica (caratteristica già richiamata al comma 1), si richiama – giustamente – anche la “regolare manutenzione” (poiché un sentiero non mantenuto non garantirebbe la necessaria sicurezza nel percorrerlo). Il riferimento alle «pertinenze del sentiero, ovvero alle diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi sentieri e percorsi» quali parte della REASTA appare vago. Che cosa sono le “strutture, i presidi e le aree afferenti”? Si intendono forse i rifugi e i bivacchi? Perché non esplicitarlo chiaramente?

La Regione **Basilicata** con la legge n. 51 del 2000 disciplina la viabilità minore e la sentieristica. La formulazione del testo è assai articolata e non brilla per chiarezza: l'articolo 2 è rubricato “*Definizione della viabilità escursionistica di interesse ambientale*” e distingue “rete viaria sussidiaria” e “viabilità escursionistica”:

– la “rete viaria sussidiaria” della Regione è costituita dalle strade carrarecce, dalle mulattiere, dai sentieri, dalle piste, dalle strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione (comma 1);
– se ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita “viabilità escursionistica di interesse ambientale” ed è sottoposta alla disciplina della stessa legge n. 51 (comma 2).

Il successivo articolo 3 riguarda la Rete escursionistica di valenza regionale e complementare, considerando, al comma 1, di valenza regionale (rete primaria):

- a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;
- b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;
- c) le vie dell'acqua (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

Il comma 2 intende quale “rete complementare” l'insieme di sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale.

La “rete primaria” costituisce riferimento a matrice per la progettazione e realizzazione della “rete complementare”. Tale differenziazione tra reti è confermata dal successivo articolo 4 (*Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale*) e dall'articolo 5 (*Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale*).

La Rete Escursionistica **Campana** (REC), è costituita da sentieri di interesse

europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta regionale per il patrimonio escursionistico (legge n. 2 del 2017, art. 4, co. 3).

Possono fare parte della REER (Rete Escursionistica dell'**Emilia-Romagna**) le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati (legge n. 14 del 2003, art. 3, co. 1).

La Rete dei Cammini della Regione **Lazio** (RCL), prevista dalla legge n. 2 del 2017, è costituita da:

- a) gli itinerari culturali europei;
- b) i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici;
- c) le vie consolari di primo e di secondo livello indicate all'articolo 2, comma 1, lett. c) e d);
- d) il patrimonio escursionistico come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
- e) i percorsi delle aree naturali protette del Lazio.

La REL (Rete di fruizione escursionistica della **Liguria**) è composta, oltre che dalle attrezzature, dai percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica (legge n. 24 del 2009, art. 2, co. 1, lett. a). L'articolo 1, comma 3, precisa che l'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete Natura 2000.

La Rete Escursionistica della **Lombardia** è invece composta esclusivamente dai percorsi inseriti nel relativo catasto regionale (legge n. 5 del 2017). Si tratta di percorsi che devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche (art. 3, co. 1):

- a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale n. 86 del 1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale della Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
- c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

La Rete Escursionistica della Regione **Marche** (RESM) (legge n. 2 del 2010) è costituita dall'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, stra-

de vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto della RESM (art. 4), consentono l'attività di escursionismo (art. 3, co. 1).

Con la legge n. 12 del 2010 la Regione **Piemonte** fa inizialmente riferimento al concetto di "patrimonio escursionistico regionale", per poi precisare, all'articolo 5, comma 3, che la rete provinciale del patrimonio escursionistico è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna Provincia e che il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, poi disciplinata all'articolo 6.

La Rete Escursionistica **pugliese** (REP) (legge n. 21 del 2003, art. 3, co. 1 e 2) rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto della REP, consentono l'attività di escursionismo.

È inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali;
- b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT);
- c) sia identificata come complementare e funzionale alla suesposta viabilità;
- d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;
- e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.

Ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 8 del 2016 (introdotto dalla legge n. 16 del 2017) la Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete Escursionistica della **Sardegna** (RES).

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia Forestas², approva, con propria deliberazione, il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (art. 14-*ter*).

Con deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le "Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie".

La Rete Escursionistica **Toscana** (RET) (legge n. 17 del 1998, art. 3, co. 1 e 2) rappresenta l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto della RET, consentono l'attività di escursionismo.

È inserita nella RET la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali;

- b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale;
- c) sia identificata come complementare e funzionale alla suesposta viabilità;
- d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;
- e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.

Secondo l'articolo 175 della legge n. 1 del 2015 della Regione **Umbria** sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro: a) dorsale appenninica; b) viabilità storica; c) percorsi fluviali e lacuali; d) ex tracciati ferroviari; e) itinerari della fede.

Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

Si ricorda, peraltro, che deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558 è stata approvata la Rete di mobilità ecologica di interesse regionale, composta da itinerari ciclabili, itinerari pedonali ed ippovie.

Come già precisato, le normative delle Regioni **Friuli-Venezia Giulia**, **Veneto**, **Valle d'Aosta** e delle Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano** hanno fatto sempre riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un "elenco delle strutture alpine" (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

Il **CAI FVG** provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali (legge n. 36 del 2017, art. 2, co. 1, lett. *d*).

Ai sensi dell'articolo 48-*bis*, comma 7, della legge n. 11 del 2013, la Giunta regionale del **Veneto**, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

La legge n. 22 del 1982 della Provincia Autonoma di **Bolzano**, all'articolo 10-*bis* (introdotto dalla legge n. 21 del 2016), prevede che la Ripartizione provinciale Foreste gestisca un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.

Analogamente la legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 2, comma 3, dispone che al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la Provincia curi l'elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

L'articolo 4 della legge n. 21 del 1993 della Regione **Valle d'Aosta** riguarda l'elenco degli itinerari escursionistici che vengono individuati dalla Regione. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali redige un elenco

2 Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna.

degli itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d'Aosta. La redazione dell'elenco è affidata all'Ufficio regionale per il turismo, Servizio infrastrutture ricreativo sportive, che ne cura altresì le modifiche e gli aggiornamenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle Amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali competenti per territorio e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), nonché della Delegazione Regionale Valdostana del Club Alpino Italiano. L'elenco e la relativa cartografia sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

L'elenco dei sentieri della Valle d'Aosta è stato approvato inizialmente dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 6143 del 1986 e poi definitivamente con la deliberazione n. 4541 del 1990 (successivamente integrato dalle deliberazioni n. 1695 del 1997 e n. 3590 del 2003), che ha anche definito le caratteristiche della segnaletica.

4.4 Le finalità

Appare interessante osservare per ciascuna legge regionale istitutiva di una rete escursionista le **finalità** in essa indicate.

Con la legge n. 42 del 2016 la Regione **Abruzzo** «promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo spopolamento e il degrado» (art. 1, co. 1).

La Regione **Basilicata** – nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente – attua interventi per il recupero della viabilità storica, per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri e per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate” (legge n. 51 del 2000, art. 1, co. 1).

La legge n. 2 del 2017, all'articolo 1, precisa che la Regione **Campania**, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile. La Regione Campania promuove la sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate.

Il successivo articolo 2 elenca le dodici finalità che la Regione si propone:

- a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

- b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari;
- c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata;
- d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico;
- e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzano tecniche a basso impatto ambientale;
- f) promuovere e valorizzare l'archeologia e l'archivio del paesaggio ed il recupero delle specificità;
- g) attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare i soggetti ed il sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza;
- h) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifico-storiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sul valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;
- i) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;
- l) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale;
- m) prevedere che tutti i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge siano omologati per il trasporto delle biciclette;
- n) predisporre una mappa interattiva contenente tutti i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata Campania ciclo pedonale, open data, che è continuamente aggiornata e prevede la possibilità per gli utenti di inviare segnalazioni e osservazioni.

Con la legge n. 14 del 2013 la Regione **Emilia-Romagna** promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei (art. 1).

Ai sensi della legge n. 2 del 2017, la Regione **Lazio** attua una politica integrata di manutenzione, gestione e valorizzazione della RCL al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare attenzione alle zone a maggior criticità economica e sociale e ai luoghi minori, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile, sostenere il pellegrinaggio, diffondere la pratica per tutti dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate, assicurare, previa intesa, la continuità e la connessione con le reti dei percorsi delle Regioni limitrofe (art. 1, co. 2).

Con la legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL) e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure. Finalità della legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate (art. 1, co. 1-2).

La legge n. 5 del 2017 reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete Escursionistica della **Lombardia** (REL), al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi (art. 1).

Con la legge n. 2 del 2010 la Regione **Marche**, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate (art. 1).

Con la legge n. 12 del 2010 la Regione **Piemonte** disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile (art. 1), proponendosi, all'articolo 2, in particolare di:

- a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;
- b) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di

- gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;
- c) favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;
- d) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;
- e) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;
- f) contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

La Regione **Puglia**, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile. La Regione promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività (art. 1).

Ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 28 della legge n. 16 del 2017), la Regione **Sardegna** promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete Escursionistica della Sardegna (RES). La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

Con l'articolo 1 della legge n. 17 del 1998 la Regione **Toscana**, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere un sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

Per quanto riguarda l'**Umbria** si segnala che la legge 23 settembre 2009, n. 19 (*Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie*), all'articolo 3

(*Sport di Cittadinanza*), precisa che la Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età, sostenendo in particolare le attività sportive e motorie in ambito montano, anche mediante il miglioramento e la valorizzazione di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere presenti in loco (comma 1, lettera r).

Anche quelle Regioni che invece di una rete escursionistica hanno istituito un **elenco** delle strutture alpine (sentieri, rifugi, bivacchi) indicano le finalità nella relativa legge, salvo che per la Provincia Autonoma di Bolzano:

- nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane, la Regione **Friuli-Venezia Giulia** favorisce, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni (legge n. 36 del 2017, art. 1, co. 2);
- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 8 del 1993, la Provincia Autonoma di **Trento** individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica;
- la Regione **Valle d'Aosta**, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce la definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi, la messa in opera e manutenzione della segnaletica, la realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari (legge n. 21 del 1993, art. 1);
- in base all'articolo 48-*bis* della legge n. 11 del 2013 la Regione **Veneto** sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna.

CAPITOLO 5

La DEFINIZIONE di SENTIERO

5.1 Sentiero e Codice della Strada

5.2 Il sentiero nella giurisprudenza

5.3 La viabilità forestale e la viabilità minore

5.4 La definizione di sentiero nella legislazione regionale sulla rete escursionistica

5.5 La classificazione del sentiero

5.6 Il sentiero attrezzato

5.1 Sentiero e Codice della Strada

A fronte di una legislazione così vasta e particolareggiata in tema di sentieristica, ci si aspetterebbe di trovare una puntuale definizione giuridica di cosa si intenda per sentiero, alla quale ricondurre, come ad un *genus* a fini interpretativi, tutte le disposizioni particolari. Ma così non è. Nella normativa statale, infatti, è solo nell'articolo 3, comma 1, n. 48, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) che si legge, tra le "definizioni" che il sentiero (o mulattiera o tratturo) è una «strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali».

È di immediata percezione che con tale definizione, al di là del termine "strada" usato impropriamente per i motivi che immediatamente vedremo, non si va oltre l'individuazione delle modalità di formazione del sentiero come mera conseguenza del fatto-transito, vale a dire del passaggio sistematico e protratto nel tempo di persone o animali, per raggiungere o collegare tra di loro località non altrimenti servite da strade propriamente dette e di qualsivoglia tipologia, senza con ciò aggiungervi alcunché di giuridicamente rilevante.

Anche la precisazione "a fondo naturale", che pure coglie un aspetto non secondario della peculiarità del sentiero, si presenta puramente come descrittiva di un tratto morfologico proprio di questa tipologia di percorso e non se ne traggono spunti di carattere normativo o regolamentare.

Semmai, tale caratteristica vale proprio ad escludere il sentiero dal novero delle strade che, oltre a dover essere realizzate con specifici interventi creativi, sono puntualmente regolate dall'articolo 2 del predetto codice che prevede come devono essere, con quali caratteristiche e con quali prescrizioni associate a segnaletica, e conseguentemente le classifica in: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e) strade urbane di quartiere; f) strade locali; f-bis) itinerari ciclopedonali.

È appena il caso di sottolineare come il sentiero non rientri in tale classificazione e che non è prevista per tale tipo di percorso alcuna specifica di dimensioni o di segnaletica. Può essere, invece, importante ricordare che il comma 6 del medesimo articolo 2 attribuisce la proprietà e la connessa competenza in termini gestionali – e, quindi, di responsabilità – allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al Comune.

Il successivo articolo 14 del Codice della Strada, infatti, stabilisce che:

«Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta».

Per quanto riguarda le strade comunali sono ad esse assimilate le strade vicinali (art. 2, co. 6, lett. d), ultimo periodo), che il successivo punto 52) dell'articolo 3 definisce quale «strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico».

La scelta del legislatore di inserire tra le definizioni di cui all'articolo 3 anche quella di sentiero, però, ha dato origine ad equivoci e ha generato conflitti

tra escursionisti, da una parte, e motociclisti, dall'altra, nonché, ma con criticità prontamente affrontate e ragionevolmente dal CAI con proprie autoregolamentazioni, con i cicloescursionisti.

Preso atto di tale conflittualità e delle molteplici implicazioni ad esse connesse, il legislatore ha pensato di ridefinire correttamente il concetto di sentiero nel corso dell'esame di alcune proposte di legge di modifica del Codice della Strada. Nel testo unificato¹ approvato dalla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati (seduta del 26 luglio 2017 - XVII legislatura) il citato n. 48 veniva così riformulato:

«[...] percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massiciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato».

Inoltre veniva integrato l'articolo 2 del Codice della Strada (*Definizione e classificazione delle strade*), con l'inserimento al comma 2 della lettera f-ter) "Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo" e al comma 3 della relativa definizione:

«Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto».

In sostanza, si precisa che il sentiero, la mulattiera e il tratturo sarebbero destinati all'esclusivo transito di pedoni, velocipedi e animali, salvo le eccezioni specificamente indicate.

A causa dello scioglimento del Parlamento, l'iter della proposta di legge in oggetto non è potuto giungere a completamento.

Una attenta riflessione in tema di circolazione di motociclette sui sentieri, ma anche su concetto stesso di sentiero, è contenuta in un editoriale del Presidente Generale del CAI Vincenzo Torti²:

«Il Codice della Strada riguarda le regole per la circolazione di veicoli, di pedoni e di animali e, per assicurare che tale circolazione avvenga correttamente, con la

1 Testo unificato risultante dall'esame di ben 27 proposte di legge di modifica al Codice della Strada.

2 V. Torti, *Sentieri e moto: un matrimonio illegittimo*, in «Montagne360» (Rivista del Club Alpino Italiano), agosto 2017.

primaria finalità della sicurezza delle persone (art. 1 comma 1) e quella, ulteriore, di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali (art. 1 comma 3), individua una precisa classificazione delle strade “ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice” (art. 2 comma 1), avuto riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (art. 2 comma 2), stabilendo quelle da considerarsi minime, con le relative caratteristiche (numero di corsie, banchine, spazi di emergenza, recinzioni, sistemi di assistenza e segnaletiche, aree di parcheggio)».

Torti prosegue sottolineando come:

«È di immediata evidenza e percezione che, tra le strade interessate dall'applicazione del presente codice, non vi sono i sentieri (o mulattiere o tratturi), proprio perché non destinati alla circolazione dei mezzi motorizzati. Né può trarre in inganno l'art. 3 comma 1, n. 48 che, tra le definizioni stradali e di traffico, descrive il sentiero (o mulattiera o tratturo), come strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali, perché è lo stesso art. 3 a precisare che si tratta di definizioni finalizzate a descrivere il significato di espressioni codicistiche, senza nulla togliere o aggiungere alla puntuale classificazione dell'art. 2».

Una interessante distinzione sul concetto di sentiero è stata inoltre effettuata da Massimo Viola³, contrapponendo le definizioni storico-etimologiche di strada con quella di sentiero, e quella di viandante con quella di escursionista⁴. Poiché ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 48, del Codice della Strada, il sentiero (o tratturo o mulattiera) deve intendersi la “strada” a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o animali, Viola ritiene conseguentemente che «anche per il legislatore il sentiero stradale è struttura nettamente distinta dal sentiero escursionistico».

Appare, infine, interessante riportare alcune denominazioni di sentiero presenti nella legislazione statale, come segnalate a suo tempo da Matteo Fiori⁵, e temporalmente aggiornate:

– “sentieri di montagna” (art. 1, legge 26 luglio 1954, n. 457, in tema di imposta

di consumo sulle bevande vinose⁶);

- “sentieri pedonali” (art. 8, legge 26 aprile 1974, n. 191, in tema di sentieri di servizio per il personale delle ferrovie);
- “sentieri ed itinerari alpini” (art. 14, legge 2 gennaio 1989, n. 6, sull'ordinamento delle guide alpine in tema di funzioni dei collegi regionali per il tracciamento e la manutenzione);
- “sentieri per l'escursionismo” (decreti istitutivi di parchi nazionali);
- “sentieri militari” (art. 1, legge 7 marzo 2001, n. 78, in tema di tutela del patrimonio della Prima guerra mondiale);
- “sentieri di alta quota” (art. 8, legge 23 marzo 2001, n. 93, in tema aree naturali protette, riferito a quelli situati nella Provincia di Cuneo)
- “sentieri antincendio” (DM Protezione civile 20 dicembre 2001, sulle linee guida dei piani regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi);
- “sentieri di avvicinamento” (art. 6, D.M. Interno 26 ottobre 2007, n. 238, Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici, relativamente a quelli a livello del terreno);
- “sentiero ciclabile o percorso natura”: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette (art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 2, Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica).

5.2 Il sentiero nella giurisprudenza

In linea con quanto disposto dal Codice della Strada, la giurisprudenza ha individuato il “sentiero” in quel tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato (Cassazione 8 maggio 1996, n. 4265⁷) ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente (Cassazione 21 maggio 1987, n. 4623, Cassazione 11 aprile 1996 n. 3405, Cassazione 29 agosto 1998, n. 8633⁸).

3 M. Viola, *Relazione al convegno “Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?”*, Trento, 6 giugno 2014, disponibile all'indirizzo <http://www.collegioing.tn.it/convegnoRischiOSentieri/Viola.pdf>.

4 «Viandante è chi passa per le vie – siano esse strade o sentieri – posti fuori dalla città. Lo fa in maniera più scomoda rispetto al viaggiatore, in quanto va a piedi (mentre il viaggiatore utilizza sistemi di trasporto). Un sistema viabilistico (viabilità) è quindi il complesso di strutture che possono essere transitate (*transitus* = passaggio), da viandanti o viaggiatori. Il viatico, in Roma antica, era l'insieme delle cose (cibo, vesti, denaro) che una persona portava con sé mettendosi in viaggio. Escursionista è invece colui che compie un'escursione. Anticamente identificava il guerriero che compiva scorrerie in territorio ostile (*ex-currere*). Nel termine escursione vi è dunque la radice terminologica della differenza rispetto alla viabilità ordinaria. L'escursione avviene – consapevolmente – su terreno ostile, nemico. Il transito viabilistico è invece attività resa sicura dall'opera preparatoria e manutentiva finalizzata a permettere il suo svolgimento, rendendolo agevole e sicuro. Strada e sentiero sono due componenti della viabilistica e si distinguono solo per le caratteristiche costruttive e le dimensioni. Il sentiero escursionistico è tutt'altra cosa». *Ibidem*.

5 M. Fiori, *Proposta per una nuova definizione del sentiero*, in *Atti del convegno “Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri”*, op. cit., p. 58.

6 Aggiunge un periodo all'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175: «Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna».

7 In questo caso il caso la sentenza n. 4265 del 1996 ha evocato «il diuturno calpestio del sentiero» quale raffigurazione per analogia in relazione all'acquisto di una servitù per usucapione, che deve avere sin dall'inizio del ventennio i caratteri della visibilità, della permanenza e della visibile destinazione.

8 Anche in questi due casi la Cassazione ha ritenuto che «una servitù di passaggio può considerarsi apparente, e quindi suscettibile di acquisto per usucapione, anche se è esercitata solo attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare senza incertezze ed ambiguità la sua funzione visibile e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità».

Appare evidente – da quanto riportato nelle note a fondo pagina – che il sentiero non era l'oggetto del giudizio, ma la definizione di sentiero è stata utilizzata dal giudice quale richiamo analogico in casi di acquisizione di usucapione o di assoggettamento di terreni a servitù pubblica.

Peraltro una strada “privata” può essere destinata ad uso pubblico qualora sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini.

Al fine di stabilire se una strada sia soggetta a pubblico transito, occorre aver riguardo, più che alla proprietà pubblica o privata del luogo medesimo, all'uso concreto cui questo viene destinato, nel senso che esso sia o meno soggetto al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si serviranno di esso per passarvi *uti cives* e non *uti singuli*. Non basta che la strada sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario e che possa servire da collegamento con una via pubblica, ma è altresì necessario che la medesima sia posta al servizio di una comunità di persone la quale, se pur non organizzata in un ente pubblico territoriale, si presenti quanto meno come una collettività indeterminata da individui considerati *uti cives*, e non *uti singuli*, e cioè come titolari di un interesse di carattere generale.

Tale principio è stato da sempre affermato dalla Cassazione⁹ e richiamato da ultimo con la sentenza della II Sezione del 10 gennaio 2011, n. 354:

«Un'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio allorché, oltre ai requisiti dell'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui considerati “*uti cives*” in quanto portatori di un interesse generale e di un titolo valido a sostenere l'affermazione del diritto di uso pubblico, sussista l'ulteriore requisito costituito dalla oggettiva idoneità del bene, ovvero della strada, a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù».

Infine, il Tribunale di Torino, III Sezione civile, con la recente sentenza 14 marzo 2019, n. 1203, ha analizzato le differenze tra sentiero e strada forestale. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 48, del Codice della Strada:

«Il sentiero è una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali, la cui formazione pertanto non è in alcun modo dovuta ad attività di tipo meccanico, sottolinea come le due normative considerate nel giudizio (legge della Regione Piemonte n. 45/1989 e Codice della Strada), regolamentano ambiti e materie diverse: la tutela dell'ambiente la prima; la circolazione stradale la seconda. La diversa materia regolamentata e la diversa finalità perseguita non giustifica, in difetto di un espresso richiamo, la mutuabilità tout court della definizione di sentiero data dal Codice della Strada nella normativa regionale. Dunque ciò che va ritenuto sentiero ai fini della circolazione stradale, non necessariamente è tale anche ai fini della tutela dell'ambiente, in mancanza di un esplicito rinvio normativo che legittimi la condivisione della definizione.

⁹ Cassazione 12 luglio 1991, n. 7718; Cassazione 9 luglio 2003, n. 10772.

Del resto l'applicazione del concetto codicistico di sentiero, che è molto restrittiva, porrebbe nella materia della tutela dell'ambiente, il problema di definire tracciati che per loro natura non sono né strada forestale, perché non preordinati al comodo transito dei mezzi della guardia forestale; né sentiero perché formato non esclusivamente in forza del passaggio di uomini ed animali. Tracciati stretti e sconnessi, non preordinati al comodo transito di veicoli, ma comunque al limite accessibili con mezzi fuoristrada, devono comunque essere considerati ai fini della tutela paesaggistica, sentieri, sebbene formati non esclusivamente con il passaggio di uomini ed animali, ma anche con limitati interventi di accomodamento del percorso. Mentre infatti la strada forestale è realizzata proprio con una consistente attività di sbancamento, disboscamento e sistemazione del fondo, per renderlo, sebbene non asfaltato, idoneo al comodo transito di veicoli; il sentiero sebbene eventualmente formato anche con il limitato ausilio di mezzi meccanici, non è strutturalmente preordinato al transito veicoli: l'intervento di sistemazione del tracciato – sia pure con mezzi meccanici – è preordinato a consentire un transito pedonale. La distinzione che sembra più confacente alla normativa paesaggistica ed alle finalità di tutela dell'ambiente che essa persegue è quindi tra tracciati che sono carrabili e sono utilizzabili solo da mezzi autorizzati, e sentieri di montagna strutturalmente dedicati al transito degli escursionisti non motorizzati, che tali rimangono anche se “arditamente” percorribili con particolari mezzi motorizzati (motocross, quad, fuoristrada)».

Nella medesima sentenza n. 1203 del 2019 il Tribunale di Torino ha precisato che:

«La ragione per cui solo per le piste forestali è prevista la necessità di un apposito divieto perché la strada non sia percorribile da soggetti non autorizzati, sta proprio nel fatto che deve trattarsi di strade che per la loro conformazione e struttura, sebbene a fondo naturale, siano tali da ingenerare il ragionevole convincimento che, ove non espressamente vietato, possano essere agevolmente e normalmente percorse da ogni mezzo a due e quattro ruote, non necessariamente con attitudini da fuoristrada. I percorsi sconnessi, privi di fondo battuto, stretti o scoscesi, percorribili solo con mountain bike, motocross, quad o fuoristrada non sono insomma qualificabili strada forestale intesa come tracciato predisposto al transito di mezzi, anche della guardia forestale per la tutela del patrimonio ambientale».

5.3 La viabilità forestale e la viabilità minore

Da quanto suesposto appare chiaro che, in termini normativi, il sentiero va inquadrato anche nella più generale disciplina della viabilità forestale (attualmente non espressamente considerata dal Codice della Strada) e della viabilità minore.

Si tratta infatti di due tematiche che si possono eventualmente rinvenire la prima in talune norme regionali in tema di boschi e foreste, mentre la seconda tra le norme per lo sviluppo delle zone montane emanate in attuazione della legge n. 94 del 1997.

Si ricorda che l'articolo 66 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito le funzioni

amministrative dello Stato in materia di boschi alle Regioni lasciando allo Stato solo le funzioni di indirizzo e coordinamento. Conseguentemente anche la normativa sulla viabilità forestale risulta assai variegata. Secondo uno studio di alcuni anni fa¹⁰ «cinque sono le regioni che hanno normative in cui vi sono definizioni e dimensioni, cinque sono le regioni che all'interno delle loro normative danno solo la definizione o le dimensioni, due sono le regioni con normative in fase di aggiornamento, e otto sono quelle regioni che all'interno della propria normativa non danno né definizioni e né dimensioni».

Nei casi in cui la legislazione forestale regionale effettui una definizione di sentiero sono presenti anche disposizioni limitative della circolazione nelle aree boschive e forestali come definite da ciascuna Regione, spesso richiamate dalle norme sulla circolazione nelle reti escursionistiche regionali, per le quali si rinvia al successivo capitolo 8.

Per quanto riguarda la viabilità minore si ricorda che alcune leggi regionali istitutive della rete escursionistica regionale ricomprendono in esse oltre che la rete sentieristica anche la viabilità minore (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte).

Disposizioni sul solo finanziamento della viabilità minore sono inoltre contenute nella legge n. 14 del 1996 della Regione Liguria e nella legge n. 39 del 1982 della Regione Lombardia.

La Regione **Abruzzo**, con la legge n. 95 del 2000 (*Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane*), all'articolo 31, definisce il Sistema della *viabilità locale*, disponendo che la Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni montani, ciascuno per la parte di propria competenza impegnano le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare riguardo:

- a) ai collegamenti tra i centri montani e la strada statale o principale di accesso;
- b) ai collegamenti tra i centri comunali e le frazioni;
- c) alla viabilità interpodereale e silvo-pastorale definita nel successivo comma 2.

La viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è così identificata:

- a) interpodereale, se collega aziende agro-silvo-pastorali alle strade locali del Comune o a tratti di strade provinciali;
- b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpodereale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito.

Tale classificazione è effettuata dalle Comunità montane, sentiti i Comuni montani interessati, nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa.

Il comma 4 precisa, inoltre, che la disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico transito motorizzato, è definita dalla Giunta regionale con regolamento- tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, ed è adottato dai singoli Comuni montani, con le specificazioni del caso, nei successivi 90 giorni. Le Comunità montane, in accordo tra loro e con

i Comuni montani, possono individuare circuiti per l'uso dei mezzi fuoristrada motorizzati e ne disciplinano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta regionale.

La legge n. 3 del 2014 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*), all'articolo 37 in tema di *viabilità forestale*, definisce quale *sentiero* o mulattiera un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma (comma 2, lett. g).

L'articolo 4 della legge n. 45 del 2012 della Regione **Calabria** (*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*), al comma 16, definisce per *viabilità forestale* la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica. Il successivo comma 17 rinvia a norme regolamentari la definizione degli scopi, delle tipologie e delle caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

Per l'**Emilia-Romagna** la disciplina *forestale* è contenuta nella legge n. 30 del 1981 (*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano*).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 1995 (ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2354 del /1995) sono state approvate, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 30 del 1981, le "*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*", che costituiscono il Regolamento forestale regionale e si applicano:

- ai territori sottoposti a vincolo;
- alle "aree forestali" così come definite nell'Allegato A e cartografate nel Piano regionale antincendi boschivi redatto ed approvato ai sensi della legge n. 47 del 1975;
- alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della legge n. 30 del 1981).

In particolare l'articolo 81 disciplina il transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità podereale ed interpodereale.

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell'ente territoriale competente. Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi

¹⁰ C. Chelazzi, N. Brachetti Montorselli, *Leggi regionali e viabilità forestale*, in *Atti del Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura*, 2008, disponibile all'indirizzo https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/598_2011_285_13615.pdf.

genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.

Il successivo articolo 82 riguarda il transito di veicoli a motore fuori strada, disponendo che, al fine di evitare l'innescare di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell'articolo 81. È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

L'articolo 35 della legge n. 9 del 2007 (*Norme in materia di risorse forestali*) della Regione **Friuli-Venezia Giulia**, da ultimo modificato dalla legge n. 44 del 2017, concerne la viabilità forestale: la Regione individua nella realizzazione e manutenzione della *viabilità forestale* lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

- a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
- b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
- c) infrastrutture di accesso al bosco tramite *sentieri* comunque preclusi al transito motorizzato.

La legge n. 39 del 2002 della Regione **Lazio** disciplina la gestione delle risorse forestali. In particolare l'articolo 41 definisce la *rete viabile forestale* quale «complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'articolo 4 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi». Non sono considerate forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 29 del 1987 eccetto quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.

Per quanto riguarda la circolazione nella rete viabile forestale rinvia alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 29 del 1987, precisando che, limitatamente alla circolazione fuoristrada su strade e/o piste forestali, oltre che nei casi indicati dall'articolo 2, primo comma, della citata legge n. 29 del 1987, la circolazione è consentita anche per:

- a) trasporto materiale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;
- b) realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale;
- c) attività di ricerca, sperimentazione e studio.

Il rinvio alla legge n. 29 del 1987 è fatto anche per l'attività sportiva, agonistica e non agonistica svolta sulla rete viabile forestale.

La legge regionale n. 31 del 2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*) della Regione **Lombardia** all'articolo 59 disciplina la *viabilità agro-silvo-pastorale*, precisando che le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (comma 1).

Per il territorio di rispettiva competenza, le Province, le Comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente (comma 2).

Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui *sentieri* è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale (comma 3).

È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio (comma 4).

Tali disposizioni erano precedentemente previste dall'articolo 21 della legge n. 27 del 2004 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*).

Sebbene la legge n. 6 del 2005 (legge forestale regionale) non disciplini la viabilità forestale, la legge n. 18 del 2008 della Regione **Marche** (*Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*), all'articolo 6, tra le funzioni amministrative esercitate dalle Comunità montane ricomprende gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra cui la manutenzione della *viabilità di servizio forestale*, compresi i *sentieri* e le mulattiere (comma 1, lettera d, punto 3).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge forestale della **Sardegna** (legge n. 8 del 2016), la Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale per un'adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine viene predisposto il *Piano della viabilità forestale*, che contiene il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e gli interventi necessari per il miglioramento della viabilità nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle eventuali prescrizioni contenuti nei piani di gestione delle aree Rete Natura 2000.

La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i parametri dimensionali e plano-altimetrici della viabilità forestale principale, secondaria e delle piste forestali.

Si segnala peraltro che l'Allegato A (*Ulteriori definizioni*) alla deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 48/36, con cui sono state approvate le *Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ip-*

povie”, definisce, ai sensi delle “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*”¹¹, quale strada secondaria (piste forestali e stradelli di esbosco) quella formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 metri, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d’arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.

La legislazione forestale della **Toscana** è contenuta nella legge n. 39 del 2000, la quale all’articolo 59 rinvia alla legge regionale n. 48 del 1994 per quanto riguarda la circolazione dei veicoli a motore nei boschi.

Interessante risulta essere l’articolo 47 del *Regolamento forestale* della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R), che definisce *sentieri* o mulattiere le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,80 metri.

Il successivo comma 2 stabilisce che la realizzazione di nuovi *sentieri* o mulattiere aventi le caratteristiche indicate al precedente comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l’ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l’indicazione del tracciato di massima.

Inoltre assoggetta al regime autorizzativo delle piste forestali la realizzazione di nuovi *sentieri* o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l’estirpazione di piante o ceppaie arboree (comma 3).

L’articolo 75 del regolamento n. 7 del 2002 della Regione **Umbria** (attuativo della legge n. 28 del 2001 recante il Testo unico regionale per le foreste), fornisce le definizioni della *viabilità rurale e forestale*:

- comma 1: strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione;
- comma 2: pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco;
- comma 3: pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilità forestale principale;
- comma 4: *sentiero* o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

La legge della Provincia Autonoma di **Trento** n. 11 del 2007 riguarda il “*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette*”. Nello specifico l’articolo 100 disciplina la *viabilità forestale*, disponendo su tutte le strade forestali e le piste d’esbosco il divieto di circolazione con veicoli a motore, a

eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza.

La Regione **Veneto**, con la legge n. 14 del 1992 e successive modifiche, nel disciplinare la circolazione dei veicoli nelle *strade silvo-pastorali* ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo di tutela ambientale, considera – ai fini della stessa legge – strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolive (art. 2, co. 1). I *sentieri* e le mulattiere sono assimilati alle strade silvo-pastorali, unitamente alle piste forestali, alle piste di esbosco, ai piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria e ai tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita, nonché ai prati, ai prati-pascoli e ai boschi (comma 2).

Nessun specifico riferimento alla definizione di sentiero e alla disciplina della viabilità forestale è stato riscontrato nelle leggi forestali della **Basilicata** (legge n. 42 del 1998), **Campania** (legge n. 11 del 1996), **Liguria** (legge n. 4 del 1999), **Molise** (legge n. 6 del 2000), Provincia di **Bolzano** (legge n. 21 del 1996 e D.P.G.P. n. 29 del 2000), **Piemonte** (legge n. 4 del 2009), **Sicilia** (legge n. 16 del 1996) e **Valle d’Aosta** (legge n. 3 del 2010).

Si ricorda, infine, che nel recente **decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34**, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*” (c.d. Codice forestale), all’articolo 3, comma 2, lettera f), viene definita quale *viabilità forestale e silvo-pastorale* la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Il successivo articolo 9 reca la disciplina della *viabilità forestale* e delle opere connesse alla gestione del bosco, precisando che la viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con cui sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

11 Approvate con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Le definizioni sono contenute all’articolo 3 (strade, piste e sentieri al n. 25).

Da quanto suesposto appare evidente che il termine “sentiero” tende a sovrapporsi e comunque ad intrecciarsi, con quello di “percorso”.

Con “percorso” si intende un tracciato escursionistico ben definito che si svolge in gran parte su sentieri e strade minori (mulattiere, carrarecce ecc.), composto da elementi minimi dette “tratte” ed inserito nel Catasto e nella rete escursionistica regionale e nazionale.

In sostanza un percorso è un itinerario che mette in comunicazioni due luoghi ed è costituito dall’insieme contiguo di sentieri, mulattiere¹², carrarecce¹³; il pittogramma CAI con l’indicazione di un numero sta ad indicare il percorso che permette di raggiungere una località, a prescindere che esso si sviluppi prima su una strada sterrata, poi su una mulattiera e quindi su un sentiero propriamente detto; il percorso è costituito dal numero che lo contraddistingue, a prescindere che quel tratto sia largo meno di un metro oppure 2,5 metri.

5.4 La definizione di sentiero nella legislazione regionale sulla rete escursionistica

Non essendo stato ancora possibile modificare il Codice della Strada per quanto riguarda la definizione di sentiero e prevederne limitazioni alla circolazione a livello di norma statale, la materia è tuttavia disciplinata in numerose leggi regionali (a proposito si veda il capitolo 8), anche se in maniera assai variegata.

Risulta, peraltro, significativo quanto contenuto nell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 2 ottobre 2018, n. n. 48/36¹⁴ con cui sono state approvate le “Linee guida per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie”, dove si afferma che «inserire un percorso nella rete escursionistica [in questo caso si fa riferimento alla RES] significa elevarlo a rango di sentiero ufficialmente riconosciuto e catalogato».

La Regione **Abruzzo**, all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2016, richiama il concetto di “tracciato” delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell’uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente. La richiamata norma di cui all’articolo 37 sulla viabilità forestale definisce «sentiero o mulattiera un

12 La mulattiera può essere definita quale un percorso costruito in selciato, in varie forme, in modo da permettere il passaggio di carovane di muli o di altre bestie da soma.

13 Per carrareccia si intende la strada sterrata percorsa soprattutto da carri agricoli, conseguente al solco tracciato dalle ruote dei carri sulla strada.

14 In attuazione dell’articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016 (*Legge forestale della Sardegna*), introdotto dall’articolo 29 della legge n. 16 del 2017 (*Norme in materia di turismo*).

tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma».

Per la Regione **Campania** (legge n. 2 del 2017, art. 3, co. 1, lett. d) si tratta di una “via stretta”, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, oppure creata ad arte dall’uomo per la viabilità.

La legge n. 36 del 2017 della Regione **Friuli-Venezia Giulia**, all’articolo 3, comma 2, dopo aver indicato il sentiero quale percorso pedonale a fondo naturale che si è formato per il passaggio di pedoni e animali, provvede a fornire una descrizione dettagliata delle varie tipologie di sentiero:

- a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni;
- b) sentiero alpinistico: sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un’esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell’ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;
- c) sentiero turistico: itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento¹⁵.

Dopo aver definito alla lettera d) la “via ferrata o attrezzata”, al comma 3 distingue ulteriormente i sentieri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) in:

- a) sentiero storico: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;
- b) sentiero tematico: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l’osservazione, comunemente adatto anche all’escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.

La legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia**, nel definire i percorsi ricom-

15 Nella precedente definizione di sentiero contenuta all’articolo 2, comma 2, della legge n. 22 del 2012 del Friuli-Venezia Giulia, per sentieri alpini si intendevano i sentieri per l’utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l’effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l’esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguevano in:

a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;

b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale.

presi nella Rete Escursionistica della Lombardia (REL), precisa (art. 2, co. 1, lett. a) e b) che per “sentieri escursionistici” si intendono i percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all’attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2016 (*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua*). Quali “sentieri alpinistici” vanno considerati i percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi. Con il regolamento attuativo n. 3 del 28 luglio 2017 sono state ulteriormente precisate gli interessi dei percorsi a carattere storico-culturale, religioso, sportivo e paesaggistico-ambientale.

La Regione **Piemonte**, all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 12 del 2010, definisce quale sentiero la via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall’uomo per la viabilità. Alla successiva lettera g) per sentiero attrezzato si intende il sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso.

L’Allegato A (*Ulteriori definizioni*) all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale della **Sardegna** 2 ottobre 2018, n. n. 48/36, con cui sono state approvate le “*Linee guida per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie*”, definisce, ai sensi delle “*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*”¹⁶, quali sentieri i «percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 metri). Il sentiero propriamente detto è quindi, più diffusamente, per le finalità della RES, una via stretta a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi o rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed eventualmente non già rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall’uomo per la viabilità non a motore; il sentiero è un rilevante segno di presenza antropica, visibile e praticabile. Il sentiero è una sequenza di punti di osservazione della Natura e dei segni dell’Uomo, una sequenza di punti belvedere sui quadri naturali del paesaggio. Un sentiero può comunque esistere ed esser tale anche in assenza di segnaletica specifica, o senza un accatastamento che “*elevi a rango di*” percorso della RES o della RIS. I sentieri sono composti da elementi lineari minimi detti tratti».

16 Approvate con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Le definizioni sono contenute all’articolo 3 (strade, piste e sentieri al n. 25).

La legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all’articolo 8, comma 1, lett. a), definisce sentieri alpini¹⁷ i percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale.

Il regolamento n. 23 del 2007 della Regione **Puglia**, attuativo della legge n. 21 del 2003, istitutiva della Rete Escursionistica Pugliese (REP), all’articolo 2, comma 4, lettera c), definisce sentiero un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 metri). Per sua natura il sentiero non sempre si presta per altre forme di percorrenza.

L’articolo 75 del regolamento n. 7 del 2002 della Regione **Umbria** (attuativo della legge n. 28 del 2001 recante il Testo unico regionale per le foreste), definisce, nell’ambito della viabilità rurale e forestale, al comma 4, sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

L’articolo 48-bis sul turismo di montagna della legge n. 11 del 2013 della Regione **Veneto** (inserito dall’articolo 30, comma 1, della legge n. 6 del 2015) definisce, al comma 2, lettera a), quali “sentieri alpini” i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale. Per la successiva lettera c) i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate sono invece definiti “sentieri attrezzati”.

Va peraltro ricordato che una simile definizione di sentiero alpino era contenuta all’articolo 111, comma 1, lettera a), della legge n. 33 del 2002, recante il “*Testo unico delle leggi regionali del Veneto in materia di turismo*” (articolo poi soppresso dall’articolo 30, comma 1, della legge n. 6 del 2015), che faceva riferimento ai «percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale».

Rispetto al testo previgente la Regione Veneto ha precisato la necessità di apposita segnalazione e ha eliminato il riferimento al fatto che il movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna fosse “agevole e sicuro”.

La Convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l’utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige – prevista dall’articolo 10-bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (introdotto dalla legge n. 21 del 2016) e sotto-

17 La legge n. 8 comprende i sentieri alpini tra i “tracciati alpini” (art. 2), unitamente ai sentieri alpini attrezzati, alle vie ferrate e alle vie alpinistiche. A loro volta i tracciati alpini costituiscono le “strutture alpinistiche” insieme ai rifugi e ai bivacchi.

scritta 19 dicembre 2016 tra il Presidente della Provincia Autonoma di **Bolzano**, l'Alpenverein Südtirol, il Club Alpino Italiano-Alto Adige, l'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige – precisa che, ai fini della convenzione stessa, sono considerati sentieri escursionistici «i tracciati di pubblico utilizzo, provvisti di idonea segnaletica verticale e orizzontale e destinati di norma ad essere percorsi a piedi, sui quali generalmente gli escursionisti possono seguire un itinerario sicuro ed agevole, anche nelle zone alpine. I sentieri escursionistici possono attraversare anche terreni impervi ed in parte esposti».

5.5 La classificazione del sentiero

Il sentiero, in base a come si sviluppa sul territorio, alle funzioni connesse alla tipologia di frequentatori e ad eventuali caratteristiche scientifiche o culturali, può essere classificato in vari modi¹⁸:

- *Sentiero turistico*: itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo. Nella scala di difficoltà CAI è classificato T – itinerario escursionistico-turistico.
- *Sentiero escursionistico*: sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il tipo di sentiero maggiormente presente sul territorio e più frequentato e rappresenta il 75% degli itinerari dell'intera rete sentieristica organizzata. Nella scala delle difficoltà escursionistiche CAI è classificato E – itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche.
- *Sentiero alpinistico*: sentiero che si sviluppa in zone impervie con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio-alta e può presentare dei tratti attrezzati – sentiero attrezzato – con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. Nella scala di difficoltà CAI è classificato EE – itinerario per escursionisti esperti.
- *Via ferrata o attrezzata*: itinerario che conduce l'alpinista su pareti rocciose o su aeree creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore. Nella scala di difficoltà CAI è classificato EEA – itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura.

- *Sentiero storico*: itinerario escursionistico che ripercorre “antiche vie” con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche ed è classificato T oppure E.
- *Sentiero tematico*: è un itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico, religioso) di chiaro scopo didattico formativo. Usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, è comunemente adatto anche all'escursionista inesperto e si sviluppa in aree limitate e ben servite (entro parchi o riserve). Generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche ed è classificato T oppure E.

Una ulteriore tipologia è presente nell'Allegato A (*Ulteriori definizioni*) all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale della **Sardegna** 2 ottobre 2018, n. n. 48/36, con cui sono state approvate le “*Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie*”: si tratta del “sentiero impervio”, inteso quale sentiero simil-alpinistico, che si sviluppa in zone impervie con alcuni passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna e/o del territorio in genere, nonché tecnica di base ed un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata in luoghi o con passaggi difficoltosi, che può presentare dei tratti attrezzati con infissi (funi corrimano e brevi scale utili alla sicurezza della progressione) che però non snaturano la continuità del percorso (è classificato dal CAI a livello nazionale come EE – itinerario per escursionisti esperti o EEA nei casi eccezionali ove sia richiesta/preferibile attrezzatura).

5.6 Il sentiero attrezzato

In alcune leggi regionali è presente anche la figura del “sentiero attrezzato”. Rispetto alla “via ferrata” – anch'essa presente nei testi legislativi ma che, pur rientrando nell'attività escursionistica, è caratterizzata per il suo sviluppo lungo una via alpinistica supportato dalla presenza di cavi fissi, pioli, staffe e scalette che ne permette la percorrenza anche ad un escursionista esperto – il sentiero attrezzato è caratterizzato dalla presenza in alcuni tratti insidiosi dalla limitata presenza di alcune elementari attrezzature in alcuni tratti al fine di garantire la percorribilità in sicurezza dell'intero percorso.

La definizione di “sentiero attrezzato” è presente nella legislazione delle seguenti Regioni:

- **Abruzzo**, legge n. 42 del 2016, art. 2, co. 1, lett. c): sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;
- **Campania**, legge n. 2 del 2017, art. 3, co. 1, lett. f): sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
- **Friuli-Venezia Giulia**, legge n. 36 del 2017, art. 3, co. 2: non è presente la definizione di sentiero attrezzato, bensì quella di *sentiero alpinistico*, quale sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di

¹⁸ Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *Sentieri. Pianificazione, segnalazione e manutenzione*, op. cit., pp. 12-13.

muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un'esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell'ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato (lett. *b*);

- **Lombardia**, legge n. 5 del 2017, art. 2, co. 1: anche in questo caso si provvede a definire il *sentiero alpinistico*, quale percorso che si sviluppa prevalentemente in zone di montagna e conduce, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi (lett. *b*);
- **Piemonte**, legge n. 12 del 2010, art. 3, co. 1, lett. *g*): sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
- Provincia Autonoma di **Trento**, legge n. 8 del 1993, art. 8, co. 1, lett. *b*): sentiero alpino attrezzato è un tracciato appositamente segnalato che consente il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
- **Veneto**, legge n. 11 del 2013, art. 48-*bis*, co. 2, lett. *c*): sentiero alpino lungo il quale, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate.

CAPITOLO

**Il
SENTIERO
e
l'INTERESSE
PUBBLICO**

Un altro aspetto complesso dello status giuridico del sentiero riguarda il concetto di sentiero quale “viabilità pubblica”.

Dopo che nel capitolo precedente si è cercato di definire giuridicamente il sentiero in termini di “infrastruttura stradale”, è necessario determinare il valore “pubblico” del sentiero, anche al fine di individuare i soggetti preposti alla sua tutela.

Come già detto, per il Codice della Strada, all’articolo 3, comma 1, n. 48, per sentiero (o mulattiera o tratturo) si intende – ai fini delle norme in esso contenute – una strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

L’articolo 2, comma 1, del Codice definisce “strada” una area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il Codice fa riferimento al concetto di “uso pubblico”, che diverge da quello di “bene pubblico” in quanto quest’ultimo è riferito alla proprietà del bene.

Da una ricognizione della normativa statale appare evidente che non esiste una definizione conclamata del sentiero quale bene pubblico.

Per quanto riguarda la **proprietà**, il Codice Civile stabilisce che le strade, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico (art. 822, secondo comma) e analogamente le strade sono assoggettate al demanio pubblico se appartengono alle Province o ai Comuni (art. 824). Considerando che ai tempi di redazione del Codice Civile le Regioni, in quanto enti giuridici, non erano considerate nell’ordinamento, tutte le strade appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni fanno parte del demanio pubblico e quindi soggiacciono al relativo regime.

Precedentemente al Codice Civile, già la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (*Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia*) aveva distinto, all’Allegato F, le tipologie di “strade ordinarie d’uso pubblico” in nazionali, provinciali, comunali e vicinali (art. 9). L’articolo 16, precisava che sono **strade comunali**, fra le altre, «quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d’una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui. Non sono considerate come contigue le comunità separate l’una dall’altra da una elevata catena di monti» (lett. a).

Il successivo articolo 19 affermava che «tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono **vicinali**. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali».

La definizione di **strada vicinale** è altresì presente nel **Codice della Strada**, all’**articolo 3, n. 52**: strada vicinale (o poderale o di bonifica) è la strada privata fuori dai centri abitati ad **uso pubblico**.

Da quanto suesposto appare evidente che il sentiero di montagna, mettendo *tendenzialmente* in comunicazione «due comunità separate l’una dall’altra da una elevata catena di monti» – quindi comunità non contigue – non può essere considerato strada comunale.

Dalla formulazione del testo appare chiaro che la fattispecie così definita ha una sua giustificazione logica: *in primis* la presenza di «una elevata catena di monti» – anche se in questo caso potrebbe generare problemi la discrezionalità nell’identificare il livello della quota affinché una catena di monti sia definita elevata – denota la visione geomorfologica del territorio della questione, come

nel caso di due valli separate da un passo di montagna. Altro aspetto “pratico” sarebbe ravvisabile nel dover spezzare a metà la proprietà del percorso: fino al valico la strada sarebbe da considerare comunale del Comune X; dopo il valico, nell’altra valle, sarebbe strada comunale del Comune Y. In sostanza si tratterebbe di una strada intercomunale.

Viene a tal fine in aiuto la disposizione contenuta all’articolo 19: sebbene strada non comunale, ma **vicinale**, è tuttavia **soggetta alla vigilanza dell’Autorità comunale**.

Come afferma Pavanini¹:

«Le strade vicinali sono una categoria residuale, che identifica tutta la viabilità, indifferentemente carraia o pedonale – ricordiamo che la norma è del 1865 e la viabilità motorizzata semplicemente non esisteva – non rientrante nel demanio stradale, ma identificabile per la sua soggezione a servitù di pubblico transito».

L’assoggettamento alla vigilanza dell’Autorità comunale vale peraltro anche per le strade “private” *soggette a servitù pubblica*.

Entra qui in gioco l’articolo 825 del Codice Civile relativo ai diritti demaniali su beni altrui, stabilendo che:

«Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di **pubblico interesse** corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

Al riguardo, sempre Pavanini² precisa che:

«Nella servitù pubblica questo rapporto tra fondo che serve e fondo che domina non è necessario per l’esistenza della stessa, perché la servitù pubblica non si costituisce solo per l’utilità di un bene pubblico, e in ciò ci sarebbe corrispondenza con la servitù di diritto privato, ma anche per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. [...] Una servitù pubblica di passaggio si costituisce anche quando il passaggio serve per fini di pubblico interesse e cioè in sostanza anche se manca un bene pubblico per accedere al quale si debba passare su un terreno di altri, ma quando invece il passaggio sia esercitato pacificamente e pubblicamente da una collettività per raggiungere luoghi determinati perché corrispondente al percorso riconosciuto più sicuro, agevole o comunque necessario. [...] Se ai sentieri si può riconoscere la natura di servitù di uso pubblico, gli si deve riconoscere anche la caratteristica che è propria di questa servitù, secondo l’art. 825 del Codice Civile, e cioè di essere diritti reali aventi il regime giuridico dei beni demaniali e quindi ad ogni effetto non modificabili né sopprimibili se non nei modi propri degli stessi beni».

1 A. Pavanini, *Pubblica utilità del sentiero*, op. cit., p. 30.

2 Ivi, pp. 30-31.

La II Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3024 del 15 febbraio 2005, ha esteso il principio di utilizzo di un'area privata da parte dei turisti, affermando che:

«Un'area ubicata in una località turistica può ritenersi assoggettata alla servitù di uso pubblico per effetto anche della utilizzazione (passo e sosta) da parte dei turisti, che non esclude la permanenza e gli effetti da quella effettuata dai residenti. Infatti, poiché la servitù di uso pubblico si acquista in capo all'Ente e non ai singoli cittadini considerati *cives*, né alla collettività che usa il bene, quest'ultima non diventa indistinta per il solo fatto di comprendere, in una località turistica, i soggetti residenti altrove, giacché costoro, quando sono presenti, si comportano *uti cives*, ed assumono rispetto ai beni di uso pubblico, una posizione qualificata analoga a quella dei residenti».

Riassumendo il quadro normativo, in assenza di una norma specifica e chiarificatrice, si potrebbe arrivare a sintetizzare che il carattere “pubblico” del sentiero è desumibile dal combinato/disposto dall'articolo 19 dell'allegato F, della legge n. 2248 del 1865 (strade vicinali assoggetta a servitù pubblica), dall'articolo 825 del Codice Civile (diritti demaniali su beni altrui per il conseguimento di fini di pubblico interesse) e dall'articolo 3, comma 1, n. 52, del Codice della Strada (strada vicinale quale strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico).

Di fronte a questo vuoto normativo della legislazione statale, il principio di interesse pubblico o di pubblica utilità dei sentieri è stato pertanto inserito dai legislatori regionali nel disciplinare le proprie reti escursionistiche regionali.

L'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** precisa che la rete viaria ricompresa nella REASTA è considerata, ai sensi della stessa legge, di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali, culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti.

La legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata**, all'articolo 13, comma 1, nell'istituire il catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale, precisa che i percorsi che in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate, saranno dichiarati di *pubblico interesse* dalla Giunta regionale.

Sono considerati di *interesse pubblico* percorsi escursionistici ricompresi nella REC dall'articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania**.

La legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna**, all'articolo 6, comma 1, dichiara che i percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della stessa legge, di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni e ai valori

sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.

L'articolo 11, comma 1, della legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** considera, ai sensi della legge stessa, di *interesse pubblico* tutti i percorsi inclusi nella Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL) in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio.

L'articolo 5, comma 1, della legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** considera, ai sensi della legge stessa, i percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta Inventario, di *pubblico interesse* in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria comporta anche la dichiarazione di *pubblico interesse* prevista all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia**, introdotto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 2018, n. 23, stabilisce che i percorsi ricompresi nella REL sono considerati di *interesse pubblico*.

Con la legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** la dichiarazione di interesse pubblico viene attribuita ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, che, nell'ambito della viabilità inserita nella Rete Escursionistica della Regione Marche (RESM), può individuare, quella di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate (art. 3, co. 2).

Inoltre l'articolo 5 prevede per i sentieri di particolare interesse storico (sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione) su iniziativa degli enti territoriali interessati, può essere valutata la sussistenza del “notevole interesse pubblico a fini paesaggistici” ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 2, comma 2, precisa che, per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia (con l'iscrizione nell'apposito elenco) sono considerate di *interesse pubblico*.

L'articolo 6, comma 2, della legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** considera di *interesse pubblico* i percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale.

L'articolo 3, comma 4, della legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** considera, ai sensi della legge stessa, la viabilità ricompresa nella REP di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

L'articolo 14-*quater* della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 30 della legge n. 16 del 2017) della Regione **Sardegna** stabilisce che i percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo-14 *ter*, sono considerati, ai sensi della legge stessa, di *pubblico interesse* in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

La Regione **Toscana**, nell'istituire la Rete Escursionistica della Toscana, all'articolo 3, comma 4, della legge n. 17 del 1998 stabilisce che la viabilità ricompresa nella RET è considerata, ai sensi della legge stessa, di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

Ai sensi dell'articolo 175, comma 4, della legge n. 1 del 2015 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) della Regione **Umbria** la Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di *interesse pubblico*.

Da questa esposizione sembrerebbe che tale principio non è specificamente dichiarato nella legislazione delle Regioni **Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d'Aosta e Veneto** (nelle quali peraltro non esiste una vera e propria rete escursionistica), mentre l'articolo 10-*bis* della legge n. 22 del 1982 della Provincia Autonoma di **Bolzano** precisa che «l'inserimento dei sentieri nell'elenco dei sentieri gestito dalla la Ripartizione provinciale Foreste non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell'esistenza di un diritto consuetudinario».

Il legislatore regionale ha pertanto definito varie modalità procedurali per la dichiarazione di interesse pubblico di un sentiero:

- la dichiarazione di interesse pubblico da parte della stessa legge istitutiva della rete escursionistica per le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento (dichiarazione *ex lege*);
- per le Regioni Basilicata e Marche la dichiarazione di interesse pubblico avviene con un successivo provvedimento della Giunta regionale;
- in Umbria si tratta di una facoltà per la Giunta regionale e gli enti locali (le opere della rete escursionistica possono essere dichiarate di interesse pubblico);

- in Liguria la deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta Inventario dei percorsi della REL comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPITOLLO

La
VIABILITÀ
di uso
PRIVATO

Il percorso lungo il quale si sviluppa un sentiero, soprattutto nei tratti iniziali o in quelli boschivi, può tuttavia interessare proprietà private non assoggettate a servitù di passaggio.

In questo caso il sentiero sembrerebbe perdere lo status di “bene ad interesse pubblico” in quanto gli utenti (intesi come escursionisti) si troverebbero ad invadere una proprietà privata, determinando le conseguenti violazioni contemplate all'articolo 637 del Codice Penale in tema di ingresso abusivo nel fondo altrui.

Tuttavia, dalla formulazione della norma («chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103») appaiono evidenti due aspetti peculiari: la necessità dell'ingresso e la presenza della recinzione.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 832 del Codice Civile («il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico») e all'articolo 841 («il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo»), alcuni casi di necessità sono chiaramente disciplinati dallo stesso codice:

- l'articolo 842 (*Caccia e pesca*) vieta al proprietario di un fondo di impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno; può tuttavia sempre opporsi a chi non sia munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo;
- l'articolo 843 (*Accesso al fondo*) riguarda l'accesso e il passaggio nel fondo da parte del vicino, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune;
- l'articolo 924 (*Sciami di api*) consente al proprietario di sciami di api il diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare per il danno cagionato al fondo;
- l'articolo 925 (*Animali mansuefatti*) consente al proprietario di animali mansuefatti di inseguirli nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

Il secondo aspetto necessario per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 637 c.p. sta nella presenza nel fondo altrui di una recinzione definita da un fosso, da una siepe viva o da un altro stabile riparo, che ha lo scopo “visivo” di delimitare il fondo stesso.

In assenza di una recinzione e di qualsiasi forme di pubblicità (cartelli) colui che percorre il sentiero per qualsiasi necessità non può essere a conoscenza del carattere “privato” del terreno e quindi imputato di eventuali violazioni.

Essendo il Codice Civile stato emanato nel 1942 non contempla alcuna disposizione in tema di transito a fini turistici-escursionistici (era peraltro in corso una guerra mondiale).

Limitazioni al transito su un sentiero appaiono evidentemente comprensibili qualora il sentiero stesso finisca nella proprietà privata senza proseguire oltre (una sorta di strada chiusa) e quindi il proprietario del terreno su cui insiste il sentiero può legittimamente apporre cartelli di divieto di transito o installare cancelli.

Qualora, invece, il sentiero si dovesse sviluppare oltre la proprietà privata sorgerebbe un problema circa il “diritto” dell'escursionista a transitarvi per raggiungere un valico, una cima, un rifugio.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un diritto che tuttavia non è contemplato da nessun codice.

La stessa Carta Costituzionale, all'articolo 16 sancisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza», così come, all'articolo 42, secondo comma, tutela la proprietà privata «riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti».

Trovandosi di fronte a due diritti (quello del proprietario del terreno e quello dell'escursionista) appare evidente un vuoto legislativo: il fondo privato è disciplinato nel Codice Civile; il sentiero è meramente definito nel Codice della Strada e l'interesse pubblico è – a livello di legislazione statale – frutto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Pertanto anche questa problematica è stata definita dalla gran parte dei legislatori regionali con le normative istitutive della propria rete escursionistica regionale¹.

Per quanto riguarda la c.d. viabilità ad uso privato, la legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** si limita a considerare il caso in cui nell'archivio della REASTA vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, disponendo che ne venga data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali (art. 4, co. 4), senza indicare eventuali doveri da parte dei privati (consentire l'accesso) o limitazioni per gli utenti (transito consentito a soli fini escursionistici).

La legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata**, all'articolo 12, stabilisce che nei tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 13, comma 1, si intende consentito l'accesso ed il transito ai soli fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnaletica.

L'articolo 7 della legge n. 2 della Regione **Campania** reca disposizioni sulla “viabilità minore di uso privato”, stabilendo che, qualora nella rete escursionistica sia inclusa anche la viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato, ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap o di approvvigionamento o conduzione agricola e a condizione che gli stessi non si trattengono a bivacco, non abbandonano rifiuti, non molestano il bestiame e non danneggiano colture ed attrezzature (comma 1). Il transito è consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per

1 Sembrerebbero non essere presenti specifiche disposizioni nella legislazione di Marche, Molise e Umbria, nonché di quei territori ove non è stata costituita una rete escursionistica, ma sono stati creati gli elenchi delle strutture alpine (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e di Bolzano).

motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico.

Inoltre prevede, all'articolo 5, comma 4, che, nel caso che la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo previsto all'articolo 16 definisca le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.

Dal combinato/disposto delle due norme, sembrerebbe che, essendo i percorsi escursionistici ricompresi nella REC considerati di interesse pubblico (art. 5, co. 3), per gli eventuali tratti di viabilità privata il regolamento attuativo dovrà definire forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti (art. 5, co. 4); qualora nella rete escursionistica sia inclusa anche la c.d. viabilità minore di esclusivo uso privato o non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico è consentito *ex lege* l'accesso ai soli escursionisti "motorizzati" purché si tratti di mezzi motorizzati di modeste dimensioni utilizzati esclusivamente per il trasporto di portatori di handicap o destinati all'approvvigionamento o alla conduzione agricola nell'ambito di specifiche condizioni indicate dall'articolo 7, comma 1. Paradossalmente su detti tratti (viabilità minore di esclusivo uso privato o non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico) è vietato l'accesso agli ordinari escursionisti a piedi o in bicicletta.

La formulazione non certo chiara della norma è confermata al successivo comma 3 dell'articolo 7, quando si prevede la «chiusura al transito, anche escursionistico» su detti tratti con disposizione della Giunta regionale. Considerando che il comma 1 contemplava l'accesso ai "soli" escursionisti motorizzati per il trasporto di portatori di handicap e che nel caso di approvvigionamento o conduzione agricola non sembra ravvisarsi attività escursionistica, per conseguenza logico-semantica l'applicazione della fattispecie prevista dal comma 3 (chiusura al transito su delibera della Giunta regionale) riguarderebbe specificamente il trasporto su mezzi di modeste dimensioni di portatori di handicap da parte di escursionisti "motorizzati".

L'articolo 6 della legge 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna**, dopo aver precisato, al comma 1, che i percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati di interesse pubblico, disciplina dettagliatamente i casi di tratti di viabilità di uso privato. In particolare, al comma 2 si prevede che, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi (art. 11, legge n. 241 del 1990), che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. A tali soggetti viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di 60 giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi 30 giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER. Gli accordi possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto ai divieti già previsti all'arti-

colo 12 per la generalità della REER. In assenza dell'accordo la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

Anche l'articolo 11 della legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** sulla Rete dei Cammini del Lazio disciplina la materia in modo analogo.

Dopo aver dichiarato, al comma 1, che tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati di interesse pubblico, dettaglia minuziosamente la casistica sul modello dell'Emilia-Romagna.

Preventivamente all'inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata, compresi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 tra gli enti competenti ed i proprietari o titolari di altri diritti reali, che definiscano le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell'ambito di aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, i predetti accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di altri diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali attinenti ad attività e servizi volti a migliorare i percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. Ai proprietari e ai titolari di altri diritti reali viene data comunicazione del proponimento di inserire nella RCL tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento della RCL risponde nei successivi 30 giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella RCL.

Gli accordi d'uso possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.

L'articolo 14 del regolamento di attuazione n. 23 del 2019 ribadisce che nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione proponente, prima di presentare la proposta di inserimento nella rete regionale, deve addivenire alla stipula di appositi (art. 11, legge n. 241 del 1990) con i proprietari o titolari di altri diritti reali, al fine di definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell'ambito di aree naturali protette gli accordi sono stipulati anche con i relativi enti di gestione. Gli accordi d'uso possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.

Analogo schema è contenuto all'articolo 5 della legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria**, anche se il soggetto "attivo" non è la Regione, ma i soggetti proponenti indicati all'articolo 4, comma 2 (le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni) e all'articolo 9, comma 1 (soggetti coordinatori di settore, individuati tra i soggetti proponenti).

Dopo la dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici che costituiscono la REL, il comma 2 prevede che i suindicati soggetti proponenti, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente. Nei tratti di strada di proprietà privata, così inseriti nella Carta Inventario, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l'attuazione dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9.

Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo previsto al comma 2.

La legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia** all'articolo 3, commi 4 e 5, stabilisce che la catalogazione dei percorsi inseriti nel catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia (REL) contenga informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

Il comma 5-*bis* (introdotto dall'articolo 13 della legge n. 23 del 2018) dispone che per la fase di prima applicazione la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti. Gli interessati possono proporre opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata.

La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della Struttura regionale competente.

L'articolo 6, comma 3, della legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** stabilisce che, nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo previsto all'articolo 18 definisca le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti. A tale principio ha dato attuazione l'articolo 9 (*Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata*) del regolamento n. 9 del 2012.

I Comuni interessati all'inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d'uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, provvedono a darne informazione, nelle forme previste dalla legge n. 241 del 1990, ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, possono proporre opposizione al Comune interessato. Sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata il transito escursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi agro-silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto dell'articolo 843 del Codice Civile e articolo 637 del Codice Penale.

Sui percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale.

Espletate positivamente le procedure di pubblicità i Comuni provvedono ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.

Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione comunale deve comunicare ai proprietari la proposta di inserimento nella rete regionale ed ottenere dagli stessi il formale impegno a concedere le superfici interessate in uso pubblico per un periodo di diciannove anni, rinnovabili, a partire dalla data di accoglimento dell'istanza di inserimento nella rete.

L'articolo 5 della legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** prevede che nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della Rete Escursionistica Pugliese (REP) è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non

abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

L'articolo 14-*ter* della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 29 della legge n. 16 del 2017) della Regione **Sardegna**, recante "*Piano per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (RES)*", stabilisce che i percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

Il successivo articolo 14-*quater* stabilisce, al comma 2, che nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.

Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia Forestas per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione (comma 3).

La Regione **Toscana**, con la legge n. 17 del 1998, stabilisce al comma 3 dell'articolo 4 (*Catasto della Rete Escursionistica Toscana*) che, nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

Il successivo articolo 5 stabilisce che nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RET è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati. L'accesso ed il transito ai soli escursionisti non motorizzati è consentito a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

Ci si trova, in sostanza, davanti ad una disposizione di "buon senso": è permesso il transito purché non si rechino danni alla proprietà privata. Si tratta peraltro di fattispecie per le quali già valgono le comuni norme contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale.

CAPITOLO 8

**Le
LIMITAZIONI
alla
CIRCOLAZIONE
nei
SENTIERI**

Come già detto, sebbene il legislatore nazionale non sia ancora riuscito a modificare la definizione di sentiero nel Codice della Strada e ad introdurre divieti e limitazioni alla circolazione, tali principi sono presenti in numerose leggi regionali, con la conseguente previsione di sanzioni amministrative.

Disposizioni limitative alla circolazione di mezzi motorizzati sono presenti sia nelle singole disposizioni istitutive della rete escursionistica regionale, sia nella normativa in materia forestale e di viabilità silvo-pastorale.

L'analisi verrà tuttavia limitata alla normativa sulla circolazione sui sentieri prevista nell'ambito delle varie reti escursionistiche regionali, richiamando quella forestale o sulla viabilità silvo-pastorale solo qualora tali limitazioni non siano in esse contemplate, in quanto si considera la materia già disciplinata a livello generale.

Tuttavia le Regioni, nell'istituire la propria rete escursionistica, recano disposizioni limitative della circolazione non solo sui sentieri, ma su tutte le "infrastrutture viarie" ricomprese nella propria rete.

Alcune leggi limitano la circolazione nella propria rete escursionistica nel contesto più ampio della "fruizione" della rete stessa che viene chiaramente esplicitato nel testo.

Si precisa che non sono riportate quelle disposizioni che limitano la circolazione nei singoli parchi regionali.

La Regione **Abruzzo**, all'articolo 12, comma 1, lettera f), della **legge n. 42 del 2016** vieta sulla REASTA (Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrenistica Abruzzo) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali. Conseguentemente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata (art. 13, co. 1, lett. e).

La Regione **Basilicata**, con la **legge n. 51 del 2000**, all'articolo 11, si limita a prevedere una norma organizzativa, stabilendo che i progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe. Si tratta, pertanto, di una disposizione di carattere "progettuale", confermata dalla mancanza di specifica sanzione al successivo articolo 14.

Si ricorda che legge n. 28 del 1994 (*Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata*) all'articolo 31, comma 5, lettera b), prevede la sanzione da un minimo di 125 euro ad un massimo di 250 euro per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore in tali aree. Peraltro la legge n. 42 del 1998 (*Norme in materia forestale*) non reca alcuna specifica disposizione in tema di circolazione in tali ambiti.

La **legge n. 2 del 2017** della Regione **Campania**, all'articolo 14, comma 4, pone una limitazione all'attività degli enti locali, stabilendo che i sentieri e le mulattiere

inclusi nella rete regionale, Rete Escursionistica Campana (REC), non possono essere individuati dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

Inoltre la lettera g) del comma 6 pone il divieto di transito con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge stessa, disponendo la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro (art. 15, co. 8, lett. d).

La Regione **Emilia-Romagna**, con la **legge n. 14 del 2013** istitutiva della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), all'articolo 4, comma 2, stabilisce che la fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di Comuni o con l'Unione di Comuni montani competente ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, sentita la Consulta territoriale di riferimento (art. 10) e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il Catasto, nonché l'apposita segnaletica.

Il successivo comma 3 disciplina i casi di interdizione della circolazione per quei percorsi della REER non già ricadenti nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale¹.

Si tratta di una procedura assai complessa che vede la partecipazione di diversi soggetti: l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso – in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la Consulta territoriale di riferimento e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze – può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, nel Catasto della REER.

Per i tratti interdetti al transito sono tuttavia previste deroghe temporanee legate allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le neces-

1 La norma in oggetto richiama la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 (*Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e approvazione dello stesso*), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1° marzo 1995, n. 2354 (*L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*).

sarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente (comma 4). Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità (legge n. 24 del 2011), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza (comma 5). Viene comunque fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate (comma 6) e per attività di soccorso e di protezione civile (comma 8).

Da quanto suesposto appare necessario svolgere alcune considerazioni:

- non siamo in presenza di un divieto posto *ex lege*, ma di una "facoltà" per l'ente gestore della strada;
- si fa riferimento al concetto di strada (nella legge n. 14 del 2013 non è presente un articolo contenente le definizioni dei termini utilizzati): conseguentemente bisogna richiamare l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale possono fare parte della REER solo le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati. Quindi la norma sulla eventuale limitazione alla circolazione sembrerebbe doversi applicare *alla lettera* alle sole "strade carrarecce" e forse ai non meglio definiti "tratti di viabilità minore extraurbana", e non anche alle mulattiere, tratturi, sentieri e piste;
- tale ipotesi sembrerebbe suffragata dal riferimento «all'ente titolare della strada su cui insiste il percorso» (ma quali enti sono titolari di strade per di più carrarecce?);
- escludendo le strade comunali (*ex* Codice della Strada), mulattiere, tratturi, sentieri e piste dovrebbero rientrare nel demanio statale o comunale;
- per interdire anche parzialmente il transito motorizzato è richiesto l'accordo con il Comune o l'Unione di Comuni, sentita la Consulta territoriale (a base comunale), ne consegue che non si tratta di un bene comunale o nella disponibilità del Comune stesso;
- il fatto che il legislatore regionale abbia previsto eventuali limitazioni alla circolazione sulle "strade" della REER, può far indurre a ritenere possibile invece una libera circolazione ai mezzi motorizzati su mulattiere, tratturi, sentieri e piste?

Sta di fatto che, anche per effetto dell'azione di *lobbying* delle associazioni motociclistiche, il regolamento attuativo previsto dall'articolo 14 della legge n. 14 del 2013 della Regione Emilia-Romagna non è stato ancora approvato.

Si ricorda, peraltro, che la Regione Emilia-Romagna, con la **deliberazione** del Consiglio regionale **n. 2354 del 1995**, recante "*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*", che costituisce il **Regolamento forestale regionale**, all'articolo 82, disciplina il transito di veicoli a motore fuoristrada, stabilendo che, al fine di evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico-erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, *lungo le mulattiere e/o i sentieri*, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell'articolo 81 (svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti). È pa-

rimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate. Va ricordato, peraltro, che il richiamato articolo 81 prevede che sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione e limitata alla durata dell'evento agonistico.

L'articolo 3, comma 1, della **legge n. 2 del 2017** della Regione **Lazio** stabilisce che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge statale n. 394 del 1991, la fruizione della RCL è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione nonché per attività agro-silvo-pastorali.

Tali principi sono stati poi ribaditi dall'articolo 9 del regolamento attuativo n. 23 del 15 novembre 2019: la fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica o e-bike, mountain bike (MTB), a cavallo o su dorso di altri animali da sella o da soma e con mezzi non motorizzati), ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 del 2017, è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella RCL, ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, in accordo con i Comuni interessati, sentito il Coordinamento della RCL, definiscono le specifiche modalità di fruizione degli stessi.

La fruizione in bicicletta è poi disciplinata all'articolo 10 del regolamento, mentre l'articolo 11 riguarda la fruizione a cavallo.

Si ricorda, peraltro, che la Regione Lazio con la **legge n. 29 del 1987** ha disciplinato la circolazione fuori strada dei veicoli a motore, facendo riferimento a sentieri e mulattiere ricomprese nelle numerose tipologie di aree indicate nelle quali è fatto divieto a chiunque di circolare fuori strada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli).

La **legge n. 24 del 2009** della Regione **Liguria**, all'articolo 11, comma 3, pone il divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dagli articoli 3² e 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (*Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria*), sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 285

2 L'art. 3 consente la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati: a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale; b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti ai servizi di pubblica utilità; c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature; d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito nonché appartenenti a privati; e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

del 1992 e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta Inventario.

Il successivo comma 3-*bis*, come sostituito dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 2018, n. 29, esclude l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 6 (manifestazioni e gare) della legge n. 38 del 1992 sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri (nella quale, invece, operano le deroghe di carattere generale previste dall'articolo 3 della medesima legge), ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del manutentore ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti, l'articolo 12, comma 1, lettera *i*), prevede la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro³.

La citata **legge n. 38 del 18 dicembre 1992** disciplina la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria. La modifica recentemente apportata dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, sembrerebbe andare in controtendenza in quanto nel definire l'ambito di applicazione l'articolo 2 disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade (così come definite e classificate dall'articolo 2 del Codice della Strada), nonché sui sentieri e mulattiere (come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 48), del medesimo decreto), nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette. Il comma 2 stabilisce il divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla stessa legge n. 38.

Riassumendo:

- l'articolo 11, comma 3, della legge n. 24 del 2009 *vieta* “di principio” il transito con mezzi motorizzati sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri della REL che siano iscritti nella Carta Inventario;
- lo stesso comma 3 ammette sulle mulattiere e sentieri della REL iscritti nella Carta Inventario le *deroghe* già indicate agli articoli 3 (deroghe generali) e 6 (manifestazioni o gare) della legge n. 38 del 1992;
- il successivo comma 3-*bis* (come modificato dall'art. 46 della legge n. 29 del 2018) *esclude la deroga* per manifestazioni o gare di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 1992 sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri;
- il medesimo comma 3-*bis*, considerando l'eccezione, «deroga all'esclusione della deroga» (in sostanza ammette la deroga) sugli *itinerari di collegamento* dei percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri: su di essi può essere permesso il transito con mezzi motorizzati per manifestazioni o gare, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai fini

3 Si segnala, peraltro, che la legge n. 38 del 1992, all'articolo 4, nell'individuazione dei tracciati per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento delle attività turistiche, sportive e ricreative, esclude, tra le tante, anche le aree interessate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnali di via del Club Alpino Italiano e della Federazione Italiana Escursionismo (FIE).

dell'inserimento del sentiero nella Carta Inventario (art. 4, co. 2) e del manutentore dello stesso (art. 4, co. 4).

In sintesi, ne conseguirebbe che in Liguria possono essere effettuate *manifestazioni o gare* con mezzi motorizzati (previ specifici pareri):

- sui percorsi del REL che non siano sentieri e mulattiere;
- sui percorsi (sentieri e mulattiere) del REL non iscritti nella Carta Inventario;
- sugli percorsi (sentieri e mulattiere) del REL non facenti parte dell'Alta Via dei Monti Liguri anche se iscritti nella Carta Inventario;
- sugli itinerari di collegamento dei percorsi escursionistici dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Il *transito* con mezzi motorizzati sembrerebbe consentito sui percorsi della REL ad eccezione di quelli costituiti da mulattiere e sentieri iscritti nella Carta Inventario. Su questi ultimi è tuttavia permesso il transito per le specifiche tipologie indicate all'articolo 3 della legge n. 38 del 1992.

Si segnala, infine, che il medesimo articolo 47 della legge n. 29 del 2018 ha introdotto, all'articolo 7 (*Vigilanza*) della legge n. 38 del 1992, il comma 1-*bis*, disponendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pesca-sportive e di tutela dell'ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali. In sostanza anche i Soci CAI delle Sezioni liguri, debitamente formati, potranno assumere la qualifica di “agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali”.

La **legge n. 5 del 2017** della Regione **Lombardia**, all'articolo 4, comma 5, precisa che la fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

Il successivo comma 7 stabilisce che il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile. Ai sensi del comma 8 il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-*bis*, della legge regionale n. 31 del 2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.

Tale principio è ribadito all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), che vieta il transito sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve i casi indicati all'articolo 4, commi 7 e 8.

In caso di tali violazione il successivo articolo 9, comma 2, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

La richiamata legge regionale **n. 31 del 2008** (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*)⁴, all'articolo 59 disciplina la viabilità agro-silvo-pastorale, precisando che le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (comma 1).

Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale (comma 3).

È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio (comma 4).

In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all'articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall'autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno prestare congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l'eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni (comma 4-bis).

I Comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali (comma 5).

La legge istitutiva della RESM non contiene una specifica disposizione in tema di limitazione alla circolazione. Sembrerebbe pertanto potersi applicare la disposizione contenuta all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1974, n. 52 della Regione **Marche** (*Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*), ai sensi del quale nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità.

La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi da quelli precedentemente indicati sono consentite con autorizzazione del sindaco del Comune interessato.

Si tratta pertanto di una norma la cui costruzione giuridica è impostata non con l'indicazione di un divieto: sono indicate invece le tipologie di attività ammesse ai fini della circolazione in dette aree, estensibili ad altri usi su autorizzazione del sindaco del Comune interessato.

⁴ Tali disposizioni erano precedentemente previste dall'articolo 21 della legge n. 27 del 2004 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*).

La legge n. 6 del 2000 (*Legge forestale della Regione Molise*), all'articolo 12 (*Divieti di transito e di sosta*) stabilisce che sulle superfici boscate e sui pascoli degli enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari. È vietato il transito dei mezzi motorizzati nelle piste e strade forestali. Sulle piste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnalazione dell'ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regolamenta l'accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirlo solo ai soggetti autorizzati dall'ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari. In tali aree è comunque autorizzato il transito dei mezzi motorizzati necessari all'esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confinanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

Va ricordato che il Molise non dispone di una rete escursionistica e che tra le finalità indicate all'articolo 2 della stessa legge n. 6 del 2000 figura il miglioramento della fruibilità forestale con creazione e manutenzione di aree attrezzate e di sentieri silvo-pastorali anche a fini turistici.

La Regione **Piemonte**, all'articolo 16, comma 4, della **legge n. 12 del 2010**, stabilisce che i sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 11 della legge 2 novembre 1982, n. 32 (*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*) vieta su tutto il territorio regionale compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada (comma 1). Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali segnalate ai sensi delle leggi regionali n. 27 del 1981 e n. 45 del 1989 sul dissesto idrogeologico (comma 2), ad esclusione delle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e delle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie (comma 2-bis). In sostanza la legge n. 32 del 1982 del Piemonte stabilisce un divieto generalizzato di percorrenza di piste fuoristrada e di sentieri di montagna e mulattiere, mentre per le piste e strade forestali, vale soltanto se queste risultano segnalate ai sensi della legge regionale n. 45 del 1982⁵.

La legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** non reca una norma di carattere generale che limiti la circolazione nella Rete Escursionistica Pugliese (REP) a mezzi motorizzati e non; tuttavia l'articolo 5 (*Viabilità a uso privato*), al comma 2, stabilisce che l'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti. Se consegue che la circolazione sulla "viabilità pubblica" non è assoggettata a limitazioni.

⁵ In tal senso vedi anche TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 24 maggio-9 agosto 2017, n. 965, e Tribunale di Torino, III Sezione civile, sentenza 14 marzo 2019, n. 1203.

Per quanto riguarda la **Sardegna** l'articolo 40 della legge n. 16 del 2017 (*Norme in materia di turismo*), che integrando la legge n. 8 del 2016 ha istituito la Rete Escursionistica della Sardegna (RES), ricomprende tra le sanzioni «l'accesso o il transito sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione».

L'articolo 8 delle **linee guida** per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie (approvate con **deliberazione** della Giunta regionale **n. 48/36 del 2 ottobre 2018**) riguarda le modalità di fruizione, fruizione multipla e specifiche limitazioni e divieti. In particolare stabilisce che la fruizione dei percorsi inseriti nella RES è consentita a piedi ovvero – se esplicitamente previsto – anche in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

Il comma 5 precisa che il transito dei mezzi a motore è consentito solo per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile da parte dei soggetti preposti. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per svolgere attività agro-silvo-pastorali autorizzate e per interventi di manutenzione o monitoraggio sulla RES autorizzati.

La **legge n. 17 del 1998** della Regione **Toscana** non reca una specifica disposizione sulla limitazione alla circolazione nella RET, né rinvia ad altre norme regionali sulla materia. Un unico richiamo è presente al secondo comma dell'articolo 5 (rubricato *Viabilità di uso privato*), che consente l'accesso ed il transito ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

La formulazione del testo e la sua collocazione nell'articolo tuttavia genera dei dubbi: essendo tale comma inserito in un articolo che riguarda la viabilità di uso privato sembrerebbe dover trovare applicazione solo nei percorsi della RET di proprietà di soggetti terzi: l'accesso e il transito (formulazione richiamata anche al comma 1) in un sentiero, carrareccia ecc. “non” pubblici è possibile per i soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature di proprietà del soggetto privato. Sembrerebbe pertanto una disposizione di “buon senso”: è permesso il transito purché non si rechino danni alla proprietà privata (fattispecie per le quali valgono comunque le comuni norme contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale). Fin qui niente di nuovo. Tuttavia, la formulazione e l'assenza di una norma “generale” per la limitazione della circolazione nella RET porta ad ipotizzare che la circolazione con mezzi motorizzati sia invece possibile sulla parte “pubblica” della rete, e quindi anche nei sentieri, mulattiere ecc.

Va ricordato che la **circolazione fuori strada** dei veicoli a motore è disciplinata dalla Toscana con la **legge 27 giugno 1994, n. 48**. In particolare l'articolo 2 fa divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade indicate agli articoli 2 e 3 del Codice della Strada, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, in specifiche aree come individuate al comma 1.

Il comma 2 precisa che la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle suddette aree è altresì vietata nei *sentieri a fondo naturale* quali mulattiere, tratturi, di cui all'articolo 3, comma 1, punto 48, del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.

Tuttavia l'articolo 8, come modificato dalla legge n. 28 del 2017, pur ribadendo che le gare e manifestazioni di fuoristrada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7, prevede che in via eccezionale il Comune possa autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai 3 giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, *anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2*. L'autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione di idonee garanzie da parte del richiedente.

L'articolo 177 della **legge n. 1 del 2015** della Regione **Umbria** (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) stabilisce che i progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche è a cura e spese del soggetto titolare del progetto.

Si ricorda peraltro che l'**articolo 7 della legge n. 28 del 2001** (*Testo unico regionale per le foreste*) dispone che la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

- a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
- b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;
- c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

Per le Regioni e Province Autonome che non hanno previsto l'istituzione di una rete escursionistica, bensì si sono limitate alla creazione di un elenco delle strutture alpine (sentieri, rifugi e bivacchi), è necessario individuare le norme di ciascun ordinamento che hanno disciplinato la circolazione al di fuori delle strade ordinarie (per esempio, norme forestali), ponendo eventuali limitazioni alla circolazione dei mezzi motorizzati.

La legge 15 aprile 1991, n. 15 della Regione **Friuli-Venezia Giulia** disciplinava dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale, vietandone, all'articolo 1, la percorrenza di percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, ricomprendendovi anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercraft, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere. Nell'ambito dei medesimi territori e per tali mezzi sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

La legge n. 15 del 1991 è stata abrogata dalla **legge 23 aprile 2007, n. 9** (*Norme in materia di risorse forestali*), che all'articolo 71 (come modificato dall'articolo 22 della legge n. 7 del 2008), fatte salve le deroghe previste dall'articolo 73, vieta la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette⁶.

Si precisa, peraltro, che l'articolo 35 della medesima legge n. 9 del 2007, nel classificare la viabilità forestale indica le «infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato» (lett. c).

L'articolo 2 della **legge 8 maggio 1990, n. 10** della Provincia Autonoma di **Bolzano** (*Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico*), all'articolo 2, pone il divieto di circolazione e parcheggio con qualsiasi tipo di veicolo a motore, compresi le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti della neve, le roulotte, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, compresi sentieri, mulattiere.

Per la Provincia Autonoma di **Trento** l'articolo 22 della **legge 15 marzo 1993, n. 8** (*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*) vieta sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e dell'eventuale rischio per il transito a piedi. Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i Comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevano accessi non autorizzati. I Comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai Comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi.

Contestualmente con la **legge 8 novembre 1993, n. 31** la Provincia promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l'esercizio di tali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale.

Va ricordato, infine, che «*Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse*» erano originariamente contenuti nella legge 23 novembre 1978,

n. 48, poi abrogata dalla **legge 23 maggio 2007, n. 11** sul «*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*». Nello specifico l'articolo 100 della legge n. 11 del 2007 disciplina la **viabilità forestale**, disponendo su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco il divieto di circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza. Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale n. 24 del 1991 (*Legge provinciale sulla caccia*), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. È altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi. L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di difendere la proprietà e l'attività agricola, la **legge 22 aprile 1985, n. 17** della Regione **Valle d'Aosta** (*Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione*) disciplina la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all'infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive. L'articolo 2 vieta la circolazione e il parcheggio, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all'infuori delle strade sopracitate, prevedendo una serie di deroghe.

La **legge 31 marzo 1992, n. 14** della Regione **Veneto** disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo di tutela ambientale.

Sono considerate strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive. Sono assimilate alle strade silvo-pastorali: le piste forestali, le piste di esbosco, i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria, i *sentieri* e le mulattiere, i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita, i prati, i prati-pascoli e i boschi (articolo 2).

Nelle strade silvo-pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente: mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, mezzi di vigilanza e antincendio, mezzi dei proprietari dei fondi, dei

⁶ Il testo originario dell'articolo 71 della legge n. 9 del 2007 vietava la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada, compresi sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali. La modifica apportata dalla legge n. 7 del 2008 ha eliminato lo specifico riferimento a sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali.

titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili), mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria, mezzi di chi debba transitare per motivi professionali (articolo 4, comma 1).

I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti⁷ della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle Comunità montane di concerto con le Sezioni del Club Alpino Italiano operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone (articolo 4, comma 6, così sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13).

Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale (articolo 4, comma 7).

Bisogna ricordare che, oltre alle limitazioni alla circolazione nei sentieri contenuta nelle singole disposizioni regionali istitutive della propria rete escursionistica e più in generale della disciplina del transito nelle aree forestali, la legge statale 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) all'articolo 11, lettera c), riserva al regolamento di ciascun **parco nazionale** la disciplina della «circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto», così come ulteriori limitazioni alla circolazione sono previste dalle singole leggi regionali istitutive di aree protette.

⁷ Gli articoli da 110 a 117 della legge n. 33 del 2002 sono stati abrogati dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 6 del 2015. I sentieri alpini sono attualmente disciplinati dall'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013, introdotto dall'articolo 340 della legge n. 6 del 2015.

CAPITOLO 9

I SENTIERI e il CICLO-ESCURSIONISMO

- 9.1 La normativa regionale
- 9.2 Il CAI e la mountain bike

9.1 La normativa regionale

Nell'ambito della normativa regionale istitutiva delle reti escursionistiche alcune Regioni hanno previsto specifiche disposizioni in tema di ciclo-escursionismo e di mountain bike.

La Regione **Abruzzo** ricomprende a pieno titolo le piste ciclabili e le piste *mountain biking* nella Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) (art. 3, co. 1, lett. *k*) e *l*).

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** non reca una specifica disciplina delle attività in bicicletta nella REC, limitandosi a ricomprendere nel patrimonio escursionistico regionale l'insieme dei percorsi escursionistici e sentieri a percorrenza ciclo-pedonali (art. 3, co. 1, lett. *a* e *b*), a prevedere che tutti i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della legge siano omologati per il trasporto delle biciclette (art. 2, co. 1 lett. *m*) e a predisporre una mappa interattiva contenente tutti i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata Campania ciclo pedonale (art. 2, co. 1 lett. *n* e art. 6, co. 2).

Infine stabilisce, all'articolo 14, comma 5, che i percorsi escursionistici compresi nella rete regionale escursionistica non possono essere destinati alla pratica del *downhill*, e non possono rientrare nelle aree destinate a *bike park*.

L'articolo 4 della legge n. 14 del 2013 ricomprende la bicicletta tra le modalità di fruizione della Rete Escursionistica dell'**Emilia-Romagna**.

La Regione **Friuli-Venezia Giulia**, all'articolo 3, comma 5, della legge n. 36 del 2017, definisce itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, stabilendo (comma 6) che la classificazione di tali itinerari è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

L'articolo 3 della legge n. 2 del 2017 ricomprende la bicicletta tra le modalità di fruizione della Rete dei Cammini del **Lazio**.

La fruizione in bicicletta nella RCL è specificamente disciplinata dall'articolo 10 del regolamento attuativo 15 novembre 2019, n. 23: la fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (e-bike) o con mountain bike (MTB) è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l'elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore provvede, nell'ambito della piani-

ficazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:

- a) interdire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i Comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, e-bike e mountain bike;
- b) consentire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i Comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;
- c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in bicicletta, e-bike e mountain bike, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Tali limitazioni possono riguardare, preve intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di aree naturali protette.

La legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria**, all'articolo 11-*bis* (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 2017) disciplina – in maniera fin troppo dettagliata, quasi nella forma di regolamento attuativo – la “*Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi*”.

All'articolo 1 provvede a classificare i percorsi per le mountain bike in:

- a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);
- b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
- c) percorsi su singola traccia (*single track*): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;
- d) *bike park*: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (*downhill*) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

Il comma 2 definisce le modalità di pratica della mountain bike:

- a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta Inventario della REL;
- b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto del Comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla ma-

nutrizione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge (così modificato dall'articolo 46 della legge n. 29/ 2018);

- c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;
- d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (*single track*) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;
- e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all'interno dei *bike park* con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e-bike).

Dopo che ai commi 3 e 4 sono disciplinati, rispettivamente, i *bike park* e il trasporto di biciclette, *fun-bob* e altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie, si rinvia ad un atto della Giunta regionale sui criteri e principi per l'individuazione dei percorsi, sulla segnalazione dei percorsi e l'indicazione dei divieti per pedoni e ciclisti (comma 5). I percorsi sono individuati dai Comuni e dagli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana (comma 7). I percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.

Con il regolamento n. 3 del 2017, attuativo della Rete Escursionistica della **Lombardia**, vengono definite, all'articolo 6, commi da 1 a 3, le limitazioni alla fruizione multipla dei percorsi. Nello specifico, la fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (e-bike) è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (co. 1).

Il comma 2 prevede che, laddove il percorso presenti tratti con particolari caratteristiche – quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti – l'ente territorialmente competente può:

- a) mantenere la fruizione multipla, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;
- b) interdire, utilizzando il simbolo di divieto, la fruizione con biciclette o mountain bike qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;
- c) consentire attività sportive diverse dall'escursionismo sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il *downhill*.

Infine il comma 3 stabilisce che nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere interdetto il transito delle biciclette, mountain bike o biciclette a pedalata assistita (e-bike) al fine di non arrecare danni.

La legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** non contiene alcuno specifico richiamo al ciclo-escursionismo o alla pratica della mountain bike; tuttavia l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 1108 attuativa della RESM ha superato il concetto di Rete escursionistica regionale facendo riferimento al Sistema di mobilità dolce regionale o alla Rete della mobilità dolce delle Marche, che «sulla base anche di altre esperienze nazionali ed internazionali, costituisce un sistema integrato di percorsi ed itinerari percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, di breve, media e lunga distanza, eventualmente anche attrezzati, e dotati di opportuna segnaletica». Si precisa, altresì, di «disincentivare l'inserimento nel catasto di percorsi utilizzabili con più mezzi (cavallo e pedoni, bicicletta e cavallo, ecc.), fatta eccezione nel caso in cui si tratti di brevi tratti che debbono comunque rivestire un carattere di eccezionalità non altrimenti risolvibile o dove l'ampiezza della sede del percorso e le caratteristiche dell'itinerario garantiscano la possibilità di un utilizzo con più mezzi senza determinare un'alterazione del fondo del percorso stesso o problematiche di sicurezza per il pubblico».

Inoltre la deliberazione 27 giugno 2012, n. 946, di “*Approvazione dello schema quadro dei percorsi d'interesse sovrapregionale e regionale*” indica per ciascun percorso la tipologia di utilizzo (escursionistici, ciclabili, ippici).

La Regione **Piemonte**, all'articolo 16, comma 5, della legge n. 12 del 2010, stabilisce che i percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del *downhill*, né possono rientrare nelle aree destinate a *bike park*.

Inoltre, il Regolamento attuativo n. 9 del 2012, all'articolo 17, reca gli “*Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike*”, precisando che la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente, ai fini della gestione tecnica dei settori, può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i Comuni interessati e le associazioni coinvolte:

- a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso;
- b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso;

- c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il *downhill*, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

Nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

Si ricorda inoltre che la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*), all'articolo 31 sull'utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano, stabilisce, al comma 5, che, al di fuori dei tracciati individuati come *bike park* nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain bike è altresì autorizzato per attività di ciclo-escursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain bike per attività ciclo-escursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Solo di recente (decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 14) la Provincia Autonoma di **Bolzano** ha introdotto il divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica, attraverso l'inserimento dell'articolo 26 nel testo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 (*Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale*). In particolare si stabilisce che nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l'attività agricolo-forestale, sentiti il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l'organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco Nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d'ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello riportato nell'Allegato A, curando il Comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche la vigilanza sull'osservanza della presente disposizione è affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è competente l'ufficio amministrazione forestale.

Fino al 2012 la normativa della Provincia Autonoma di **Trento** non regolamentava l'utilizzo della mountain bike.

Tuttavia l'articolo 22 della legge n. 8 del 1993 stabiliva il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione.

La Giunta, con deliberazione n. 2083 del 2005, ha stabilito che la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati fosse consentita, a far data dal 1° maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all'ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.

Sulla materia è quindi intervenuta la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 2, che all'articolo 31 ha introdotto nel corpo della legge n. 8 del 1993 l'articolo 22-*bis*, istitutivo della rete provinciale dei percorsi in mountain bike, costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica. Alla rete dei percorsi in mountain bike si applicano, se compatibili, l'articolo 21 sulla segnaletica e, per i tratti individuati come tracciati alpini, il capo V (relativamente alle agevolazioni e finanziamenti). Il comma 3 precisa che la rete provinciale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale n. 8 del 2002 (legge provinciale sulla promozione turistica); i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

Contestualmente l'articolo 30 ha modificato l'articolo 22 della legge n. 8 del 1993, confermando il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e inserendo anche il riferimento «dell'eventuale rischio per il transito a piedi». Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i Comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I Comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Inoltre l'articolo 27, comma 1, della medesima legge n. 22 del 2012, modificando la legge 21 aprile 1987, n. 7 (*Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci*), ha introdotto l'articolo 52-*ter* in tema di "*Bike park*". Tale norma ha stabilito che le aree sciabili possono essere utilizzate per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati *bike park*, previa autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6. I *bike park* utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati.

I gestori dei *bike park* assicurano un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi.

I *bike park* sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all'escursionismo a piedi. Se il tracciato del *bike park* attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata.

Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini in merito alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

Con la delibera 692 del 27 aprile 2015 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi mountain bike e per la gestione dei casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

La II Sezione dell'allegato alla deliberazione n. 692 del 2015 disciplina i casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna:

«Il divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna, fermo restando il divieto di circolazione con altri mezzi meccanici, dovrà essere stabilito per le localizzazioni in cui siano riscontrate situazioni di rischio per l'ambiente o per gli altri utilizzatori della rete sentieristica; in questi casi andranno collocati i segnali di divieto e sarà quindi possibile realizzare un efficace sistema di sorveglianza e controllo. [...]

L'istituzione del divieto e le modalità di comunicazione dello stesso con l'apposizione della segnaletica di divieto sono stabilite con determinazione del dirigente del Servizio Turismo, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi.

In casi particolari di comprovato rischio per la coesistenza del transito a piedi con le mountain bike ovvero di grave danneggiamento del sentiero, il soggetto responsabile del controllo e manutenzione del tracciato alpino potrà provvedere a richiedere la collocazione immediata della segnaletica di divieto di transito in attesa della determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo [...].».

Con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 202 del 14 agosto 2015 sono state definite la segnaletica e la numerazione dei percorsi mountain bike.

Da ultimo, con delibera della Giunta regionale n. 779 del 26 settembre 2018 è stato approvato il documento “*Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di mountain bike*”.

Con singole determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento sono stati individuati, in collaborazione con le rispettive Aziende di soggiorno, i percorsi di ciascun ambito territoriale da inserire nella Rete provinciale dei percorsi in mountain bike, nonché l'elenco di divieto puntuali di circolazione con mezzi meccanici sui tracciati alpini.

Sebbene la legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** non faccia alcun riferimento alla circolazione in bicicletta nella Rete Escursionistica Pugliese, l'articolo 10 del Regolamento attuativo 17 settembre 2007, n. 23 riguarda l'utilizzo della segnaletica dei percorsi ciclabili della REP.

Per quanto riguarda la **Sardegna** l'articolo 8 delle **linee guida** per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie (approvate con **deliberazione** della Giunta regionale **n. 48/36 del 2 ottobre 2018**) riguarda le modalità di fruizione, fruizione multipla e specifiche limitazioni e divieti. In particolare stabilisce che la fruizione dei percorsi inseriti nella RES è consentita a piedi ovvero – se esplicitamente previsto – anche in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

Possono essere individuati nel catasto della RES percorsi a fruizione specifica ed esclusiva quali i percorsi ciclo-escursionistici, anche per e-bike, le ippovie e percorsi per diversamente abili. La fruizione multipla (in più di una modalità) dei percorsi della RES, ovvero a piedi ma anche con equidi oppure con mountain bike (MTB/e-bike) non è consentita, se non quando chiaramente previsto, e sui soli percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (larghezza, fondo, pendenza, vegetazione adeguate alla percorrenza in sicurezza). Un corretto utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici presuppone che le mountain bike vengano trasportate a mano nei tratti scoscesi (tratti esposti, elevata pendenza longitudinale o trasversale, fondo dissestato e sconnesso, passaggi naturali stretti o senza protezioni) o in presenza di numerosi escursionisti/viandanti.

Ove il percorso presenti tratti con caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo o di vegetazione, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa o insicura per gli utenti, l'Agenzia Forestas può:

- a) mantenere la fruizione multipla, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;
- b) interdire, utilizzando appositi simboli di divieto, la fruizione con equidi o mountain bike qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;
- c) consentire in via del tutto eccezionale e temporaneamente attività sportive diverse dall'escursionismo, sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il *downhill*.

Nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere limitato il transito o variato il percorso di biciclette, mountain bike o e-bike, al fine di non interferire con la fruizione di gruppi, specie in casi eccezionali quali manifestazioni organizzate. In questi casi resta ferma la competenza comunale e degli altri organismi deputati al controllo del territorio.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 32 della legge 28 luglio 2017, n. 16 della Regione Sardegna (*Norme in materia di turismo*) delinea il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna, stabilendo che, al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'handbike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il

Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

Il piano dovrà favorire la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni ferroviarie, dei punti di accesso all'isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

Anche se nel testo della legge n. 17 del 1998 sulla rete escursionistica della **Toscana** non è presente alcun richiamo al ciclo-escursionismo, l'articolo 6 del Regolamento attuativo (D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R) ricomprende tra le informazioni da inserire nel catasto «possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike».

Per quanto riguarda l'**Umbria** non è presente alcuna disposizione legislativa che regoli le attività in mountain bike. Tuttavia la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558 istituisce la Rete di mobilità ecologica di interesse regionale costituita da itinerari ciclabili, itinerari pedonali ed ippovie (mobilità a cavallo).

Peraltro nel *“Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria”*, adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1633, si prevede l'apposizione di una specifica bandierina per indicare la percorribilità del tratto con mountain bike.

Nella legislazione della Regione **Valle d'Aosta** non risulta una specifica disposizione sulla limitazione alla circolazione sui sentieri con mezzi non motorizzati nell'ambito di disposizioni sulla tutela del territorio.

Va precisato tuttavia che le modalità di utilizzo della mountain bike sono contenute all'articolo 2-bis, della legge 21 gennaio 2003, n. 1 (*Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike*), inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 aprile 2003, n. 14.

L'articolo 2-bis, rubricato *“Pratica della mountain bike”*, si limita a precisare che la percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.

Al momento risultano emanate autonome ordinanze sindacali, con cui il Comune vieta la pratica della mountain bike su determinati percorsi e zone del proprio territorio comunale.

Si ricorda che nella Regione **Veneto** i percorsi ciclabili non sono considerati nell'ambito della normativa sulle strutture alpine (art. 48-bis della legge n. 11 del 2013), bensì, unitamente a quelli ippici e nautici, costituiscono la Rete Escursionistica Veneta e disciplinati ai sensi della legge n. 33 del 2002.

La materia è sostanzialmente disciplinata alla legge 31 marzo 1992, n. 14 (come modificata dall'articolo 33 della legge n. 13 del 2012) in tema di circola-

zione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo di tutela ambientale, stabilendo (art. 4, co. 6) che i velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate ai sensi dell'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita, specifici percorsi ciclo-escursionistici.

Il comma 6 precisa che nei sentieri alpini tale individuazione compete alle Comunità montane di concerto con le Sezioni del Club Alpino Italiano operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale n. 33 del 2002 (commissione ora soppressa). I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

Il comma 7 dispone che nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'articolo 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 31 luglio 2012 sono state emanate le *“Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”*.

Infine, è bene sottolineare che la pratica della mountain bike non è stata minimamente considerata nella legge n. 2 del 2018 per lo *“Sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”*. L'articolo 2, comma 1, lettera b), definisce quale *“sentiero ciclabile o percorso natura”* l'itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette¹.

Da tale formulazione appare evidente che il legislatore è intervenuto in una più ampia questione riguardante una forma di sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo della bicicletta in luogo dell'automobile, nonché del suo utilizzo nel *“tempo libero”*: il riferimento a parchi e zone protette non deve tuttavia ingannare facendo pensare ai parchi e alle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, ma va considerato nell'ottica del Piano generale della mobilità ciclistica, previsto dal successivo articolo 3, che è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il successivo articolo 4, tra i criteri per l'individuazione della Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia, indica *«il collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico»*.

1 Le altre definizioni contenute nella legge n. 2 del 2018 sono quelle di ciclovia, rete cicloviaria, via verde ciclabile, strada senza traffico, strada a basso traffico e “strada 30”.

9.2 Il CAI e la mountain bike

Le attività di ciclo-escursionismo in mountain bike rientrano tra quelle svolte dalle Sezioni del CAI.

La mountain bike può essere considerata una pratica di escursionismo lento, sostenibile ed eco-compatibile, una modalità complementare all'escursionismo classico che consente una diversa visuale di luoghi già conosciuti o la scoperta di itinerari "minori" rispetto alla conquista di una vetta, ma non per questo meno affascinanti.

Avendo tuttavia un impatto nei confronti dei comuni escursionisti il CAI ha definito un **Codice di autoregolamentazione del cicloescursionista**, di seguito riportato:

«Il CAI annovera la bicicletta tipo mountain bike tra gli strumenti adatti all'escursionismo.

Il comportamento del cicloescursionista deve essere sempre improntato al fine di: "Non nuocere a se stessi, agli altri ed all'ambiente".

Norme ambientali

- I percorsi sono scelti in funzione di tracciati e/o condizioni ambientali che consentano il passaggio della MTB senza arrecare danno al patrimonio naturalistico; evitare di uscire dal tracciato.
- Le tecniche di guida devono essere ecocompatibili, evitando manovre dannose quali, ad esempio, la derapata (bloccaggio della ruota posteriore).
- Non fa parte della filosofia CAI servirsi d'impianti di risalita o di mezzi meccanici e poi usare la MTB solo come mezzo di discesa (il downhill è estraneo allo spirito del CAI).

Norme tecniche

- Il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche efficienti.
- L'abbigliamento, l'attrezzatura e l'equipaggiamento devono essere adeguati al percorso da affrontare.
- Il casco deve sempre essere indossato ed allacciato.

Norme di sicurezza

- La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità personali, alla visibilità ed alle condizioni del percorso, in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
- Occorre sempre dare la precedenza agli escursionisti a piedi, che devono essere garbatamente avvisati a distanza del nostro arrivo, a voce o con dispositivo acustico.
- La scelta dei percorsi deve tenere conto delle personali capacità fisiche, tecniche ed atletiche».

CAPITOLO

**La
SEGNALETICA**

L'apposizione di una corretta segnaletica rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fruizione della montagna in sicurezza. Percorrere un sentiero non segnato (o non segnalato, sarebbe da dire) genera una insicurezza circa il suo sviluppo e la destinazione finale; diversamente, percorrere un sentiero con un segno di riconoscimento marcato induce a pensare di camminare lungo un percorso noto, che se poi al semplice segnale è associato anche un numero o una sigla permette all'utente di capacitarsi sul luogo dove si trova in quel momento, anche attraverso una verifica su una cartina escursionistica. Come per il nome di una strada cittadina, il numero apposto a quel sentiero permette di connetterci materialmente a quel territorio, rassicurarci sulla nostra posizione e calcolare i restanti tempi per raggiungere una destinazione. Quei segnali, quei numeri presenti lungo il sentiero ci collocano all'interno di una sorta di carta stradale, che ci permette di orientarci. Negli ultimi anni la tecnologia applicata alla telefonia mobile (i nostri inseparabili telefonini) permette all'utente, tramite la strumentazione GPS l'immediata geolocalizzazione, fondamentale anche ai fini di un eventuale operazione di soccorso, come avviene con l'applicazione *GeoResQ* realizzata dal CAI-CNSAS.

La prima modalità utilizzata dall'uomo per segnalare un percorso è stata la realizzazione dei c.d. ometti, pile di sassi con base piatta sovrapposti uno all'altro in misura decrescente in modo da essere facilmente individuabili anche da una certa distanza.

Per quanto riguarda le moderne forme di segnaletica, va ricordato che prima ancora che la segnaletica dei sentieri fosse oggetto di disposizioni legislative, il CAI fin dagli anni '50, con le c.d. Norme di Maresca, ha definito le regole per la marcatura di un sentiero di montagna con il classico segnavia orizzontale bianco e rosso oppure con la bandierina verticale rossa-bianca-rossa con l'indicazione del numero che contraddistingue il sentiero stesso (segnaletica orizzontale). A tali segnali, definiti "pittogrammi", posti su alberi, massi e rocce, si affiancano ulteriori informazioni (posizione, destinazione, tempi di percorrenza) collocati su tabelle che costituiscono la "segnaletica verticale".

Tali caratteristiche della segnalazione dei sentieri era stata auspicata nel 1997 a Chamonix dall'Assemblea degli associati del Club Arc Alpin (CAA), cioè dell'Associazione tra i Club Alpini delle Alpi, quale obiettivo da perseguire nell'intera regione alpina, al fine di giungere ad una segnalazione unitaria dei percorsi, qualora non sia in contrasto con altre regolamentazioni, quali quelle dei parchi nazionali.

Con la delibera del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano del 27 novembre 1999, n. 272 furono ufficialmente approvati i simboli della segnaletica dei sentieri del Club Alpino Italiano.

Tali regole CAI sono, da ultimo, contenuti nel Quaderno di escursionismo, n. 1, *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione*, più volte aggiornato e predisposto dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo¹.

1 Il Club Alpino Italiano, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla legge n. 776/1985, al fine di organizzare, stimolare e coordinare la pratica dell'escursionismo, ha costituito il 12 gennaio 1991 la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE), che aveva tra le specifiche funzioni tecniche assegnate, quella di favorire l'uniformità della segnaletica sul territorio nazionale e la conformità alle legislazioni nel campo dell'escursionismo. Nel 2015 su decisione del Consiglio Centrale del CAI è stata istituita la Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC), al fine di dare continuità e impulso alle azioni precedentemente portate avanti dai Gruppi di Lavoro Sentieri e Cartografia della CCE.

Con determinazione n. 22 del 27 giugno 2015 il Club Alpino Italiano ha approvato l'aggiornamento della segnaletica dei sentieri, da applicare a livello nazionale al fine di avere uniformità di tipologia e contenuti e migliorare la sicurezza dei percorsi escursionistici.

Si segnala che la Regione **Valle d'Aosta** adotta invece una segnaletica della sentieristica completamente diversa, in quanto le tabelle della segnaletica verticale sono su sfondo giallo, così come per la segnaletica orizzontale si tratta di figure geometriche di colore giallo. Eventuali simboli bianchi e rossi presenti sulle pietre o sui fusti degli alberi non indicano i sentieri, ma servono esclusivamente a delimitare le particelle forestali.

Alcune *leggi regionali* relative alle singole reti escursionistiche fanno esplicitamente riferimento all'utilizzo dei criteri per la segnaletica definiti dal CAI: si tratta dell'**Abruzzo** (legge n. 42/2016, art. 3, co. 3), della **Campania** (legge n. 2/2017, art. 13, co. 1), della **Lombardia** (legge n. 5/2017, art. 6, co. 1) e delle **Marche** (legge n. 2/2010, art. 6).

L'articolo 6 della legge n. 24 del 2009 della **Liguria** stabilisce che la Giunta regionale predisponga le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento – tra le altre – le linee guida della Commissione Centrale del CAI. Con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011, n. 1124 sono state approvate le "*Linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici*".

A livello di *deliberazione di Giunta* il richiamo alla segnaletica del CAI è esplicitamente contenuto nella deliberazione della Giunta regionale dell'**Emilia-Romagna** del 16 novembre 2009, n. 1841, nella deliberazione della Giunta regionale del **Molise** del 23 maggio 2017, n. 185 e nella deliberazione della Giunta regionale dell'**Umbria** del 28 dicembre 2016, n. 1633.

In altri casi l'utilizzo dei criteri definiti dal CAI sulla segnaletica dei sentieri, anche se non palesemente dichiarata nel testo, è "*conseguenza di fatto*" di un atto della Regione, come nel caso della **Basilicata** (la Giunta regionale con deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2197 ha approvato il *Manuale per la realizzazione dei sentieri* redatto dal CAI), del **Piemonte** (con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149 è stato approvato il Protocollo d'intesa con il CAI Piemonte per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale) e della **Sardegna** (con deliberazione n. 48/36 del 2 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'istituzione e gestione della RES).

Nel caso della Provincia Autonoma di **Trento** il riferimento ai criteri della segnaletica del CAI non sono "esplicitamente richiamati" nel testo della deliberazione, bensì nel preambolo alla medesima, come da ultimo, con la recente deliberazione n. 1154 del 1° agosto 2019 che ha approvato la tipologia, le carat-

teristiche e i contenuti della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

Per il **Veneto**, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, della legge n. 33 del 2002, la Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna stabilì i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club Alpino Italiano, poi approvati con delibera della Giunta regionale n. 2 del 22 gennaio 2008.

Nel caso del **Friuli-Venezia Giulia** l'utilizzo dei criteri CAI per la segnaletica può essere considerata "*conseguenza naturale*", in quanto le leggi regionali che si sono susseguite hanno da sempre indicato nel CAI il soggetto di riferimento per quanto riguarda la gestione delle strutture alpine.

Non è invece presente alcuno "*specifico riferimento normativo*" all'utilizzo dei criteri definiti dal CAI nella legislazione del **Lazio**², della Provincia Autonoma di **Bolzano**, della **Puglia** e della **Toscana**.

Come già detto, disposizioni dettagliate in tema di segnaletica sono contenute in alcune disposizioni regionali.

La legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** precisa che la tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club Alpino Italiano.

Il successivo articolo 6, al comma 1, lettera *a*), attribuisce al CAI Abruzzo il controllo, l'indicazione e il monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica.

Tuttavia la successiva lettera *b*), assegnando al Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo – tra gli altri – i compiti di attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di *mountain biking* e itinerario *free ride* (punto 1), sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto dalla legge statale n. 91 del 1963, che – all'articolo 2, lettera *b*) – attribuisce al CAI il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri.

Si genererebbe una situazione di fatto assai "sgradevole", in quanto le strutture del CAI non possono "segnalare e tabellare" in sentiero se non dopo che il Collegio regionale delle guide alpine dell'Abruzzo abbia ad esso attribuito il numero identificativo. Si tratta di una situazione peraltro in palese contrasto con la realtà storica che ha visto sempre il CAI svolgere tale attività, che è stata successivamente rico-

nosciuta a livello di normativa nazionale con la legge n. 91 del 1963 attraverso l'attribuzione dei compiti di "tracciamento", cioè di segnalazione di un sentiero (oltre che della realizzazione e della manutenzione). Il CAI svolge tale compiti attraverso l'attività volontaria dei propri associati e in particolare attraverso la propria struttura operativa SOSEC. Si ricorda, peraltro, che le guide alpine sono ricomprese in ambito CAI nella Sezione nazionale Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI), che ricomprende circa il 90% dei professionisti iscritti all'Albo professionale previsto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (*Ordinamento della professione di guida alpina*).

Si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere *a*), numero 1), *b*), numeri 1) e 3), e *d*), numeri 1) e 3), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

La legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata** ha stabilito, all'articolo 8, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, definisca, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità di interesse ambientale risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta regionale, gli enti territorialmente competenti provvedono alla sostituzione di quella approvata.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2197 del 29 dicembre 2008 è stato approvato il *Manuale per la realizzazione dei sentieri*, redatto dal CAI³, che peraltro contiene un interessante *Prontuario dei costi indicativi di riferimento per interventi ed opere di recupero, ripristino e manutenzione dei sentieri*⁴, curato dagli Uffici della Regione Basilicata.

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania**, all'articolo 13, stabilisce che il regolamento attuativo conterrà le specifiche tecniche definite con riferimento alle norme ed alle istruzioni del Quaderno n. 1, *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione*, edito dal CAI, edizione 2010, nonché a quelle relative al segnavia ufficiale dei sentieri europei depositato presso la European Ramblers Association e nel rispetto del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), e con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE). Al fine di uniformare la segnaletica da apporre sui percorsi escursionistici sull'intero territorio regionale, la Consulta regionale provvederà ad adottare linee guida, per la parte grafica, ispirate a quanto già previsto dai regolamenti CAI in materia.

Ai Comuni è attribuita la competenza circa la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica: possono tuttavia delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono (Unione di Comuni, Comunità montane) o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale (comma 3). Inoltre i Comuni

3 Il manuale è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_2979249.pdf.

4 Per i costi si vedano le pp. 57 e ss. del manuale.

2 Il regolamento n. 23 del 2019, agli articoli 3 e 4 e relativi allegati, nel definire le caratteristiche tecniche della segnaletica della Rete dei Cammini del Lazio, fa riferimento a **pannelli turistici, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi**. Nello specifico il pittogramma è lo «strumento di informazione caratterizzato da semplicità, riconoscibilità e immediatezza di lettura da parte dell'utente in movimento e rivolto a rappresentare in modo sintetico la tipologia di utente, le modalità di fruizione e la classificazione del percorso. Con successivi provvedimenti della struttura regionale competente in materia di turismo possono essere individuati ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla segnaletica della RCL».

nei cui territori la segnaletica è già presente provvedono anche all'installazione ed all'adeguamento della stessa, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica del mantenimento in loco della segnaletica stessa.

Le legge n. 14 del 2013 dell'**Emilia-Romagna** richiama all'articolo 7, comma 3, la deliberazione della Giunta regionale del 16 novembre 2009, n. 1841 di approvazione delle *“Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola”*. In particolare, l'Allegato precisa che «la segnaletica dei percorsi escursionistici ufficiali della Regione Emilia-Romagna, è quella proposta dal CAI, ai sensi della L. 91/1963 e della L. n. 776/85, con “Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione” in “Quaderni di Escursionismo della Commissione centrale per l'escursionismo, ed. 2004 tenendo comunque presente quanto previsto nel “Manuale di immagine coordinata per le Aree protette dell'Emilia-Romagna” e l'art. 80 “Segnaletica interna alle aree forestali” delle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna”». L'Allegato effettua quindi una ricostruzione storica, ricordando che «tale segnaletica è quella elaborata dal CAI dell'Emilia-Romagna e della Toscana nel 1956, conosciuta come “Norme di Maresca”, inizialmente sperimentata e applicata nell'Appennino Tosco Emiliano e successivamente estesa a livello nazionale e spesso adottata in sede internazionale».

Si segnala, inoltre, che l'articolo 3, commi 3 e 4, dispone che i percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14.

Tra i compiti attribuiti al CAI FVG dalla legge n. 36 del 2017 del **Friuli-Venezia Giulia**, all'articolo 2, comma 1, lettera e), viene indicata la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali (sentieri, strutture di ricovero alpino e itinerari ciclo-escursionistici) inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali (principio poi ribadito all'articolo 7, comma 2, lett. e). Inoltre, l'articolo 6, tra le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale, ricomprende «la pianificazione della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco».

Si ricorda che la precedente legge n. 22 del 2012 (*Valorizzazione delle strutture alpine regionali*), abrogata dalla legge n. 36 del 2017, all'articolo 7 disciplinava dettagliatamente la segnaletica delle strutture alpine regionali del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, al comma 1, si precisava che i sentieri alpini regionali classificati nell'Elenco fossero segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisse:

- a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;
- b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove era localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovavano lungo il sentiero;

c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.

La segnaletica sarebbe stata realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi e sarebbe stata apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario (comma 2).

La segnaletica sarebbe stata predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppava il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, la segnaletica poteva, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie (comma 3).

All'inizio del sentiero alpino classificato nell'Elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria sarebbe stato posto di norma un cartello che avrebbe indicato che il sentiero alpino era utilizzabile dai soli pedoni (comma 4).

La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si sarebbe integrata con quella attuata dagli Enti Parco (comma 5).

L'Amministrazione regionale era autorizzata a concedere contributi al CAI FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco sulla base della pianificazione (comma 6).

Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI FVG a seguito dei controlli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora avessero compromesso la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sarebbero stati pubblicati sul sito internet della Regione (comma 7).

Si segnala, peraltro, che il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 22 del 2012, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, prevedeva l'adozione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, di uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco.

Con la legge n. 24 del 2009 la Regione **Liguria** prevede, all'articolo 6, che, al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predisponga le «linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici», prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione Centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione Europea Escursionismo (FEE). Tale disposizione è stata attuata con la delibera della Giunta regionale del 16 settembre 2011, n. 1124, che ha mantenuto una suddivisione territoriale tra i criteri segnaletici del CAI e quelli della FIE (Federazione Italiana Escursionismo)⁵. Le linee guida della Liguria, oltre alla segnaletica escursionistica prevedono la presenza di una “segnaletica rurale”. Le linee guida prevedono la

⁵ L'Allegato alla delibera n. 1124 del 2011 sottolinea come «nel corso del XX secolo la Liguria ha visto svilupparsi due tipi di segnavia, con pittogrammi di forma geometrica e non. I pittogrammi geometrici sono stati adottati dalla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) e contraddistinguono il territorio delle province di Genova e Savona. Nelle province di Imperia e Spezia prevalgono invece i segnavia CAI».

presenza di un “logotipo REL” da utilizzare esclusivamente per la segnalazione, la promozione e le iniziative divulgative e didattiche inerenti percorsi escursionistici iscritti alla Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria.

Si ricorda che precedentemente alla istituzione della Rete Escursionistica della Liguria, la Giunta regionale aveva approvato le delibere 25 febbraio 1987, n. 759 (*Unificazione grafica per la segnaletica nei parchi, nelle riserve e nelle aree protette regionali*) e 22 aprile 1985, n. 2351 (*Segnaletica unificata per i sentieri escursionistici*).

Le disposizioni in tema di segnaletica sono riportate all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia**, precisando che nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal Consiglio Centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale. La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione al CAI e agli soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.

Si ricorda, peraltro, che relativamente alla determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983, la Giunta regionale della Lombardia, con deliberazione n. 6/42333 del 1999, «al fine di identificare un idoneo sistema segnaletico per i sentieri nelle aree protette regionali, ha ritenuto opportuno adottare la segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano in quanto sistema già ampiamente collaudato e diffuso sull'intero territorio regionale e nazionale. Pertanto gli enti gestori delle aree protette nel realizzare i segnali da apporre lungo i sentieri finanziati da leggi regionali all'interno di dette aree si dovranno uniformare al citato sistema segnaletico CAI».

Analogamente ai fini della determinazione delle caratteristiche della segnaletica dei sentieri presenti all'interno delle aree protette regionali, o che conducono ad esse, la Giunta regionale, con deliberazione n. 7/17173 del 2004, ha adottato la segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano «in quanto già collaudata e diffusa sul territorio regionale e nazionale, stabilendo che gli enti gestori delle aree protette dovranno uniformarvisi».

Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge n. 23 del 1983 (*Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana*) le Sezioni del CAI provvedono all'individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche.

Con l'articolo 6 della legge n. 2 del 2010 la Regione **Marche** precisa che la tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club Alpino Italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.

Con la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 1108 – attuativa della legge n. 2 del 2010 – quale strumento avente carattere strettamente

operativo per la realizzazione dei percorsi viene indicata, per le amministrazioni provinciali e le aree protette, la pubblicazione (così citata) *Sentieri, pianificazione segnaletica e manutenzione* – Comm. Centrale per l'escursionismo; Quaderni di escursionismo, vol. 1. Ed. Club Alpino Italiano, 2010.

In attuazione della legge n. 15 del 2003 la Regione **Molise**, con la deliberazione 23 maggio 2017, n. 185, ha approvato le “*Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale*”. Con essa viene adottata la segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano da utilizzarsi nella Regione Molise per la segnalazione di percorsi e sentieri e la zonizzazione del territorio regionale ai fini della numerazione e catalogazione dei sentieri esistenti e che si andranno a realizzare sul territorio regionale, riportate nel *Manuale operativo per la Progettazione e Gestione dei Sentieri nella Regione Molise* (punto 2), nonché la simbologia ufficiale del Club Alpino Italiano, riportata nell'Allegato 2 alla deliberazione stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale, da applicarsi alla cartografia escursionistica riguardante il territorio della Regione Molise (punto 3).

Per quanto riguarda la Regione **Piemonte**, la legge n. 12 del 2010, all'articolo 15, disciplina la segnaletica, precisando che per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposta segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale. L'articolo 27 del regolamento attuativo n. 9 del 2012 definisce minuziosamente il “sistema modulare di segnaletica”, rinviando (art. 30) agli indirizzi tecnici che saranno emanati con specifici provvedimenti della Struttura regionale competente.

L'articolo 15 della legge n. 12 del 2010 attribuisce ai Comuni la competenza circa la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale. Qualora sia presente una via ferrata o un sito di arrampicata i Comuni provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.

Si ricorda che, precedentemente all'approvazione della legge n. 12 del 2010, la Giunta regionale con la deliberazione 2 dicembre 2002, n. 46-7923⁶ aveva disciplinato l'unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte, facendo propria la simbologia unificata per la segnaletica dei sentieri adottata dal Club Alpino Italiano a decorrere dal 27 novembre 1999, allegata alla deliberazione stessa (di cui ne fa parte integrante e sostanziale) e stabilendo l'ob-

6 La materia era originariamente stata disciplinata in Piemonte con le deliberazioni 12 luglio 1983, n. 6-26749 (segnaletica unificata per i sentieri alpini) e 5 novembre 1985, n. 65-1168 (segnaletica per i percorsi escursionistici).

bligatorietà di adozione della suddetta segnaletica per gli interventi che fruiscono delle specifiche sovvenzioni pubbliche concesse dalla Regione Piemonte; gli enti e le associazioni che assumono la gestione di sentieri (manutenzione e segnaletica) sono tenuti ad adottare la suddetta simbologia unificata, ad eccezione di quelli preposti alla gestione delle aree territoriali già soggette a tutela naturalistica per i quali la presente deliberazione deve intendersi adottabile, ad integrazione e supporto interpretativo di quella preesistente.

Con la Misura 313, Azione 1, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 dei fondi strutturali dell'Unione Europea la Regione Piemonte ha definito i Nuovi indirizzi tecnici relativi alla segnaletica dei sentieri della RPE.

La segnaletica della RPE e la sua manutenzione rientra tra i punti centrali del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Regione Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale, approvato con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149.

La convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige, sottoscritta il 19 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 22 del 1982 della Provincia Autonoma di **Bolzano** (introdotto dalla legge n. 21 del 2016), all'articolo 5, comma 4, prevede che la Giunta provinciale emani assieme ai gestori dei sentieri apposite direttive per la segnaletica dei sentieri.

Il 19 marzo 2019 con la deliberazione n. 175 la Giunta provinciale ha definito le direttive per una segnaletica uniforme sui sentieri di montagna (riportate nell'Allegato alla deliberazione), disciplinando, in particolare, il materiale (art. 3, «le tabelle segnava sono realizzate in legno locale»), la forma, le dimensioni, i contenuti e il montaggio degli elementi segnaletici della rete sentieristica dell'Alto Adige. Per quanto riguarda l'uso delle lingue ufficiali della Provincia di Bolzano, l'articolo 7 dell'Allegato precisa che per i sentieri si applica il «regolamento della toponomastica» vigente sul territorio provinciale al momento dell'installazione della segnaletica⁷.

La **toponomastica** della segnaletica nella Provincia di **Bolzano** è stata oggetto di una accesa e complessa contrapposizione tra il Governo nazionale e Provincia Autonoma.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 8 dello **Statuto speciale** per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) stabilisce che le Province hanno

la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dell'articolo 4, in alcune materie, tra cui, al numero 2), la toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano. Peraltro l'articolo 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria lingua⁸.

In sostanza, queste previsioni impongono chiaramente che la toponomastica nella Provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue: in italiano (lingua ufficiale dello Stato) e in tedesco (lingua parificata a quella italiana ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto); ad esse si affianca la lingua ladina nei relativi territori della Provincia (articolo 102 dello Statuto).

Le questioni legate alla toponomastica nella Provincia di Bolzano sono state oggetto di accordi⁹ tra il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Durnwalder, e i Ministri *pro tempore* per gli affari regionali, Fitto (22 settembre 2010) e Delrio (1° agosto 2013). A tal fine è stata costituita nel 2010 una Commissione paritetica con il compito di individuare quale toponimi dovranno essere utilizzati in entrambe le lingue (italiano e tedesco) e a quali denominazioni lasciare esclusivamente il toponimo tedesco originario, ritenendolo non correttamente traducibile in italiano, ma accompagnandolo, in italiano, con la descrizione tipologica “malga”, “cima”, “monte” ecc.

Nel frattempo è stata approvata la **legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15**, recante “*Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della Consulta cartografica provinciale*”, precisando che il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della Provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi (art. 1, co. 2).

Sebbene al comma 3 si afferma che «il repertorio dei toponimi è costituito anche nel rispetto dell'articolo 8, comma 1, punto 2, dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale e comprende tutte le denominazioni dei luoghi in uso sul territorio provinciale nonché i nomi antichi o non più utilizzati», il successivo comma 4 dispone che «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di

7 Il riferimento al «regolamento della toponomastica vigente al momento» ha immediatamente generato numerose polemiche in quanto un tale regolamento non è mai stato emanato. Sembra che sia conseguenza di un errore nella traduzione (i testi degli atti sono pubblicati a fronte in lingua tedesca e in lingua italiana) del termine tedesco “*Regelung*” in “regolamento” (*Regulierung*), anziché nel concetto più generico di “regolazione, disciplina”. Inoltre la formulazione “al momento vigente” appare destinata a generare ulteriori polemiche e conflitti, in quanto negli anni recenti ci sono stati accordi tra Provincia Autonoma di Bolzano e Governo nazionale, nel 2010 e nel 2013 (che sono tuttavia ritenuti giuridicamente non vincolanti, in quanto non trasformati in atti normativi), nonché la legge provinciale n. 15/2012 (abrogata nel 2019). In sostanza mancherebbe una base giuridica vigente di riferimento sulla toponomastica, salvo fare riferimento alle norme dello Statuto speciale in tema di bilinguismo.

8 Sull'uso del bilinguismo nella toponomastica la recente sentenza n. 210 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (*Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich*), nella parte in cui utilizza la denominazione “Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan” anziché quella di “San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”. In sostanza la Corte ha ribadito che nella toponomastica dei comuni (in questo caso comuni ladini della Provincia di Trento) è obbligatorio l'uso della lingua italiana e non solo - nella fattispecie - della lingua ladina, come disposto dall'articolo 99 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

9 Tali accordi sembrerebbero avere soltanto un valore tecnico-politico giuridicamente non vincolante, non essendo stati trasformati in atti normativi.

comunità comprensoriale¹⁰, e approvato dal Comitato cartografico provinciale previsto dall'articolo 3».

L'articolo 1, comma 5, prevede che la proposta di inserimento nel repertorio dei toponimi è indirizzata al Comitato cartografico provinciale dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.

Inoltre, l'articolo 2 stabilisce che nelle carte topografiche redatte dalla Provincia Autonoma di Bolzano le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, «in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione.

Il Governo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato per illegittimità costituzionale alcune disposizioni della legge della Provincia Autonoma di Bolzano di fronte alla Corte costituzionale¹¹, per violazione delle disposizioni dello Statuto speciale.

Nello specifico si ritiene, tra l'altro, che verrebbero meno i principi contenuti nello Statuto in merito all'uso delle lingue nella toponomastica relativamente al riferimento al concetto di toponimo «in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», poiché i principi di parità linguistica previsti agli articoli 8, 101 e 102 dello Statuto verrebbero superati dalla proposta formulata dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente al Comitato cartografico provinciale, tenuto conto di un nuovo criterio basato sull'uso del toponimo a livello di comunità comprensoriale, che finirebbe con il pregiudicare il rispetto dell'obbligo della bilinguità nell'intero territorio della Provincia di Bolzano. A titolo di esempio, in una valle a preponderante presenza di cittadini di lingua tedesca si potrebbe avere una segnaletica con toponimi esclusivamente in lingua tedesca, in palese violazione con quanto sancito nello Statuto speciale circa l'obbligatorietà del bilinguismo.

Al fine di evitare il giudizio della Corte costituzionale, nella seduta del **12 aprile 2019** il Consiglio provinciale di Bolzano, su iniziativa della Giunta provinciale, ha approvato un disegno di legge (n. 10/2019), che all'articolo 1 ha **abrogato** la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, *“Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”*. La disposizione è stata pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige quale **legge** della Provincia Autonoma di Bolzano **23 aprile 2019, n. 1**.

In conclusione, è abrogata la legge provinciale n. 15 del 2012 e considerando gli

accordi del 2010 (Fitto) e del 2013 (Delrio) giuridicamente non vincolanti in quanto non trasformati in norma di legge, le uniche disposizioni sulla toponomastica applicabili risultano essere gli articoli 8, 99, 101 e 102 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

La legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 21, rinvia ad una delibera della Giunta provinciale, sentito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche, con cui stabilire la tipologia e le caratteristiche della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna, vietando l'utilizzo di segnaletica difforme da quella indicata.

Negli allegati alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 5794 del 18 maggio 1995 e n. 5918 del 6 giugno 1997 sono espresse le tipologie e le caratteristiche tecniche delle modalità di segnalazione e numerazione dei sentieri alpini, dei sentieri alpini attrezzati e delle vie ferrate, così come definiti dall'articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 1993 e individuati e classificati ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge¹².

Il 23 maggio 2007 è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consiglio delle Autonomie locali, dalla Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), dal Parco naturale Adamello Brenta, dal Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino e dai responsabili dei Patti territoriali, il *“Protocollo d'intesa in tema di segnaletica di qualità nell'ambiente per itinerari escursionistici in Trentino”*, che ha esteso l'adozione degli standard tipologici e informativi della segnaletica relativa ai tracciati alpini anche a tutti gli altri itinerari escursionistici, intesi come sentieri, mulattiere ed altri percorsi in ambiente per i quali non può trovare applicazione la segnaletica utilizzata per la viabilità ordinaria.

In conseguenza dell'approvazione da parte del Club Alpino Italiano dell'aggiornamento della segnaletica dei sentieri, da applicare a livello nazionale per avere uniformità di tipologia e contenuti e migliorare la sicurezza dei percorsi escursionistici (determinazione n. 22 del 27 giugno 2015) e della conseguente richiesta della SAT di aggiornare la deliberazione istitutiva della tipologia di segnaletica da adottare sul territorio trentino per uniformarla a quella del Club Alpino Italiano a livello nazionale (deliberazione n. 5918/1997), la Giunta provinciale, sentita la Conferenza per le strutture alpinistiche (organo consultivo della Provincia sulla materia), con la **deliberazione n. 1154 del 1° agosto 2019** ha approvato la tipologia, le caratteristiche e i contenuti della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna (Allegato 1), i criteri di numerazione dei tracciati alpini (Allegato 2), la tipologia, le caratteristiche e i contenuti della segnaletica da utilizzare sulla rete provinciale dei percorsi in mountain bike (Allegato 3). Contestualmente ha disposto la cessazione dell'efficacia delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 5794 del 18 maggio 1995, n. 5918 del 6 giugno 1997

10 Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste”*. La materia è regolata dalla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (*Ordinamento delle comunità comprensoriali*), ove si prevede che le comunità comprensoriali perseguono gli interessi comuni del comprensorio e promuovono e coordinano iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico.

11 Registro dei ricorsi, n. 182 del 2012, parte 1, pubblicato su G.U. del 16/01/2013 n. 3.

12 Nel preambolo alla deliberazione n. 5918 del 1997 si richiama la nota del 2 dicembre 1996, prot. n. 616, con cui «la S.A.T. - Società degli Alpinisti Tridentini chiede che vengano apportate alcune variazioni alla segnaletica approvata con il provvedimento soprarichiamato [deliberazione della Giunta provinciale n. 5794 del 1995] relativamente alle dimensioni dei segnavia ed alla sostituzione di due simboli (indicazione di acqua potabile e di sentiero difficile) al fine di uniformarla a quella adottata dal Club Alpino Italiano nel resto del Paese».

e n. 1133 del 24 maggio 2002 (quest'ultima relativa alla segnaletica sul divieto di circolazione con mezzi meccanici sui sentieri).

Gli stessi standard tipologici e informativi saranno utilizzati anche per altri itinerari escursionistici, come mulattiere e percorsi in ambiente per i quali non vale la segnaletica della viabilità ordinaria, ai sensi di quanto disposta dal Protocollo d'intesa siglato nel 2007.

Il Regolamento 17 settembre 2007, n. 23 per l'attuazione della legge n. 21 del 2003, istitutiva della Rete Escursionistica **Pugliese**, reca agli articoli da 5 a 10 norme assai dettagliate in tema di segnaletica della REP: art. 5 - La segnaletica dei percorsi della REP; art. 6 - Materiali da utilizzare per la realizzazione di segnali; art. 7 - Posizione delle tabelle; art. 8 - Dimensione delle tabelle; art. 9 - Contenuto grafico e testuale delle tabelle; art. 10 - Segnaletica dei percorsi ciclabili. Non viene tuttavia fatto riferimento ai criteri della segnaletica del CAI.

Per quanto riguarda la **Sardegna** l'articolo 7 delle **linee guida** per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie (approvate con **deliberazione** della Giunta regionale **n. 48/36 del 2 ottobre 2018**) disciplina la segnaletica della RES. In particolare si precisa che la fruizione in sicurezza della RES è assicurata, unitamente ad altri fattori tecnici, organizzativi ed infrastrutturali anche attraverso all'estensione e la disposizione di opportuna segnaletica standard lungo i percorsi escursionistici ippoviari e MTB inclusi nella RES e nella RIS. Apposita segnaletica direzionale ed informativa unificata di tipo orizzontale e verticale, viene apposta secondo le specifiche tecniche definite nell'Allegato G che potrà essere completato e integrato e periodicamente aggiornato dal Tavolo Tecnico regionale. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica, nonché il coordinamento della stessa su scala regionale, è di competenza dell'agenzia Forestas, che la cura attraverso il sistema di *governance* definito nell'articolo 9 del presente documento coinvolgendo anche i Comuni e gli altri enti gestori territorialmente competenti, anche stipulando apposite convenzioni con il CAI nazionale o altri soggetti qualificati indicati nel comma 7 dell'articolo 5 del presente documento onde assicurare: progettazione, numerazione, sistemazione e manutenzione, nonché opportuna formazione degli operatori.

L'Allegato A (*Ulteriori definizioni*) all'allegato alla deliberazione n. 48/36 del 2018 riporta quanto segue: «Segnaletica escursionistica: orizzontale o verticale, uniformata allo standard internazionale europeo definito, per l'Italia, dal Club Alpino Italiano; è caratterizzato da segni bianchi e rossi di richiamo dove viene riportato anche il numero distintivo assegnato al sentiero. Le frecce direzionali indicano il percorso nei due sensi, riportano il numero distintivo assegnato e la sigla dell'itinerario, ed eventualmente l'indicazione dell'ente gestore; precisano inoltre le località relative alle mete finali-intermedie-ravvicinate, ed i relativi tempi per raggiungerle (i tempi sono eventualmente stimati secondo i diagrammi svizzeri utilizzati dal CAI)».

La Regione **Toscana** ha disciplinato le attività in tema di segnaletica della rete escursionistica toscana (RE'T) con il regolamento n. 61 del 2006, attuativo della legge 17 del 1998. In particolare l'articolo 2, nel definire la segnaletica, precisa che

è apposta e mantenuta dalla Provincia competente per territorio, previo accordo con i Comuni e le Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane interessate. Per la viabilità ricadente all'interno di un parco nazionale o regionale tali funzioni sono svolte dall'Ente Parco competente per territorio.

L'articolo 3, dopo aver specificato le modalità di installazione della segnaletica, dispone che la Regione, le Province e gli Enti Parco collaborano al fine di garantire una perfetta manutenzione della segnaletica della RE'T, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club Alpino Italiano, con le guide ambientali, con le guide alpine, con il Corpo forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) e con gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale (art. 29, L.R. n. 39 del 2000).

Con deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 1633 la Giunta regionale dell'**Umbria**, nell'adottare il "*Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria*", ha stabilito che, per quanto riguarda sia la segnaletica che i criteri di numerazione, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione le tipologie già utilizzate dal Club Alpino Italiano, che «costituiscono oramai uno standard a livello nazionale».

Nella Regione **Valle d'Aosta**, la quale – come precedentemente precisato – non adotta i criteri della segnaletica definiti dal CAI, una prima disposizione legislativa in tema di segnaletica si è avuta con l'articolo 1 della legge 22 aprile 1986, n. 16, prevedendo che «la Regione Valle d'Aosta, ai fini del recupero e della valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico, realizza e favorisce l'attuazione degli interventi che seguono: a) messa in opera di una adeguata e specifica segnaletica verticale e orizzontale che, nel rispetto dell'ambiente, consenta una agevole e sicura percorrenza degli itinerari che si intende riservare al turismo escursionistico [...]». La norma, di fatto, rimase inattuata, in quanto il successivo articolo 8 stabiliva che nella Regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi sentiero o itinerario si sarebbe dovuta conformare alle tipologie e alle caratteristiche tecniche che definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, prevedendo che chiunque avesse realizzato una segnaletica difforme sarebbe stato tenuto ad eliminarla, ripristinando la situazione preesistente dei luoghi, o ad adeguarla alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Con deliberazione n. 6143 del 22 agosto 1986 la Giunta regionale approvò l'Elenco provvisorio di sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico. Ad essa seguì la deliberazione n. 4541 del 1990, che, oltre ad approvare l'elenco dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo dell'escursionismo, definì gli standard tipologici della segnaletica orizzontale e verticale (colore segnaletica, caratteristiche tecniche per la segnaletica di sentieri di interesse locale, per la segnaletica degli intervallivi e per la segnaletica delle Alte Vie n. 1, 2, 3 e 4¹³).

È quindi intervenuta la legge n. 21 del 1993 della Valle d'Aosta, che, all'ar-

13 In realtà, le Alte Vie n. 3 e 4 sul territorio non sono mai state tracciate in maniera definitiva e completa, tanto che esiste la segnaletica solo per alcuni brevi tratti. Non sono state pertanto inserite nel nuovo catasto del 2009.

articolo 1, indica le finalità e la natura degli interventi considerati allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, prevedendo la definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi, e la messa in opera e manutenzione della segnaletica. Il successivo articolo 2 reca la definizione della segnaletica, precisando che nella Regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi itinerario escursionistico o alpinistico deve conformarsi alle tipologie e alle caratteristiche grafiche e tecniche definite con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta elaborata dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, tenendo presenti i criteri per la segnaletica unificata indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed europeo. Furono conseguentemente approvate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1695 del 1997¹⁴ e n. 2164 del 2003¹⁵.

Per quanto riguarda la Regione **Veneto** la materia era stata originariamente disciplinata con deliberazione n. 122 del 18 gennaio 1991, con cui la Giunta regionale aveva approvato i criteri per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate presenti nel territorio regionale montano, adottando tale provvedimento ai sensi dell'allora vigente legge regionale n. 52 del 1986 "*Norme in materia di alta montagna*".

Successivamente l'articolo 113, comma 2, della legge regionale n. 33 del 2002, ha stabilito che fosse compito della Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club Alpino Italiano. Dopo un lungo lavoro la Commissione ha definito la nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate, che è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 2 del 22 gennaio 2008.

Si segnala infine che, sebbene la materia della sentieristica non sia ancora disciplinata da specifica legge, il Dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente della Regione **Siciliana** in data 8 giugno 2010 ha approvato, relativamente al Progetto Sentiero Italia-Regione Siciliana, e agli eventuali sentieri minori connessi, la tipologia di segnaletica indicata nel manuale del CAI intitolato *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione* redatto dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo, ed è pertanto necessario provvedere in fase di verifica dei progetti affinché i progetti esecutivi siano coerenti con questa.

14 La D.G.R. n. 1695/1997 di "*Approvazione di un ulteriore elenco dei sentieri a carattere regionale ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico, ai sensi della L.R. n. 21/1993 nonché delle caratteristiche grafiche della simbologia della segnaletica ad esse inerenti*", ha approvato i 3 tour internazionali (Tour du Mont Blanc, Tour des Combins e Tour Monte Rosa), con le località toccate, come itinerari a interesse regionale e la relativa segnaletica.

15 Con la D.G.R. n. 2164/2003 di "*Approvazione della dispensa contenente i particolari costruttivi della nuova tipologia di segnaletica verticale da adottare su tutta la rete sentieristica, sia regionale che locale, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 4541/1990*" sono state modificate le caratteristiche tecniche della segnaletica verticale in sostituzione di quanto previsto dalla D.G.R. 4541/1990.

Come già detto, la Regione **Calabria** non ha ancora istituito la Rete Escursionistica della Calabria e disciplinato le attività escursionistiche¹⁶. Tuttavia, nell'ambito dei POR Calabria relativo all'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 (FSE e FESR)¹⁷ la Regione Calabria ha previsto un Progetto Sentieristica Calabria per la valorizzazione del tratto del Sentiero Italia che attraversa la Calabria nonché della sentieristica interna ai parchi da collegare allo stesso (Parco Nazionale dell'Aspromonte, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale del Pollino). Il Progetto Sentieristica Calabria è stato definito e finanziato con decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio 27 dicembre 2017, n. 15227 (pubblicato nella BURC n. 23 del 19 febbraio 2018). Nell'Allegato A sono illustrate le modalità operative per la realizzazione della segnaletica, che dovrà essere realizzata secondo le indicazioni del Regolamento dei sentieri dei singoli parchi.

Alle caratteristiche tipiche della segnaletica CAI – sostanzialmente adottata da tutte le Regioni e Province Autonome, salvo la Valle d'Aosta – è possibile in alcuni sentieri riscontrare la presenza di un logo identificativo dell'area o del sentiero stesso, soprattutto nel caso di sentieri che si sviluppano all'interno di parchi nazionali o regionali e nel caso dei cammini storico-religiosi.

Si ricorda infine che come uno specifico logo del CAI identifica i percorsi facenti parte del Sentiero Italia, con una notevole attività di manutenzione straordinaria da parte delle Sezioni del CAI territorialmente competenti (coordinate dalla SOSEC¹⁸), che ha interessato anche la segnaletica, in modo da garantire sempre la fruizione del percorso in sicurezza.

16 Nel maggio 2017 è stata presentata una proposta di legge istitutiva della "*Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche*" (Atto n. 236), il cui testo, interamente riformulato con un emendamento il 25 maggio 2017, ha avuto il parere favorevole della IV Commissione del Consiglio regionale. Tuttavia, l'esame del provvedimento non ha avuto ulteriore seguito.

17 POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 28 dicembre 2016.

18 Struttura Operativa Cartografia e Sentieri del CAI.

CAPITOLLO

La MANUTENZIONE

11.1 La legislazione regionale

11.2 L'accordo tra CAI e ANCI

Tra i compiti attribuiti al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 figurano il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b).

Come precedentemente sottolineato (capitolo 1), la disposizione va considerata nel contesto storico-istituzionale allora esistente: nel 1963 le competenze in tema di “turismo montano” (sentieri, rifugi ecc.) erano poste a carico dello Stato, che “operativamente” le delegò con la legge n. 91 al CAI in un rapporto di “sussidiarietà”, riconoscendogli “giuridicamente” il compito della manutenzione (oltre che del tracciamento e realizzazione) dei sentieri alpini, nonché delle opere alpine e attrezzature alpinistiche. Il tutto nell’ambito di una competenza “legislativa concorrente” in materia di turismo, come definita dall’articolo 117 della Costituzione vigente fino al 2001.

Con la riforma costituzionale del 2001, il turismo, da materia “concorrente” tra Stato e Regioni, è divenuta “residuale”, cioè di competenza delle Regioni, che hanno iniziato (Toscana e Basilicata lo avevano già fatto poco prima) a legiferare.

Nel corso degli anni il CAI (Commissione Centrale per l’Escursionismo) ha pubblicato alcuni manuali in tema di manutenzione dei sentieri: nel 1996, il quaderno *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione* (aggiornato per la 4° edizione nel 2010) e, nel 2012, il quaderno *L’attività dei volontari sui sentieri. Rischi e indicazioni di sicurezza*.

Peraltro nel manuale CAI n. 6 *Sentieri. Ripristino, manutenzione e segnaletica* del 1999 si puntualizza che per gli interventi più impegnativi (quali selciature, deviatori, consolidamenti, muri, gradimenti, passerelle ecc.) è necessaria la collaborazione con l’ente territoriale e occorre prevedere l’assegnazione dei relativi lavori a ditte specializzate.

11.1 La legislazione regionale

Analizzando le singole disposizioni regionali, al CAI vengono affidate le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore, divenendo, pertanto, il principale soggetto di riferimento in tema di manutenzione della rete sentieristica.

Anche nel caso della manutenzione della rete sentieristica, le disposizioni sono presenti in disposizioni legislative regionali assai eterogenee, quali il turismo montano o le attività alpinistiche (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Province Autonome di Trento e di Bolzano), la viabilità minore e la sentieristica (Umbria, Basilicata), le attività escursionistiche e istitutive della rete escursionistica regionale (Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Abruzzo, Campania, Lombardia).

Sono peraltro le Regioni a valere sulle proprie risorse finanziarie, a stanziare le eventuali risorse destinate alla manutenzione della rete sentieristica regionale, che vengono trasferite agli enti locali territorialmente competenti (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane).

Su tali assegnazione di risorse gli enti locali possono provvedere alla manu-

tenzione della rete sentieristica attraverso apposita convenzione con la Sezione del CAI territorialmente competente oppure affidandola a soggetti terzi privati (specie nel caso che la Sezione CAI competente non disponga di Soci volontari disponibili alle attività di manutenzione dei sentieri).

Va peraltro ricordato che l’ente locale, in attuazione dei compiti statuari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale, attribuendo al sindaco il dovere di impedirne l’accesso in caso di pericolo (per esempio, dissesto idrogeologico) e le conseguenti responsabilità.

Analizzando le disposizioni in tema di manutenzione della rete sentieristica regionale appare un quadro assai complesso e diversificato.

La legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** assegna la manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA al Collegio Guide Alpine Abruzzo (art. 6, co. 1, lett. b), punto 3).

Tale disposizione sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge statale n. 91 del 1963, che – all’articolo 2, lettera b) – attribuisce al CAI il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, mentre la legge n. 42 del 2016 assegna al Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo i seguenti compiti:

- 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di *mountain biking* e itinerario *free ride*;
- 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l’implementazione e l’aggiornamento dell’archivio della REASTA;
- 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA.

La disposizione, peraltro, appare confliggere con quanto riportato al successivo articolo 7 in merito alle competenze dei Comuni:

- a) essi gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all’ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri, stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
- b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l’anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i criteri stabiliti nel regolamento attuativo previsto dall’articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all’in-

terno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente Parco;

- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14.

Inoltre il comma 1-*bis* dispone che gli Enti Parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.

Infine l'articolo 14 prevede che il regolamento attuativo nel quale sono stabiliti i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA (co. 2, lett. e).

Si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

La legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata** non reca una specifica disposizione in tema di manutenzione, salvo un richiamo all'articolo 10: «è vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione».

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** stabilisce, all'articolo 10, comma 5, che per ciascun percorso compreso nella REC, il Piano annuale di interventi sulla rete regionale individua il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento attuativo previsto all'articolo 16.

Già con l'articolo 3 della legge n. 12 del 1985, come sostituito dalla legge n. 12 del 1988, la Regione **Emilia-Romagna** concedeva contributi destinati, tra le varie finalità, all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine.

La successiva legge n. 14 del 2013 della Regione Emilia-Romagna precisa, all'articolo 8, che i Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della Consulta territoriale della REER:

- a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla legge stessa, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
- b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree

naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale n. 12 del 1985 (*Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpino*), nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;

- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dai criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER ai sensi del regolamento attuativo previsto all'articolo 14.

La Regione **Friuli-Venezia Giulia**, con la legge n. 36 del 2017, attribuisce al CAI FVG la realizzazione e la manutenzione delle strutture alpine regionali (art. 2, co. 1, lett. g), nonché la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota (art. 6, co. 2, lett. b), piano che viene definito annualmente con il Programma regionale delle iniziative del CAI FVG (art. 7), che dovrà, tra l'altro, indicare la realizzazione e la manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi (co. 2, lett. f).

La legge n. 2 del 2017 sulla Rete dei Cammini del **Lazio** (RCL) fa più volte riferimento alla manutenzione dei tracciati, ma in modo assai generico e con specifica attenzione agli itinerari culturali europei, agli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d'Europa quale, in particolare, la Via Francigena e ai percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici (art. 5, co. 2, lett. f).

Il Coordinamento della RCL, istituito presso l'Agenzia regionale per il turismo, promuove, tra l'altro, interventi di manutenzione e perfezionamento della viabilità e della sicurezza sull'intera RCL (e quindi anche del patrimonio escursionistico nel quale sono ricompresi i sentieri), anche al fine di incrementare la possibilità di fruizione pubblica per tutti dei beni esistenti sul territorio interessato (art. 7, co. 2, lett. f), punto 2).

Anche l'articolo 13 prevede che il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL contenga azioni mirate volte a promuovere la corretta fruizione, manutenzione e conservazione della RCL, favorendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la fruibilità per tutti (co. 2, lett. e), n. 5).

L'articolo 7 del regolamento attuativo n. 23 del 15 novembre 2019 precisa che i cammini devono garantire l'accessibilità degli utenti in sicurezza. In particolare i responsabili della gestione della viabilità dei cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze speciali. Qualora i controlli o le segnalazioni evidenzino anomalie potenzialmente pericolose occorre intervenire immediatamente e ripristinare un livello di sicurezza adeguato alla categoria di percorso.

Ai fini della sicurezza devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:

- a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
- b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
- c) zone umide, zone franose, zone sensibili e altri terreni instabili;
- d) attraversamenti di colture in atto e pascoli.

La legge n. 24 della Regione **Liguria** prevede che possono essere iscritti nella Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti Enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia (art. 4, co. 4)¹.

In sostanza, l'individuazione del soggetto a priori preposto alla manutenzione (e al monitoraggio) di un sentiero è un requisito basilare affinché quel sentiero sia iscritto nella Carta Inventario dei percorsi escursionistici.

Una disposizione speciale in tema di manutenzione è contenuta all'articolo 7-bis relativamente alla Alta Via dei Monti Liguri: la Regione, le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento di tali attività manutentive.

Tra gli interventi ed attività che la Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento sono ricomprese le azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta Inventario (art. 8, co. 1, lett. a), che sono predisposti e presentati (art. 9, co. 1) dal soggetto coordinatore di settore individuato dalla Regione (art. 4, co. 5).

La Regione può altresì promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL (art. 9, co. 4).

La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale,

1 Testo così modificato dall'articolo 46 della legge n. 29 del 2018. La versione precedente faceva, invece, riferimento alla "gestione" dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette.

concede ai soggetti attuatori degli interventi contribuiti in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile in alcuni specifici casi, tra cui gli interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità (art. 10).

Con la legge n. 27 del 2015 la Regione **Lombardia** disciplina le "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

All'articolo 36, commi da 7 a 9, dispone che la Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:

- a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
- b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
- c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

Tali soggetti si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

Il Club Alpino Italiano Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini (ANA), i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.

Con la legge n. 5 del 2017 di istituzione della rete escursionistica, la Regione Lombardia individua, all'articolo 2, comma 2, gli enti territorialmente competenti agli interventi concernenti la REL:

- a) gli enti gestori delle aree protette (L.R. n. 86/1983), dei siti di Rete Natura 2000, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- b) al di fuori di tali aree, le Comunità montane e, ove non presenti, le Unioni di Comuni;
- c) i Comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti precedentemente indicati.

Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti (art. 4, co. 3)²:

- a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia;

2 Comma così modificato dall'articolo 13 della legge n. 23 del 2018.

b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge;

b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero.

Ai sensi dell'articolo 5 la Giunta regionale approva un programma triennale con cui definire obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica.

Si segnala infine che la legge n. 5 del 2017 stanziava per l'esercizio 2017 complessivamente 1.200.000 euro per il finanziamento degli interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica (art. 12, co. 3).

Precedentemente alla legge n. 5 del 2017, la legge regionale della Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26, recante “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, all'articolo 1, comma 1, lettera h), individuava tra le finalità di interesse la promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita. In attuazione della legge n. 26 del 2014, con deliberazione del Consiglio regionale n. 640 del 24 febbraio 2015 è stato approvato il documento “Linee guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017”, che in particolare al paragrafo 5.2 “Sentieri e ferrate” dell'Asse 5 “Infrastrutture della montagna ed aree sciabili” evidenzia come obiettivo la realizzazione di interventi mirati, fra l'altro, alla mappatura, alla manutenzione e alla sistemazione della segnaletica dei sentieri lombardi.

Con deliberazione n. 10/4251 del 30 ottobre 2015 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'attuazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei sentieri della montagna lombarda attraverso le Comunità montane e il riparto, in egual misura, della dotazione finanziaria fissata in euro 2.242.979,90 alle ventitré Comunità montane lombarde distinte nella tabella di cui all'Allegato B, che sono poi stati impegnati con decreto n. 11128 del 9 dicembre 2015.

Ai sensi della legge n. 2 del 2010, all'articolo 5, comma 3, i proponenti³ che richiedono l'iscrizione al catasto regionale della Rete Escursionistica della Regione Marche (RESM) devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

3 L'articolo 4, comma 2, individua i **proponenti** nelle **Province** e negli **Organismi di gestione delle aree naturali protette** ubicate nel territorio regionale, le cui richieste di inserimento di percorsi nel catasto della RESM sono formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano.

Il successivo articolo 7 prevede che sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi culturali e il taglio dei boschi.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge n. 23 del 1983 (*Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana*) le Sezioni del CAI provvedono all'individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche.

Con la legge n. 15 del 2003 la Regione **Molise** ha definito gli “*Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano*”. In particolare all'articolo 14 (*Sviluppo di attività legate alla fruizione ed alla salvaguardia dell'ambiente montano*) sono indicate, tra le attività oggetto di incentivazione da parte della Regione, la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di rifugi di montagna (co. 1, lett. h).

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di **Bolzano** il testo originario della legge n. 22 del 1982, recante “*Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale*”, ricomprendeva tra le iniziative destinate ai contributi anche la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini, escluse le vie ferrate (art. 10, co. 1, lett. d), indicando quali soggetti beneficiari dei contributi l'Alpenverein Südtirol (AVS) e le Sezioni del Club Alpino Italiano aventi sede nel territorio della Provincia di Bolzano (art. 11).

A seguito di episodi di conflittualità tra AVS e CAI con i proprietari dei terreni attraversati dai sentieri, la disciplina è stata modificata con l'articolo 36 della legge n. 21 del 2016, attraverso l'introduzione nel testo della legge n. 22 del 1982 dell'articolo 10-bis sui sentieri escursionistici. La nuova disposizione ha ridefinito completamente la materia, stabilendo che, essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria.

A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.

Il comma 2 rinvia ad una convenzione la disciplina dei rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni, che dovrà prevedere in particolare l'individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici.

Si precisa, inoltre, che per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell'Ordinamento forestale.

Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della

convenzione saranno definiti i criteri per la concessione dei contributi, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi.

La Convenzione è stata sottoscritta il 19 dicembre 2016 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Alpenverein Südtirol e il Club Alpino Italiano-Alto Adige in rappresentanza delle singole Sezioni, l'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche (LTS) in rappresentanza delle associazioni turistiche locali, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi in qualità di maggior rappresentante a livello provinciale dei proprietari terrieri, con l'adesione del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in rappresentanza dei Comuni e dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige.

I criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici sono stati definiti con la delibera della Giunta provinciale 17 gennaio 2017, n. 52.

Possono beneficiare dell'agevolazione: l'Alpenverein Südtirol (AVS), il Club Alpino Italiano-Alto Adige, l'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche (LTS) in rappresentanza delle associazioni turistiche locali, tutti i gestori dei sentieri escursionistici che aderiscano alla Convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige datata 19 dicembre 2016.

Per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici è concesso un contributo provinciale annuale di 20 euro/km. Per i lavori connessi alla segnaletica di strade transitabili con veicoli, che sono parte integrante della rete sentieristica, è concesso al gestore che li esegue un contributo provinciale annuale di 10 euro/km.

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si segnala, infine, che il comma 7 dell'articolo 36 della legge n. 21 del 2016, nel definire la copertura degli oneri conseguenti al nuovo articolo 10-*bis*, ha stanziato per la manutenzione dei sentieri escursionistici 600.000 euro per l'anno 2016, 1.000.000 di euro per l'anno 2017 e 1.000.000 di euro per l'anno 2018, rinviando la determinazione per gli anni successivi alle singole leggi di bilancio.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 26 della legge n. 33 del 1991 (*Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori*) – come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2008 – autorizzava la Giunta provinciale a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano sovvenzioni annue forfetarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini.

La legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 24, comma 4, stabilisce che la Provincia può concedere agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.

Si tratta di contributi in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell'intervento, determinato anche su base parametrica (art. 25, co. 1, lett. f).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sono iscritti nell'elenco delle strutture alpi-

nistiche provinciali (art. 2, co. 3) esclusivamente i tracciati alpini riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione.

L'elenco dei sentieri alpini, istituito originariamente con provvedimento del Dirigente del Servizio turismo n. 228 del 25 luglio 2000, è stato da ultimo aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 461 del 21 dicembre 2018: per ogni sentiero alpino ricompreso nell'elenco è indicato, tramite codice numerico, il soggetto manutentore.

Si ricorda che precedentemente alla costituzione delle Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano**, la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 1956 (più volte modificata), al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, autorizzava l'Amministrazione provinciale a concedere contributi anche per la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini in favore, nella Provincia di Trento della Società Alpinisti Tridentini (SAT), nella Provincia di Bolzano dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e delle Sezioni del Club Alpino Italiano aventi sede nel territorio della Provincia di Bolzano.

Il regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*), all'articolo 22, stabilisce che la manutenzione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata è definita e coordinata nell'ambito della pianificazione biennale prevista all'articolo 13 della L.R. n. 12 del 2010 e secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici previsti all'articolo 30 del regolamento stesso.

Ai fini della manutenzione dei percorsi inclusi nella RPE i soggetti responsabili per la gestione dei settori escursionistici individuano i percorsi oggetto d'intervento sulla base delle priorità dagli stessi stabilite in ordine alla fruizione escursionistica, alle tipologie d'intervento necessarie, tenendo altresì in debita considerazione i tempi previsti per la realizzazione degli interventi anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi richiesti.

Ai fini autorizzativi vengono distinguono i progetti riconducibili alle seguenti categorie e tipologie d'intervento:

- a) progetti di sola manutenzione ordinaria;
- b) progetti di manutenzione straordinaria o di realizzazione nuove opere.

Il successivo articolo 24 dispone che, ai fini della definizione del piano d'intervento, le Province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i Comuni interessati ed il CAI definiscono l'elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative priorità sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla Regione Piemonte. Al fine fornire un quadro esaustivo in ordine agli interventi in atto sul territorio provinciale, il piano deve fornire indicazioni aggiornate sugli interventi infrastrutturali in fase di realizzazione sul soggetto attuatore di tali interventi e sulle relative fonti di finanziamento.

Il programma d'intervento provinciale è approvato e trasmesso alla Struttura regionale competente per la successiva definizione e approvazione del programma d'intervento regionale.

La pianificazione provinciale è integrata dal piano degli interventi effettuati direttamente dalla Regione Piemonte sui percorsi preventivamente individuati dalla Regione e valutati di interesse regionale (art. 25, co. 1).

Infine l'articolo 30 prevede che, con provvedimenti della Struttura regionale competente, siano individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del regolamento relative, tra l'altro, agli interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata (co. 1, lett. f).

La legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** reca, all'articolo 6, disposizioni sulla sistemazione e manutenzione della Rete Escursionistica Pugliese (REP), stabilendo che la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della legge stessa, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province i soggetti attuatori per la viabilità di propria competenza, come poi specificato al successivo articolo 8. Inoltre le Province possono delegare alle Comunità montane e ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Il comma 2 dell'articolo 8 prevede altresì che le Province, i Comuni, le Comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previe apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1994, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Per quanto riguarda la Regione **Sardegna**, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 31 della legge n. 16 del 2017), l'Agenzia Forestas provvede alla gestione e alla manutenzione della Rete Escursionistica della Sardegna (RES), in accordo con i Comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

In attuazione dell'articolo 14-*ter* della legge regionale n. 8 del 2016 (*Legge forestale della Sardegna*), introdotto dall'articolo 29 della legge n. 16 del 2017 (*Norme in materia di turismo*), con la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le "Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie". Nel definire, all'articolo 10 dell'allegato alla deliberazione, la programmazione delle attività di promozione e gestione della RES (attuata con delibera della Giunta regionale tramite un programma triennale di interventi, sviluppato e proposto dall'Agenzia Forestas, sentito il Tavolo Tecnico regionale e le Consulte Territoriali) si stabilisce che il Programma triennale di interventi dovrà prevedere le azioni necessarie a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RES, attraverso un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Regione **Siciliana**, non avendo ancora una legge sulla rete escursionistica, ha tuttavia nel proprio ordinamento una disposizione che riguarda la manutenzione dei sentieri: l'articolo 12 della legge 6 aprile 1996, n. 28 (*Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica*) attribuisce al direttivo del

Collegio regionale delle guide alpine alcuni compiti, tra cui «collaborare con le competenti autorità regionali, anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di **tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani**, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi».

La Regione **Toscana**, con l'articolo 7 della legge n. 17 del 1998 provvede a identificare i soggetti competenti (Province, Comuni, parchi) in tema di progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità per la parte di loro interesse, prevedendo che le Province possono delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della RET con gli strumenti programmatori e finanziari previsti dalla L.R. n. 84 del 1996, recante "Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva".

Per quanto riguarda la Regione **Umbria**, una disposizione in tema di manutenzione della rete escursionistica è contenuta all'articolo 37 della legge 10 luglio 2017, n. 8 (*Legislazione turistica regionale*), stabilendo che i titolari degli esercizi ricettivi turistici⁴ possono realizzare, previo accordo con gli enti locali e le istituzioni competenti, la manutenzione della Rete escursionistica di cui all'articolo 175 della legge regionale n. 1 del 2015 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), senza oneri a carico del bilancio regionale e nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici.

Il richiamo alla manutenzione è più in generale contenuto nella deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558, recante "Individuazione ed approvazione dello schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale". Nello specifico la delibera stabilisce che le risorse finanziarie a vario titolo destinate dalla Regione allo sviluppo, al consolidamento e alla manutenzione degli itinerari ciclabili, escursionistici e per il transito a cavallo, siano utilizzate per interventi sui percorsi ricompresi nello schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale, così come approvato con il presente atto e in sue eventuali successive modifiche e integrazioni (punto 8); rinvia a successivi atti l'impegno di individuare le risorse e le relative fonti per la manutenzione ordinaria della rete di mobilità ecologica di interesse regionale (punto 9); impegna la Giunta regionale a garantire annualmente le risorse minime necessarie ad effettuare la manutenzione ordinaria della rete di mobilità ecologica di interesse regionale, assicurando il necessario coordinamento fra le varie strutture regionali che già erogano finanziamenti per questo settore (punto 10).

Ai sensi della legge n. 21 del 1993 la Regione **Valle d'Aosta**, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce gli interventi per la realizzazione e la manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi (art. 1, co. 1, lett. c).

⁴ La norma fa genericamente riferimento a «esercizi ricettivi di cui al presente Titolo»: si tratta del Titolo II della legge n. 8/2018, che ricomprende sia gli esercizi alberghieri che quelli extralberghieri (tra questi ultimi figurano, tra gli altri, i rifugi escursionistici e gli agriturismi).

Il successivo articolo 5 precisa che, la Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), può erogare contributi in favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d'Aosta. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, misura che è ridotta al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel caso di itinerari di interesse locale come definiti all'articolo 4, comma 3, lettera c) normalmente circoscritti al territorio di un singolo Comune o di Comuni contermini.

Da ultimo, la legge n. 17 del 2016 (*Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*)⁵, all'articolo 15, al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, prevede la possibilità di concedere aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle consorzierie riconosciute e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:

- a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;
- b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;
- c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

In sostanza, la manutenzione dei sentieri in Valle d'Aosta è demandata sia ai Comuni che alla Regione; dalla formulazione delle norme sembrerebbe che gli itinerari definiti di "interesse regionale", individuati tramite apposite deliberazioni di Giunta, sono gestiti direttamente dalla Regione, mentre tutti gli altri rimangono a gestione locale (i Comuni competenti per il loro territorio): i Comuni potranno però richiedere lavori di particolare complessità alla Regione che, compatibilmente con le coperture finanziarie a disposizione, potrà intervenire sui sentieri locali.

Gli itinerari "a gestione regionale" – sui quali la Regione effettua regolari manutenzioni – sono conseguentemente l'Alta Via 1, l'Alta Via 2 (D.G.R. n. 6143/1986 e D.G.R. n. 3590/2003), l'Intervallivo 102 e l'Intervallivo 105 (D.G.R. n. 8780/1988), il Tour du Mont Blanc, il Tour des Combins e il Tour del Monte Rosa (D.G.R. n. 1695/1997).

Per quanto riguarda la Regione **Veneto** si ricorda che la legge n. 33 del 2002, recante "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", all'articolo 112 affidava al Club Alpino Italiano, a norma dell'articolo 2, lettera b), della legge statale n. 91 del 1963, il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione dei sentieri alpini.

Inoltre, al comma 2, si stabiliva che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettavano ai Comuni o potevano essere esercitate dalle Comunità montane.

Tale disciplina è stata abrogata dall'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013

⁵ La concessione di aiuti per interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore era già prevista dall'articolo 65 della legge regionale n. 32 del 2007, abrogata dalla stessa legge n. 17 del 2016.

della Regione Veneto (inserito dall'articolo 30 della legge n. 6 del 2015), che ha così ridefinito la materia: le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI, il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b), della legge n. 91 del 1963, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini (comma 3, primo periodo).

La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le Sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Con la deliberazione del 29 agosto 2016, n. 1341 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di riparto alle Unioni e Comunità montane delle risorse finanziarie per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta, assegnando risorse nella misura complessiva di 150.000 euro per l'annualità 2016.

Tale importo è stato confermato per il 2017 con la delibera n. 1099 del 13 luglio 2017, per il 2018 con la delibera n. 1180 del 7 agosto 2018 e per il 2019 con la delibera n. 708 del 28 maggio 2019, come dettagliato nell'Allegato a ciascuna delibera.

Nello specifico, ai fini del riparto 2019 (150.000 euro a fronte di richieste pari a 409.731,91 euro), la delibera n. 708 del 2019 ha stabilito i seguenti criteri:

- a) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:
 - b1) ammissibilità per richieste inferiori a 2.000 euro, del 100% dell'importo richiesto ammissibile;
 - b2) ammissibilità per richieste superiori a 2.000 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b1).

11.2 L'accordo tra CAI e ANCI

Il **Protocollo d'intesa** sottoscritto il **30 ottobre 2015** tra il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ed il Club Alpino Italiano per la «valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile», prevedeva all'articolo 5 la sottoscrizione di un accordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) sulla manutenzione della rete sentieristica.

Va ricordato che fin dal 2009 il CAI aveva predisposto un modello di convenzione generale per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica e della viabilità minore, con l'indicazione degli impegni a carico delle Parti contraenti. Tale convenzione era utilizzabile nei confronti di tutti gli enti territoriali (Regione, Provincia, Comunità montana, Comune) competenti al riguardo a seconda di come ciascuna normativa regionale disciplinava operativamente la materia.

Dopo alcuni confronti tecnici tra gli uffici delle due associazioni, il 17 ottobre 2017 il Presidente Generale del CAI, Vincenzo Torti, e il Segretario Generale dell'ANCI, Veronica Nicotra, in qualità di rappresentanti legali, hanno sottoscritto un **Accordo per la manutenzione della rete sentieristica**.

In particolare l'Accordo prevede che, ferma restando l'autonomia di scelta da parte dell'ente locale, CAI e ANCI concordano sull'importanza della collaborazione tra l'ente locale e il competente Gruppo Regionale o Provinciale del CAI in tema di organizzazione dei percorsi escursionistici locali e di manutenzione della rete sentieristica.

Le strutture territoriali del CAI potranno costituire un riferimento per gli enti locali per l'elaborazione di progetti di valorizzazione del turismo escursionistico in ambito montano e per le attività di gestione degli stessi.

Viene puntualizzata l'importanza della collaborazione delle strutture territoriali del CAI con gli enti locali e con altre associazioni ambientaliste, anche nelle attività di valorizzazione del territorio e del turismo escursionistico non esclusivamente montano, come i "cammini storici", i "cammini religiosi" ed altre tipologie analoghe, fermo restando che l'Accordo non ha alcun carattere vincolante nei confronti dei singoli Comuni associati all'ANCI.

Infine le Parti ritengono opportuno che le strutture territoriali del CAI diano priorità alla manutenzione, anche in forma autonoma, dei percorsi sentieristici indicati nell'Allegato al Protocollo d'intesa sottoscritto dal MiBACT e dal CAI (19 tappe del Sentiero Italia, 10 percorsi ricompresi tra i Sentieri della libertà, 3 Sentieri della Grande Guerra, alcune tappe del Cammino delle abbazie e diverse tappe della Via Lauretana).

L'Accordo ha rappresentato un momento significativo per quanto riguarda le attività di manutenzione dei sentieri: sebbene già esistente da alcuni anni una convenzione-tipo tra l'ente territoriale e la locale Sezione del CAI o il relativo Gruppo Regionale, la sottoscrizione di un Accordo con l'ANCI, associazione alla quale aderisce la quasi totalità dei Comuni italiani, rappresenta per un verso un significativo valore "politico", ma soprattutto ha permesso di mettere tutti i Comuni – tramite le modalità interne di comunicazione dell'ANCI – a conoscenza del ruolo che il CAI può svolgere al riguardo.

La legge n. 91 del 1963 affida al CAI la manutenzione dei sentieri, ma come già detto, si tratta di una funzione "sussidiaria" svolta da un Ente pubblico nella sua centralità, ma che figura quale associazione privata nella sua articolazione territoriale.

Il bilancio dello Stato non trasferisce al CAI specifiche risorse per tale attività manutentiva.

Sono infatti le Regioni (cui spetta la competenza in materia) a stanziare le eventuali risorse destinaste alla manutenzione della rete sentieristica regionale,

che vengono trasferite agli enti locali territorialmente competenti (Comuni, Unioni montane, Comunità montane).

Su tali assegnazione di risorse gli enti locali provvedono alla manutenzione della rete sentieristica attraverso convenzione con la Sezione del CAI territorialmente competente oppure affidandola a soggetti terzi privati (specialmente nel caso che la Sezione CAI competente non disponga di Soci volontari preposti alle attività di manutenzione dei sentieri oppure quando si tratta di interventi tecnicamente rilevanti).

Non è stato allegato all'Accordo il testo della convenzione-tipo predisposta dal CAI, non tanto per evitare possibili censure da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o per rispettare la normativa contenuta nel codice degli appalti, quanto proprio al fine di ribadire l'autonomia che l'ente locale gode nella scelta del soggetto a cui affidare la manutenzione.

Tuttavia la "bozza di modello di convenzione" predisposta dal CAI nel 2009 viene richiamata nelle "considerazioni" del preambolo al testo dell'Accordo, e conseguentemente «forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo» stesso, in base a quanto affermato al punto 1 dell'Accordo.

CAPITOLO

**La
REALIZZAZIONE
della
RETE REGIONALE
dei
SENTIERI**

Come precedentemente illustrato nel capitolo 4, il concetto di rete escursionistica regionale non ricomprende soltanto i sentieri, ma anche strade carrarecce, mulattiere, piste, strade vicinali e interpoderali. La gran parte delle Regioni hanno poi istituito il catasto della propria rete escursionistica, cioè un sistema di catalogazione di tutte le informazioni relative allo sviluppo degli itinerari considerati.

In altre Regioni alpine (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e di Bolzano) sono invece stati predisposti – per legge – degli “elenchi” delle strutture alpine, nei quali oltre ai sentieri alpini sono ricompresi anche rifugi e bivacchi. In sostanza, in questi ultimi casi si trattava di raccogliere dati e informazioni su quelle “infrastrutture” che caratterizzano tipicamente le aree di montagna, mentre le restanti Regioni (in gran parte appenniniche) hanno considerato nella rete anche la sentieristica che si sviluppa a livello collinare o di media montagna, e in alcuni casi persino i cammini storico-religiosi.

Mentre nelle Regioni alpine la registrazione dei sentieri rientrava in una situazione di fatto già realizzata attraverso il Club Alpino Italiano o da parte delle strutture delle Autonomie speciali, nelle restanti Regioni si è partiti da zero (salvo casi limitati di attività già realizzate dal CAI) e quindi si è dovuto sviluppare sia il concetto di rete escursionistica (identificare quale tipologie di itinerari vanno considerate), sia quello di come realizzare il catasto (modalità, competenze, gestione).

Per esempio, la Regione **Puglia**, con la legge n. 21 del 2003, istituiva della REP, identifica le tipologie di percorsi che ne fanno parte e le loro caratteristiche ai fini dell’inserimento (art. 3) e al successivo articolo 4 istituisce il catasto della REP, ma solo con il regolamento di attuazione n. 23 del 2007 ha definito i criteri e le prescrizioni progettuali dei percorsi della rete (art. 4).

In altri casi, in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, la legge regionale prevede una disposizione transitoria che, a seguito di una deliberazione della Giunta regionale, vengono già inclusi nella rete i sentieri e i percorsi che alla data di entrata in vigore della legge sono dotati di una segnaletica conforme a quella indicata dalla legge stessa.

La realizzazione della rete escursionistica è strettamente collegata alla realizzazione del catasto della rete. In questo capitolo tuttavia si illustreranno le norme e le procedure per la definizione e creazione della rete, mentre le modalità di realizzazione del catasto della rete escursionista saranno analizzate nel successivo capitolo 13.

Nel caso della Regione **Abruzzo** vengono indicate le tipologie di itinerari che compongono la rete, le caratteristiche che devono avere: essere ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica orizzontale e verticale, consentire le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche. In pratica il loro inserimento nell’archivio definisce l’ampiezza della rete stessa, che si costituisce e si sviluppa nel tempo attraverso la registrazione nel catasto di ogni singolo itinerario. Tuttavia il regolamento attuativo dovrà stabilire i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA (art. 14, co. 2, lett. b).

In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, l’articolo 17 reca una

norma transitoria, disponendo che, in sede di prima applicazione della legge stessa, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA (CTR)¹, include nell’archivio della REASTA i sentieri e percorsi, che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

Si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette.

La Regione **Basilicata**, con la legge n. 51 del 2000, definisce all’articolo 4 la progettazione e realizzazione della Rete escursionistica di interesse regionale, mentre all’articolo 5 interviene sulla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale.

Nello specifico l’articolo 4 stabilisce che alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale attraverso i propri uffici sentite le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco e i Comuni interessati ai singoli progetti.

Alla progettazione della rete partecipano rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano e di associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente. Qualora il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, l’Assessore competente promuove le necessarie intese.

Ai sensi del successivo articolo 5 alla progettazione e realizzazione della “rete escursionistica complementare” provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell’ambito del territorio comunale e le Comunità montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi Comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 4, assumendo come riferimento la Rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

- a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico-paesaggistico-culturale-religioso;

1 Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un corto circuito legislativo, in quanto l’articolo 14 prevede che il regolamento attuativo sia approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del CTR (comma 1), mentre al comma 2, lett. f) stabilisce che lo stesso regolamento attuativo definisca le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico Regionale (CTR) previsto all’articolo 8 della legge stessa (procedura peraltro ribadita al comma 3 dello stesso articolo 8).

- b) recupero della viabilità di interesse ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;
- c) recupero della viabilità di interesse ambientale o dei tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile e ferroviaria idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti;
- d) recupero, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi e dei torrenti.

Ci troviamo di fronte, pertanto, a due livelli di progettualità: la progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale (art. 4) e quella della Rete escursionistica complementare (art. 5): la prima viene definita “di massima”, mentre la seconda è strettamente operativa, in quanto ha peraltro cadenza annuale (art. 5, co. 2-4). Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale. Il programma annuale degli interventi viene approvato dalla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno (art. 7, co. 1).

Il progetto di massima consiste in: una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarità rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima; una relazione di settore concernente gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici; la documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati; il preventivo di spesa.

Gli interventi per la realizzazione della Rete Escursionistica della Basilicata sono stati poi definiti dalla Giunta regionale con specifiche deliberazioni:

- la D.G.R. n. 2008 del 30 novembre 2008, che ha definito le azioni per la progettazione e la realizzazione della Rete escursionistica di interesse regionale;
- la D.G.R. n. 2197 del 29 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il *Manuale per la realizzazione dei sentieri* redatto dal CAI;
- la D.G.R. n. 453 del 17 aprile 2014 di approvazione della Rete escursionistica di valenza regionale, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettere a), b) e c) della legge n. 51/2000, che include gli itinerari interni ai parchi e alle aree protette, quelli di interesse naturalistico, storico e religioso e le vie dell'acqua;
- la D.G.R. n. 1680 del 22 dicembre 2015 di completamento delle azioni integrative alla Rete escursionistica di valenza regionale di cui alla D.G.R. n. 453/2014, indirizzata ai soggetti istituzionali indicati al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 51 del 2000, anche per l'acquisizione di pareri relativi alla Rete escursionistica di relativa competenza;
- la D.G.R. n. 1082 del 22 settembre 2016 di approvazione del Programma annuale degli interventi per l'anno 2016;
- la determinazione dirigenziale del Dipartimento ambiente ed energia dell'8 novembre 2016 di approvazione dell'avviso pubblico del Programma annuale degli interventi per l'anno 2016.

Con la legge n. 2 del 2017 la Regione **Campania** ha definito un quadro giuridico un po' più complesso. L'articolo 4 riguarda la pianificazione, cioè lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e va-

lorizzazione del patrimonio escursionistico regionale. Il comma 1 richiama a tal fine gli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Club Alpino Italiano in data 30 ottobre 2015, che riguardano, rispettivamente, gli impegni delle Parti, il catasto nazionale dei sentieri e la segnaletica dei sentieri.

Il comma 2 precisa che la pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Campania.

A questo punto, il comma 3 definisce la Rete Escursionistica Campana (REC), che è costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta regionale prevista all'articolo 8. Infine il comma 3 precisa che la REC è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI.

Insomma nella REC c'è di tutto e, in base alla formulazione del testo, sarebbe genericamente costituita solo da sentieri.

Anche il successivo articolo 5 non brilla per chiarezza.

Il comma 1 riguarda l'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC, che viene subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. Forse poteva essere il comma di chiusura dell'articolo in oggetto, in quanto sino ad ora l'articolo 3, comma 3, ha definito la tipologia di sentieri che costituiscono la REC, ma non si è ancora a conoscenza di come saranno singolarmente individuati.

Il comma 2 dell'articolo 5 elenca una serie di sentieri che fanno parte della REC, anzi, come afferma «rientrano nella **rete primaria**» (categoria indicata all'art. 3, co. 3). Anche in questo caso la formulazione non eccelle in quanto a stile: si afferma che rientrano nella rete primaria, previo parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, i «sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell'Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell'Area Avellinese, dell'Area Casertana: Matese, Tifata». Un aiuto ad individuare realmente i sentieri che entrano nella rete primaria potrebbe giungere dalla doppia punteggiatura presente (i c.d. due punti). Sembra, pertanto, che facciano nella rete primaria i sentieri dei Monti Lattari, della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e, per l'Area Beneventana, i sentieri dei monti Taburno, Campo Sauro e Fortore, tutti i sentieri dell'Area Avellinese e, per quanto riguarda l'Area Casertana, i sentieri del Matese e del Monte Tifata. Forse una esposizione con punti elenco ne avrebbe facilitato l'individuazione.

Il secondo periodo del comma 2 precisa che «sono altresì compresi [nella rete primaria] quelli [i sentieri] del Catasto regionale che ne fanno richiesta e che comunque sono sottoposti al vaglio della medesima Consulta regionale per il patrimonio escursionistico».

Il comma 5 dell'articolo 5 chiarisce i criteri e le modalità per la determinazione della rete regionale: sarà il regolamento attuativo (previsto all'articolo 16) ad individuare gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, per la

valutazione dell'inserimento di nuovi siti nel REC, e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico. I criteri saranno definiti in sede di stesura del regolamento di cui all'articolo 16.

Infine il comma 6 individua alcuni criteri da considerare nella fase di costituzione e aggiornamento della REC al fine di tener conto delle esigenze di riequilibrio e organicità della fruizione da parte degli utenti, in particolare, attraverso:

- 1) la valorizzazione delle aree scarsamente interessate da flussi turistici, delle aree su cui ricadono beni di interesse storico-culturale, di pregio naturalistico o che conservano valori di tradizione; nonché della viabilità ciclopedonale di carattere storico;
- 2) la tutela delle aree di particolare fragilità naturalistica e paesaggistica, anche attraverso apposite limitazioni dei flussi escursionistici;
- 3) l'utilizzazione di metodi avanzati per la raccolta dei dati relativi al numero degli escursionisti presenti nelle aree interessate e all'impatto del flusso escursionistico annuale e stagionale.

L'approvazione della legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna** istitutiva della REER si inserisce in un percorso legislativo regionale definito già da alcuni anni.

Con la legge n. 24 del 1975 la Regione ritenne necessario di provvedere alla "Formazione di una cartografia regionale". Ad essa seguì la legge n. 12 del 1985 recante "Intervento regionale per il potenziamento del Soccorso alpino e la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico" (modificata dalla legge n. 12 del 1988), con lo scopo di favorire la prevenzione degli infortuni nell'esplicazione dell'attività escursionistica, nonché, all'articolo 3, di erogare contributi per realizzazione, sistemazione, manutenzione e segnalazione di sentieri ed opere alpine nonché per la sistemazione e manutenzione dei rifugi alpini di proprietà del CAI.

Con la delibera della Giunta regionale n. 6628 del 21 dicembre 1990 fu approvata una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il CAI per la realizzazione di una cartografia escursionistica dell'Appennino emiliano-romagnolo (BUR n. 17 del 27 marzo 1990).

Successivamente la Regione approvò la legge 10 aprile 1995 n. 32, recante "Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia-Romagna".

Venendo a tempi più recenti, con la deliberazione 16 novembre 2009, n. 1841 la Giunta regionale ha definito le "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", per poi approvare il 26 luglio 2013 la legge n. 14 di istituzione della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e di valorizzazione delle attività escursionistiche.

Per la legge n. 14 del 2013 solo i percorsi inseriti nel catasto previsto dall'articolo 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati (art. 3, co. 1).

Quindi la definizione in ambito territoriale della rete è automatica conseguenza dell'iscrizione di un sentiero, strada ecc. nel catasto della REER.

Con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841 sono state approvate le "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino,

sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola" e con deliberazione 12 giugno 2017, n. 819 la Giunta regionale ha individuato i criteri, i termini e le modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi. Con deliberazione 11 novembre 2019, n. 1950 sono stati approvati i criteri, i termini e le modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi per le annualità 2020 e successive.

Il regolamento attuativo previsto dall'articolo 14 della legge n.14 del 2013 non risulta ancora approvato.

Anche la legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio**, istitutiva della Rete dei Cammini della Regione Lazio, all'articolo 1, comma 1, identifica le tipologie di itinerari, percorsi ecc. che costituiscono la RCL, e all'articolo 10 il catasto della RCL individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la rete stessa.

In particolare la RCL è costituita da:

- a) gli itinerari culturali europei, intesi quali gli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d'Europa quale, in particolare, la Via Francigena (art. 2, co. 1, lett. a);
- b) i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici² (art. 2, co. 1, lett. b);
- c) le vie consolari di primo e di secondo livello³ (art. 2, co. 1, lett. c) e d);
- d) il patrimonio escursionistico, inteso quale l'insieme dei percorsi escursionistici della Regione comprendente strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto Geografico Militare e sulla cartografia regionale o comunale e comunque esistenti, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, inserite nel Catasto di cui all'articolo 10, consentono l'attività di escursionismo (art. 2, co. 1, lett. e);
- e) i percorsi delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale n. 29 del 1997.

Tuttavia la Rete dei Cammini è realizzata attraverso l'adozione del catasto della RCL da parte della Giunta regionale, su elaborazione del Coordinamento della RCL, anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum della RCL.

In sostanza l'iscrizione nel catasto certifica la progressiva realizzazione della rete stessa. Il Forum della RCL peraltro potrà proporre l'inserimento di nuovi tracciati, con conseguente delibera annuale della Giunta regionale di aggiornamento del Catasto stesso (art. 10, co. 5).

2 Si tratta dei percorsi riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale, i quali devono essere considerati in modo integrato con le vie e i sentieri che li collegano alle aree altamente simboliche che sorgono lungo il loro tracciato, come santuari o altri siti di pregio artistico-ambientale. Sono inoltre considerati di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere, presenti sul territorio regionale da almeno cento anni, che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi che sono entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario è compresa una basilica.

3 Sono considerate vie consolari di primo livello le strade consolari romane che collegano Roma con il resto del territorio quali, in particolare, la via Appia, la via Ardeatina, la via Ostiense, la via Portuense, la via Aurelia, la via Cassia, la via Flaminia, la via Salaria, la via Tiburtina, la via Nomentana, la via Prenestina, la via Casilina, la via Clodia. Le vie consolari di secondo livello sono le strade che si immettono nelle vie consolari di primo livello.

Disposizioni sulla progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici ed archeologici sono inoltre contenute agli articoli 5 e 6 del regolamento attuativo n. 23 del 15 novembre 2019.

La legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** precisa (art. 1, co. 3) che l'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete Natura 2000. La lettera *c-bis* dell'articolo 2, comma 1, definisce l'Alta Via dei Monti Liguri quale sistema dei percorsi escursionistici costituito dall'itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta Inventario di cui all'articolo 4.

Il successivo articolo 3 indica le caratteristiche dei percorsi escursionisti che possono essere inseriti nella REL:

- a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri;
- b) compresi nei piani delle aree protette naturali e nei siti della Rete Natura 2000;
- c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni competenti;
- d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;
- e) individuati dal Club Alpino Italiano-Regione Liguria e dalla Federazione Italiana Escursionismo-Comitato Regionale Ligure;
- f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);
- g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

Ai sensi dell'articolo 4 la Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL.

Il comma 2 dispone che la Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta Inventario. Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta Inventario.

L'articolo 14 reca una disposizione transitoria, stabilendo che la Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta Inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Decorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta Inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2010, n. 1212 sono state approvate le *"Linee guida per la formazione della Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria"*.

Sono quindi state approvate la delibera della Giunta regionale 16 settembre 2011, n. 1124 sulle *"Linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici"*, la delibera della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1553 di adozione della prima stesura *"Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria"* relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di 3.420 km.

Anche per la legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia** la Rete Escursionistica della Lombardia è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto (art. 4, co. 1).

Il catasto è istituito presso la competente struttura della Regione e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.

I percorsi sono inseriti nel catasto su proposta degli enti territorialmente competenti, previo parere della Consulta per la REL (art. 3, co. 1 e art. 7, co. 1, lett. a).

Sulla materia è recentemente intervenuta la legge 6 giugno 2019, n. 9 (*Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019*), che con l'articolo 23, ha inserito due commi all'articolo 3 della legge n. 5 del 2017.

Con il comma 1-*bis* si stabilisce che la Struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La Struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano.

Ai sensi del nuovo comma 3-*bis* nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso anche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei 30 giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti.

La legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** ha istituito la Rete Escursionistica della Regione Marche (RESM). Ai sensi dell'articolo 4 la Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale e conseguentemente istituisce il catasto della RESM.

La legge n. 2 prevede che la Giunta regionale fissasse il termine di 180 giorni dall'emanazione del provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 8 entro il quale sarebbero dovute pervenire le proposte da parte delle Province e degli Organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità mon-

tane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano (art. 4, co. 2).

In caso di inerzia, decorso il termine previsto dal comma 2, la Giunta regionale avrebbe provveduto direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed Organismi di gestione delle aree naturali protette (art. 4, co. 4).

La Giunta regionale quindi avrebbe approvato l'elenco della viabilità da inserire nel catasto, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati.

Con delibera della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 1108 è stato approvato il provvedimento di attuazione della RESM, con cui si definisce il processo di pianificazione del sistema, ora definito sistema di modalità dolce regionale. L'allegato alla delibera definisce: i criteri di pianificazione generale; la zonazione del territorio regionale; i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici; le caratteristiche e le soluzioni tecniche; le modalità per la tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province, attraverso apposite commissioni; la procedura per l'inserimento di nuova viabilità; le modalità per un'informazione periodica alla Regione.

Con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2012, n. 946 è stato approvato lo schema quadro dei percorsi di interesse sovregionale e regionale, mentre con deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 1477 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di previsione per il 2012.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 con la deliberazione 23 maggio 2017, n. 185 la Giunta regionale del **Molise** ha approvato le *“Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale”*.

Secondo l'articolo 20 della legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** in fase di prima applicazione della legge, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento attuativo (reg. n. 9 del 2012), le Province – d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le Comunità montane, le Comunità collinari e i Comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club Alpino Italiano, con il Collegio Regionale delle Guide Alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati – provvedono all'individuazione dei settori (aree provinciali omogenee) e degli enti/soggetti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle Province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nello stesso regolamento attuativo, individuando nell'ambito territoriale di ciascun settore la rete locale del patrimonio escursionistico (art. 5, co. 1 e 2 e art. 10).

Le Province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico e la definizione della rete regionale.

Come già detto, la Regione **Puglia**, con il regolamento di attuazione n. 23 del 2007 ha definito le modalità di realizzazione della rete, disponendo che la Giunta regionale provvede alla costituzione del primo nucleo del Catasto della REP, sulla base delle proposte acquisite dalle Province, Comunità Montane ed enti di gestione delle aree naturali protette. Possono provvedere alla segnalazione, per il tramite degli enti sopra indicati, anche i Comuni, le associazioni e le imprese private. La struttura tecnica deputata alla istruttoria delle candidature è individuata nell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Il successivo articolo 4 definisce i criteri e le prescrizioni progettuali dei percorsi della REP. In particolare, stabilisce che la progettazione dei percorsi della REP deve tenere conto della pluralità di intenti connessi alla sua realizzazione ed in particolare:

- alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
- allo sviluppo di forme del turismo sostenibile associate alle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici;
- all'attuazione di misure di riduzione del traffico autoveicolare connesso alle attività del tempo libero e della pratica turistica;
- al potenziamento dei servizi e delle attività connesse all'escursionismo, con incremento del numero di addetti.

La progettazione di percorsi della REP in forma singola o di rete deve prevedere:

- una adeguata analisi dei flussi turistici attuali e potenziali al fine di riequilibrare il numero di visitatori all'interno delle varie aree, permettendo da un lato la valorizzazione delle zone meno frequentate e dall'altro la limitazione e il contenimento del carico di visitatori nelle aree più fragili;
- una analisi dei valori ambientali presenti capace di selezionare le risorse da rendere fruibili e quelle da preservare allontanando i visitatori dalle aree più vulnerabili (aree di riproduzione, stazioni di piante rare, aree a rischio di depredazione di fossili o reperti);
- una analisi delle possibili forme di interrelazione con il traffico motorizzato pubblico al fine di conseguire significativi risultati di riduzione dell'impatto ambientale del traffico motorizzato;
- una analisi delle possibilità di accesso al traffico autoveicolare privato e l'individuazione di adeguati e idonei spazi per la sosta dei veicoli;
- una analisi della possibile valorizzazione o promozione di una rete di servizi di alloggi e servizi di ristorazione, a partire da quelle strutture già presenti ma attualmente sotto utilizzate;
- una analisi dei percorsi storici (antichi tracciati di vie sacre, vie romane, vie di transumanza) capace di consentire la visita ai segni dell'uomo, nelle opere e nei paesaggi, evitando al tempo stesso l'apertura di nuove piste;
- un'attenta scelta dei materiali costruttivi per realizzare interventi discreti in grado di inserirsi armoniosamente nei paesaggi (materiali costruttivi naturali e consoni alla tradizione dei luoghi);
- una analisi delle interferenze con la viabilità motorizzata, inibendo o controllando tale traffico lungo le vie di percorrenza non motorizzata;
- l'individuazione di adeguate forme di gestione e manutenzione dei percorsi, anche in concorso tra diversi enti pubblici e privati.

L'articolo 37-bis della legge n. 8 del 2016 della Regione **Sardegna** (introdotto dall'articolo 31 della legge n. 16 del 2017) dispone che l'Agenzia Forestas provvede all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente interessate (comma 1, lettera a).

Con deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le “*Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie*”. Nello specifico, all'articolo 3 dell'Allegato alla deliberazione, si precisa che:

«Entro sei mesi dalla approvazione delle presenti Direttive, l'Agenzia Forestas nel suo ruolo di coordinamento del tavolo Tecnico Regionale così come definito nell'articolo 9 produce l'elenco dei percorsi della RES e della RIS (Rete delle Ippovie della Sardegna). Costituiranno il primo grafo della RES e della RIS i seguenti tracciati, gestiti o realizzati attraverso investimenti pubblici dall'ex-Ente Foreste della Sardegna o da Forestas o da altri enti locali (Comuni, Enti Parco) e saranno inseriti nel catasto e nel primo elenco dei sentieri della Sardegna:

- le parti ancora esistenti dei percorsi denominati “76 itinerari della Sardegna”, realizzati con la misura 4.14b del POR 2000-2006 (fondi strutturali);
- la rete escursionistica realizzata in base all'accordo di programma “su Suercone” completata nel 2017 (Supramonte di Orgosolo);
- la rete escursionistica presente nelle foreste demaniali, inclusi i tratti di Sentiero Italia, in buono stato di conservazione ed i sentieri delle aree forestali di: Sette Fratelli, Gutturu Mannu, Marganai-Iglesiente, Linas, Monte Arci, Montiferru, Supramonte Ogliastrino, Montarbu, Barbagia di Seulo, Gennargentu, Monte Ortobene, Tepilora, Goceano, Monte Nieddu-Padru, Limbara;
- la rete escursionistica Baratz-Le Prigionette realizzata con fondi europei INTER-REG PO-Marittimo IT-FR Corem 2010;
- ulteriori tracciati presenti nelle foreste demaniali e giudicati idonei dall'Agenzia Forestas».

La legge n. 17 del 1998, istitutiva della Rete Escursionistica della **Toscana**, all'articolo 7, definisce le attribuzioni in tema di realizzazione e manutenzione della RET, attribuendole alle Province, ai Comuni e ai Parchi per la parte di viabilità di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità per le Province di delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione e la realizzazione (nonché la manutenzione) della viabilità di interesse provinciale.

Inoltre l'articolo 4 del Regolamento di attuazione della RET (D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R) stabilisce che le Province effettuano la progettazione della nuova viabilità della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

Le disposizioni sulla rete escursionistica dell'**Umbria** sono contenute agli articoli 175 e 176 della legge 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio*). Dopo precisato quali itinerari sono da considerare di interesse interregionale e quali di interesse regionale, l'articolo 175 stabilisce che la Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica.

L'articolo 176 dispone che alla programmazione della Rete escursionistica di

interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero.

Con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1633 è stato adottato il “*Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria*”.

Si ricorda che con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558 era stato individuato e approvato lo schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale, che ha di fatto assorbito il contenuto della precedente legge n. 9 del 1992 sulla viabilità minore e della sentieristica in Umbria.

Si ricorda che il concetto di rete non è presente per le Regioni **Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta** e per le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano**, in quanto le rispettive normative hanno fatto sempre riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un “elenco delle strutture alpine” (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

CAPITOLO

Il CATASTO dei SENTIERI ovvero la CREAZIONE di un ARCHIVIO

**13.1 La realizzazione del catasto
regionale dei sentieri**

**13.2 Il ruolo del CAI e il Catasto
Nazionale dei Sentieri**

13.3 I catasti regionali operativi

La realizzazione di un catasto dei sentieri è strettamente connesso all'istituzione delle singole reti escursionistiche regionali. Come già detto alcune Regioni alpine, in particolare Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nelle rispettive normative hanno fatto sempre riferimento, non alla creazione di una rete (concetto che si è sviluppato sostanzialmente in questo secolo e che non si limitava ai soli sentieri di montagna), ma alla predisposizione di un "elenco delle strutture alpine", intese quali sentieri, ferate, rifugi, bivacchi. Si trattava di effettuare una ricognizione dei sentieri alpini che mettevano in comunicazione due località, permettevano di raggiungere un rifugio o un bivacco oppure facilitavano la conquista di una vetta. La loro manutenzione era conseguenza necessaria in quanto il turismo montano avrebbe generato benefici all'economia locale, e in particolare ai quei rifugi posti lungo il suo percorso. La loro "elencazione" era quindi fisiologica e anche razionale in un contesto di sviluppo del territorio.

Dal canto suo, il CAI, nella sua attività di diffusione della frequentazione della montagna, aveva da sempre provveduto alla manutenzione, soprattutto, per quelli che conducevano ai rifugi e bivacchi di proprietà del Sodalizio e quindi alla loro registrazione attraverso la numerazione e l'apposizione di una idonea segnaletica. Dal canto loro quelle Regioni e Province Autonome precedentemente indicate riconoscevano nel CAI (e, per la Provincia di Bolzano, anche nell'Alpenverein Südtirol) il soggetto di riferimento per tali attività, e conseguentemente concedevano contributi e agevolazioni per la manutenzione di sentieri, rifugi e bivacchi.

Dati sul numero dei sentieri e sul loro sviluppo in termini chilometrici sono desumibili da due fonti: una tabella allegata agli *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, tenutosi a Belluno nel 2006 e in una tabella della *"Indagine conoscitiva dei sentieri 2015"* svolta dalla SOSEC del CAI e riportata nel documento *"Realizzazione del catasto nazionale dei sentieri"*, approvato dal Comitato Direttivo Centrale del CAI nella riunione del 25 novembre 2016 e trasmesso, in attuazione del Protocollo d'intesa MiBACT-CAI, alla Direzione Generale per le Politiche del turismo del MiBACT.

Nella successiva tabella sono riportati, disaggregati per Regione, i dati tratti dai due documenti.

Regione/Provincia Autonoma	CONVEGNO BELLUNO (dati 2004)		INDAGINE CAI (dati 2015)	
	N. sentieri CAI	Km CAI	Km CAI	Km CAI e altri
Valle d'Aosta (competenza Regione)	0	0	0	5.000
Piemonte	800	7.000	9.600	16.000
Liguria	150	1.000	1.753	4.500
Lombardia	900	7.000	6.000	7.800
Alto Adige (solo CAI)	150	1.800	2.400	9.900
Trentino	832	4.800	5.543	7.000
Veneto	650	5.700	4.000	5.500

Friuli-Venezia Giulia	430	4.300	4.550	5.100
Emilia-Romagna	852	6.600	6.023	6.269
Toscana	870	7.000	5.543	11.500
Umbria	150	2.500	1.600	1.900
Marche	250	2.000	2.550	2.550
Lazio	110	1.200	2.250	3.500
Abruzzo	250	2.500	2.500	2.500
Molise	80	800	875	1.200
Campania	150	1.500	5.200	6.000
Puglia	0	0	0	0
Basilicata	10	300	1.000	1.000
Calabria	210	2.500	480	2.071
Sicilia	100	1.500	1.760	2.900
Sardegna	80	1.000	600	7.000
TOTALE	7.024	61.000	64.137	109.190

Per quanto riguarda il ruolo svolto autonomamente dal CAI si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.

Nel 1992 il concetto di riferimento ad un catasto della rete escursionistica era contenuto in una legge della Regione Umbria, poi seguita dalla Toscana (1998), Basilicata (2000), Puglia (2003), Liguria (2009), Marche e Piemonte (2010), Emilia-Romagna (2013), Abruzzo (2016) e Campania, Lombardia, Lazio e Sardegna (2017).

13.1 La realizzazione del catasto regionale dei sentieri

Nell'espone le disposizioni di ciascuna Regione circa la predisposizione e realizzazione di un catasto dei sentieri appare necessario dividere il campo sotto l'aspetto temporale: da una parte le norme di recente emanazione che non sono ancora realizzate in quanto non ancora attuate tramite regolamenti e delibere attuative (salvo il caso della Lombardia); dall'altra, le Regioni che hanno legiferato già da alcuni anni (se non decenni), quali per esempio Piemonte, Liguria, Toscana e Marche che hanno emanato anche le disposizioni attuative (ciò non è ancora avvenuto per l'Emilia-Romagna). Le autonomie speciali alpine e il Veneto hanno invece fatto "formalmente" ricorso alla predisposizione di un elenco.

Osservando le Regioni meridionali, per la Basilicata (2000), Molise e Puglia (2003) appare chiaro che si è trattato di disposizioni che avevano lo scopo di "sensibilizzare" sulla necessità del recupero della viabilità minore e di favorire l'attività escursionistica, nell'ambito di azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e culturale. Ci si trova,

pertanto, di fronte ad una situazione diversa rispetto a quelle Regioni del Nord e del Centro Italia ove già esiste, in quanto prevista una disciplina legislativa della materia a livello regionale, o comunque già è nei fatti operativa l'attività del Club Alpino Italiano ai sensi dei compiti indicati dalla legge n. 91 del 1963 sulla sentieristica (tracciamento, realizzazione, manutenzione, con conseguente segnaletica e catalogazione). In queste Regioni del Meridione, nelle quali la presenza di Soci del CAI è peraltro assai limitata, non sono state realizzate tali attività in maniera completa (nel caso della Puglia va considerata anche l'esiguità del territorio montano). Un caso anomalo è rappresentato dalla Calabria, dove, sebbene non esista ancora una normativa regionale sulla materia, i sentieri sono tutti registrati e catalogati in ambito CAI in quanto la gran parte di essi sono presenti all'interno dei parchi nazionali e regionali (in sostanza essi compongono lo scheletro della Regione), che generalmente hanno stipulato accordi con le Sezioni CAI presenti sul territorio per la loro catalogazione.

La legislazione della Basilicata e della Puglia fanno espresso riferimento alla "progettazione" della rete escursionistica (momento precedente alla realizzazione effettiva e alla realizzazione di un catasto), come riportato agli articoli 4 e 5 della legge della Basilicata n. 51 del 2000 e all'articolo 4 del regolamento attuativo n. 23 del 2007 per la Puglia.

Peraltro la stessa struttura delle prime leggi regionali approvate era assai snella in quanto a numero di articoli e commi, a confronto con quelle approvate negli ultimi anni che risultano assai più complesse, anche se più dettagliate, riguardo all'attribuzione di competenze e funzioni, prevedendo la compartecipazione di nuovi soggetti con funzioni consultive o di consulenza.

Conseguentemente, nella successiva esposizione per alcune Regioni saranno indicati anche gli eventuali adempimenti adottati.

In considerazione dell'evoluzione della tecnologia, va infine ricordata la stretta connessione dell'elaborazione di un catasto/elenco (sia in forma cartacea che digitale) con la cartografia digitale.

In quelle Regioni ove è già presente e pienamente operativo il catasto/elenco della rete sentieristica, è altresì utilizzabile la cartografia digitale che permette di visualizzare fisicamente lo sviluppo del sentiero lungo il territorio. Sicuramente il catasto/elenco e annessa cartografia digitale più valida è quella realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la SAT (cioè l'espressione locale del CAI), che sulla materia ha sempre svolto un ruolo di "apripista".

ABRUZZO

L'articolo 4 della **legge n. 42 del 2016** della Regione Abruzzo istituisce l'Archivio della REASTA. La Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'Archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi indicati al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale.

La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi che costituiscono l'Archivio della REASTA, che viene pubblicato sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e comunicato ai Comuni interessati. Nel

caso in cui nell'Archivio vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali.

L'articolo 17 reca una norma transitoria, disponendo che in sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR, include nell'Archivio della REASTA i sentieri e percorsi, che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge entro il quale le Autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

Nello specifico i successivi articoli dispongono quanto segue relativamente all'Archivio della REASTA:

- art. 5, co. 2, lett. a): la Regione Abruzzo gestisce e aggiorna l'Archivio della REASTA;
- art. 6, co. 1, lett. b): il Collegio Guide Alpine Abruzzo attribuisce il numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di *mountain biking* e itinerario *free ride*; rileva i dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'Archivio della REASTA;
- art. 6, co. 1, lett. d): il Collegio Guide Speleologiche Abruzzo attribuisce il numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente; rileva i dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'Archivio della REASTA;
- art. 7, co. 1, lett. d): i Comuni predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'Archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
- art. 7, co. 1-bis: gli Enti Parco concorrono all'aggiornamento dell'Archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza;
- art. 9, co. 1, lett. f), n. 2: il Coordinamento tecnico regionale formula alla Regione proposte e pareri sull'aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'Archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
- art. 10, co. 2, lett. p): il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA – predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, ed approvato dalla Giunta regionale – contiene azioni mirate a migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'Archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

- art. 14, co. 2, lett. c-e): il regolamento attuativo dovrà stabilire la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA; le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate; i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA.

Si ricorda che la **Corte costituzionale** con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale**:

- dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge della n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- dell'articolo 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco;
- dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;
- dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco.

BASILICATA

L'**articolo 13 della legge n. 51 del 2000** della Regione Basilicata ha istituito il Catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale che definisce i percorsi che, in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate, sono dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta regionale. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della rete escursionistica regionale, i soggetti pubblici o privati che abbiano provveduto o intendono segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari o reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

Il Catasto della rete escursionistica è depositato presso il Dipartimento ambiente e territorio ed è aggiornato previo parere dei soggetti individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

Con la deliberazione n. 1813 del 7 ottobre 2003 la Regione Basilicata ha affidato al CAI-Sezione di Potenza, a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione (stipulata il 27 novembre 2003), la consulenza, il supporto tecnico, la rilevazione e il tracciamento degli itinerari e dei percorsi della Rete escursionistica di valenza regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2008 del 30 novembre 2008 sono state definite le azioni per la progettazione e realizzazione della Rete escursionistica di interesse regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2197 del 29 dicembre 2008 è stato approvato il *Manuale per la realizzazione dei sentieri*, redatto dal CAI.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 17 aprile 2014 è stata approvata la Rete escursionistica di valenza regionale della Regione Basilicata (BURB n. 15 del 1.5.2014, p. 2649) e con **deliberazione n. 1680 del 22 dicembre 2015** sono state approvate le azioni integrative alla rete escursionistica finalizzate all'accatastamento dei sentieri.

Infine con **deliberazione n. 1082 del 22 settembre 2016**, nell'approvare il programma degli interventi per il 2016 relativi alle azioni integrative alla Rete escursionistica di valenza regionale, sono state definite le modalità per la realizzazione del Catasto.

CALABRIA

Sebbene non ancora disciplinata a livello legislativo la rete escursionistica e dei sentieri della Calabria, il riferimento alla realizzazione del Catasto è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1000 di "Approvazione delle linee di indirizzo del Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale - P.O.R. 2000-2006. Misura 1.10". In particolare al capitolo 3 (*Indirizzi della Rete Ecologica Regionale*), punto 3.3.1 (*Promozione prodotti turistici verdi e imprenditorialità verde*) si afferma che: «Assoluta rilevanza riveste la realizzazione del Catasto e della rete sentieristica attuati nel rispetto dello standard nazionale predisposto dal Club Alpino Italiano, Ente morale a cui è istituzionalmente demandato tale compito. Particolare cura andrà dedicata allo studio dei percorsi in ragione delle distanze, nonché alla realizzazione di aree e/o strutture da destinare alla sosta ed al riposo».

Nell'ambito dei POR Calabria relativo all'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 (FSE e FESR)¹ la Regione Calabria ha previsto un Progetto Sentieristica Calabria per la valorizzazione del tratto del Sentiero Italia che attraversa la Calabria nonché della sentieristica interna ai parchi da collegare allo stesso (Parco Nazionale dell'Aspromonte, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale del Pollino). Il Progetto Sentieristica Calabria è stato definito e finanziato con decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio 27 dicembre 2017, n. 15227 (pubblicato nella BURC n. 23 del 19 febbraio 2018).

CAMPANIA

Con l'**articolo 2 della legge n. 2 del 2017** la Regione Campania si propone, tra l'altro, di attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare i soggetti ed il sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza (lett. g).

Il successivo articolo 6 istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

¹ POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 28 dicembre 2016.

Le informazioni presenti nel Catasto della REC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico *open data* e pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale regionale denominata Campania ciclo pedonale.

Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16. Le risorse finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell'ambito del Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 10.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la Giunta regionale, con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 16, individua – tra gli altri – gli indirizzi per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico.

Il richiamato articolo 16 prevede che il regolamento dovrà definire le strutture e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto.

EMILIA-ROMAGNA

Con l'**articolo 7 della legge n. 14 del 2013** la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati Sentieri, di cui alla **deliberazione** della Giunta regionale 16 novembre **2009, n. 1841** (*Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola*), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti (comma 3).

Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato *open data* tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati (comma 4).

Già l'articolo 3 aveva precisato che solo i percorsi inseriti nel Catasto compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.

L'articolo 8 stabilisce che la Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER, organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati Sentieri secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e

gli errori eventualmente segnalati dai Comuni territorialmente competenti, ovvero dalle Unioni in caso di gestione associata delle funzioni. La Regione aggiorna annualmente con deliberazione il Catasto, acquisendo a tale scopo dai Comuni e dalle Unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, i Comuni raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata (lett. d).

Il successivo comma 4 precisa che, ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento attuativo previsto all'articolo 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulle proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle Sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.

Ribadendo quanto indicato all'articolo 8, comma 2, il Coordinamento tecnico centrale della REER fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo (art. 9, co. 2).

Tra le azioni indicate nel Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER (art. 11, co. 2) rientra quella di migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili (lett. j).

Infine, l'articolo 14 prevede che il regolamento attuativo stabilisca la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto e le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, la legge n. 34 del 1992, all'articolo 2, comma 1, prevedeva il concorso dell'Amministrazione regionale al finanziamento delle iniziative che l'organizzazione del CAI del Friuli-Venezia Giulia avrebbe promosso in alcune aree di attività, tra cui la conoscenza e fruizione dell'ambiente montano, mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento di un Elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

L'istituzione dell'elenco delle strutture alpine regionali è stato poi ribadito dalla legge n. 22 del 2012, che ne ha disciplinato la formazione e l'aggiornamento nell'ambito di una convenzione da sottoscrivere tra la Regione e il Raggruppamento Regionale del Friuli-Venezia Giulia del Club Alpino Italiano.

Da ultimo, la **legge n. 36 del 2017** della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG), quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane (art. 1), che provvede, tra le numerose attribuzioni indicate all'articolo 2, alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali², di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali.

Nello specifico l'articolo 4 stabilisce che il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 5. Copia dell'Elenco e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

Il richiamato articolo 5 riporta i requisiti (informazioni minime) che le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali devono avere per essere inserite nell'Elenco:

- a) per i sentieri:
 - 1) il numero del sentiero;
 - 2) l'eventuale denominazione dell'itinerario;
 - 3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
 - 4) le località sul percorso e le relative quote;
 - 5) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
 - 6) i punti di appoggio sul percorso;
 - 7) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
 - 8) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
- b) per le strutture di ricovero alpino:
 - 1) la località;
 - 2) la tipologia di struttura;
 - 3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
 - 4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;
- c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:
 - 1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
 - 2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
 - 3) le località sul percorso e le relative quote;

² L'articolo 3, comma 1, intende quali strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici, come poi distinti ai successivi commi del medesimo articolo.

- 4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
- 5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
- 6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.

Si precisa, inoltre, che l'inserimento nell'Elenco delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 42 del 1996 (*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali*).

Tra le funzioni tecniche e organizzative svolte dalle strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale il successivo articolo 6 ricomprende l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali, da inserire nell'Elenco (co. 2, lett. a).

Nel programma annuale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, figurano le attività di formazione e aggiornamento dell'Elenco (co. 2, lett. d).

LAZIO

Ai sensi dell'**articolo 10 della legge n. 2 del 2017** della Regione Lazio, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale adotta il Catasto elaborato dal Coordinamento della RCL, anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum per la RCL.

Il Catasto della RCL, tenuto presso l'Agenzia regionale del turismo, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Forum per la RCL è tenuto a fornire la documentazione relativa alla proprietà delle vie di cui propone l'iscrizione nel Catasto.

Con il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 sono stabilite modalità e tempi per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre.

La Giunta regionale provvede all'aggiornamento annuale del Catasto anche sulla base delle indicazioni del Forum.

Le informazioni e i dati contenuti nel Catasto, ivi compresi i divieti e le limitazioni permanenti o temporanei insistenti sui percorsi della RCL, sono resi disponibili, accessibili e riutilizzabili ai sensi della legge regionale n. 7 del 2012 (*Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse*).

Tra i compiti attribuiti al Coordinamento della RCL figurano, tra le altre, le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per la formazione del Catasto nonché per l'aggiornamento annuale del Catasto stesso (art. 7, co. 2, lett. b).

Con il regolamento di attuazione n. 23 del 15 novembre 2019 sono state definite le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto (art. 12) e le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto (art. 13) come previsto all'articolo 15, comma 1, lettere e) ed f).

LIGURIA

L'articolo 4 della legge n. 24 del 2009 della Regione Liguria disciplina la “*Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria*”, che ha lo scopo di individuare, classificare e pianificare il sistema di itinerari che costituiscono la Rete Escursionistica della Liguria (REL) ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta Inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente.

La Carta Inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR (Servizi Informativi Territoriali Ambientali Regionali) in collaborazione con gli uffici competenti.

La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta Inventario. Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA), dei Gruppi di Azione Locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta Inventario (comma 2).

I soggetti proponenti sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta Inventario.

Possono essere iscritti nella Carta Inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. La gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti Enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia (comma 4).

La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta Inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse (art. 5, co. 1), ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta Inventario (comma 7).

Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta Inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta Inventario (comma 8).

L'articolo 14 reca una norma transitoria per la realizzazione della Carta Inventario, disponendo che la Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta Inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Decorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta Inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Con la **deliberazione** della Giunta regionale **n. 1212 del 22 ottobre 2010** sono state definite le modalità di formazione della Carta Inventario regionale.

La **deliberazione** della Giunta regionale **n. 1553 del 12 dicembre 2014** ha adottato la Carta Inventario dei percorsi escursionistici, successivamente aggiornata con le deliberazioni n. 1188 del 26 ottobre 2015, n. 155 del 24 febbraio 2017, n. 302 del 4 maggio 2018, n. 224 del 29 marzo 2019 e n. 535 del 21 giugno 2019.

LOMBARDIA

L'articolo 3 della legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia istituisce presso la competente struttura il Catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia (REL), quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Il funzionamento del Catasto è disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale.

Il comma 1-bis³ ha stabilito che la Struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF⁴, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La Struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano.

Nel Catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta per la REL, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86 del 1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'ERSAF;
- b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
- c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

L'ERSAF, in quanto Ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club Alpino Italiano e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del Catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema Informativo Territoriale integrato della Lombardia (SIT).

In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il Catasto recepisce integralmente il *data base* Sentieri di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A “PTA destination” realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia, e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse

3 L'articolo 23 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (*Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019*) ha modificato l'articolo 3 della legge n. 5 del 2017 introducendo i commi 1-bis e 3-bis, e modificando il comma 5-bis.

4 Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF).

dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento di attuazione n. 3 del 2017⁵.

Il recente comma 3-*bis* ha disposto che nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel Catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel Catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei 30 giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.

La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.

Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel Catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

Il comma 5-*bis* (anch'esso introdotto dalla legge n. 23 del 2018) stabilisce che, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e 3-*bis* per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti. Gli interessati possono proporre opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della Struttura regionale competente.

Tutti i dati inseriti nel Catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

Gli enti territorialmente competenti per ciascuna porzione di REL raccolgono

informazioni utili all'aggiornamento del Catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi (art. 4, co. 3, lett. c).

La Consulta per la REL esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel Catasto (art. 7, co. 1, lett. a).

In attuazione dell'articolo 10, il **regolamento di attuazione 28 luglio 2017, n. 3** ha definito i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche dei percorsi della REL nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del Catasto regionale della rete escursionistica e, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il sistema informativo territoriale (SIT).

Nello specifico, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 del regolamento, possono essere inseriti nel Catasto regionale della REL i sentieri escursionistici, i sentieri alpinistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata aventi almeno una delle caratteristiche indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della legge n. 5 del 2017. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alle suddette lettere b) e c) si utilizzano i seguenti criteri:

- a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale;
- b) per l'interesse religioso: presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;
- c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, ippiche e di arrampicata;
- d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;
- e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre Regioni o Stati.

Il successivo articolo 3 reca le modalità di tenuta e aggiornamento del Catasto della REL.

Il Catasto regionale della rete escursionistica è costituito da una banca dati contenente le informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi distinti in:

- a) sentieri escursionistici;
- b) sentieri alpinistici;
- c) vie ferrate;
- d) siti di arrampicata.

Il Catasto è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del regolamento stesso, nel quale sono altresì indicate, in

⁵ Testo così modificato dall'articolo 13 della legge n. 23 del 2018.

particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT.

I percorsi sono distinti in base alla difficoltà di fruizione secondo le modalità indicate nell'allegato 2.

Gli enti proponenti in forma singola o associata interessati all'inserimento nel Catasto regionale della REL di un percorso trasmettono alla Struttura regionale la relazione comprovante la sussistenza di una o più delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c) della legge n. 5 del 2017 corredata dalla seguente documentazione, redatta secondo le modalità indicate nell'Allegato 1:

- a) scheda del percorso;
- b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda, comprensiva dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, come dalle specifiche tecniche riportate all'Allegato 1;
- c) documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;
- d) attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;
- e) documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità;
- f) attestazione relativa all'eventuale attraversamento di territori della Rete Ecologica Regionale (RER).

La Struttura regionale competente verifica, anche con il supporto di ERSAF, la completezza della documentazione pervenuta, acquisisce il parere della Consulta per la REL ed accertata con decreto dirigenziale la sussistenza di una o più delle caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nel Catasto della REL trasmette ad ERSAF la proposta di inserimento.

Nel caso in cui gli enti competenti, in forma singola o associata, propongano il trasferimento di intere banche dati di percorsi già esistenti in loro possesso queste possono essere acquisite direttamente al Catasto purché rispettose dei requisiti minimi obbligatori indicati nell'Allegato 1.

Il Catasto è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione della REL e per contribuire all'implementazione del Catasto stesso.

I dati del Catasto sono resi disponibili *online* sul sito istituzionale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione della REL.

In nessun caso i dati inseriti nel Catasto possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'*open data*, definiti dal decreto legislativo n. 82 del 2005 e dal decreto legislativo n. 36 del 2006.

Gli enti territorialmente competenti, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione quali, ad esempio, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Enti Parco, Club Alpino Italiano, Collegio Regionale delle Guide Alpine, contribuiscono alla realizzazione del Catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.

Con **decreto 13409 del 30 ottobre 2017** la Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia ha approvato il piano attuativo 2017-2018 per la realizzazione del Catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia e impegnato la somma di 160.000 euro (30.000 euro per il 2017 e 130.000 euro per il 2018) in favore dell'ERSAF.

MARCHE

L'**articolo 4 della legge n. 2 del 2010** della Regione Marche prevede che la Giunta regionale elabori lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il Catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il Catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.

A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di 180 giorni dall'emanazione regolamento di attuazione (art. 8) entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli Organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano.

I proponenti che richiedono l'iscrizione al Catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

In caso di inerzia, decorso il citato termine di 180 giorni, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed Organismi di gestione delle aree naturali protette.

La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del Catasto da parte della Giunta regionale.

In attuazione di quanto contenuto all'articolo 4 della legge n. 2 del 2010, con **deliberazione** della Giunta regionale **1° agosto 2011, n. 1108** è stato approvato il provvedimento di attuazione della RESM, con cui si definisce il processo di pianificazione del sistema. In particolare il punto 4 dell'Allegato stabilisce che «per la realizzazione dei percorsi le amministrazioni provinciali e le aree protette fanno riferimento ai seguenti strumenti aventi carattere strettamente operativo: 1. *Sentieri, pianificazione segnaletica e manutenzione* – Comm. Centrale per l'escursionismo; Quaderni di escursionismo, vol. 1. Ed. Club Alpino Italiano, 2010. Nel caso di percorsi a carattere nazionale o sovra-nazionale (es. Sentiero Italia) o aventi un elevato valore sotto il profilo turistico, ivi compresi quelli classificati come "Speciali" nel par. 3, è possibile integrare nella segnaletica la denominazione del percorso stesso».

Con **deliberazione n. 1147** del 23 ottobre **2012** la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel Catasto della RESM.

Con **decreto dirigenziale n. 86** del 4 dicembre **2012** è stato indetto il bando per l'assegnazione alle Province ed agli Organismi di gestione delle aree protette

per il censimento dei percorsi da inserire nel Catasto della RESM per un budget complessivo di 100.000 euro disponibili sul bilancio per il 2012. Il successivo decreto dirigenziale n. 8 del 7 marzo 2013 ha approvato la graduatoria e concesso i contributi per il censimento dei percorsi da inserire nella RESM.

Un successivo **decreto dirigenziale n. 42** del 16 settembre 2013 ha indetto un bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di percorsi per una utenza ampliata nelle aree protette (c.d. Sentieri per Tutti); la relativa graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 68 del 19 novembre 2013.

MOLISE

La Regione Molise con la **legge n. 15 del 2003** ha disposto interventi di vario genere per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

In particolare l'articolo 27 prevede l'istituzione e la realizzazione da parte della Regione, in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise, del catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

Si tratta, quindi, di un catalogo che, oltre ai beni storico-culturali della montagna molisana e ai riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle produzioni tradizionali, dovrà contenere dati e informazioni che riguardano la rete sentieristica regionale.

Il comma 2 rinvia ad un regolamento per il catalogo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che dovrà indicare i livelli di protezione e di valorizzazione dei beni storico-culturali montani, oltre alle modalità per l'aggiornamento dei dati e la tipologia di segnaletica da apporre lungo i sentieri e gli itinerari enogastronomici.

Con **deliberazione** 23 maggio 2017, **n. 185** la Giunta regionale ha approvato le *“Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale”*, adottando il *Manuale operativo per la Progettazione e Gestione dei Sentieri nella Regione Molise*, nonché le relative Schede A e B, che ne formano parte integrante e sostanziale, finalizzato a fornire le indicazioni tecniche ed operative ai soggetti che operano nel campo degli itinerari escursionistici e della segnaletica e manutenzione dei sentieri.

PIEMONTE

Un primo atto sulla materia è riconducibile alla deliberazione n. 37-11086 del 23 marzo 2009 della Giunta regionale di approvazione della Rete escursionistica regionale e del Catasto regionale dei percorsi escursionistici.

Un quindi approvata la **legge n. 12 del 2010** con la quale la Regione Piemonte ha deciso, tra le altre finalità, di attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico allo scopo di rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza (art. 2, co. 1, lett. b).

A tal fine l'articolo 7 ha istituito, presso l'Assessorato regionale competente

in materia di economia montana e foreste, il Catasto regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla legge stessa.

Il comma 2 rinvia al regolamento attuativo previsto dall'articolo 18 la definizione delle modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico. Le risorse finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale disciplinato all'articolo 13.

Con il regolamento di attuazione (**Decreto del Presidente** della Giunta regionale 16 novembre 2012, **n. 9/R**) vengono, tra l'altro, individuati gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti escursionistiche provinciali e regionale e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico, nonché definite le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico.

In particolare l'articolo 3 detta gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale. La Regione Piemonte definisce, in accordo con le Province ed i soggetti gestori, l'organizzazione della Rete e del Catasto regionale del patrimonio escursionistico, nel rispetto dei livelli di pianificazione indicati dall'articolo 5 della legge n. 12 del 2010.

Ai fini della prima definizione ed approvazione della RPE, nonché dei suoi aggiornamenti a cadenza triennale, la Giunta regionale, sulla base di una valutazione tecnica ricognitiva sulla consistenza e funzione dei percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata presenti sul territorio regionale o della preesistente pianificazione escursionistica regionale, adotta lo schema di rete regionale con la relativa articolazione dei settori escursionistici e lo presenta alle Province per la successiva individuazione delle reti escursionistiche provinciali.

Sulla base della proposta regionale, le Province organizzano conferenze pianificatorie e definiscono il numero dei settori, le reti escursionistiche locali e gli ambiti di competenza gestionale. Alle conferenze partecipano i soggetti gestori della rete escursionistica e le associazioni componenti le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico.

Le reti escursionistiche provinciali definite a seguito del processo di pianificazione congiunta sono adottate dalle rispettive Province e dagli enti interessati alla gestione della rete escursionistica e pubblicate all'Albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di 60 giorni.

Ai fini della pubblicazione e della successiva approvazione da parte degli enti interessati, la rete è rappresentata per ogni provincia, dai seguenti elaborati:

- a) lista dei percorsi: sintesi complessiva del Catasto a livello provinciale contenente i dati identificativi di ciascun percorso;
- b) tavole cartografiche della rete regionale articolate a livello provinciale in scala 1:50.000;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione della rete escursionistica provinciale.

La fase di pubblicazione deve altresì contemplare la comunicazione ai soggetti privati proprietari dei sedimi su cui insistono le infrastrutture oggetto d'inserimento nella rete regionale, da effettuarsi nel rispetto delle procedure indicate all'articolo 9 del regolamento.

Al termine del periodo di pubblicazione, apportate le opportune modifiche introdotte a seguito delle osservazioni ed opposizioni pervenute, lo schema di rete provinciale è inviato alla Regione per le verifiche tecniche e la riorganizzazione a livello regionale. Completate tali procedure la rete è definitivamente approvata dalla Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico.

L'articolo 4 del regolamento riguarda l'organizzazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico. Il Catasto regionale del patrimonio escursionistico è costituito da una banca dati informativa collegata ad un sistema informativo geografico contenente, per ogni Provincia, i dati identificativi, descrittivi e geografici di ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata.

La Rete e il Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono organizzati in tre distinte sezioni:

- a) sezione A: rete e catasto regionale dei percorsi;
- b) sezione B: rete e catasto regionale delle vie ferrate;
- c) sezione C: rete e catasto regionale dei siti di arrampicata.

Il Catasto regionale del patrimonio escursionistico suddivide il territorio in zone, aree e settori:

- a) le zone identificano il territorio regionale e i territori provinciali;
- b) le aree sono costituite da sottozone corrispondenti ad aggregazioni di settori omogenei dal punto di vista territoriale. La suddivisione in aree può essere operata quando una zona corrispondente ad una provincia è territorialmente troppo vasta per definire la codifica dei singoli percorsi. Normalmente una zona viene divisa in non più di tre aree;
- c) i settori sono costituiti da porzioni di territorio entro un'area o una zona con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino ad un massimo di cento percorsi, cento siti di arrampicata e cento vie ferrate.

Il Catasto regionale del patrimonio escursionistico identifica ogni percorso, via ferrata e sito di arrampicata con un codice univoco riferito alle zone, aree e settori di cui al comma 3 e ad altri dati essenziali secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici previsti dall'articolo 30 del regolamento.

Sono registrati nel Catasto del patrimonio escursionistico anche gli itinerari secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Ai sensi dell'articolo 5 la Rete ed il Catasto regionali del patrimonio escursionistico costituiscono strumento di conoscenza e di informazioni gestito, aggiornato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30 e messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione. Le iniziative di valorizzazione hanno finalità pubbliche e in nessun caso i dati del patrimonio escursionistico possono essere utilizzati o ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici indicati negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

Le banche dati del patrimonio escursionistico sono organizzate in tre distinte sezioni, di cui la Sezione A (*Percorsi*) comprende i dati della Rete e del Catasto regionale dei percorsi escursionistici strutturati in banche dati composte da:

- 1) elementi geometrici lineari, che descrivono i percorsi facenti parte della rete, suddivisi in elementi minimi detti tratte;
- 2) elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e punti di interesse funzionali alla fruizione della rete;

- 3) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2.

Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei dati inseriti nel Catasto del patrimonio escursionistico, l'articolo 6 stabilisce che i tracciati dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono rilevati secondo le modalità contenute negli indirizzi tecnici previsti dall'articolo 30.

L'articolo 10 disciplina le modalità di registrazione degli itinerari escursionistici nel Catasto regionale del patrimonio escursionistico.

In particolare possono richiedere la registrazione a Catasto di un itinerario i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori⁶, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico. Le richieste di registrazione sono indirizzate alla Struttura regionale competente, allegando la seguente documentazione:

- a) scheda itinerario;
- b) cartografia dell'itinerario in formato numerico e cartaceo;
- c) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità;
- d) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale;
- e) documentazione attestante la fruizione specifica dell'itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica;
- f) attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività di valorizzazione dell'itinerario.

La documentazione è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

Entro 30 giorni dal ricevimento, la Struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla Provincia competente che, entro 30 giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) appartenenza dei percorsi coinvolti nell'itinerario alla RPE e al relativo Catasto;
- b) percorribilità dell'intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
- c) fruibilità dell'itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell'itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza.

Nel caso in cui l'itinerario si sviluppi in più territori provinciali, anche di altre Regioni, è necessario altresì che la documentazione tecnica da presentare a cura del proponente ai fini della registrazione sia approvata dalle Province interessate, sentito il parere delle relative Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico laddove siano costituite. È necessario inoltre che siano attivati gli specifici accordi di programma tra le Amministrazioni interessate.

⁶ Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono: la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le Province, le Comunità montane, le Comunità collinari, le Unioni di Comuni ed i Comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.

Per gli itinerari di rilevanza internazionale è altresì necessaria l'approvazione da parte dell'ente omologo competente negli ambiti territoriali oltre confine.

Ricevuto il parere provinciale, la Struttura regionale prosegue l'istruttoria classificando l'itinerario secondo le tipologie previste all'articolo 11.

Laddove l'itinerario si qualifichi positivamente in ordine alla gestione e manutenzione dei percorsi che lo compongono, all'organizzazione dei servizi turistici collegati, all'informazione e promozione escursionistica, oppure si caratterizzi per l'elevato valore storico-culturale, oppure ancora per la destinazione ad una particolare fruizione, la Struttura regionale, su proposta dell'ente proponente o di propria iniziativa, può assegnare, oltre alla specifica classe di riferimento di cui all'articolo 11, eventuali attributi relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12. Ai fini di tali ulteriori riconoscimenti la Struttura regionale competente può avvalersi, nella fase di analisi delle caratteristiche dell'itinerario, del supporto tecnico di altre Strutture regionali competenti nelle materie collegate agli aspetti oggetto di valutazione.

Ai fini della registrazione di itinerari di valenza interprovinciale o internazionale l'istruttoria si completa attraverso l'acquisizione del parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico che si avvale del gruppo tecnico di cui all'articolo 25, comma 4, per l'esame di merito della proposta.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Struttura regionale competente approva la registrazione dell'itinerario nella RPE e nel relativo Catasto e ne informa il soggetto proponente, comunicando altresì la classe assegnata all'itinerario e gli eventuali attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie indicate all'articolo 12.

Il soggetto proponente ha l'obbligo di segnalare alla Struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell'itinerario.

La registrazione ha la durata di cinque anni, decorsi i quali l'ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Struttura regionale competente può comunque, in ogni momento, effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità.

L'articolo 11 provvede alla classificazione degli itinerari:

- a) itinerari di I livello o livello regionale (I.R.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) collegamenti e interconnessioni interregionali o internazionali;
 - 2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente superiore ai 100 chilometri;
 - 3) suddivisione in un certo numero di tappe (generalmente più di dieci), ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;
- b) itinerari di II livello o livello provinciale (I.P.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) sviluppo prevalente entro una singola provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali;
 - 2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente tra i 10 e i 100 chilometri;
 - 3) suddivisione in un certo numero di tappe (generalmente meno di dieci),

ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;

- c) itinerari di II livello o livello provinciale con sviluppo di alta montagna (I.P. Mont.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) altitudine media dell'intero percorso superiore indicativamente ai 1.500 metri di quota;
 - 2) suddivisione in un certo numero di tappe (inferiore a dieci), ben definite, di lunghezza adeguata e con relativi posti tappa per il pernottamento sempre rappresentati da rifugi e bivacchi in quota;
 - 3) condizioni che richiedono un adeguato equipaggiamento (abbigliamento e minima attrezzatura alpinistica come piccozza e ramponi);
- d) itinerari di livello locale o di prossimità (I.L.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) valenza locale e sviluppo limitato (indicativamente tra i 3 ed i 10 chilometri) con un tracciato che attraversa il territorio di non più di tre Comuni;
 - 2) percorribilità in giornata e assenza della suddivisione in tappe.

Ai sensi dell'articolo 12 la Struttura regionale competente, nel corso della registrazione a catasto di un itinerario può assegnare all'itinerario stesso, oltre alla classe di cui all'articolo 11, ulteriori attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie che seguono:

- a) itinerario di qualità (articolo 13);
 - b) itinerario di interesse storico-culturale (articolo 14);
 - c) itinerario a fruizione specifica secondo le ulteriori sotto-tipologie (articolo 15).
- È possibile attribuire ad uno stesso itinerario più di una delle tipologie.

La Rete regionale dei Percorsi Escursionistici (RPE-Piemonte) è stata approvata con **deliberazione** della Giunta regionale **n. 37-11086** del 23 marzo **2009**: con essa si definiscono la Rete escursionistica regionale e l'organizzazione del Catasto regionale dei percorsi escursionistici quali strumenti tecnici di conoscenza e di supporto tecnico alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale attuata dalla Regione Piemonte e dagli enti territoriali. I dati informativi e conoscitivi sui percorsi che compongono la Rete ed il Catasto regionale sono contenuti nell'Allegato A alla deliberazione stessa per farne parte integrante e sostanziale e nelle tavole cartografiche custodite agli atti della Direzione regionale O.O.P.P. Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste. La deliberazione stabilisce che l'aggiornamento delle informazioni relative allo stato e alla consistenza della Rete escursionistica e del Catasto regionale dei percorsi escursionistici deve essere effettuato annualmente secondo le procedure e metodologie descritte negli Allegati B, C, D, con la collaborazione delle Province, delle Consulte provinciali per la sentieristica ove istituite, dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente di Torino e del Club Alpino Italiano.

La deliberazione non genera oneri a carico del Bilancio regionale e i dati relativi alla Rete sentieristica regionale e al Catasto regionale dei sentieri sono resi disponibili per la consultazione attraverso il sito internet della Regione Piemonte.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La **legge** della Provincia Autonoma di Bolzano **n. 22 del 1982**, all'articolo 10-*bis* (**introdotto** dalla **legge n. 21 del 2016**), stabilisce che la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici, al fine di concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria.

Il citato articolo 10-*bis* della legge n. 22 del 1982 rinvia ad una convenzione per la disciplina dei rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni. La convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige, sottoscritta il 19 dicembre 2016, all'articolo 5, comma 4, prevede che la Giunta provinciale emani assieme ai gestori dei sentieri apposite direttive per la segnaletica dei sentieri.

Con la deliberazione n. 175 del 19 marzo 2019 la Giunta provinciale ha emanato le direttive per una segnaletica uniforme sui sentieri di montagna (riportate nell'Allegato alla deliberazione): in particolare, l'articolo 5 stabilisce che il numero dell'itinerario è assegnato dal gestore del sentiero, con il coordinamento dell'AVS (Alpenverein Südtirol).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **legge n. 8 del 1993** della Provincia Autonoma di Trento, all'articolo 2, comma 3, non considerare strutture alpinistiche i rifugi alpini, i bivacchi e i tracciati alpini⁷, assegna alla Provincia la cura dell'elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

La Provincia, con l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti dalla legge medesima comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall'elenco (comma 4).

Il successivo articolo 8, comma 2, precisa che sono iscritti nell'elenco, esclusivamente i tracciati alpini riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L'iscrizione nell'elenco e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi con-

⁷ L'articolo 8 della medesima legge considera tracciati alpini:

- a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
- c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse;
- d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti.

nessi alla frequentazione dell'ambiente montano. In sostanza, l'individuazione del soggetto manutentore permette l'iscrizione del tracciato nell'elenco provinciale e non il procedimento contrario⁸.

Si ricorda che la **deliberazione** della Giunta provinciale **n. 2406 del 14 marzo 1997** autorizzò il reciproco interscambio tra la Provincia e la Società degli Alpini-tridentini (SAT) di dati relativi al patrimonio alpinistico provinciale finalizzato alla predisposizione dell'elenco dei sentieri.

Precedentemente con le deliberazioni 18 maggio 1995, n. 5794 e 6 giugno 1997, n. 5918, la Giunta provinciale nel definire i simboli, le tipologie e le caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri alpini attrezzati e vie ferrate, aveva altresì fissato il sistema di numerazione degli stessi, primo passo per la definizione di un elenco dei sentieri.

Il vero e proprio elenco è stato predisposto con il provvedimento del Dirigente del Servizio Turismo n. 228 del 25 luglio 2000, più volte modificato e integrato, da ultimo, con **Determinazione** del Dirigente del Servizio Turismo e Sport **n. 461 del 21 dicembre 2018**.

PUGLIA

L'**articolo 4 della legge n. 21 del 2003** della Regione Puglia istituisce il Catasto della Rete Escursionistica Pugliese (REP), suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del Catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei parchi e, sentito il Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 19/1997, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto.

La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il Comitato tecnico-scientifico.

Il provvedimento con cui la Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel Catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

La Giunta regionale esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del Catasto della REP.

⁸ «Si tratta con ogni evidenza di una posizione di garanzia sotto forma di posizione di controllo». M. Viola, *Relazione al convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?"*, op. cit.

Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del Catasto – Sezioni provinciali – alle rispettive Province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità stabilite dal regolamento attuativo previsto dall'articolo 7.

Il **regolamento di attuazione n. 23 del 2007**, all'articolo 3, disciplina le modalità di segnalazione di percorsi della REP: nello specifico la Giunta regionale pugliese provvede alla costituzione del primo nucleo del Catasto della REP sulla base delle proposte acquisite dalle Province, Comunità montane ed enti di gestione delle aree naturali protette. Possono provvedere alla segnalazione, per il tramite degli enti sopra indicati, anche i Comuni, le associazioni e le imprese private.

La struttura tecnica deputata alla istruttoria delle candidature è individuata nell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Le richieste di inserimento nel Catasto della REP devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- scheda di segnalazione, contenente informazioni tecniche utili alla individuazione del percorso, dati catastali e proprietà, dati tecnico-dimensionali, dati descrittivi del contesto di inserimento, modalità di fruizione consentita, aspetti relativi alla segnaletica; la compilazione dei dati deve avvenire utilizzando le diverse voci contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento;
- cartografia di dettaglio del percorso su carta topografica in scala 1:25.000 o 1:50.000 ed eventualmente anche su cartografia di maggiore dettaglio;
- un supporto informatico contenente i file con le elaborazioni grafiche numeriche dei percorsi in uno dei seguenti due formati:
- numerico strutturato in shape-file (.shp) con relativi attributi;
- *data warehouse* (.mdb);
- documentazione fotografica dei percorsi;
- eventuali materiali di comunicazione prodotti sui percorsi (depliant, carte tematiche, pubblicazioni, articoli di riviste);
- documentazione sulla segnaletica presente.

SARDEGNA

Con l'articolo 37-*bis* della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 31 della legge n. 16 del 2017) la Regione Sardegna attribuisce alla Agenzia Forestas la predisposizione del Catasto della RES (Rete Escursionistica della Sardegna).

Con la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le *“Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie”*; nell'Allegato alla deliberazione, all'articolo 4 sono precisati i criteri e le caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel Catasto della RES e per il successivo sviluppo della rete.

Al successivo articolo 5 dell'Allegato sono definite le modalità operative per la realizzazione del Catasto della RES (modello del dato, creazione ed aggiornamento): esso è costituito da una banca dati ospitata in seno al SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) contenente le informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi distinti in:

- a) sentieri escursionistici in senso ampio, riconducibili all'attività in ambiente

naturale esercitata in modo sistematico sia in montagna (dove è una forma minore di alpinismo) sia a valle o lungo la costa, con carattere turistico, a scopo ricreativo, o per promuovere lo sviluppo fisico e culturale;

- b) brevi percorsi didattici, o per la mobilità dolce e per la fruizione da parte dei disabili (sentieri per fruitori a ridotta mobilità);
- c) ippovie;
- d) percorsi di mountain bike (MTB) dedicati alla fruizione ciclo-escursionistica, quando non coincidenti con i tracciati delle tipologie a) o c).

I sentieri escursionistici sono a loro volta articolati in:

- percorsi di *trekking* propriamente detti, ovvero quelli destinati al camminare su percorsi ad elevata *“wilderness”* (boschi, sentieri, montagne, costa) con attività che durano più di un giorno;
- percorsi di *hiking*, ovvero cammini con durata non superiore ad una giornata;
- itinerari tematici connotati da tematismi particolari (cammini minerari, culturali, religiosi, naturalistici ecc.).

Il Catasto è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche che saranno indicate in allegato tecnico predisposto dal Tavolo Tecnico regionale (come indicato nell'articolo 13) e che conterrà, in dettaglio: le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIRA-Catasto sentieri.

Per l'espletamento delle attività tecniche l'Agenzia Forestas può avvalersi, ove necessario ed a supporto del proprio staff tecnico, di figure esterne specializzate e competenti, in raccordo con le commissioni tecniche centrali del CAI a livello nazionale, facendo ricorso in particolare:

- a) alla Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC) del CAI;
- b) alla Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI.

Gli enti territorialmente competenti, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione quali, per esempio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Enti Parco, Club Alpino Italiano, Associazioni regionali delle GAE e similari, contribuiscono alla realizzazione del Catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione, facendo riferimento, per tale attività, alla struttura tecnica dell'Agenzia Forestas.

TOSCANA

L'articolo 4 della legge n. 17 del 1998 della Regione Toscana istituisce il Catasto della RET, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del Catasto della RET. A tal fine acquisisce, le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica prevista dall'articolo 3 della legge n. 49 del 1995 (*Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale*), il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto.

La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.

Il provvedimento è pubblicato sul BURT e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel Catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

Trascorsi tali termini la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti indicati al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del Catasto della RET e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.

Con l'articolo 6 del regolamento di attuazione n. 61 del 2006, come modificato dal regolamento n. 1 del 2013, sono state elencate le informazioni da riportare nel Catasto della RET:

- a) zona di appartenenza della viabilità;
- b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;
- c) Comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;
- d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), scala 1:25.000, e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;
- e) località d'inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonché tutti gli snodi e relative quote;
- f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;
- g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
- h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
- i) eventuale particolare destinazione della viabilità;
- j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;
- k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza, informazione e documentazione lungo la viabilità;
- l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;
- m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;
- n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
- o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
- p) esposizione prevalente della viabilità;
- q) interesse prevalente della viabilità (turistico, storico, naturalistico e tematico).

Inoltre, il Catasto contiene altresì notizie relative:

- a) all'attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;
- b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;

- c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;
- d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 agosto 2013 n. 145 è stato costituito il Comitato Tecnico della Rete Escursionistica Toscana (RET), con funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione della RET.

Con il decreto dirigenziale n. 6122 del 13 dicembre 2013 sono state definite le procedure operative per la realizzazione della Rete Escursionistica Toscana e l'inserimento nel Catasto della RET, con il quale le specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale dei dati geografici tematici.

Con numerose deliberazioni la Giunta regionale ha approvato l'inserimento nella RET di singoli tratti di viabilità a livello provinciale (come nel caso della Provincia di Grosseto con la deliberazione 23 dicembre 2013, n. 1167) e a livello comunale (a titolo di esempio si ricordano, relativamente alla Via Francigena le deliberazioni 28 luglio 2015, n. 767 per i pertinenti tratti insistenti nel Comune di Capannori e 21 settembre 2015, n. 888 per i pertinenti tratti insistenti nel Comune di Fucecchio).

Da ultimo, con deliberazione n. 137 dell'11 febbraio 2019, in via definitiva, la viabilità relativa a "La Via Romea Germanica" proposta dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per l'inserimento nel Catasto della RET, già approvata in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 dicembre 2018, disponendo il conseguente inserimento nel Catasto della RET.

La sentieristica della Regione Toscana è reperibile al seguente indirizzo elettronico: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/sentieristica.html>.

UMBRIA

La legge n. 9 del 1992 della Regione Umbria (*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria*) all'articolo 13 disponeva che, ai fini dell'inserimento nel Catasto della rete escursionistica regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti pubblici o privati, che abbiano provveduto a segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari e reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale, avvalendosi della Commissione per la progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 4, decide in ordine all'inserimento nella rete escursionistica. Il Catasto della rete escursionistica è depositato presso l'Area operativa Assetto del territorio.

La disposizione, tuttavia, non è stata mai attuata e la legge n. 9 del 1992 è stata abrogata dalla legge n. 1 del 2015 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), che agli articoli da 175 a 177 contengono le norme in tema di rete escursionistica.

Va sottolineato che l'idea di realizzare il Catasto della rete escursionistica era già stata precedentemente accantonata con l'approvazione della "Rete di mobilità ecologica di interesse regionale" (deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558), con la quale si è passati dagli itinerari e reti sentieristiche ad una

più ampia visione riferita ad itinerari ciclabili, itinerari pedonali ed ippovie (mobilità a cavallo) con la predisposizione di un relativo Catasto regionale⁹.

VALLE D'AOSTA

Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta disposizioni in tema di catalogazione dei sentieri erano ricomprese nella legge 22 aprile 1986, n. 16, recante *“Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico”*, che è stata poi abrogata dalla legge 26 aprile 1993, n. 21, recante *“Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico”*.

L'articolo 4 della legge n. 21 del 1993 della Regione Valle d'Aosta stabilisce che l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali redige un Elenco degli itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d'Aosta; gli itinerari devono essere riportati su di una cartografia in scala 1:10.000.

Nell'ambito dell'elenco devono essere distinte le seguenti categorie di itinerari:

- a) regionali o “alte vie”;
- b) comprensoriali o intervallivi;
- c) locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo Comune o di Comuni contermini.

La redazione dell'Elenco di cui al comma 2 è affidata all'Ufficio regionale per il turismo, Servizio infrastrutture ricreativo sportive, che ne cura altresì le modifiche e gli aggiornamenti.

In sede di redazione e di eventuale modifica o aggiornamento dell'Elenco, l'Ufficio può avvalersi della collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali competenti per territorio e dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), nonché della Delegazione Regionale Valdostana del Club Alpino Italiano.

L'Elenco e la relativa cartografia sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

⁹ Il documento istruttorio alla deliberazione n. 1558 del 2011 così riporta: «Diverse problematiche si sono manifestate anche riguardo alla applicazione ed attuazione della legge regionale 9/92: prima fra tutte, la mancanza di coordinamento fra servizi regionali e gli enti e soggetti pubblici e privati che intervengono nel settore; poi l'assenza di segnalazione preventiva, da parte dei soggetti attuatori, della volontà di istituire nuovi itinerari e infine la mancata richiesta e acquisizione del parere regionale previsto dalla legge. Anche l'assenza di risorse specifiche destinate all'attuazione della legge non ha certo dato credibilità agli obiettivi in essa contenuti, così come la mancata effettuazione del catasto e della classificazione della rete; altra criticità più volte segnalata anche dagli enti locali è l'incerto regime dei tratti della rete, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità: si è infatti assistito alla chiusura di alcuni segmenti da parte di soggetti privati, con interruzione della continuità dei percorsi, senza alcun potere di intervento da parte delle autorità pubbliche. L'insieme di questi problemi ha portato a considerare utile l'ipotesi di una revisione e riordino complessivo della rete regionale, orientati al superamento della discontinuità dei tratti, alla garanzia della percorribilità, all'omogeneizzazione della segnaletica; il Servizio Infrastrutture per la mobilità, della Direzione Programmazione innovazione e competitività dell'Umbria – cui è stata assegnata la materia della oramai datata legge regionale n. 9/92 a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 46/97 – ha quindi avviato questa attività mediante la selezione di quell'insieme di itinerari connotati da una marcata valenza regionale».

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 16 del 1986 con deliberazione n. 6143 del 1986 la Giunta regionale ha approvato un elenco provvisorio dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico, ricomprendendovi quelli rientranti nelle Alte Vie n. 1 e 2, integrato dalla deliberazione n. 8780 del 1988 che ha ricompreso anche i sentieri delle Alte Vie n. 3 e 4¹⁰. Con la deliberazione n. 4541 del 1990 l'elenco è stato integrato con i sentieri di interesse locale¹¹.

L'Elenco dei sentieri (ora previsto anche nella nuova legge n. 21 del 1993) è stato integrato con la deliberazione n. 1695 del 1997 ricomprendendovi i sentieri facenti parte dei tour internazionali (Tour del Monte Rosa, Tour des Combins e Tour del Monte Bianco).

Con la deliberazione n. 3590 del 2003 sono state apportate delle modifiche allo sviluppo delle Alte Vie n. 1 e 2.

L'Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo a carattere cartografico atto a pubblicizzare adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Nel 2009 la Struttura regionale che si occupava di sentieristica dell'allora Assessorato all'Agricoltura e Risorse naturali (oggi la struttura che si occupa di sentieristica è inquadrata sotto l'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale) ha realizzato il Catasto dei sentieri della Valle d'Aosta: sebbene non sia mai stato approvato con alcun atto formale da parte della Giunta regionale, di fatto il Catasto supera l'Elenco dei sentieri approvato con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.

Il Catasto dei sentieri della Valle d'Aosta è consultabile al seguente indirizzo internet: <http://CatastoSentieri.partout.it>.

VENETO

Nel Veneto la previsione di un elenco regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate era già stata prevista dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1986, n. 52. In esso sarebbero stati iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che avessero conseguito l'autorizzazione della Commissione regionale.

Successivamente l'articolo 114 della legge n. 33 del 2002, n. 33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*) ha utilizzato il termine “catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate”: in esso sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 52 del 1986. Il Catasto sarebbe stato tenuto presso la Struttura regionale competente in materia di turismo. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sarebbero stati riportati in apposita scheda il Comune o i Comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza

¹⁰ In realtà, le Alte Vie n. 3 e 4 sul territorio non sono mai state tracciate in maniera definitiva e completa, tanto che esiste la segnaletica solo per alcuni brevi tratti. Non sono state pertanto inserite nel nuovo catasto del 2009.

¹¹ La deliberazione n. 4541 del 1990 ha altresì definito gli standard tipologici per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale dei sentieri.

o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.

Con deliberazione n. 1938 del 15 luglio 2008 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'esame da parte della Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna dei progetti di sentieri alpini e vie ferrate, previsti dal comma 1 dell'articolo 113 della L.R. n. 33/2002, ai fini dell'iscrizione nel Catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione (Allegato A), nonché la scheda tecnica, prevista dal comma 2 dell'articolo 114 della medesima legge (Allegato B).

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2747 e n. 2748 del 24 dicembre 2012 sono stati approvati, rispettivamente, l'Elenco dei bivacchi fissi e gli Elenchi delle vie ferrate e dei sentieri attrezzati. Con successiva deliberazione n. 2382 del 16 dicembre 2013 è stato approvato l'Elenco dei bivacchi/casere di interesse escursionistico montano.

L'articolo 114 è stato poi abrogato dall'articolo 48-bis, comma 8, della legge n. 11 del 2013 (introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 6 del 2015).

Contestualmente si è determinata una involuzione terminologica, in quanto il comma 7 del medesimo articolo 48-bis ha attribuito alla Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, l'istituzione dell'Elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere e la definizione dei criteri per la redazione e la tenuta.

In base alla documentazione e alle note presentate dal Club Alpino Italiano-Regione Veneto, dalle Unioni montane e dai Comuni relativamente all'individuazione tecnica dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati e delle vie ferrate, con **deliberazione** della Giunta regionale **22 giugno 2016, n. 952**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013, è stato approvato l'Elenco regionale dei "sentieri alpini" (Allegato A), l'Elenco regionale dei "sentieri attrezzati" (Allegato B, che sostituisce l'Allegato B della D.G.R. n. 2748 del 2012) e l'Elenco regionale delle "vie ferrate" (Allegato C, che sostituisce l'Allegato A della D.G.R. n. 2748 del 2012).

Appare chiaro che, sebbene l'articolo 114 della legge n. 33 del 2002 utilizzasse il termine "catasto", le relative disposizioni attuative riguardavano la predisposizione di un elenco dei sentieri alpini in forma cartacea, come più correttamente precisato dal vigente comma 7 dell'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013.

13.2 Il ruolo del CAI e il Catasto Nazionale dei Sentieri

La realizzazione di un catasto dei sentieri va considerata quale ultima operazione di una generale attività connessa alla realizzazione di una rete sentieristica: la definizione del piano regolatore dei sentieri¹², attraverso una articolazio-

¹² Va ricordato che l'idea di realizzare un "piano regolatore dei sentieri" fu sviluppato nel 1932 dalla SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) ed approvato al Congresso Nazionale del CAI svoltosi a Cortina nel 1933.

ne in zone (identificabili con una Regione e/o una Provincia), suddivise in aree, a loro volta suddivise in settori. A questo punto un sentiero sarà contraddistinto da un numero identificativo e potrà essere così segnalato nella cartografia di zona. Le informazioni relative al sentiero potranno essere riportate in maniera elementare su un semplice elenco oppure, considerando l'evoluzione della tecnologia negli ultimi decenni, elaborate su supporto informatico con annessa cartografia digitale.

Già nel 2003 il CAI aveva messo a disposizione delle proprie strutture un *software* denominato SENTIERIdoc da utilizzare per realizzare il catasto sentieri di ogni sezione. Si trattava tuttavia di un sistema informatico non centralizzato e non in grado di gestire pienamente i dati topografici.

Nel 2007 la Commissione Centrale per l'Escursionismo con il suo Gruppo Lavoro Sentieri ha avviato un progetto definito Rete Escursionistica Italiana (REI). Lo scopo era quello di dare maggiore impulso all'attività sentieristica del CAI attraverso un impegno più strutturato e finalizzato che superi il localismo sezionale e permettesse di pianificare e realizzare in ogni Regione e in tempi ragionevoli la rete escursionistica.

Si è pertanto provveduto a collocare il Catasto Sentieri nell'ambito di un sistema denominato INFOMONT, che archivia le informazioni dei dati geografici di competenza del CAI compresi i percorsi/sentieri.

In sostanza il Catasto Sentieri è un archivio/inventario dei percorsi e degli itinerari ufficiali che contiene le loro caratteristiche geografiche ed altre informazioni ad esse correlate di interesse per l'utilizzo della rete.

Il CAI si è pertanto dotato di un Data Base Topografico (DBT) dei sentieri (SEN_TRT) che è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro Cartografia, rispettando le indicazioni di riferimento previsti dal Protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 1996 per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (GIS), ma integrandone i contenuti informativi affinché fossero funzionali alla propria attività e coerenti con il Protocollo Sistema Informativo Sentieri (PROTSIS) pubblicato dal CAI nel 2007¹³.

Il DBT è archiviato nel server centrale del CAI nel sottosistema UnicoCAI e nel 2016 conteneva i dati relativi alle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria, nonché alla Provincia Autonoma di Trento.

Inoltre, le strutture regionali del CAI di Campania, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Valle d'Aosta, e parzialmente di Piemonte e Veneto, in occasione della "Indagine conoscitiva dei sentieri 2015", avevano dichiarato di disporre dei dati informatizzati della rete sentieristica.

In presenza di alcune leggi regionali che avevano previsto la realizzazione di un catasto della propria rete escursionistica e considerando l'attività già realizzata dal CAI, il 30 ottobre **2015** è stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa** tra l'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Dario Franceschini, ed il Presidente Generale *pro tempore* del Club Alpino Italiano, Umberto Martini, per la «valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi mon-

¹³ Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *Protocollo del Sistema Informativo Sentieri - PROTSIS*, Quaderni di escursionismo, n. 8, 2007.

tani per un turismo sostenibile e responsabile», prevedendo all'articolo 3 che il CAI avrebbe provveduto alla predisposizione, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, del **Catasto Nazionale dei Sentieri**. Le modalità operative di predisposizioni del Catasto Nazionale dei Sentieri sarebbero state definite dal CAI e comunicate al MiBACT.

In sostanza il CAI avrebbe dovuto realizzare autonomamente il Catasto Nazionale dei Sentieri, secondo modalità tecnico-operative liberamente determinate e oggetto di semplice comunicazione alle strutture ministeriali.

Si trattava di un sicuramente uno dei punti cardine del Protocollo d'intesa, una novità assoluta nell'ordinamento giuridico, non prevista da una norma primaria dello Stato (considerando la materia del turismo di competenza residuale delle Regioni), ma attraverso lo strumento del Protocollo d'intesa un Organo centrale dello Stato, il MiBACT, impegnava formalmente un Ente pubblico non economico, il CAI, a realizzare un'opera che complessivamente interessava l'intera nazione e che attualmente era parcellizzata in tante realtà regionali, sempreché fossero previste dalle singole disposizioni legislative regionali.

Dopo un confronto con i membri del CAI della Commissione paritetica MiBACT-CAI prevista dallo stesso Protocollo d'intesa, la SOSEC ha definito nel luglio 2016 uno specifico progetto per la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri (con relativa Appendice di approfondimento tecnico), che, esaminato dal Comitato Direttivo Centrale del CAI, è stato approvato nella riunione del 25 novembre 2016 (atto n. 141) e trasmesso al MiBACT.

È apparso evidente a tutti che la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri sarebbe stata una attività assai complessa, caratterizzata dalla presenza di tre rilevanti problemi:

- omogeneizzare i dati: non tutti i sistemi regionali sono gestiti con i medesimi strumenti informatici;
- mancanza di specifici stanziamenti: il Protocollo d'intesa non prevedeva risorse da destinare alle attività in esso considerate, pertanto gli oneri finanziari sarebbero stati posti a carico del CAI. Tuttavia, la successiva legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all'articolo 1, comma 480, ha autorizzato il finanziamento di un milione di euro a decorrere dal 2016 quale stanziamento a favore del CAI previsto dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1963¹⁴;
- scarsità di personale: le attività di rilevazione e gestione dei dati di un sentiero ai fini dell'accatastamento sono sostanzialmente effettuati dai Soci volontari appartenenti alla Struttura Operativa Cartografia e Sentieri (SOSEC). Vanno pertanto considerate le difficoltà conseguenti all'esiguo numero di Soci operanti nella SOSEC specialmente nelle Regioni centro-meridionali¹⁵, anche se il territorio è ampiamente interessato dalla dorsale appenninica, in sostanza pochi Soci a fronte di un numero di sentieri comunque rilevante.

Si trattava, pertanto, per il CAI di armonizzare e ricondurre ad un *unicum*

(sistema INFOMONT¹⁶) tutte le informazioni già disponibili, nonché di integrarne le parti mancanti.

Va peraltro considerato che i portali dei catasti regionali creati in base a disposizioni regionali sono stati realizzati attraverso le strutture territoriali del CAI, tramite apposita convenzione prevista dalla stessa legge regionale. In tali convenzioni è stato – in genere – prevista la possibilità di utilizzo di tali dati da parte del CAI.

L'8 ottobre 2016 è stata sottoscritta dal CAI una convenzione con Wikimedia Italia che permette alla SOSEC di inserire informazioni geografiche relativi a percorsi escursionistici e alle proprie strutture (rifugi e bivacchi) all'interno del database OpenStreetMap. Contestualmente tale applicazione consentirà un uniforme caricamento dei propri dati relativi ai sentieri nel sistema INFOMONT, attraverso una necessaria conversione dei dati nel formato utilizzato in INFOMONT.

In sintesi, il CAI già dispone di propri dati relativamente ai sentieri e della Provincia di Trento e delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Campania e, parzialmente, Piemonte e Liguria. Altri catasti "sezionali" sono presenti già per alcuni territori di Veneto, Lazio e Abruzzo.

A partire da novembre 2018, attraverso OpenStreetMap, sono stati inseriti anche i dati della Sicilia, della Campania, dell'Abruzzo e circa la metà dei percorsi delle Marche (situazione a luglio 2019).

Per la Sardegna è stato raggiunto un accordo tra CAI e Agenzia Forestas per la formazione degli operai forestali al fine di reperire i dati da inserire nel catasto della rete escursionistica della Sardegna.

Si tratta di un lavoro lungo, assai tecnico e complesso, anche in conseguenza della conversione dei dati già presenti nei catasti regionali al fine del loro inserimento in INFOMONT, nonché del reperimento dei dati per quei territori ancora privi di un catasto, che sicuramente sarà completato nei prossimi anni.

Da quanto suesposto appare evidente come il CAI, nel suo ruolo "sussidiario" di soggetto istituzionale competente ad una serie di interventi concernenti la montagna, tra i quali il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione dei sentieri, abbia sviluppato nel corso degli anni tutte quelle attività connesse all'apposizione di una uniforme e corretta segnaletica sui sentieri e alla raccolta dei dati finalizzati alla realizzazione di un catasto informatizzato.

Infine, per quanto riguarda la **cartografia** si segnala la sottoscrizione il 4 ottobre 2017 da parte del CAI di una convenzione cartografica con l'Istituto Geografico Militare (IGM) per lo «scambio di dati geotopocartografici finalizzato alla co-edizione di cartografia tematica di tipo escursionistico». In sostanza, uno scambio di dati al fine di realizzare insieme carte escursionistiche.

16 A riguardo, si veda l'indirizzo <https://infomont.cai.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=CAI>.

14 Si ricorda che, escludendo le risorse destinate al CNSAS, negli esercizi finanziari 2014 e 2015 i finanziamenti dal bilancio dello Stato in favore del Club Alpino Italiano erano stati completamente azzerati.

15 Su 327.391 Soci CAI al 31 dicembre 2019, quelli facenti parte delle Sezioni dell'Italia centrale ammontavano a circa 34.500, mentre per le Sezioni dell'Italia meridionale la cifra era pari a 8.600.

13.3 I catasti regionali operativi

Si riportano di seguito i link ai catasti regionali dei sentieri sinora realizzati ed operativi:

Emilia-Romagna

<https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/REER/index.html>

Friuli- Venezia Giulia

<http://www.cai-fvg.it/sentieri-cai-fvg/>

Liguria

<http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/ambienteinliguria/mappa.html?id=1630&ambiente=1>

Marche

<http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Turismosostenibile/Mobilit%C3%A0dolce/CatastoSentieri.aspx>

Piemonte

<http://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE>

Valle d'Aosta

<http://catastosentieri.partout.it/pub/geosentieri/index.html>

Provincia Autonoma di Trento

<https://trentino.webmapp.it/#/?map=11/46.0612/11.1357>

https://sentieri.sat.tn.it/wp/?page_id=594

<https://sentieri.sat.tn.it/schede-sentieri>

https://sentieri.sat.tn.it/download_sentieri.html

Toscana

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/sentieristica.html>

CAPITOLI

Le COMPETENZE

14.1 Le Regioni

14.2 Le Province

14.3 Le Comunità montane

14.4 I Comuni

14.5 Le funzioni svolte da altri soggetti

14.6 L'articolazione delle competenze

Da quanto già illustrato nei precedenti capitoli appare evidente che la normativa regionale pone le competenze sulla sentieristica a carico di diversi soggetti istituzionali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane (queste ultime nelle più diverse definizioni succedutesi nel tempo).

Infatti le figure intermedie di governo del territorio rappresentate dalle Province e dalle Comunità montane sono quelle che hanno risentito maggiormente delle modifiche normative apportate negli ultimi anni dal legislatore statale.

Con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) le Province sono state trasformate in Enti di area vasta (Presidente e Consiglio provinciale eletti dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia; ad essi si affianca l'Assemblea dei sindaci) e soprattutto ne sono state ridotte le competenze, limitandole ad alcune funzioni fondamentali (articolo 1, comma 85 in generale e comma 86 per le Province interamente montane), con trasferimento alle Regioni e ai Comuni delle restanti funzioni precedentemente in capo alle Province.

Come già precedentemente illustrato (vedi capitolo 1) negli ultimi dieci anni il legislatore statale prima e quello regionale poi hanno quasi completamente soppresso la figura della Comunità montana e trasferito le funzioni alle Unioni di Comuni montani o Unioni montane.

Alla luce di questa nuova *governance* bisogna cercare di capire come quelle disposizioni regionali approvate precedentemente alla legge Delrio (che eventualmente assegnavano un ruolo alla Provincia in tema di rete escursionistica) siano ancora ad esse in capo o a quale soggetto (Regione, Comune, Unione di Comuni) siano state trasferite.

Più facile sembrerebbe il passaggio delle funzioni tra Comunità montana e Unione montana, salvo il caso che il processo di trasformazione previsto dalla singola normativa regionale non sia ancora completato, e quindi in delibere di Giunta regionale e in atti amministrativi figurino ancora il riferimento alle Comunità montane.

14.1 Le Regioni

Non sono qui analizzate dettagliatamente le competenze relative alla istituzione, gestione e aggiornamento dei singoli catasti regionali (o comunque denominati) in quanto essi sono – di norma – istituiti, gestiti e aggiornati ad opera di strutture delle amministrazioni regionali (vedi capitolo 13).

L'articolo 5 della legge n. 42 del 2016 definisce le funzioni e competenze della Regione **Abruzzo**, che, per il tramite della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA, svolgendo in particolare le seguenti funzioni:

- a) gestione e aggiornamento dell'Archivio della REASTA;
- b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;

- c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della Carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi della REASTA;
- d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari;
- e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
- f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo e il Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo;
- g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla stessa legge;
- h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
- i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;
- j) approvazione del regolamento attuativo.

Si rinvia ad un atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale con cui viene stabilita la priorità tra le attività suelencate nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare i soggetti di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese (comma 2-*bis*).

Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste (comma 2-*ter*).

La Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'Archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale. La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi che costituiscono l'Archivio della REASTA (art. 4, co. 2 e 3).

La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del Coordinamento Tecnico Regionale (CTR), è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali (art. 10, co. 1). Per la realizzazione delle attività indicate nel programma la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico, alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati (art. 10, co. 3)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR (art. 14, co. 1).

In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR, include nell'Archivio della REASTA i sentieri e percorsi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le Autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario (art. 17).

Si ricorda che la **Corte costituzionale** con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale**:

- dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettere *b*), *d*), *e*) ed *i*), della legge della, n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- dell'articolo 5, comma 2, lettere *b*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco;
- dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco.

Secondo la legge n. 51 della Regione **Basilicata** alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale attraverso i propri uffici sentite le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti (art. 4, co. 1).

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale approva il programma degli interventi e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità.

La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Giunta regionale, che può avvalersi dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio, sullo stato di attuazione della legge (art. 7, co. 1 e 3).

La Giunta regionale, definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta (art. 8, co. 1).

La Giunta regionale dichiara di pubblico interesse i percorsi inseriti nel Catasto della rete escursionistica regionale (art. 13, co. 1).

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania**, all'articolo 9, comma 1, individua genericamente i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC nella Regione Campania, negli enti locali territorialmente competenti e negli enti di gestione delle aree protette.

Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale (art. 10, co. 4).

La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale (art. 11, co. 1).

La Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia (art. 16, co. 1). Con il medesimo regolamento la Giunta regionale individua gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, per la valutazione dell'inserimento di nuovi siti nel REC, e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 5, co. 5).

La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive le attività relative al Catasto e alla Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati (art. 17).

L'articolo 8, comma 2, della legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna** precisa che la Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER:

- a) organizza, aggiorna e gestisce il catasto della REER;
- b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto 7, acquisendo a tale scopo dai Comuni e dalle Unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;
- c) coordina l'attività di Comuni e Unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;
- d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun Comune interessato dal passaggio degli stessi e predisporre, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di Regioni limitrofe;
- e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;
- f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;
- g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
- h) approva, sentiti i Comuni e le Unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari;

- i) approva il regolamento di cui all'articolo 14;
- j) indice la Conferenza regionale della REER;
- k) cura il sito regionale relativo al Catasto della REER.

Il successivo comma 3-*bis* stabilisce che, al fine di sostenere le attività indicate al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER. Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale e previa acquisizione delle proposte di ciascun Comune e Unione competenti, corredate dal parere delle Consulte territoriali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze (art. 11, co. 1).

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato (art. 13, co. 1, ultimo periodo).

Con la legge n. 36 del 2017 la Regione **Friuli-Venezia Giulia** ha riconosciuto la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, quale principale Organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane, delegando ad esso una serie di funzioni elencate all'articolo 2, comma 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione (art. 2, co. 2).

Su iniziativa dell'Assessore competente in materia di turismo, la Giunta regionale adotta una deliberazione sulla classificazione degli itinerari ciclo-escursionistici alpini come proposta dal CAI FVG (art. 3, co. 6).

L'Amministrazione regionale cura la massima diffusione, anche mediante il sito internet della Regione, dell'Elenco delle strutture alpine regionali e dei suoi aggiornamenti, che sono depositati a cura del CAI FVG (art. 4, co. 2).

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma regionale delle iniziative entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG (art. 7, co. 3).

L'Amministrazione regionale concede contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma regionale delle iniziative (art. 8, co. 1).

L'articolo 4 della legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio**, integrando l'articolo 12, comma 2, della legge n. 13 del 2007, affida all'Agenzia regionale del turismo la promozione, il coordinamento e la gestione in maniera integrata gli interventi sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL).

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, contestualmente al piano turistico regionale, il Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL, elaborato dal Coordinamento della RCL (art. 13, co. 1).

Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa del Coordinamento della RCL, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del Programma operativo annuale degli interventi, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicati nel documento di indirizzo (art. 14, co. 1).

La Giunta regionale approva il regolamento attuativo, sentita la Commissione consiliare competente (art. 15, co. 1).

In base all'articolo 6 della legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** la Giunta regionale predispone le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, nonché gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione (art. 7-*bis*, co. 1).

La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto di specifiche priorità e stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti (art. 8).

La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti (art. 9, co. 3 e art. 10, co. 1).

La Regione può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL (art. 9, co. 4).

La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di mountain bike. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti (art. 11-*bis*, co. 5).

La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme generali di comportamento indicate all'articolo 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 12 (art. 13, co. 1).

La legge n. 5 del 2017 definisce le competenze della Regione **Lombardia**.

La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di Regioni limitrofe (art. 4, co. 4).

La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale (legge n. 12 del 2005) e nel piano regionale della mobilità ciclistica (legge n. 7 del 2009), un programma triennale con cui definire, sentita la Consulta per la REL, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica (art. 5, co. 1).

Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal Consiglio Centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale (art. 6 co. 1).

La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta per la REL, definendone le modalità di funzionamento (art. 7, co. 3).

Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione (art. 11).

Nella legge n. 2 del 2010, istitutiva della rete escursionistica della Regione **Marche**, le competenze della Giunta regionale sono esplicitate solo all'articolo 4 relativo al Catasto della RESM e all'articolo 8 sull'atto di attuazione della legge, che ha istituito la rete e disposto l'assegnazione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel Catasto della RESM.

In particolare, la Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Al fine di realizzare il catasto delle RESM, la Giunta regionale fissa il termine di 180 giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli Organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed Organismi di gestione delle aree naturali protette. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 la Regione **Molise** (in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise) istituisce e realizza il Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il regolamento per il Catalogo, indicando i livelli di protezione e di valorizzazione dei beni storico-culturali montani, oltre alle modalità per l'aggiornamento dei dati e la tipologia di segnaletica da apporre lungo i sentieri e gli itinerari enogastronomici.

Secondo l'articolo 13, comma 4, della legge n. 12 del 2010 del **Piemonte** la Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente Commissione consiliare, approva il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale.

La Regione, nell'ambito del regolamento attuativo, definisce i criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili per la realizzazione e promozione, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, di attività divulgative e informative nonché dell'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale (art. 14).

Con il regolamento attuativo la Giunta regionale definisce, tra l'altro, le specifiche tecniche in tema di segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale da apporre per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale (art. 15, co. 1).

La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente Commissione consiliare una relazione che descrive le attività attuate ai sensi degli articoli 7 (*Catasto*), 8 (*Consulta regionale*), 9 (*Consulte provinciali*), nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al Piano biennale degli interventi sulla rete regionale sia a fini promozionali e divulgativi (art. 19).

La legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** autorizza la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, a predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province i soggetti attuatori.

Con l'articolo 14-ter della legge n. 8 del 2016 (introdotto dall'articolo 29 della legge n. 16 del 2017) la Giunta regionale della **Sardegna**, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia Forestas, approva, con propria deliberazione, il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La legge n. 17 del 1998 della Regione **Toscana** prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, approvi il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla RET (art. 6).

La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del Catasto della RET, acquisendo le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica, il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel Catasto (art. 4, co. 1 e 2).

Per la realizzazione e la manutenzione della RET l'articolo 7 precisa che la Regione interviene utilizzando gli strumenti programmatori e finanziari previsti dalla legge n. 84 del 1996, recante "*Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva*".

Secondo la legge della Regione **Umbria** 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) la Giunta regionale con apposito atto definisce quegli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco che sono da considerare di interesse regionale (art. 175, co. 2).

La Giunta regionale (unitamente agli enti locali) definisce la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico (art. 175, co. 4).

La Giunta provvede, altresì, alla programmazione della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale, in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero. Qualora il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali (art. 176, co. 1 e 2).

La Regione (insieme agli enti locali) provvede alla progettazione e realizzazione della Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale (art. 176, co. 3).

Per la **Valle d'Aosta** la Regione attua e favorisce (art. 1, co. 1):

- a) la definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi;
- b) la messa in opera e manutenzione della segnaletica;
- c) la realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari.

La Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), può erogare contributi in favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d'Aosta (art. 5, co. 1).

Ai sensi dell'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013 (introdotto dalla legge n. 6 del 2015) la Regione **Veneto** si avvale del Club Alpino Italiano per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna (comma 1).

La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse (comma 4).

La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nella misura massima del 90% della spesa ammissibile (comma 5).

La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili (comma 6).

La Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere (comma 7).

14.2 Le Province

Analizzando la legislazione regionale risulta che per alcune Regioni la classificazione dei sentieri e percorsi che costituiscono la rete escursionistica e la loro articolazione nel catasto è su base provinciale: Abruzzo, legge n. 42/2016, art. 4, co. 2; Emilia-Romagna, legge n. 14/2013, art. 7; Marche, legge n. 2/2010, art. 4;

Piemonte, legge n. 12/2010, art. 5, co. 3; Puglia, legge n. 21/2003, art. 4, co. 1; Toscana, legge n. 17/1998, art. 4, co. 1.

Altre Regioni, anche se non espressamente enunciato nel testo della legge, ricorrono inevitabilmente ad una articolazione amministrativa del Catasto (declinato nei vari modi) su base provinciale.

La Provincia, che non viene coinvolta in prima persona nella realizzazione del Catasto regionale dei sentieri, svolge un ruolo consultivo nei confronti dell'ente superiore (Regione).

Nel caso di determinate violazioni della rete escursionistica alcune leggi regionali fanno riferimento alla facoltà per le Province, dei Comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (Campania, legge n. 2/2017, art. 15, co. 4, Liguria, legge n. 24/2009, art. 12, co. 3; Piemonte, legge n. 12/2010, art. 17, co. 4; Toscana, legge n. 17/1998, art. 10, co. 5).

Soltanto in alcune Regioni sono attribuite competenze alle Province: si tratta sostanzialmente di leggi regionali precedenti alla riforma disposta dalla legge Delrio n. 56 del 2014.

Va segnalato peraltro che alcune disposizioni fanno riferimento agli enti locali e pertanto in quel contesto vanno considerate sia le Province che i Comuni.

La Giunta regionale della **Basilicata** attraverso i propri uffici, provvede alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale sentite le *Province*, le Comunità montane, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti (legge n. 51/2000, art. 4, co. 1).

Per la legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** i Presidenti delle *Province* e Città metropolitane o loro consigliere delegato fanno parte della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico (art. 8, co. 2, lett. c).

Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette (art. 15, co. 1).

Va ricordato che l'articolo 9, comma 1, dispone che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette. La formulazione del comma 2 non brilla in quanto a chiarezza, in quanto appare assai generalista e non individua le singole competenze.

Per la legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** le *Province*, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e i Comuni possono formulare proposte alla Giunta regionale per l'aggiornamento della Carta Inventario della REL (art. 4, co. 2). Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta Inventario (art. 4, co. 8).

La Regione, le *Province*, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provve-

dono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (art. 7-*bis*, co. 1).

All'attuazione degli interventi e delle attività provvedono le *Province*, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni e gli Enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni (art. 9, co. 2).

L'articolo 6-*bis* della legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia** (introdotto dall'articolo 13 della legge n. 23 del 2018) precisa che le *Province* e la Città metropolitana di Milano:

- a) concorrono alla realizzazione del Catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
- b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
- c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.

La legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** affida alle *Province* la gestione delle sezioni provinciali del Catasto della RESM (art. 4, co. 1).

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 le *Province* (unitamente alle Comunità montane, ai Comuni, al CAI, alle Soprintendenze e all'Università del Molise) collaborano con la Regione **Molise** alla realizzazione del Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

Per la legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** le *Province* rappresentano l'ente di riferimento per la realizzazione della rete regionale del patrimonio escursionistico: infatti l'articolo 20 ha stabilito che in fase di prima applicazione della legge le *Province* provvedono all'individuazione delle aree omogenee (settori) e degli enti competenti alla gestione tecnica (art. 5, co. 1 e 2 e art. 10), d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le Comunità montane, le Comunità collinari e i Comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club Alpino Italiano, con il Collegio Regionale delle Guide Alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati. Le *Province* trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel Catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7 e la definizione della rete regionale.

Gli Assessori *provinciali* competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati fanno parte della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico (art. 8, co. 2, lett. c).

La Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico è presieduta dall'Assessore *provinciale* competente in materia di turismo o montagna o da un suo delegato e ne fanno parte tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste (art. 9, co. 2, lett. a) e b).

Il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale (art. 13) è la somma dei piani degli interventi sulla rete provinciale, con cui vengono definite le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individuati, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità

e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi. Il Piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla *Provincia*, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Infine, le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle *Province*, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette (art. 17, co. 1).

Con la legge n. 21 del 2003 la Regione **Puglia** affida la tenuta delle Sezioni provinciali del catasto della REP alle rispettive *Province*, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione (art. 4, co. 6).

Sulla base del programma di sistemazione e manutenzione della REP le *Province* provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature, che tuttavia possono delegare alle Comunità montane e ai Comuni singoli o associati (art. 8, co. 1, lett. a) e d).

Ai sensi della legge n. 17 del 1998 la Giunta della Regione **Toscana**, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del Catasto della RET e ne dispone il trasferimento alle rispettive *Province* (art. 4, co. 5).

Le *Province* provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature, che tuttavia possono delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati (art. 7, co. 1 e 4).

Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle *Province*, dei Comuni e dei parchi (art. 10, co. 1).

Il regolamento n. 61 del 2006 stabilisce la segnaletica è apposta e mantenuta dalla *Provincia* competente per territorio, previo accordo con i Comuni e le Unioni di Comuni subentrare alle Comunità montane ai sensi delle leggi regionali n. 37 del 2008 e n. 68 del 2011 (artt. 2 e 3).

Le *Province* effettuano la progettazione della nuova viabilità della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati (art. 4, co. 1).

14.3 Le Comunità montane

Come già detto precedentemente (vedi capitolo 1), il legislatore statale negli ultimi anni ha ridefinito la *governance* dei territori montani sopprimendo i contributi statali alle Comunità montane e prevedendo che le funzioni fondamentali da esse gestite fossero poste – dalle singole Regioni – in capo alle Unioni di Comuni montani o Unioni montane. Tale trasformazione è avvenuta in quasi tutte le Re-

gioni, salvo che in Lombardia¹ e Campania², dove le Comunità montane ancora esistono “formalmente”.

A titolo di esempio, si ricorda come l'articolo 115 della legge n. 33 del 2002 della Regione Veneto (abrogato dall'articolo 48-bis, comma 8, della legge n. 11 del 2013) avesse definito un ruolo centrale delle Comunità montane nella gestione della rete sentieristica, stabilendo che:

«Le comunità montane, di concerto con il Club Alpino Italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, fossero tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club Alpino Italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale».

Conseguentemente:

«La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 5, concede al Club Alpino Italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi [art. 116]».

Inoltre, si stabiliva che:

«I bivacchi fissi dovessero essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio, d'intesa con la sezione del Club Alpino Italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolgesse sistematica attività di sorveglianza e provvedesse, ove occorresse, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club Alpino Italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso sarebbero state rimborsate dalla comunità montana. Veniva altresì ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino [art. 110]».

1 La legge 27 giugno 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, della Regione Lombardia reca contestualmente il “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, nonché la disciplina delle Unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

2 La legge 30 settembre 2008, n. 12 della Regione Campania sul “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane” reca all'articolo 26 “Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

Tuttavia è bene analizzare quali leggi regionali abbiano previsto un ruolo delle Comunità montane nella gestione della rete escursionistica regionale, escludendo pertanto quelle disposizioni ormai “storicamente superate” che hanno previsto la partecipazione delle Comunità montane alla predisposizione iniziale del catasto della rete regionale.

La legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata** ha previsto che alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale attraverso i propri uffici sentite le Province, le *Comunità montane*, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti (art. 4, co. 1). Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell'ambito del territorio comunale e le *Comunità montane* competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi Comuni (art. 5, co. 1). Inoltre le Comunità montane, nell'ambito dei Piani annuali operativi previsti agli articoli 2 e 11, della legge regionale n. 23 del 1997, ed in conformità ai Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 12 della legge n. 42 del 1998, individuano specifici interventi finalizzati all'applicazione della legge in oggetto (art. 5, co. 4).

L'articolo 2, comma 2, della legge n. 34 del 1992 stabiliva che gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, fossero decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione Regionale del CAI del **Friuli-Venezia Giulia**, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano. La legge n. 34 del 1992 è stata abrogata dalla legge n. 36 del 2017, che ha attribuito al CAI FVG un ruolo di gestione diretta delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane, in diretto rapporto con la Regione e senza l'intermediazione di alcun ente territoriale.

La legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia** (che non ha soppresso la figura delle Comunità montane) ricomprende le *Comunità montane* tra gli enti gestori della Rete Escursionistica della Lombardia per quei territori non rientranti nelle aree regionali protette, nei siti di Rete Natura 2000, nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). Qualora in tali territori “residuali” non siano presenti le Comunità montane, l'ente gestore è individuato nelle Unioni di Comuni e, in ultima istanza, nei Comuni stessi.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 le *Comunità montane* (unitamente alle Province, ai Comuni, al CAI, alle Soprintendenze e all'Università del Molise) collaborano con la Regione **Molise** alla realizzazione del Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

L'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** ri-comprende le *Comunità montane* tra i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori (aree omogenee provinciali). Essendo tra i soggetti indicate anche le Unioni di Comuni, non sorgono vuoti nella gestione dei territori.

La legge n. 23 del 2007 della Regione **Puglia** prevede che le *Comunità montane* propongano (come anche altri enti) alla Giunta regionale l'indicazione della viabilità da inserire nel Catasto della REP (art. 4, co. 2).

La progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature può essere delegata dalle Province alle *Comunità montane* e ai Comuni singoli o associati (art. 8, co. 1, lett. d).

Le Province, i Comuni, le *Comunità montane* e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio (art. 8, co. 2).

L'articolo 7, comma 4 della legge n. 17 del 1998 della Regione **Toscana** prevede che le Province possono delegare alle *Comunità montane* ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

Originariamente la legge n. 52 del 1986 e gli articoli da 109 a 123 della legge n. 33 del 2002 della Regione **Veneto** ponevano le Comunità montane al centro delle attività concernenti il turismo di alta montagna. Con la trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane (legge n. 40 del 2012), la normativa regionale è stata conseguentemente aggiornata. Infatti, l'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013 stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle *Unioni montane*, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai Comuni (comma 3).

La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle *Unioni montane* di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Da ultimo, con la delibera n. 708 del 28 maggio 2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di riparto alle Unioni e Comunità montane delle risorse finanziarie per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2013, assegnando loro la somma complessiva di 150.000 euro per il 2019.

14.4 I Comuni

Vengono di seguito indicate le competenze dei Comuni in merito alla progettazione, gestione e manutenzione della rete escursionistica regionale.

Non sono riportate gli adempimenti posti a carico dei Comuni nella realizzazione del catasto della rete, per i quali si rinvia al relativo capitolo 13.

L'articolo 7 della legge n. 42 del 2016 dell'**Abruzzo** individua le funzioni e competenze dei *Comuni* e, ove presenti, delle ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico):

- a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri, stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ed il Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo;
- b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo; per la manutenzione ordinaria i *Comuni* interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, del Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo, del Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente Parco;
- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
- d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
- e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari previsto dall'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
- f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti indicati all'articolo 12.

I Comuni ricevono annualmente i contributi erogati dalla Regione per le attività ricomprese nel programma triennale degli interventi straordinari (art. 10, co. 3).

Sono di competenza dei *Comuni* (e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali) le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che le esercitano in conformità alla legge n. 689 del 1981 e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia (art. 13, co. 4).

Si ricorda che la **Corte costituzionale** con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

Per la legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata**, i *Comuni* – come le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco – sono consultati dagli uffici della Giunta regionale per progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale relativamente ai progetti ai quali sono interessati (art. 4, co. 1). Diversamente i *Comuni* provvedono alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare ricadente nell'ambito del territorio comunale (art. 5, co. 1).

L'approvazione da parte dei *Consigli comunali* dei progetti di cui all'articolo 5 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale (art. 6).

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** reca, all'articolo 9, una disposizione assai generica, attribuendo la competenza della gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC alla Regione Campania, agli enti locali territorialmente competenti e agli enti di gestione delle aree protette, rinviando la regolamentazione al regolamento attuativo (ancora non emanato).

Inoltre stabilisce, all'articolo 13, che la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica è di competenza dei *Comuni*, che possono delegare la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale. I *Comuni* nei cui territori la segnaletica è presente provvedono anche all'installazione ed all'adeguamento della stessa, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica del mantenimento in loco della segnaletica stessa.

I *Comuni* hanno competenza per le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge limitatamente al proprio territorio e introitano i relativi proventi (art. 15, co. 1).

L'articolo 8, comma 2, della legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna** precisa che i *Comuni*, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'articolo 10:

- a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività

attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;

- b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio;
- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
- d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;
- e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
- f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

La legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** non richiama la figura specifica del Comune, ma fa riferimento agli enti locali, per i quali non prevede tuttavia un ruolo propositivo o comunque centrale: la RCL è promossa, coordinata e gestita dall'Agenzia regionale del turismo, che si avvale del Coordinamento della RCL. Fanno parte del Coordinamento quattro rappresentanti del Forum per la RCL, al quale possono iscriversi anche i sindaci dei Comuni interessati dai percorsi della RCL.

L'Ente gestore al quale l'Agenzia regionale del turismo può affidare la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi culturali europei e di valore storico, religioso, culturali e ambientale può stipulare accordi con enti locali e soggetti pubblici e privati (art. 5, co. 2, lett. *b*).

Infine è previsto che gli enti locali possono beneficiare dei finanziamenti regionali (art. 12, co. 1). Per la realizzazione degli interventi gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati (art. 12, co. 2).

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 24 del 2009 della **Liguria** ricomprende le Unioni di Comuni e, per quanto riguarda i percorsi di interesse locale, i *Comuni* tra i soggetti attuatori degli interventi e delle attività predisposti e presentati alla Regione da parte del "soggetto attuatore", d'intesa con gli stessi enti locali interessati.

Le *Unioni di Comuni* e i *Comuni* (così come le Province, la Città metropolitana e gli Enti Parco) trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta Inventario (art. 4, co. 8).

Analogamente le *Unioni di Comuni* e i *Comuni* (così come la Regione, le Province, la Città metropolitana e gli Enti Parco), compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (art. 7-bis).

I *Comuni* (e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti), sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi su cui praticare la mountain bike (art. 11-bis, co. 7).

I *Comuni* territorialmente interessati rilasciano l'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike e di *bike park* (art. 11-bis, co. 8).

La legge n. 5 del 2017 della **Lombardia** nell'individuare gli enti territorialmente competenti per gli interventi sulla REL, indica i *Comuni* quale soggetto con competenza territorialmente "residuale". Infatti l'articolo 2, comma 2, individua gli enti secondo uno schema a scalare:

- *in primis*, gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86 del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- quindi, al di fuori di tali aree, le Comunità montane e, ove non presenti, le Unioni di Comuni;
- infine, i *Comuni* in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli precedentemente menzionati.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:

- a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia;
- b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge;
- b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;
- c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del Catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili (art. 6, co. 2).

Gli enti territorialmente competenti promuovono, unitamente alle Province e

alla Città metropolitana di Milano, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori (art. 6-bis, co. 1, lett. b).

Infine, gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 e ne introitano i relativi proventi.

Va ricordato che la legge n. 2 del 2010 delle **Marche** si limita sostanzialmente all'istituzione della rete escursionistica RESM, attraverso l'individuazione dei percorsi da inserire nel relativo catasto, senza definire procedure di interventi per la gestione e manutenzione degli stessi. In tale attività i soggetti attori sono indicati nelle Province e negli Organismi di gestione delle aree naturali, che propongono alla Regione le proposte degli itinerari, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai *Comuni* (nonché dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano (art. 4, co. 2).

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 del **Molise** i *Comuni* (unitamente alle Comunità montane, alle Province, al CAI, alle Soprintendenze e all'Università del Molise) collaborano con la Regione Molise alla realizzazione del Catastro dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

L'articolo 10 della legge n. 12 del 2010 del **Piemonte** prevede il coinvolgimento di tutte le figure istituzionali ai fini della gestione tecnica dei settori: la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le Province, le Comunità montane, le Comunità collinari, le *Unioni di Comuni* ed i *Comuni* per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.

La legge n. 12 riserva, all'articolo 11, ai *Comuni* territorialmente interessati una competenza specifica: la progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, sentita la Consulta provinciale.

I *Comuni*, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo, definiscono, con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

La legge n. 21 del 2003 della **Puglia**, all'articolo 8, stabilisce che i *Comuni* provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature (co. 1, lett. b).

I *Comuni* (al pari di Province, Comunità montane e parchi), per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio (co. 2).

La legge n. 8 del 2016 (come integrata dalla legge n. 16 del 2017) della **Sardegna** indica un ruolo di collaborazione dei Comuni con l'Agenzia Forestas per quanto riguarda la Rete Escursionistica della Sardegna. In particolare (art. 37-bis), l'Agenzia Forestas provvede:

- a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i *Comuni* e le Unioni di Comuni territorialmente interessate;
- b) alla predisposizione del Catasto della RES;
- c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i *Comuni* territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

L'articolo 7, comma 2, della legge n. 17 del 1998 della **Toscana** attribuisce ai *Comuni* la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.

Ai *Comuni* (unitamente alle Province e ai parchi) spettano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge stessa, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (art. 10).

L'articolo 176 della legge n. 1 del 2015 dell'**Umbria** (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) nel definire le competenze sulla rete escursionistica stabilisce che:

- alla “programmazione” della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i *Comuni* interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero;
- alla “progettazione e realizzazione” della Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali;
- alla “progettazione e realizzazione” della Rete escursionistica complementare provvedono i *Comuni*, con la collaborazione del CAI e delle altre associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

Per l'articolo 48-*bis*, comma 3, della legge n. 11 del 2013 del **Veneto** attribuisce ai *Comuni* le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, mentre assegna alle Unioni montane le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

14.5 Le funzioni svolte da altri soggetti

L'istituzione di reti escursionistiche regionali e del relativo catasto ha determinato, in alcune Regioni, la nascita di nuove strutture (Consulte, Coordinamenti, Comitati tecnici) che hanno il compito di affiancare l'Amministrazione regionale nella realizzazione della rete e del catasto, attraverso attività di consulenza, coordinamento e confronto tra i soggetti coinvolti. In particolare:

- la legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo**, all'articolo 8, istituisce presso

l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale il *Coordinamento Tecnico Regionale* (CTR) della REASTA, al fine di supportare la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA (art. 9).

- la legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania**, all'articolo 8, istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste la *Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico*, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.
- la legge n.14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna**, all'articolo 9, istituisce presso la Regione il *Coordinamento tecnico centrale della REER*, al fine di fornire supporto alla Regione. Il successivo articolo 10 istituisce presso ciascun Comune e Unione competente la *Consulta territoriale della REER*. Annualmente si riunisce la *Conferenza regionale della REER*, che vede la partecipazione dei componenti del Comitato Tecnico centrale e di un rappresentante per ciascuna Consulta territoriale.
- la legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio**, all'articolo 7, istituisce presso l'Agenzia regionale del turismo il *Coordinamento della RCL*, con funzioni di supporto all'Agenzia stessa, e, all'articolo 9, il *Forum per la RCL*, quale organo consultivo, di dialogo e di confronto fra le istituzioni e gli operatori.
- la legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia**, all'articolo 7, istituisce la *Consulta per la REL*, quale organismo dotato di funzioni consultive e propositive.
- la legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte**, all'articolo 8, istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste la *Consulta regionale per il patrimonio escursionistico*, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Il successivo articolo 9 istituisce presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna le *Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico*, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale.

Dopo questa esposizione sulla istituzione di nuovi organismi e commissioni di supporto e consulenza all'Amministrazione regionale in relazione alla realizzazione e gestione della rete escursionistica e del relativo catasto appare evidente che non si tratta di uno strumento previsto in tutti gli ordinamenti regionali: oltre alle Regioni a statuto speciale, la creazione di commissioni e consulte a ciò dedicate non è prevista in **Basilicata** (Rete viaria sussidiaria), **Liguria** (REL), **Marche** (RESM), **Puglia** (REP), **Toscana** (RET), **Umbria** (Rete escursionistica) e **Veneto** (quest'ultima, peraltro, non ha previsto l'istituzione di una rete).

Da ciò appare evidente che si tratta di un modello di formulazione legislativa che, salvo il caso del Piemonte (2010) e dell'Emilia-Romagna (2013), ha interessato le leggi regionali più recenti degli anni 2016-2017.

Si osserva, peraltro, che delle sei Regioni considerate solo il Piemonte e la Lombardia hanno emanato il regolamento attuativo, mentre Abruzzo, Campania, Lazio ed Emilia-Romagna ne sono ancora prive.

Il **Coordinamento Tecnico Regionale** (CTR) della REASTA, istituito presso l'Assessorato della Regione **Abruzzo** competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio (art. 8, legge n. 42/2016), è composto da dieci membri:

- a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Presidente regionale del CAI Abruzzo o da un suo delegato;
- c) dal Presidente regionale del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo o da un suo delegato;
- d) dal Presidente regionale del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo o da un suo delegato;
- e) dal Presidente regionale del Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;
- f) dal Direttore del Dipartimento competente o da un suo delegato;
- g) da un componente designato dagli enti gestori dei parchi nazionali ed un componente delle aree protette regionali;
- h) da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo in rappresentanza dei Comuni abruzzesi;
- i) dal Presidente o suo delegato della Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo;
- j) da un componente designato dalle associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.

Il regolamento attuativo (art. 14) definirà le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata, che ne stabilirà anche le regole di funzionamento.

Qualora il CTR debba trattare argomenti in materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese (SASA).

Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del CTR sono svolte da personale regionale designato dal Direttore del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale.

Il successivo articolo 9 definisce le funzioni e compiti del CTR, che supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;
- b) promuove l'aggiornamento e la revisione della REASTA;
- c) definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale;
- d) predispose il regolamento previsto dall'articolo 14;
- e) supporta il Dipartimento competente nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari previsti dall'articolo 10;
- f) formula alla Regione proposte e pareri su:
 - 1) valorizzazione e promozione della REASTA anche ai fini turistici e promozionali;
 - 2) aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'Archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
 - 3) formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla legge stessa.

Per la **Campania** l'articolo 8 della legge n. 2 del 2017 istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste la **Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico**, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.

Nominata dalla Giunta regionale, la Consulta è composta da oltre venti persone:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
- c) i Presidenti delle Province e Città metropolitane o loro consigliere delegato;
- d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani-Associazione regionale della Campania;
- e) cinque rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani-Delegazione Regionale della Campania, uno per ciascuna Provincia;
- f) il Presidente del Raggruppamento Regionale della Campania del Club Alpino Italiano o suo delegato;
- g) un membro della Commissione Regionale Escursionistica del CAI, il curatore del Catasto grotte delle Federazione Speleologica Campana;
- h) il Presidente del Comitato regionale della Campania della Federazione Italiana Escursionismo (FEI) o suo delegato;
- i) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di escursionismo su ruote;
- l) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di sport all'aria aperta;
- m) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania nel settore della promozione del turismo sostenibile;
- n) un rappresentante degli Enti Parco, designato da Federparchi³;
- o) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Campania, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.

La Consulta regionale:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
- b) esprime le sue decisioni a maggioranza dei presenti;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale previsto all'articolo 10;
- d) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della Rete regionale;
- e) promuove l'aggiornamento e la revisione della Rete regionale.

La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento della successiva. La Giunta regionale, con il regolamento attuativo (art. 16), definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione e di convocazione dei componenti.

³ La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 2018, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto il rappresentante degli Enti Parco deve essere indicato dagli Enti Parco allocati su territorio campano e non dalla Federparchi.

Come precedentemente illustrato la Regione **Emilia-Romagna** si è dotata di ben tre strumenti consultivi per la REER: il Coordinamento tecnico centrale, una Consulta territoriale per ciascun Comune o Unione e la Conferenza regionale.

Il **Coordinamento tecnico centrale** della REER è istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, dall'articolo 9 della legge n. 14 del 2013.

Come previsto dall'articolo 8, comma 2, il Coordinamento fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.

Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2009, che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.

Il Coordinamento è composto, di base, da nove membri:

- a) il responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;
- c) un rappresentante del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna;
- d) un rappresentante del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle Aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;
- e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;
- f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani dell'Emilia-Romagna;
- g) un rappresentante proposto dal CAI-Gruppo Emilia-Romagna;
- h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;
- i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.

La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale, anche su proposta del Coordinamento.

Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le Province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta (comma 6).

La legge dell'Emilia-Romagna "territorializza" ulteriormente le attività di supporto alla REER, in quanto all'articolo 10 prevede l'istituzione presso ciascun Comune e Unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, di una **Consulta territoriale** della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità indicate all'articolo 8, comma 3.

Ciascuna Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione

è demandata al Comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di Comuni montani, dei parchi e delle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni indicate al precedente articolo 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.

In sostanza si tratta di una forma di collaborazione "diffusa" su tutto il territorio e sostanzialmente aperta a chiunque sia portatore a livello associativo di interessi legati al settore.

Il comma 3 prevede inoltre la convocazione annuale da parte dell'Assessore regionale competente della **Conferenza regionale** della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.

La Conferenza regionale è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento tecnico centrale della REER e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

Il **Coordinamento** della Rete dei Cammini del Regione **Lazio** (RCL), istituito dall'articolo 7 della legge n. 2 del 2017 presso l'Agenzia regionale del turismo, fornisce supporto all'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di promozione, coordinamento e gestione in maniera integrata degli interventi sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio (art. 12, co. 2, lett. *e-bis*, della legge n. 13/2007, introdotta dall'articolo 4 della legge n. 2 del 2017).

Il Coordinamento della RCL:

- a) coordina le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili;
- b) predispone le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per la formazione del Catasto (art. 10), del Documento di indirizzo regionale (art. 13) e del Programma operativo (art. 14) nonché per l'aggiornamento annuale del Catasto;
- c) promuove la valorizzazione turistica della RCL, anche a livello internazionale, attraverso mostre, conferenze, convegni internazionali, pubblicazioni informative e divulgative;
- d) attiva forme di collaborazione e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati;
- e) promuove la conoscenza, la reperibilità e il riuso delle informazioni, della cartografia e dei dati aperti relativi alla RCL, al fine di consentire agli utenti di condividere, integrare e utilizzare liberamente i *data set* attraverso le piattaforme e le applicazioni regionali più idonee;
- f) promuove interventi:
 - 1) di recupero e ricostruzione degli antichi tracciati dell'intera RCL, anche in forma ciclabile o carrabile e in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

- 2) di manutenzione e perfezionamento della viabilità e della sicurezza sull'intera RCL, anche al fine di incrementare la possibilità di fruizione pubblica per tutti dei beni esistenti sul territorio interessato;
- 3) di installazione e manutenzione di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, sulla RCL e realizzazione di punti informativi e aree attrezzate di sosta ove possa essere garantita la disponibilità di defibrillatori nel rispetto della normativa statale vigente e di localizzatori satellitari utili ad accelerare gli interventi di soccorso, ove fosse necessario, nell'ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati, delle vie, dei percorsi e dei luoghi ad essi adiacenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di strutture già esistenti e funzionanti;
- 4) di valorizzazione dei centri urbani, anche attraverso la creazione di parchi urbani dedicati e di siti interessati dal passaggio degli itinerari culturali europei (art. 2, co. 1, lett. a) e dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici (art. 2, co. 1, lett. b);
- 5) di realizzazione di strumenti digitali, multimediali e/o audiovisivi che consentano una fruibilità integrata dei percorsi e del territorio circostante geo referenziato. Gli strumenti devono contenere informazioni sugli itinerari, sui punti d'interesse siti sui tracciati o nelle immediate vicinanze, sul sistema integrato dell'ospitalità nonché sulle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;
- g) favorisce la formazione dei narratori di comunità per il carattere significativo della tradizione orale nella valorizzazione culturale e storica dei siti che sono a ridosso dei percorsi indicati nella presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, il Coordinamento della RCL è composto – di base – da quattordici membri:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore dell'Agenzia regionale del turismo;
- c) i Direttori regionali competenti in materia di cultura, ambiente, attività produttive e infrastrutture o loro delegati;
- d) tre rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio della turnazione;
- e) un rappresentante del Club Alpino Italiano-Raggruppamento Regionale del Lazio;
- f) quattro rappresentanti designati dal Forum per la RCL (art. 9).

Alle riunioni del Coordinamento della RCL può essere invitato a partecipare un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio.

La composizione del Coordinamento della RCL può essere integrata o modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la Commissione consiliare competente.

I componenti del Coordinamento della RCL svolgono tale ruolo a titolo gratuito e sono nominati con decreto del Presidente della Regione; restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

Al Coordinamento della RCL è garantito il necessario supporto tecnico, ammi-

nistrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

L'articolo 9 disciplina un ulteriore soggetto: il *Forum* per la RC; istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, è organo consultivo, di dialogo e di confronto fra le istituzioni e gli operatori. Si tratta di una struttura "aperta", in quanto si può partecipare al *Forum* direttamente mediante una "iscrizione", secondo le modalità stabilite dal regolamento (art. 15).

Si tratta di una forma assembleare di confronto, senza un numero fisso di componenti, in quanto aperta:

- a) ai sindaci dei Comuni interessati dal percorso della RCL;
- b) ai rappresentanti degli enti pubblici e privati, delle associazioni, delle fondazioni e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla legge n. 2 del 2017.

Il *Forum*, tuttavia, non è solo un momento di confronto tra soggetti vari, in quanto il comma 3 assegna il compito di verificare lo stato della RCL, di elaborare proposte di interventi e di proporre l'inserimento di nuovi tracciati. A tal fine il *Forum* invia, con cadenza semestrale, al Coordinamento della RCL un documento contenente una relazione dettagliata sullo stato e sulla consistenza della RCL nonché proposte puntuali di intervento da porre in essere per migliorarne la fruizione e la sicurezza.

Ai fini della rappresentanza nel Coordinamento della RCL il *Forum* elegge al suo interno quattro rappresentanti, di cui almeno un sindaco.

I componenti del *Forum* non hanno diritto ad alcun compenso né ad alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.

Le modalità di funzionamento del *Forum* sono stabilite dallo stesso con proprio regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti. Essendo una struttura aperta (iscrizione) il *Forum* si autoregola, senza alcuna determinazione dall'alto (Presidente della Regione, Giunta, Agenzia regionale del turismo, Coordinamento della RCL).

L'articolo 15 del regolamento di attuazione n. 223 del 15 novembre 2019, all'articolo 15, definisce le modalità per l'iscrizione al *Forum*.

L'articolo 7 della legge n. 7 del 2017 della **Lombardia** istituisce la Consulta per la REL quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 della legge stessa. In particolare, la Consulta:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel Catasto della REL e al programma triennale previsto all'articolo 5;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.

La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta di undici membri:

- a) Assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede;
- b) Presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle Comunità montane, ERSAF, Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;

- c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi;
- d) un rappresentante degli enti gestori delle aree protette e similari indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a).

La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

Con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 11/1370 sono state definite la composizione e la modalità di funzionamento della Consulta per la Rete Escursionistica della Lombardia.

La legge n. 12 del 2010, all'articolo 8, istituisce presso l'Assessorato della Regione **Piemonte** competente in materia di economia montana e foreste la **Consulta regionale per il patrimonio escursionistico**, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.

La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
- c) gli Assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati;
- d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani-Associazione Regionale del Piemonte;
- e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani-Delegazione Regionale Piemontese;
- f) il Presidente del Club Alpino Italiano-Gruppo Regionale del Piemonte o un suo delegato;
- g) il Presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine o un suo delegato;
- h) il Presidente del Soccorso Alpino regionale o un suo delegato.

La Consulta regionale:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
- b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13;
- c) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;
- d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale;
- e) coordina l'attività delle Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico disciplinate dall'articolo 9.

La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La Giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti.

Poiché la struttura del "patrimonio escursionistico del Piemonte" è su base provinciale, l'articolo 9 prevede l'istituzione presso ciascun Assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna di una Consulta provinciale

per il patrimonio escursionistico, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale.

La Consulta provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) l'Assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste;
- c) tre rappresentanti dei soggetti gestori (art. 10);
- d) un rappresentante del Club Alpino Italiano-Gruppo Regionale del Piemonte;
- e) un rappresentante del Collegio Regionale delle Guide Alpine;
- f) un rappresentante del Soccorso Alpino regionale.

La Consulta provinciale:

- a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale (art. 12);
- b) è la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla Giunta provinciale;
- c) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale.

La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale.

La Giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti.

L'articolo 4 della legge della Provincia Autonoma di **Trento** n. 8 del 1993 prevede che, allo scopo di orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l'utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la **Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche**. La Conferenza, organo consultivo della Provincia, può proporre iniziative e attività per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche e formula i pareri richiesti.

La Conferenza è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Giunta provinciale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza, prevedendo la partecipazione di rappresentanti della SAT, del Collegio Provinciale delle Guide Alpine, dell'associazione dei gestori dei rifugi maggiormente rappresentativa a livello provinciale e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.

Nell'istituire la Rete Escursionistica della **Sardegna** (RES) la legge n. 16 del 2017 (*Norme in materia di turismo*), attraverso integrazioni alla disciplina recata dalla legge regionale n. 8 del 2016 (*Legge forestale della Sardegna*), ne ha attribuito all'Agenzia Forestas alcuni compiti (art. 14-ter della legge n. 8 del 2016), al fine di individuare i percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente interessate; di predisporre il Catasto della RES, nonché di gestire e mantenere la RES, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

Con la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le “*Linee guida per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie*”. In particolare l’articolo 9 dell’Allegato alla deliberazione prevede che l’Agenzia Forestas coordini un **Tavolo Tecnico regionale** nominato dalla Giunta regionale, su proposta condivisa dall’Assessorato al Turismo e dall’Assessorato all’Ambiente (composto da 15 membri, tra cui uno indicato dal CAI nazionale), per la pianificazione/gestione e la programmazione tecnico-economica e finanziaria delle manutenzioni e dello sviluppo/estensione della rete.

Viene inoltre previsto un secondo livello di *governance* costituito da sette **Consulte territoriali per il patrimonio escursionistico**. Ciascuna Consulta è ospitata nel territorio di riferimento dei sette Servizi Territoriali dell’Agenzia Forestas (Tempio Pausania, Sassari, Nuoro, Lanusei, Oristano, Cagliari e Iglesias) ed è la sede di confronto per definire e individuare localmente dei percorsi escursionistici, anche di valenza regionale, da inserire nelle reti locali o nella RES, nonché per promuovere la verifica dei dati sui sentieri della RES in ambito locale. A ciascuna Consulta partecipano le Sezioni CAI territorialmente competenti ed eventuali portatori di interesse.

Con deliberazione 22 gennaio 2019, n. 4/28 la Giunta regionale ha, tra le altre cose, nominato i componenti del Tavolo Tecnico e disposto l’attivazione degli sportelli territoriali del sentiero al fine di attivare le relative Consulte territoriali.

Il Regolamento di attuazione della Rete escursionistica della **Toscana** (D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R, come modificato dal D.P.G.R. 9 gennaio 2013 n. 1/R) istituisce all’articolo 7, senza oneri, un **Comitato tecnico** per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione della RET, con particolare riguardo all’attività di informazione e pubblicità.

Il comitato può proporre alle Province e ai parchi, sulla base delle informazioni da esse fornite, l’eventuale realizzazione di nuove viabilità e la dismissione di quelli esistenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
- b) un tecnico designato dal Consiglio delle Autonomie locali in rappresentanza delle Province;
- c) un tecnico designato dal CAI;
- d) un tecnico designato da Federparchi;
- e) una guida ambientale designata dalle associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;
- f) un esercente la professione di guida alpina designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Toscana;
- g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale.

Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

Si ricorda che l’articolo 123 della legge n. 33 del 2002 del **Veneto** aveva istituito la “*Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna*”, composta dall’Assessore regionale al turismo e da esperti in rappresentanza dell’UNCCEM, del Club Alpino Italiano, delle guide alpine del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, da un naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute e da un funzionario tecnico della Struttura regionale competente in materia di turismo. L’articolo 123 è stato **abrogato** dall’articolo 48-bis, comma 8, della legge n. 11 del 2013.

14.6 L’articolazione delle competenze

Dopo questa minuziosa esposizione delle competenze poste da ciascuna legge istitutiva di una rete escursionistica regionale in capo ai diversi soggetti istituzionali (Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montane e Unioni montane, Comuni, Enti Parco e altri soggetti) appare evidente che ciascun legislatore regionale ha interpretato a modo suo l’architettura delle competenze attribuite alle singole figure istituzionali. Si può con certezza affermare che non ci troviamo di fronte ad uno schema-tipo definito dalle prime Regioni che hanno legiferato in materia e poi ripreso dalle altre.

Sicuramente due soggetti sono certi: la Regione (che regola il tutto e ne finanzia gli interventi) e il Comune (cioè l’ente coinvolto nelle attività di gestione del proprio territorio). Ad essi si aggiungono “obbligatoriamente” gli Enti Parco nazionali e regionali e di gestione delle aree protette per i territori di propria competenza (in caso diverso ci sarebbe la censura della Corte costituzionale come nel caso della legge n. 42 del 2016 della Regione Abruzzo e della legge n. 2 del 2017 della Regione Campania).

L’**Abruzzo** definisce, all’articolo 5 della legge n. 42 del 2016, funzioni e competenze della Regione e all’articolo 7 quelle dei Comuni. Strumento di supporto alla Regione è il Coordinamento Tecnico Regionale (CRT). Taluni compiti, specificamente indicati all’articolo 6, sono attribuiti ad una serie di figure esterne, quali il CAI Abruzzo, il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, il Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, il Collegio delle Guide Speleologiche Abruzzo e la Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo.

Per la **Basilicata** (legge n. 51 del 2000) oltre alla Regione e ai Comuni, vengono coinvolte anche le Province e le Comunità montane (art. 4 e 5), nonché è prevista la collaborazione del Corpo forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali), della Delegazione Regionale del CAI e delle associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente.

La legge n. 2 del 2017 della **Campania** oltre alla Regione fa riferimento (art. 9) agli enti locali territorialmente competenti (Province e Città metropolitana, nonché Comuni), prevedendo inoltre la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale (art. 8).

Per l'**Emilia-Romagna** la legge n. 14 del 2013 definisce le funzioni e le competenze della Regione e dei Comuni all'articolo 8, rispettivamente ai commi 2 e 3. Ad essi si affiancano il Coordinamento tecnico centrale della REER (art. 9), la Consulta territoriale della REER (presso ciascun Comune) e la Conferenza regionale della REER (art. 10).

Per il **Friuli-Venezia Giulia** la Regione delega le attività di valorizzazione delle strutture alpine regionali al Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, limitandosi ad approvare il programma annualmente da esso proposto e a finanziarne gli interventi.

Per la legge n. 2 del 2017 del **Lazio**, la Regione approva il Documento triennale di indirizzo per la promozione e la valorizzazione della RCL (art. 13) e il Programma annuale degli interventi (art. 14), mentre la promozione, il coordinamento e la gestione in maniera integrata sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio è attribuita all'Agenzia regionale del turismo (art. 4), che tuttavia può affidare la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi culturali, storici religiosi e paesaggistici ad un ente gestore (art. 5). Presso l'Agenzia sono istituiti il Coordinamento della RCL (art. 7) e il Forum della RCL, al quale possono iscriversi, tra gli altri, i sindaci dei Comuni interessati dal percorso della RCL (art. 9).

La legge n. 24 del 2009 della **Liguria** prevede un quadro ancora più complesso: la Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta Inventario, individua, tra i proponenti indicati al comma 2 (le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e i Comuni) il "soggetto coordinatore" per ciascun settore (art. 4, co. 5). Il coordinatore di settore, d'intesa con gli enti locali e gli Enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo (art. 9, co. 1). All'attuazione provvedono le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e i Comuni, che si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI, FIE ed altri enti e associazioni (art. 9, co. 2).

La legge n. 5 del 2017 della **Lombardia**, oltre a definire le competenze della Regione, individua gli enti territorialmente competenti secondo uno schema a scalare (art. 2, co. 2):

- *in primis* gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86 del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- quindi, al di fuori di tali aree, le Comunità montane e, ove non presenti, le Unioni di Comuni;
- infine, i Comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti precedentemente menzionati.

L'articolo 6-*bis* (introdotto dall'articolo 13 della legge n. 23 del 2018) definisce

il ruolo delle Province e la Città metropolitana di Milano in merito alla realizzazione del Catasto, alla promozione della diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori e allo svolgimento di funzioni di raccordo e supporto ai Comuni.

L'articolo 7 istituisce la Consulta della REL quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale.

Il catasto della REL è curato dall'ERSAF, che si avvale del CAI e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia (art. 3).

Per le attività di manutenzione della REL gli enti territorialmente competenti possono stipulare convenzioni con il CAI e il Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, nonché possono avvalersi dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della legge stessa (art. 4, co. 3).

Per la realizzazione del Catasto della RESM l'articolo 4 della legge n. 2 del 2010 delle **Marche** prevede un meccanismo a più livelli: le proposte devono pervenire alla Giunta regionale da parte delle Province e degli Organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale; tali proposte sono formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano. Quindi i soggetti centrali del meccanismo sono le Province e gli Organismi di gestione delle aree naturali protette.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 la Regione **Molise**, in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise, istituisce e realizza il Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

La legge n. 12 del 2010 del **Piemonte** prevede il coinvolgimento di tutte le figure istituzionali presenti: i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le Province, le Comunità montane, le Comunità collinari, le Unioni di Comuni ed i Comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette (art. 10).

Tale scelta è collegata a quanto enunciato all'articolo 4, comma 2: la pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle Autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Tuttavia la figura predominante è individuata nella Provincia: infatti il territorio regionale è articolato, per ciascuna Provincia, in aree omogenee definite "settori". L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle Province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo. Nell'ambito territoriale di ciascun settore è individuata la Rete locale del patrimonio escursionistico; la Rete provinciale del patrimonio

escursionistico è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia, ed il complesso delle reti provinciali costituisce la Rete regionale del Patrimonio Escursionistico (art. 5).

La legge n. 12 prevede l'istituzione di Organi consuntivi: la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale (art. 8) e le Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico istituite presso ciascun Assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale (art. 9).

Gli interventi sono anch'essi definiti da due strumenti di livello territoriale: il Piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento (art. 12) e il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale (art. 13), quale somma dei piani provinciali. Il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel Piano stesso (ai sensi dell'articolo 11 la progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei Comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale).

Il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente Commissione consiliare.

La legge n. 21 del 2003 della **Puglia**, fermo restando il ruolo della Regione relativamente all'istituzione del Catasto della REP e alla definizione del programma per la sistemazione e manutenzione della rete stessa, definisce, all'articolo 8 le competenze degli altri soggetti istituzionali:

- a) le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;
- b) i Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;
- c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;
- d) le Province possono delegare alle Comunità montane e ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

Le Province, i Comuni, le Comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Inoltre l'articolo 4 precisa che, completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del Catasto – Sezioni provinciali – alle rispettive Province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione.

La legge n. 8 del 2016 (come integrata dalla legge n. 16 del 2017) della **Sardegna** indica sostanzialmente due soggetti competenti per la Rete Escursionistica della Sardegna (RES), ovvero la Regione/Giunta regionale e l'Agenzia Forestas:

- la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia Forestas approva con propria deliberazione il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi (art. 14-ter);
- l'Agenzia Forestas provvede (art. 37-bis):
 - a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente interessate;
 - b) alla predisposizione del Catasto della RES;
 - c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

Il quadro delle competenze sulla Rete Escursionistica della **Toscana** (RET) definite dall'articolo 7 della legge n. 17 del 1998 risulta così articolato:

- le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali;
 - i Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature;
 - i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature;
 - le Province possono delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale;
 - la Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della RET con gli strumenti programmatori e finanziari previsti dalla legge regionale n. 84 del 1996 (*Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva*).
- Inoltre l'articolo 4 stabilisce che il Catasto della RET è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

La legge n. 1 del 2015 dell'**Umbria** (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), all'articolo 175, comma 4, prevede che la Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica.

L'articolo 176 dispone quanto segue:

- alla “programmazione” della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero;
- alla “progettazione e realizzazione” della Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali;
- alla “progettazione e realizzazione” della Rete escursionistica complementare provvedono i Comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre associazioni

riconosciute, assumendo come riferimento la Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

Per l'articolo 48-*bis* della legge n. 11 del 2013 del **Veneto** i soggetti competenti agli interventi sono, oltre alla Regione, le Unioni montane, i Comuni e il CAI.

In particolare il comma 3 attribuisce le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai Comuni.

La Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi (comma 4).

Individuando nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano, la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui finalizzati a specifiche tipologie di interventi (comma 6).

La Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere (comma 7).

Nelle Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano**, così come per la Regione **Valle d'Aosta** (coincidente con una unica Provincia) le competenze sono attribuite per Statuto all'ente stesso.

Peraltro, tra le Autonomie speciali dei territori alpini soltanto la Provincia Autonoma di Trento ha previsto l'istituzione di una Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche, quale organo consuntivo della Provincia.

CAPITOLO

**La
PIANIFICAZIONE
e la
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE**

Non in tutte le leggi regionali istitutive della rete escursionistica sono presenti disposizioni riguardanti le fasi successive alla realizzazione della rete e del relativo catasto, attraverso una pianificazione degli interventi nell'ambito di un programma pluriennale. Tale situazione è presente per le Regioni Liguria, Marche, Molise, Toscana, Sardegna e Umbria.

Analoga assenza legislativa in tema di programmazione è ravvisabile per il Veneto, per la Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le quali tuttavia non prevedono nel proprio ordinamento la realizzazione di rete escursionistica, ma si sono limitate a prevedere finanziamenti di carattere annuale per le strutture alpinistiche.

Per il Friuli-Venezia Giulia la legge n. 36 del 2017 prevede la presentazione da parte del CAI FVG di un Programma regionale delle iniziative per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione che dovrà essere approvato dall'Amministrazione regionale.

La previsione di una programmazione pluriennale è stata contemplata soprattutto nelle leggi più recenti dalle Regioni Abruzzo (2016), Campania (2017), Lazio (2017) e Lombardia (2017), mentre negli anni precedenti avevano legiferato al riguardo il Piemonte (2010) e l'Emilia-Romagna (2013).

L'articolo 10 della legge n. 42 del 2016 prevede l'approvazione ogni tre anni da parte della Regione **Abruzzo** di un **programma triennale** degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del Coordinamento Tecnico Regionale (CTR), è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali (comma 1).

Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli Enti Parco o concordati con gli stessi (comma 1-bis)¹.

Secondo quanto esposto al comma 2, il programma contiene azioni mirate a:

- a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
- b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, dal Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo e dal Collegio Regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei

¹ Il comma 1-bis è stato introdotto è stato introdotto dalla legge n. 4 del 2017 allo scopo di superare il ricorso promosso dal Governo di fronte alla Corte costituzionale (n. 27/2017) per questioni di legittimità costituzionale della legge n. 42 del 2016.

Comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;

- c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi nazionali, le Aree protette regionali ed i Centri di educazione ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 122 del 1999 (*Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale*) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;
- d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;
- e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;
- f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
- g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
- h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti indicati all'articolo 6 (CAI Abruzzo, Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, Collegio delle Guide Speleologiche Abruzzo e Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo);
- i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;
- j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
- k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
- l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi nazionali e le previsioni dei Piani di assetto e Piani del parco;

- m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
- o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
- q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste *mountain biking* ed itinerari *free ride* inseriti nella REASTA.

Per la realizzazione di tali attività **la Regione eroga annualmente contributi** ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale n. 86 del 1998 (*Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo*), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle suddette attività (comma 3).

Il comma 4 reca una disposizione transitoria, stabilendo che in via di prima attuazione della legge e sino all'adozione del programma triennale, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività precedentemente elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che la **Corte costituzionale** con sentenza n. 180 del 2019 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco. Relativamente al comma 4 la Corte ha ribadito l'illegittimità costituzionale in quanto la normativa statale (legge n. 394 del 1991) riconosce agli enti gestori delle aree protette la competenza ad individuare le modalità di svolgimento delle attività che possono compiersi all'interno di tali aree.

L'articolo 7 della legge n. 51 del 2000 fa riferimento ad un **programma annuale** degli interventi, che la Giunta regionale della **Basilicata** approva entro il mese di febbraio di ogni anno, sentito il parere dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4 (Province, Comunità montane, Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti), e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità. Il programma contiene altresì, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi,

nonché le somme a disposizione della Giunta regionale per gli interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative e didattiche.

L'articolo 10 della legge n. 2 del 2017 della **Campania** non brilla certamente in quanto a formulazione giuridica. L'articolo è rubricato "*Piano annuale degli interventi sulla rete regionale*", ma i commi 1 e 2, così come il comma 4, riguardano il Piano triennale. Il comma 3 invece si riferisce al Piano annuale, così come il secondo periodo del comma 4 richiama "integrazioni e modifiche annuali al Piano".

Analizzando il contenuto, il **Piano triennale** degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi nel richiamato Piano regionale (commi 1 e 2).

Il successivo comma 3 fa invece riferimento al **Piano annuale** degli interventi sulla rete regionale, che individua gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel Piano.

Ai sensi del comma 4, il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.

Per ciascun percorso compreso nella REC, il Piano degli interventi individua il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo (comma 5).

Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (*Codice dei beni culturali e paesaggio*), l'approvazione del Piano annuale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi (comma 6).

L'articolo 11 della legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna** disciplina il **Programma triennale** degli interventi straordinari sulla REER.

In particolare si stabilisce che l'Assemblea legislativa approvi ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER, sentiti i Comuni e le Unioni (art. 8, co. 2, lett. h), i quali inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale stesso (art. 8, co. 3, lett. e). Il Programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale (art. 9) e previa acquisizione delle proposte di ciascun Comune e Unione competenti, corredate dal parere delle Consulte territoriali (art. 10) e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.

Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:

- a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

- b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti indicati all'articolo 6, comma 2 (proprietari e titolari di diritti reali di sentieri in uso privato);
- c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;
- d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
- e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
- f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
- g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
- i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.

Il programma è **attivato con bandi annuali** che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.

La legge n. 36 del 2017, nel definire e attribuire il ruolo del Club Alpino Italiano-Regione **Friuli-Venezia Giulia** (CAI FVG) allo scopo di valorizzare le strutture alpine regionali, all'articolo 7 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno il CAI FVG sottoponga all'approvazione dell'Amministrazione regionale il **Programma regionale** delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività:

- a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;

- c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
- d) attività di formazione e aggiornamento dell'Elenco;
- e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco;
- f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue Sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
- g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
- h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.

Il successivo articolo 8 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma regionale.

La legge n. 2 del 2017, istitutiva della Rete dei Cammini della Regione **Lazio** (RCL), all'articolo 13 prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con cadenza **triennale**, contestualmente al Piano turistico regionale previsto dall'articolo 17 della legge n. 13 del 2007, del **Documento di indirizzo regionale** per la promozione e la valorizzazione della RCL, elaborato dal Coordinamento della RCL.

Il Documento di indirizzo ha durata triennale e continua ad applicarsi fino all'approvazione del successivo; può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su iniziativa del Coordinamento della RCL anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario.

Il successivo articolo 14 stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Documento di indirizzo, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa del Coordinamento della RCL, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, si procede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del Programma operativo annuale degli interventi, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicati nel documento di indirizzo.

L'articolo 17 reca una disposizione transitoria, stabilendo che, in sede di prima applicazione il Documento di indirizzo è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** non reca una specifica disposizione sulla programmazione annuale o pluriennale degli interventi sulla REL, limitandosi a disciplinare all'articolo 8 gli interventi e le attività, e all'articolo 9 la loro attuazione.

Il successivo articolo 10 (*Criteri e misura degli interventi finanziari*) fa riferimento ad un Programma regionale, del quale tuttavia non si ha ulteriore traccia nel testo della legge.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 5 del 2017 la Giunta regionale della **Lombardia** approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel Piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 e nel Piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale n. 7 del 2009 (*Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica*), un **programma triennale** con cui definire, sentita la Consulta per la rete escursionistica della Lombardia, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica.

Nella legge n. 12 del 2010 del **Piemonte** le politiche di programmazione sono contenute all'articolo 12 (*Piano degli interventi sulla rete provinciale*) e all'articolo 13 (*Piano biennale degli interventi sulla rete regionale*).

Il Piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi. Il Piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità **biennale**, è approvato dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il **Piano biennale** degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.

Il Piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente Commissione consiliare.

Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), l'approvazione del Piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

In attuazione dell'articolo 10-*bis* della legge n. 22 del 1982, con la delibera n. 52 del 17 gennaio 2017 della Giunta provinciale di **Bolzano**, recante i criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici, si stabilisce che le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno (come peraltro ribadito all'articolo 7 della Convenzione del 19 dicembre 2016 per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige).

Originariamente l'articolo 26 della legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento** (*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*) riguardava la programmazione delle agevolazioni, disponendo che «ai fini di programmazione, le deliberazioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (*Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera*) ricomprendono anche le iniziative agevolabili ai sensi della presente legge». La legge n. 27 del 1988 è stata abrogata dall'articolo 38, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 6 del 1999.

L'articolo 6 della legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** si limita a prevedere che la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della stessa legge, può predisporre il **Programma** per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province i soggetti attuatori.

In attuazione dell'articolo 14-*ter* della legge regionale n. 8 del 2016 (*Legge forestale della Sardegna*), introdotto dall'articolo 29 della legge n. 16 del 2017 (*Norme in materia di turismo*), con la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. n. 48/36 sono state approvate le “*Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie*”. L'articolo 10 dell'allegato alla deliberazione definisce la programmazione delle attività di promozione e gestione della RES viene attuata con delibera della Giunta regionale tramite un **Programma triennale** di interventi, sviluppato e proposto dall'Agenzia Forestas, sentito il Tavolo Tecnico regionale e le Consulte Territoriali. Il Programma triennale di interventi prevede le azioni necessarie a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RES, attraverso un programma di manutenzione ordinaria, e straordinaria.

Con deliberazione 22 gennaio 2019, n. 4/28 la Giunta regionale ha attivato gli sportelli territoriali del sentiero e preso atto dello schema di sviluppo territoriale della rete.

La legge n. 17 del 1998 della Regione **Toscana**, non reca una specifica norma in tema di programmazione degli interventi, ma si limita precisare che la Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della RET con gli strumenti programmatori e finanziari di cui alla legge regionale 14 novembre 1996, n. 84 recante “*Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva*” (art. 7, co. 5).

L'articolo 176 della legge 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio*) dell'**Umbria** stabilisce che alla programmazione della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero.

CAPITOLO

**La
CONCESSIONE
di
CONTRIBUTI
e
AGEVOLAZIONI**

In questo capitolo sarà illustrata la normativa regionale sulle modalità di concessione di contributi e agevolazioni per le attività connesse alla sicurezza della rete sentieristica (manutenzione, segnaletica, catalogazione).

Ci si troverà di fronte a due realtà: per quelle Regioni che hanno disciplinato la materia da tempo, si darà conto anche delle disposizioni attuative; nei casi di normative recenti, essendo l'attuazione *in fieri*, si descriverà soltanto cosa è previsto dalla legge.

Per quanto riguarda la vera e propria attuazione delle norme di legge commentate, trattandosi in genere di atti amministrativi, non sempre è stato possibile verificarne l'esistenza ed eventualmente recuperarne i testi nei siti internet di ciascuna Regione.

La legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** stabilisce che per realizzazione delle azioni indicate nel Programma triennale degli interventi la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale n. 86 del 1998, alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle suddette attività (art. 10, co. 3).

In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2 dell'articolo 10, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016 (art. 10, co. 4).

Seconda l'articolo 7 della legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata** entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale approva il programma degli interventi sentito il parere dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4, e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità. Il programma contiene altresì i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; nonché le somme a disposizione della Giunta regionale per gli interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative e didattiche. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti interessati (Comuni e Comunità montane) presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 2 del 2017 con il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale la Regione **Campania** definisce gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale (comma 1). Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale (comma 4).

L'articolo 11 riguarda la valorizzazione delle attività escursionistiche, preve-

ndo che la Regione realizzi e promuova, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella Rete regionale. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16.

Il successivo articolo 12, come altre disposizioni della legge n. 2 del 2017, non brilla per chiarezza. La rubrica dell'articolo 12 titola "*Interventi autorizzati senza contributo regionale*", tuttavia nel testo dell'articolo 12 l'assenza di un contributo regionale non appare, anzi si giunge ad una conclusione opposta, affermando che «gli interventi che rientrano nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'articolo 10 [co. 1]. La Giunta regionale si avvale a tal fine della Consulta regionale che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale ed il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale [co. 2]. Gli interventi rientranti nella programmazione regionale possono essere realizzati da enti pubblici e soggetti privati, in conformità a quanto disposto nella pianificazione regionale, mediante la stipula di convenzioni per la realizzazione degli interventi tra l'ente competente ai sensi dell'articolo 8 ed altre associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale [co. 3]».

In nessun punto dell'articolo 12 è richiamato un diniego di contributi, anzi l'essere inserito nel programma triennale di cui all'articolo 10 (se rientrante tra le azioni indicate all'articolo 2) sottopone l'intervento a finanziamento. Una conferma indiretta è peraltro deducibile da quanto disposto all'articolo 17 circa la relazione che la Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente, con cui descrive «l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati sia in riferimento al Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 10, sia ai sensi degli articoli 11, 12 e 13». Sarebbe, pertanto, che gli "interventi autorizzati senza contributo regionale" beneficino invece di contributo.

La legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna**, all'articolo 8, comma 3, attribuisce ai Comuni una serie di funzioni per quanto riguarda la parte di REER di loro competenza, che possono essere svolte anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI, con altre associazioni e soggetti privati. Il comma 3-bis prevede che, al fine di sostenere le attività indicate al comma 3, la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Il successivo articolo 11, relativo al programma triennale degli interventi sulla REER, stabilisce, al comma 3, che il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.

Con **delibera** della Giunta regionale del **12 giugno 2017, n. 819** sono stati approvati criteri, termini e modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi (art. 8, co. 3-bis, L.R. n. 14 del 26 luglio 2013), precisando che le

domande per ottenere i contributi per i programmi di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici e di omogeneizzazione della segnaletica devono essere rivolte dai Comuni e dalle Unioni di Comuni alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 settembre 2017 per le attività da svolgere nel 2018 e entro il 30 settembre 2018 per le attività da svolgere nel 2019.

Con **determinazione dirigenziale n. 1382 del 6 febbraio 2018** del responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione è stata approvata l'istruttoria interna e i relativi progetti ammessi al finanziamento per l'annualità 2018. Analogamente l'istruttoria interna e i relativi progetti ammessi al finanziamento per l'annualità 2019 per circa 80.000 euro complessivi sono stati individuati con **determinazione dirigenziale n. 3877 del 21 febbraio 2019**.

Con la **deliberazione 11 novembre 2019, n. 1950** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 387 del 27 novembre 2019) sono stati approvati i criteri, i termini e le modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi per le annualità 2020 e successive: per il 2020 le domande sarebbero dovute essere indirizzate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Regione entro 40 giorni dalla pubblicazione della delibera nel Bollettino regionale, mentre per le annualità successive dovranno pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto del contributo.

Con il programma regionale delle iniziative (art. 7, legge n. 36 del 2017) che il CAI del **Friuli-Venezia Giulia** sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione dell'Amministrazione regionale (che a sua volta deve approvarlo entro il 31 gennaio dell'anno successivo) sono indicati gli interventi e le attività che intende effettuare. Il successivo articolo 8 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di tali iniziative e attività indicate nel Programma.

Il comma 2 rinvia ad un regolamento regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, con cui sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

In attesa dell'emanazione del regolamento, l'articolo 9, comma 3, reca una norma transitoria (analoghe disposizioni transitorie sono previste al comma 1 per gli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi e al comma 2 per gli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini), disponendo l'applicazione di quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 34 del 1992 (abrogata dalla stessa legge n. 36 del 2017) relativo al Programma regionale delle iniziative del CAI, che – come precisato dal successivo articolo 4 della legge n. 34 del 1992 – si provvede attraverso la concessione di contributi a favore delle singole Sezioni locali del CAI del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione delle iniziative di rispettiva pertinenza.

Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** possono beneficiare dei finanziamenti regionali per la promozione della RCL:

- a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le Università e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;

- b) le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente legge;

- c) i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.

Gli interventi sono finanziati attraverso appositi bandi che stabiliscono modalità e criteri per l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dal regolamento previsto dall'articolo 15.

Una quota delle risorse assegnate è messa a bando per l'attuazione di progetti europei di riqualificazione urbanistica, architettonica e identitaria aventi ad oggetto le vie consolari.

Gli articoli da 16 a 20 del regolamento attuativo n. 23 del 15 novembre 2019 hanno disciplinato le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi (art. 16), le modalità per la presentazione della domanda (art. 17), l'istruttoria di ammissibilità (art.18), le modalità di valutazione della proposta progettuale e il regime sugli aiuti di Stato (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 24 del 2009 la Regione **Liguria** concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta Inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo (comma 4).

Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta Inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo che non siano iscritti alla Carta Inventario.

L'articolo 10 definisce i criteri e la misura degli interventi finanziari. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi (le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco, i Comuni) contributi in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile. La misura dei contributi è elevabile fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;
- b) interventi di ingegneria ambientale;
- c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;
- d) interventi proposti e realizzati da Comuni con meno di mille abitanti.

I finanziamenti sono erogati nella misura del 60% al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40% al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

Per la legge n. 5 del 2017 della Regione **Lombardia** la Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel Piano territoriale regionale (L.R. n. 12/2005) e nel Piano regionale della mobilità ciclistica (L.R. n. 7/2009), un Programma triennale con cui definire, sentita la Consulta per la REL, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi relativi alla segnaletica.

In fase di prima applicazione, il programma è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Si ricorda che la legge n. 27 del 2015, nel disciplinare le *“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”*, all'articolo 36, commi da 7 a 9, dispone che la Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:

- a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
- b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
- c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

Tali soggetti si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

Il Club Alpino Italiano Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.

La legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche**, istitutiva della RESM, non reca alcuna specifica disposizione concernente i contributi per la manutenzione della rete. L'articolo 4 sul catasto della RESM, al comma 3 afferma che «i proponenti [Province e Organismi di gestione delle aree naturali] che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria». In sostanza, sembrerebbe che il soggetto indicato a proporre l'inserimento nel Catasto di un percorso/sentiero ne è automaticamente responsabile della manutenzione.

Con **delibera n. 1477 del 23 ottobre 2012** la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nella RESM.

Con decreto dirigenziale n. 86/APP del 4 dicembre 2012 è stato indetto il bando per l'assegnazione di contributi a Province e Organismi di gestione delle aree naturali per il censimento dei percorsi da inserire nella RESM.

Ritenendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura

turistica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 22 del 1982 (introdotto dall'articolo 36 della legge n. 21 del 2016), la Provincia Autonoma di **Bolzano** può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono stati disciplinati da una convenzione sottoscritta 19 dicembre 2016. Con la **deliberazione** della Giunta provinciale **17 gennaio 2017, n. 52** sono definiti i criteri per la concessione dei contributi, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa da presentarsi.

La legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 24, comma 4 (così come riformulato dall'articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2007), stabilisce che agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini, la Provincia può concedere:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.

La concessione delle agevolazioni è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i sentieri la misura del contributo in conto capitale è ammissibile fino al limite del valore complessivo dell'intervento, determinato anche su base parametrica (art. 25, co. 1, lett. f).

Con delibera n. 2446 del 2007 la Giunta provinciale ha definito i criteri attuativi del Capo V della legge n. 8 del 1993 (come modificati dalla delibera n. 1283 del 2009) sugli *“Interventi a favore delle strutture alpinistiche”*.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 12 del 2010 la Regione **Piemonte** realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati nell'ambito del Regolamento attuativo di cui all'articolo 18. Nello specifico l'articolo 26 del Regolamento attuativo (decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R) prevede che la Regione Piemonte definisce ed effettua specifiche azioni di valorizzazione e promozione dell'escursionismo nell'ambito di iniziative a regia regionale tese alla realizzazione di progetti di sviluppo escursionistico attraverso l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione della frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella RPE. Gli interventi possono essere realizzati:

- a) direttamente dalla Regione;
- b) da enti e associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di iniziative divulgative e

informative strategiche a carattere regionale anche di coinvolgimento locale e impegnate in progetti attuativi che coinvolgano l'utente alla fruizione del territorio, anche con finalità di aggregazione, favorendo contatti reciproci e scambi di informazioni in tutti gli ambiti sociali. In questo caso la concessione dei contributi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi e le finalità della L.R. n. 12/2010;
- b) finalità istituzionali dell'ente o associazione in relazione agli obiettivi della L.R. n. 12/2010;
- c) rappresentatività dell'ente o associazione e numero di soci.

I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono formulati in apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

Per quanto riguarda finanziamenti e contributi l'articolo 6 della legge n. 21 del 2003 prevede che, fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale della **Puglia**, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della stessa legge, può predisporre il Programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province i soggetti attuatori. Non c'è pertanto la disciplina delle modalità di finanziamento delle attività di manutenzione e di segnaletica della rete, ma viene indicata la possibilità («la Giunta regionale può») di finanziamento degli interventi.

Con **deliberazione n. 48/36 del 2 ottobre 2018** la Giunta regionale della **Sardegna** ha approvato un atto di indirizzo integrativo per l'Agenzia Forestas, con cui sono state definite le linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie. L'articolo 10 delle linee guida, recante "*Programma triennale degli interventi sulla RES*", individua le opere di finanziamento con i relativi importi sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi proposti dall'Agenzia Forestas attraverso una continua interazione e coordinamento del Tavolo Regionale e delle Consulte Territoriali. Inoltre il Programma triennale indica le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della RES a livello locale, individuando, in particolare, gli interventi di ripristino, miglioramento della percorribilità e manutenzione della segnaletica, da realizzarsi nel triennio, con le rispettive priorità e stime dei costi.

La legge n. 17 del 1998 della Regione **Toscana** non disciplina direttamente le modalità di finanziamento della RET, ma all'articolo 7, comma 5, precisa che la Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della RET con gli strumenti programmatici e finanziari previsti dalla legge regionale 14 novembre 1996, n. 84, recante "*Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva*".

Per quanto riguarda gli interventi di realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari escur-

sionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi, l'articolo 5, comma 4, della legge n. 21 del 1993 della Regione **Valle d'Aosta** ne precisava l'ammissione a contributo fino al limite di 250 euro, IVA esclusa (limite così rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'Allegato B alla L.R. n. 38 del 2001).

Nel corso degli anni i contributi sono stati attivati nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) che si sono susseguiti nei cicli di programmazione dell'Unione Europea.

Da ultimo, la legge n. 17 del 2016 (*Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*)¹, all'articolo 15, al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, prevede la possibilità di concedere aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle consorzierie riconosciute e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:

- a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;
- b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;
- c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

L'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013 della Regione **Veneto**, al comma 4, stabilisce che la Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le Sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Con la deliberazione del 29 agosto 2016, n. 1341 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di riparto alle Unioni e Comunità montane delle risorse finanziarie per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta, assegnando risorse nella misura complessiva di 150.000 euro per l'annualità 2016.

Tale importo è stato confermato per il 2017 con la delibera n. n. 1099 del 13 luglio 2017, per il 2018 con la delibera n. 1180 del 7 agosto 2018 e per il 2019 con la delibera n. 708 del 28 maggio 2019, come dettagliato nell'Allegato a ciascuna delibera.

Nelle specifiche, ai fini del riparto 2019 (150.000 euro a fronte di richieste pari a

¹ La concessione di aiuti per interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore era già prevista dall'articolo 65 della legge regionale n. 32 del 2007, abrogato dalla stessa legge n. 17 del 2016.

409.731,91 euro), la delibera n. 708 del 2019 ha stabilito i seguenti criteri²:

- a) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:
- b1) ammissibilità per richieste inferiori a 2.000 euro, del 100% dell'importo richiesto ammissibile;
- b2) ammissibilità per richieste superiori a 2.000 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b1).

Inoltre la Regione Veneto – individuando nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano – prevede, al comma 6, che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:

- a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall'uomo in alta montagna³;
- b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, *canyoning*;
- c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all'alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l'interazione dell'uomo con l'ambiente montano;
- d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
- e) favorire la diffusione della cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell'ambiente montano;
- g) sostenere l'attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.

2 La delibera n. 708/2019 ha inoltre assegnato alle Unioni e Comunità montane risorse finanziarie per l'esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione di n. 27 sentieri attrezzati, di n. 50 vie ferrate e di n. 38 bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a 300 euro per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a 100 euro per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione di n. 36 sentieri alpini con brevi tratti attrezzati.

3 Nello specifico finanziamenti sono stati erogati con le deliberazioni n 2902 del 2012, n. 1014 del 2013, n. 2766 del 2014 e n. 954 del 2016.

CAPITOLLO

DIVIETI, SANZIONI e VIGILANZA

17.1 Divieti e sanzioni

**17.2 Vigilanza e controllo:
la comminazione delle sanzioni**

17.1 Divieti e sanzioni

Ciascuna legge regionale istitutiva della propria rete escursionistica pone alcuni divieti e commina sanzioni pecuniarie di natura amministrativa.

Per quanto riguarda i divieti le norme richiamano sempre la formula «ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali», mentre per le sanzioni si prevede la possibilità che «la condotta possa costituire più grave reato».

Occorre precisare che spesso le disposizioni che indicano i divieti hanno una finalità di «educazione comportamentale», in quanto non sempre ai divieti indicati corrisponde nel testo della legge una specifica disposizione sanzionatoria di carattere amministrativo, salvo che la condotta possa costituire reato con conseguente passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale.

Parimenti, potrebbe applicarsi una sanzione contenuta in una disposizione regionale di carattere generale (e quindi non limitata alla rete escursionistica) vertente sul medesimo contesto, fermo restando la inapplicabilità di una sanzione (penale o amministrativa) «per analogia»: per esempio, in caso di divieto di circolazione nella rete escursionistica, in assenza di una specifica disposizione sanzionatoria si può far riferimento alle eventuali norme (e sanzioni) contenute nella legislazione forestale della Regione o in tema di circolazione dei mezzi fuoristrada in quel territorio, sempre se applicabili.

Si segnala che non sono previste norme recanti divieti o la previsione di sanzioni amministrative nella normativa delle Regioni Lazio (peraltro la legge n. 2 del 2017 riguarda la Rete dei cammini), Molise (l'articolo 27 della legge n. 15 del 2003 istituisce il Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica), Puglia e Umbria, nonché del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (che, non avendo una legge sulla rete escursionistica¹, predispongono un Elenco delle strutture alpinistiche, come pure nel caso della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano).

ABRUZZO

La **legge n. 42 del 2016** della Regione Abruzzo vieta sulla REASTA (**art. 12**):

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA, in maniera difforme da quanto previ-

sto dal regolamento attuativo; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro 10 giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa vigente;

- d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della legge regionale n. 3 del 2014 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*);
- e) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
- f) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.

È assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria (**art. 13**):

- a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo;
- b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REASTA;
- c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;
- d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2014 (*Legge forestale della Regione Abruzzo*) per movimenti di terra o tagli non autorizzati;
- e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata.

Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (comma 2).

In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla legge medesima è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni (comma 3).

Rispetto al quadro delineato circa la corrispondenza consequenziale tra di-

¹ Si ricorda che la Rete Escursionistica Veneta (REV) riguarda i percorsi ciclabili, ippici e nautici individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 959 dell'11 aprile 2006.

vieti (art. 12) e sanzioni (art. 13), si osserva che non viene specificata la sanzione conseguente al divieto indicato all'articolo 12, comma 1, lettera e), né richiamata altra disposizione sanzionatoria nazionale o regionale: uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattarsi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli. Sarebbe pertanto trattarsi di una indicazione "comportamentale", tuttavia possono considerarsi applicabili le disposizioni generali del Codice Penale o nel caso di circolazione fuori strada («uscire dal tracciato») della legge forestale regionale.

Si ricorda infatti che la **legge forestale** della Regione Abruzzo (**legge n. 3 del 2014**) all'articolo 45 disciplina la circolazione su strada e fuori strada: dopo aver disposto che nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna (comma 1), precisa che sulla viabilità indicata all'articolo 37 (tra cui rientrano i sentieri) è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame (comma 3). Sono tuttavia consentiti, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali (comma 4).

Il successivo articolo 78, comma 2, prevede la sanzione da 30 euro a 300 euro per chiunque transiti sulla viabilità forestale di cui all'articolo 37, comma 1, in difformità dall'articolo 45, comma 3 o in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45, comma 4.

BASILICATA

La **legge n. 51 del 2000** della Regione Basilicata indica due divieti agli articoli 10 e 11:

- è vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione. La Giunta regionale può rilasciare autorizzazione in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse (art. 10);
- i progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe (art. 11).

Il successivo **articolo 14** prevede le seguenti sanzioni amministrative (esprese in lire):

- a) da un minimo di 25,82 euro (50.000 lire) ad un massimo di 154,94 euro

(300.000 lire) per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'articolo 8²;

- b) da un minimo di 51,65 euro (100.000 lire) ad un massimo di 516,46 euro (1.000.000 lire) per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'articolo 8;
- c) da un minimo di 51,65 euro (100.000 lire) ad un massimo di 516,46 euro (1.000.000 lire) per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta;
- d) da un minimo di 51,65 euro (100.000 lire) ad un massimo di 516,46 euro (1.000.000 lire) per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore (viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione); è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;
- e) da un minimo di 103,29 euro (200.000 lire) ad un massimo di 258,23 euro (500.000 lire) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11³ (*Divieto di circolazione*).

CAMPANIA

L'**articolo 14** della **legge n. 2 del 2017** della Regione Campania elenca i divieti, mentre l'**articolo 15** ne stabilisce le sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.

Chiunque violi i divieti indicati all'articolo 14, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro (art. 15, co. 5).

In caso di reiterazione della violazione di tali fattispecie la sanzione è raddoppiata (art. 15, co. 6), nonché si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale (art. 15, co. 7).

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 14, fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette è vietato (con

2 Il testo riporta il riferimento all'articolo 9, ma si tratta di un refuso in quanto la segnaletica è trattata all'articolo 8 della legge n. 51 del 2000. Analogo refuso è riscontrabile alla lettera b).

3 Anche in questo caso si tratta di un refuso, in quanto il testo richiama l'articolo 12 della legge n. 51, che tuttavia riguarda i tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse. Il riferimento all'articolo 11 sembra più corretto in quanto ad un divieto di circolazione corrisponde una sanzione.

l'indicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 8 dell'articolo 15):

- a) abbandonare rifiuti (sanzione da 50 euro a 500 euro per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta);
- b) produrre rumori molesti, fatta eccezione per le attività di pubblico servizio relative alla realizzazione di interventi di manutenzione autorizzati a norma delle vigenti leggi (sanzione da 50 euro a 500 euro);
- c) accendere roghi e fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferme restando le fattispecie regolamentate e autorizzate dalla normativa regionale (sanzione da 50 euro a 500 euro);
- d) campeggiare o bivaccare liberamente, se non previsto da appositi regolamenti di fruizione o altri provvedimenti normativi, al di fuori delle situazioni di emergenza (sanzione da 100 euro a 1.000 euro);
- e) danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere (sanzione da 100 euro a 1.000 euro);
- f) segnalare percorsi escursionistici in difformità da quanto previsto dalla REC, ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate (sanzione da 100 euro a 1.000 euro);
- g) transitare con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente legge (sanzione da 250 euro a 2.500 euro).

Il Comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro (art. 15, co. 2); in caso di reiterazione di tale violazione la sanzione è raddoppiata (art. 15, co. 6), nonché si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla legge stessa e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale (art. 15, co. 7). È altresì soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (art. 15, co. 4).

Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della Rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro (art. 15, co. 3); in caso di reiterazione di tale violazione la sanzione è raddoppiata (art. 15, co. 6), nonché si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale (art. 15, co. 7). È altresì soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (art. 15, co. 4).

Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, delle Città

metropolitane, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (art. 15, co. 4).

Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 14, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro (art. 15, co. 5).

EMILIA-ROMAGNA

La **legge n. 14 del 2013** sulla rete escursionistica della Regione Emilia-Romagna provvede, all'**articolo 12**, ad elencare i divieti (comma 2):

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro 10 giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;
- e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;
- f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;
- g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il successivo **articolo 13**, comma 2, assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro chi:

- a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;
- b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
- c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.

Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada (comma 3).

È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chi chiuda tratti della REER (comma 4).

In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata (comma 5).

Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c) e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazio-

ne ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (comma 6).

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di Comuni (comma 7).

LIGURIA

La Regione Liguria, con l'**articolo 11** (*Norme di comportamento*) della **legge n. 24 del 2009**, indica i seguenti divieti sulla REL, per i quali all'**articolo 12** determina le relative sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) abbandonare rifiuti (da euro 50 a euro 500);
- b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi (da euro 50 a euro 500);
- c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali (da euro 50 a euro 500);
- d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza (da euro 50 a euro 500);
- e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4 (da euro 250 a euro 2.500);
- f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere (da euro 100 a euro 1.000).

È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta Inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro 10 giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 11 fa divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 38 del 1992, n. 38 sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri ed iscritti nella Carta Inventario (da euro 250 a euro 2.500).

Sono quindi indicate una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate all'articolo 11-*bis* sulla pratica della mountain bike e sulla gestione dei relativi servizi.

Infine il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che chiunque commetta una delle infrazioni indicate all'articolo stesso è soggetto alla sanzione accessoria del ri-

pristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e degli Enti Parco di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

LOMBARDIA

La **legge n. 5 del 2017** della Regione Lombardia, all'**articolo 8**, enuncia i seguenti divieti:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
- c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni disposte dall'articolo 4, commi 7 e 8.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) l'**articolo 9** prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) (transito con mezzi motorizzati), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; la sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

MARCHE

Ai sensi dell'**articolo 7-bis** della **legge n. 2 del 2010** della Regione Marche è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

In caso di violazione di tali divieti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000 (**art. 7-ter**, comma 1).

PIEMONTE

L'**articolo 16** della **legge n. 12 del 2010** della Regione Piemonte fa divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare tale divieto (comma 1).

Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai Comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comu-

nicata alla Provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale. Tale violazione comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), nelle misure dallo stesso determinate.

I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente (comma 4).

I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del *downhill*, né possono rientrare nelle aree destinate a *bike park* (comma 5).

Il successivo **articolo 17** determina le sanzioni:

- il Comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300 (comma 2);
- chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 2.000 (comma 3).

Inoltre, chiunque commette una delle infrazioni indicate ai commi 2 o 3 o disattende i divieti riportati all'articolo 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Per quanto riguarda i comportamenti vietati e le relative sanzioni, si nota una mancata corrispondenza tra di essi: al divieto di modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, di impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti e di sovrapporre altre infrastrutture (divieti indicati all'articolo 14) si contrappone la comminazione di sanzioni amministrative nei confronti del Comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale (art. 17, co. 2) e nei confronti di "chiunque" danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale.

Appare evidente la mancanza della previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di "impedimento del libero accesso ai percorsi ed ai siti": non si tratta di una legittimazione di fatto a tale comportamento, in quanto rientra tra i divieti indicati dall'articolo 16, comma 1, ma di una scelta del legislatore. In tale caso, ci si trova di fronte ad una soluzione "bonaria" della vicenda, in quanto il comma 4 dell'articolo 16 stabilisce che "chiunque" commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. In sostanza, nel caso di impedimento dell'accesso non viene comminata una sanzione amministrativa, ma solo quella accessoria del ripristino *ex ante*.

SARDEGNA

L'articolo 40 della **legge n. 16 del 2017**, della Regione Sardegna (*Norme in materia di turismo*) stabilisce che chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete Escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

TOSCANA

La **legge n. 17 del 1998** della Regione Toscana non riporta l'elenco dei divieti, ma all'articolo 10 stabilisce le sanzioni (espresse in lire) per violazione di alcune disposizioni della legge stessa:

- è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 51,65 euro (100.000 lire) a 309,87 euro (600.000 lire) chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all'articolo 6 (comma 2);
- è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 154,94 euro (300.000 lire) a 929,62 euro (1.800.000 lire) chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana (comma 3);
- è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro (500.000 lire) a 1.549,37 euro (3.000.000 lire) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 5 (*Viabilità di uso privato*) e all'articolo 8 (*Interventi sulla RET*) (comma 4).

Il comma 5 stabilisce, inoltre, che chiunque commetta una delle infrazioni previste ai precedenti commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **legge n. 8 del 1993** della Provincia Autonoma di Trento (*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*) tra le sanzioni indicate all'articolo 31 prevede la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 1

(lettera *g-bis*) e la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 22 in tema di divieto di circolazione (lettera *h*), disponendo il raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva.

Provando a schematizzare le violazioni e le relative sanzioni si potrebbe realizzare questa tabella in cui sono riportate le fattispecie maggiormente presenti nelle singole leggi sulla rete regionale (importi in euro arrotondati).

VIOLAZIONE/SANZIONE AMMINISTRATIVA (in euro)							
Regione	Segnaletica difforme	Danni alla segnaletica	Danni alle opere	Chiusura dell'accesso	Interventi abusivi	Abbandono rifiuti	Divieto di circolazione
Abruzzo	100-1.000	500-2.500	500-2.500	500-2.500	100-1.000		500-2.500
Basilicata	26-155	52-520	52-520		52-520		103-258
Campania	50-300	200-2.000	500-2.500	500-2.500	500-2.500	50-500	250-2.500
Emilia-Rom.	100-1.000	100-1.000	100-1.000	500-2.500			C.d.S.
Liguria		100-1.000	250-2.500	250-2.500		50-500	250-2.500
Lombardia		250-1.500	250-1.500				106-317
Marche				100-1.000	100-1.000		
Piemonte	50-300	200-2.000	200-2.000				
Sardegna	250-2.500	250-2.500	250-2.500	250-2.500	250-2.500		250-2.500
Toscana	52-310	155-930	155-930		258-1.549		
Prov. Trento	60-180						60-180

17.2 Vigilanza e controllo: la comminazione delle sanzioni

Le disposizioni in tema di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale sulla rete escursionistica e sulla irrogazione delle sanzioni previste sono formulate in modalità sostanzialmente identica, indicando l'ente competente:

«Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei [...] che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia».

Gli enti competenti sono così individuati:

- **Abruzzo**, legge n. 42 del 2016, art. 13, co. 4: Comuni e enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali. L'articolo 7, comma 1, lettera *f*) prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti previsti dall'articolo 12;
- **Campania**, legge n. 2 del 2017, art. 15, co. 1: Province e Città metropolitane, Comuni e enti di gestione delle aree protette. Il comma 9 precisa che le sanzioni sono elevate dal soggetto obbligato alla manutenzione, come individuato ai sensi dell'articolo 10, che introita i relativi importi;
- **Lombardia**, legge n. 5 del 2017, art. 9, co. 3: enti territorialmente competenti, enti gestori delle aree protette (L.R. n. 86/1983), dei siti di Rete Natura 2000, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF); al di fuori di tali aree, le Comunità montane e, ove non presenti, le Unioni di Comuni; i Comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti precedentemente indicati);
- **Piemonte**, legge n. 12 del 2010, art. 17, co. 1: Province, Comuni ed enti di gestione delle aree protette;
- **Toscana**, legge n. 17 del 1998, art. 10, co. 1: Province, Comuni e parchi.

Sono tuttavia presenti disposizioni di alcune Regioni che hanno regolato la vigilanza in modo diverso.

La legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna**, all'articolo 13, comma 1, stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge medesima, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*), sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (*Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 13 (*Vigilanza*) della legge n. 24 del 2009, la Regione **Liguria** provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la legge regionale n. 45 del 1982 (*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati*). Per tali compiti di vigilanza la Regione si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale n. 30 del 1990 (*Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla legge regionale n. 29 del 1994.

Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento definite dall'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 47 della legge n. 29 del 2018 ha introdotto all'articolo 7 (*Vigilanza*) della legge n. 38 del 1992 (*Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria*) il comma 1-bis, disponendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pesca-sportive e di tutela dell'ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali. In sostanza anche i Soci CAI delle Sezioni liguri, debitamente formati, potranno assumere la qualifica di “agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali”.

L'articolo 7-ter, comma 2, della legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** precisa che le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla legge regionale n. 33 del 1998 (*Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*).

Per l'articolo 40 della legge 28 luglio 2017, n. 16 della Regione **Sardegna** (*Norme in materia di turismo*) le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso articolo sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative da essa previste la legge n. 8 del 1993 della Provincia Autonoma di **Trento**, all'articolo 31, comma 3, rinvia, per quanto non diversamente previsto, alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo (comma 4). Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia (comma 5). L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative (comma 6).

CAPITOLO

**IL RUOLO
dei CAI REGIONALI
nella RETE
ESCURSIONISTICA**

In questo capitolo si riassumono quelle disposizioni della normativa regionale che vedono la partecipazione dei rappresentanti regionali del CAI nella realizzazione e nella gestione della rete escursionistica e del catasto.

Unendo queste disposizioni alle competenze precedentemente indicate al paragrafo 2.3 (Il ruolo del CAI nella normativa regionale) del capitolo 2, si ottiene il quadro complessivo delle attribuzioni alle Strutture regionali del CAI.

Abruzzo – Legge n. 42 del 2016

Art. 5, co. 1: il CAI Abruzzo (*come anche altri soggetti*) collabora con Regione Abruzzo, per il tramite della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale, nel provvedere alla gestione e organizzazione della REASTA.

Art. 5, co. 2, lett. f): il CAI Abruzzo (*come anche altri soggetti*) collabora con Regione Abruzzo nelle attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA.

Art. 6, co. 1, lett. a): mediante convenzione sono affidati al CAI Abruzzo il controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica.

Art. 7, co. 1, lett. a) e co. 2: tramite convenzioni e collaborazioni, il CAI Abruzzo (*come anche altri soggetti*) collabora con i comuni alla gestione della porzione di REASTA afferente al proprio territorio e all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri.

Art. 8, co. 2: il Presidente regionale del CAI Abruzzo o un suo delegato fanno parte del Coordinamento Tecnico Regionale (CTR) della REASTA.

Art. 10, co. 2, lett. b): il CAI Abruzzo organizza (*come anche altri soggetti*) iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo.

Basilicata – Legge n. 51 del 2000

Art. 4: i rappresentanti della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano partecipano (*come anche altri soggetti*) alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale.

Si ricorda che la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2003, n. 1813 ha affidato al CAI-Sezione di Potenza la consulenza, il supporto tecnico, la rilevazione e il tracciamento degli itinerari e dei percorsi della Rete escursionistica di valenza regionale e che la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 2784 ha approvato uno schema di convenzione con il Club Alpino Italiano-Sezione di Potenza.

Campania – Legge n. 2 del 2017

Art. 8, co. 2: fanno parte della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico il Presidente del Raggruppamento Regionale della Campania del Club Alpino Italiano o suo delegato (lett. f) e un membro della commissione regionale escursionistica CAI (lett. g).

Art. 13, co. 3: possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con il CAI (*come anche altri soggetti*) per la realizzazione degli interventi di progettazione, posa e manutenzione della segnaletica.

Emilia-Romagna – Legge n. 14 del 2013

Art. 8, co. 2, lett. f): il CAI collabora con la Regione nel fornire consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER.

Art. 8, co. 3, lett. a): tramite convenzione il CAI (*come anche altri soggetti*) collabora con i Comuni a sovrintendere alla porzione di REER afferente al territorio e all'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici.

Art. 8, co. 4: ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le Sezioni del CAI comunicano tempestivamente al Comune territorialmente competente le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati autonomamente adottate in autofinanziamento.

Art. 9, co. 4, lett. g): un rappresentante proposto dal CAI-Gruppo Emilia-Romagna è presente nel Coordinamento tecnico centrale della REER.

Art. 10, co. 2: un rappresentante del CAI è presente nella Consulta territoriale della REER di ciascun Comune.

Lazio – legge n. 2 del 2017

Art. 8, co. 1, lett. e): un rappresentante del Club Alpino Italiano-Raggruppamento Regionale del Lazio fa parte del Coordinamento della RCL (Rete dei Cammini della Regione Lazio).

Liguria – legge n. 24 del 2009

Art. 3, co. 3, lett. e): il Club Alpino Italiano-Regione Liguria individua (*tra gli altri*) una parte dei percorsi escursionistici che devono essere inseriti nella REL.

Art. 4, co. 2: il CAI fornisce indicazioni agli enti territoriali (Province, Città metropolitana, Unioni di Comuni, Enti Parco e Comuni) al fine di formulare alla Giunta regionale proposte di aggiornamento della Carta Inventario.

Art. 9, co. 1: il CAI collabora con il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla predisposizione dei progetti da presentare alla Regione in merito agli interventi e alle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 9, co. 2: il CAI (*come anche altri soggetti*) collabora, in regime di convenzione, all'attuazione degli interventi da parte di Province, Città metropolitana, Unioni di Comuni, Enti Parco e Comuni. In conseguenza di tale disposizione, con deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2016, n. 175 è stato approvato lo Schema di convenzione-quadro tra Regione e CAI-Regione Liguria per monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete Escursionistica della Liguria (REL).

Lombardia – Legge n. 5 del 2017

Art. 4, co. 3, lett. a): in regime di convenzione con gli enti locali territorialmente competenti, il CAI (*come anche altri soggetti*) provvede alla manutenzione e al

recupero dei percorsi della REL.

Art. 4, co. 4: la Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di Regioni limitrofe.

Art. 7, co. 2, lett. b): il Presidente del CAI Lombardia o un suo delegato fanno parte della Consulta per la REL.

Regolamento n. 3 del 2017, art. 3, co. 10: gli enti territorialmente competenti, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione del Catasto della REL quali, per esempio, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Enti Parco, Club Alpino Italiano, Collegio Regionale delle Guide Alpine, contribuiscono alla realizzazione del Catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.

Marche – Legge n. 2 del 2010

Art. 4, co. 2: il Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano fornisce le indicazioni alle Province e agli Organismi di gestione delle aree naturali protette per la presentazione delle proposte da inserire nel Catasto della Rete Escursionistica delle Marche.

Molise – Legge n. 15 del 2003

Art. 27, co. 1: il CAI collabora (*come anche altri soggetti*) con la Regione alla realizzazione del Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica.

Piemonte – Legge n. 12 del 2010

Art. 8, co. 2, lett. f): il Presidente del Club Alpino Italiano-Gruppo Regionale del Piemonte o un suo delegato fa parte della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico.

Art. 9, co. 2, lett. d): un rappresentante del Club Alpino Italiano-Gruppo Regionale del Piemonte fa parte di ciascuna Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico.

Regolamento n. 9 del 2012, art. 20, co. 12, lett. c): un rappresentante del Club Alpino Italiano fa parte delle commissioni tecniche consultive locali, che i Comuni possono istituire ai fini dell'individuazione, progettazione, realizzazione, attrezzatura e manutenzione dei siti di arrampicata sportiva e delle vie ferrate, nonché per la determinazione delle loro modalità fruibili.

Regolamento n. 9 del 2012, art. 24, co. 1: ai fini della definizione del piano d'intervento, le Province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i Comuni interessati ed il CAI definiscono l'Elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative priorità sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla Regione Piemonte.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 12 del 2010, con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Regione Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio

escursionistico sul territorio regionale¹.

Provincia Autonoma di Bolzano – Legge n. 22 del 1982

Art. 10, co. 3: su affidamento dell'Amministrazione provinciale il Club Alpino Italiano-Sezione Alto Adige (*come anche altri soggetti*) può svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

Provincia Autonoma di Trento – Legge n. 8 del 1993

Art. 4: un rappresentante della SAT partecipa alla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

Toscana – Legge n. 17 del 1998

Regolamento n. 61 del 2006, art. 3, co. 4: la Regione, le Province e gli Enti Parco collaborano al fine di garantire una perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con il Club Alpino Italiano (*e anche con altri soggetti*).

Regolamento n. 61 del 2006, art. 7, co. 3, lett. c): un tecnico designato dal CAI fa parte del Comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione e manutenzione della RET.

Umbria – Legge n. 1 del 2015

Art. 175, co. 1: alla programmazione della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero.

Art. 176, co. 4: alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

Si ricorda che, con l'articolo 48-bis, comma 6, della legge n. 11 del 2013, la Regione del **Veneto** individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano².

Analogamente la Regione **Friuli-Venezia Giulia** con la legge n. 36 del 2017 ha riconosciuto la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG), quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale n. 33 del 2002.

1 In precedenza, un analogo Protocollo d'intesa di durata quinquennale era stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 25-8549 del 7 aprile 2008.

2 Precedentemente all'articolo 48-bis della legge n. 11 del 2013, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2012, n. 1358 era stato approvato un Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e CAI Veneto ai sensi della legge n. 33 del 2002.

CAPITOLO 19

La SICUREZZA dei SENTIERI

- 19.1 Il sentiero e il CAI**
- 19.2 La legge n. 363 del 2003 sulle piste da sci**
- 19.3 La responsabilità del sentiero:
individuazione del soggetto**
- 19.4 La responsabilità del sentiero:
la recente giurisprudenza**
- 19.5 La responsabilità del sentiero:
il comportamento del danneggiato**
- 19.6 Le attività di manutenzione del CAI**
- 19.7 Norme di salvaguardia**
- 19.8 Il ruolo dell'escursionista**
- 19.9 Riflessioni sulla responsabilità**

19.1 Il sentiero e il CAI

Il concetto di sicurezza dei sentieri è legato a tutti quegli aspetti connessi alla possibilità per un “comune escursionista” di percorrere un sentiero senza dover rischiare di smarrire la direzione (segnaletica), di transitare lungo tratti che siano stati oggetto di smottamenti o di altre forme di dissesto idrogeologico, o che la percorrenza sia complicata dalla presenza di folta vegetazione (manutenzione), nonché di rischiare di essere travolto da una frana o da caduta di massi (divieto di transito).

Ovviamente l'andare per monti, cioè il percorrere un sentiero di montagna, è una attività assai diversa dal camminare lungo una strada: il sentiero non è asfaltato, non è uniforme come un tavolo da biliardo. Per sua natura si sviluppa in un ambiente impervio e ostile ed è la conseguenza di un passaggio costante di pedoni o di animali su un fondo naturale.

Tuttavia, anche la percorrenza di un sentiero può generare incidenti dovuti ai più svariati fattori e quindi si pone il problema della responsabilità negli incidenti e del soccorso agli infortunati.

La “sicurezza di un sentiero” può essere definita come l'insieme di quelle attività connesse alla identificazione del sentiero attraverso la segnaletica e alla sua percorrenza in un regime di limitazione quanto più possibile dei rischi connessi a tale attività (manutenzione ed eventuale interdizione). A tali attività “umane” di prevenzione si affiancano gli eventi più o meno imprevedibili di origine meteorologica (nebbia, pioggia, fulmini) e naturale-ambientale (la caduta di un sasso), che sommati ai comportamenti degli utenti, possono determinare situazioni di criticità e limitare il concetto di sicurezza.

Qualora dovesse realizzarsi un evento “negativo” (cioè un incidente occorso nel percorrere un sentiero) inevitabilmente si possono ipotizzare eventuali responsabilità, sia in capo alla vittima dell'incidente (infortunato o deceduto) in conseguenza del proprio comportamento, sia nei confronti di un eventuale soggetto pubblico o privato (individuo o ente) soprattutto per attività omissive.

La ricerca di una responsabilità a seguito di un evento è ormai un fatto comune nella società contemporanea: se si subisce un danno, si cerca inevitabilmente una forma di risarcimento da parte di qualcuno. Si tratta di un giusto – ed ovvio – principio giuridico declamato all'articolo 2043 del Codice Civile; tuttavia non risulta semplice la ricerca del soggetto responsabile per un evento verificatosi nel percorrere un sentiero di montagna.

Come ha sottolineato Ancona¹:

«Si ritiene che se qualcuno ha subito un danno, occorre veder come fare per non far rimanere quel danno solo a suo carico, almeno sotto il profilo patrimoniale. Questo tipo di responsabilità sfiora l'addebito oggettivo: si è responsabili perché qualche cosa è successo, qualcuno si è fatto male; si crea il meccanismo della compensazione economica di ogni tipo di danno. In quella per cose in custodia (e tra esse ci sono i sentieri, o le vie ferrate) non si è più solo responsabili per l'incuria nella manutenzione che ha determinato una insidia imprevista, ma per tutti gli infortuni occorsi nell'uso della cosa, purché il danneggiato non ne abbia fatto un uso improprio».

1 C. Ancona, *Giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l'attività in montagna*, in *Atti del convegno “Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?”*, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Trento 6 giugno 2014.

Il tema della responsabilità in montagna è stato trattato dalla dottrina in numerose opere e scritti², analizzando la responsabilità civile delle guide alpine, quella degli accompagnatori non professionali (quali ad esempio i “titolati” del CAI³) e quella conseguente ai casi di pratica dell'alpinismo senza di essi (cioè quella del compagno di cordata, con il quale si ha in genere un rapporto di amicizia), nonché la eventuale responsabilità penale. In questa sede, mi limiterò ad analizzare eventuali responsabilità connesse alla percorrenza dei sentieri (escursionismo vero e proprio), escludendo pertanto i casi di responsabilità nell'accompagnamento su di essi.

Quanto può essere considerato pericoloso percorrere un sentiero? Ovviamente un sentiero di montagna presenta maggiori rischi di un sentiero di collina o di pianura (anch'essi tuttavia inseriti nelle reti escursionistiche regionali); nel caso del c.d. sentiero turistico, il termine qualificante evoca una facilità di accesso per chiunque.

Prendiamo in considerazione la parte di un sentiero alpino o di montagna che si sviluppa in diagonale lungo il fianco di un costone: basta un attimo di distrazione – per esempio nell'ammirare il panorama – e si può inciampare su uno spuntone roccioso, i bastoncini da escursione possono finire in mezzo alle gambe e si può cadere lateralmente al sentiero e, se ciò avviene sul lato a valle, rotolare giù per il pendio anche con conseguenze tragiche.

L'escursionista, così come l'alpinista, sa o dovrebbe sapere che l'attività praticata presenta un grado di rischio maggiore rispetto a quello che caratterizza la vita ordinaria, concetto peraltro comune anche per chi pratica la navigazione a vela o effettua immersioni subacquee, tanto per considerare un altro ambiente naturale quale il mare.

Tutti gli aspetti “soggettivi” dell'andar per sentieri e per monti, ovvero i comportamenti dell'individuo, possono essere la causa esclusiva di un incidente, che quindi può essere pienamente imputabile soltanto al soggetto, o comunque possono avere un peso rilevante in caso di compartecipazione all'evento e al conseguente danno subito.

In questa sede si cercherà di analizzarne gli aspetti “oggettivi” dell'attività escursionistica, e nella fattispecie, le eventuali responsabilità civili e penali connesse alla percorribilità del sentiero (manutenzione, segnalazione, limitazioni).

Il Codice della Strada (art. 2) suddivide le strade per tipologie (autostrade, statali, regionali, provinciali, comunali) e ne individua chiaramente il soggetto responsabile ai fini della manutenzione.

2 Mi limito a ricordare tra i tanti: V. Torti, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, CAI, Milano 1994; C. Ancona, *Le responsabilità connesse ai sentieri*, in *Atti del convegno “Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri”*, Belluno, 18 febbraio 2006; G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

3 Al riguardo si segnala il documento *La responsabilità e l'affidabilità dei titolati nelle Sezioni e nelle Scuole* predisposto dalla Sezione CAI di Mestre, Scuola di Montagna Cesare Capuis, gennaio 2019, disponibile all'indirizzo <http://www.caimestre.it/responsabilita-e-affidabilita-dei-titolati-delle-sezioni-e-delle-scuole/>.

Come già ricordato al capitolo 5, il sentiero (o mulattiera o tratturo) viene “definito” nel Codice della Strada, all’articolo 3, comma 1, n. 48, quale «strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali».

Se il sentiero è – in senso lato – una strada, anche se non rientrante tra quelle classificate dall’articolo 2 e quindi non destinata alla circolazione di mezzi motorizzati, a chi appartiene? È possibile identificare il proprietario o il gestore, come nel caso di una autostrada o di una strada provinciale?

I c.d. sentieri CAI, in quanto segnati e tabellati secondo i criteri definiti dal CAI, non sono ovviamente di proprietà della Sede centrale del CAI, né delle Sezioni territorialmente di riferimento: ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice Civile, il sentiero – se non incide su una proprietà privata – è un bene demaniale.

A questo punto sorge una domanda: come va interpretato l’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1963, laddove si legge «il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell’ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche?»

L’articolo 1 del Regolamento generale del CAI indica tra le finalità quella di «facilitare la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri» (lett. d).

Come già affermato precedentemente, il CAI svolge da sempre una funzione di “sussidiarietà” prevista dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, come definito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». La manutenzione di un sentiero rientra sicuramente tra le “attività di interesse generale”.

Ma se un sentiero facente parte del demanio pubblico è oggetto di manutenzione da parte del CAI – pur non essendo di proprietà del CAI – quale rapporto giuridico sussiste? Siamo di fronte ad una sorta di “contratto di custodia” tra Stato e CAI?

La finalità di istituto del CAI di «costruire e mantenere in efficienza strutture ricettive e sentieri al fine di facilitare la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva» va pertanto considerata in un quadro storico-economico sociale che si è sviluppato negli anni a partire da quello di fondazione, il 1863. Il sentiero, sebbene giuridicamente non definito nel regio decreto n. 2248 del 1865, era di fatto il frutto del passaggio di persone e di animali determinatosi nel corso del tempo su un terreno.

Il CAI ha pertanto cercato, a partire soprattutto dal Secondo dopoguerra, di catalogare i sentieri, classificandoli attraverso un codice numerico e segnandoli lungo il loro sviluppo (pittogrammi), al fine di garantire all’utente escursionista la certezza sulla destinazione finale: la segnaletica (o la segnalazione) è pertanto la prima forma di sicurezza di un sentiero.

Non si trattava di una attività arbitraria, non deturpava l’ambiente, anzi aveva una funzione sociale per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia attraverso la frequentazione del territorio, inoltre limitava le attività di ricerca e soccorso di persone disperse. Si potrebbe affermare: “se c’è un segnavia CAI non ti sei perso, prima o poi giungerai in vista di qualche insediamento umano”.

Con la legge n. 91 del 1963 questo ruolo sussidiario viene giuridicamente riconosciuto al Club Alpino Italiano.

Nel corso degli anni il quadro normativo generale è stato poi integrato dalle numerose disposizioni legislative approvate dalle Regioni istitutive della propria rete escursionistica, che – in considerazione della potestà legislativa ad esse assegnate – risulta assai variegato: alcune di esse (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana) rinviando alla possibilità di convenzioni (a livello regionale o comunale) con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica, mentre il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto hanno identificato nel Gruppo Regionale del CAI il soggetto di riferimento per la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano regionale.

Come già riportato al capitolo 11, da diversi anni il CAI ha predisposto una convenzione-tipo con gli enti territoriali (Regioni, Province, Comunità montane, Comuni) per la manutenzione dei sentieri del territorio di riferimento, convenzione-tipo che è stata richiamata nel preambolo dell’Accordo stipulato il 17 ottobre 2017 tra CAI e ANCI sulla manutenzione della rete sentieristica.

Riassumendo, da quanto suesposto appare evidente che giuridicamente i c.d. sentieri CAI⁴, alla pari di tutti gli altri sentieri, se non incidenti su una proprietà privata, appartengono al demanio pubblico (statale, regionale, comunale) ed eventualmente la manutenzione viene data in gestione alla locale Sezione CAI tramite convenzione, come puntualizzato negli ultimi decenni dalla legislazione regionale.

Analoga considerazione può essere valida anche per quei “sentieri CAI” tracciati, segnalati e mantenuti “autonomamente” dal CAI, senza alcun rapporto convenzionale con l’ente territoriale competente.

A questo punto sorge naturale una considerazione: se il CAI gestisce la manutenzione di un sentiero, sia in regime di convenzione con gli enti territoriali, sia autonomamente, è da considerare responsabile per tutti quei fatti conseguenti ad una mancata o non corretta manutenzione? Rispetto ai sentieri il CAI è un gestore? Oppure è un custode? Proviamo a trovare una risposta a tali quesiti.

19.2 La legge n. 363 del 2003 sulle piste da sci

Per quanto riguarda la gestione di un sentiero si potrebbe provare a ricercare analogie giuridiche con quanto contenuto nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”. Ci troviamo di fronte a un “ambiente” identico: la montagna. Anche in questo caso si tratta di una attività turistica connaturata da caratteristiche sportive, e forse potrebbero ravvisarsi dei parallelismi tra il mondo dello sci e quello dell’escursionismo in relazione a certe situazioni oggettive e soggettive che si vengono a creare.

Nello specifico l’articolo 1, comma 3, della legge n. 363 stabilisce che l’individuazione da parte delle Regioni delle “aree sciabili attrezzate” equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presuppo-

4 Si ricorda che su 110.000 chilometri di sentieri esistenti in Italia, solo una metà è gestito dal CAI.

sto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni.

L'articolo 3 della legge n. 363 definisce gli obblighi del gestore delle "aree sciabili attrezzate", tra i quali figurano quelli di «assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni».

Ai sensi dell'articolo 4, i gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

Inoltre, l'articolo 7 prevede che i gestori delle aree sciabili attrezzate provvedano all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

Infine gli articoli da 8 a 19 recano le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, una sorta di decalogo, spesso esposto alla partenza degli impianti di risalita o all'inizio delle piste da discesa.

Da quanto esposto appare evidente che la legge n. 363 contiene disposizioni sulla responsabilità del gestore e sugli obblighi di manutenzione delle aree.

Si può ravvisare in esse un parallelismo applicativo con le attività escursionistiche?

La risposta sembrerebbe essere negativa: l'attività sciistica su pista è ovviamente una attività comunque giuridicamente regolamentata in quanto frutto di una attività economica, a prescindere dalla legge n. 363 che ha avuto il compito di "normatizzare" e uniformare su tutto il territorio nazionale una attività turistico-sportiva. In un contesto – quello del turismo invernale – che riveste un impatto non indifferente per i territori montani, sono stati fissati soprattutto gli obblighi per i gestori e indicate le regole di comportamento per gli utenti sciatori (basta considerare non gli infortuni conseguenti alla pratica dello sci, ma quelli conseguenti a scontri tra sciatori e conseguenti responsabilità eventualmente da definire in sede giudiziaria).

La figura del gestore dell'area sciistica attrezzata differisce comunque rispetto a quella dell'eventuale gestore/custode di un sentiero per un aspetto fondamentale nei confronti del rapporto con l'utente: la presenza di un contratto definito attraverso il pagamento dello skipass, che comporta automaticamente per il gestore degli obblighi nei confronti dello sciatore (a prescindere dall'utilizzo degli impianti di risalita) e la conseguente responsabilità contrattuale in caso di inadempimento.

Nel caso del sentiero non è previsto il pagamento di alcun biglietto di ingresso,

non sorge alcuna obbligazione contrattuale, non siamo in presenza di un rapporto di "responsabilità definita da un contratto" come nel caso della legge n. 363.

Potremmo tuttavia trovarci in presenza della c.d. responsabilità extracontrattuale determinata da un fatto illecito, doloso o colposo che sia, il quale causa un danno ingiusto in assenza di una preesistente obbligazione inadempita.

Per quanto riguarda la responsabilità del gestore della pista da sci risulta interessante la previsione di responsabilità per mancata rimozione di "insidie" sulla pista: infatti l'articolo 7 stabilisce che «qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa». Siamo pertanto in presenza di un concetto assai indefinito, quello di "pericolo atipico", che può essere identificato nella presenza di un tronco d'albero, di pietre non visibili perché ricoperte da uno stato di neve o un tratto di pista ghiacciata⁵.

Secondo Casale⁶:

«Il giudizio di responsabilità incombente sul gestore trova tuttavia un limite nella condotta dello sciatore il quale conserva l'obbligo di procedere in modo consono alle varie circostanze oggettive entro cui si svolge la vicenda (condizioni della pista, condizioni della luce, presenza di altri utenti). Una anomalia della pista non può costituire fonte esclusiva di responsabilità del gestore qualora lo sciatore danneggiato scivoli troppo velocemente concorrendo alla produzione del danno o può essere completamente esclusa qualora il danneggiato tenga una condotta talmente difforme dalle regole di comportamento alle quali egli si sarebbe dovuto attenere, da recidere il nesso eziologico tra l'oggetto e il danno patito».

19.3 La responsabilità del sentiero: individuazione del soggetto

Quali sono le disposizioni del Codice Civile che riguardano la responsabilità extracontrattuale?

Possiamo richiamare in via generale e in riferimento alla materia in esame tre articoli:

- **l'articolo 2043** sul *risarcimento per fatto illecito*: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
- **l'articolo 2050** sulla *responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno;
- **l'articolo 2051** sul *danno cagionato da cosa in custodia*: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

⁵ Cfr. E. Casale, *La responsabilità dello sciatore e del gestore*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. Volume 1. La montagna*, op. cit., p. 219.

⁶ Ivi, p. 215.

Le tre tipologie di responsabilità qui esposte meritano una preventiva riflessione.

L'articolo 2043 riguarda un principio generale dell'ordinamento: in presenza di un evento, conseguente ad una condotta dolosa o colposa, anche omissiva, che ha causato un danno ad una persona, il soggetto responsabile è tenuto al risarcimento del danno.

Ai fini delle nostre considerazioni sulla sicurezza di un sentiero gli aspetti più rilevanti riguardano sicuramente la colpa e l'omissione.

Quali colpe od omissioni possono essere imputate ad un ente territoriale, ad un soggetto concessionario della gestione di una area, o al CAI stesso in conseguenza di un evento avvenuto lungo un sentiero che abbia provocato un danno a chi lo stava percorrendo?

Ai sensi dell'articolo 2050, in caso di percorrenza di un sentiero, siamo in presenza di una attività pericolosa? Nel caso del sentiero siamo in presenza di una situazione di custodia ai sensi dell'articolo 2051? Quale può essere il soggetto da ritenere eventualmente responsabile in sede civile al pagamento del danno conseguente ad un evento accaduto lungo un sentiero?

Non essendo la materia della circolazione sui sentieri escursionistici specificamente disciplinata dalla normativa statale, e rientrando l'escursionismo nella materia del turismo di competenza legislativa "residuale" delle Regioni, per la ricerca delle definizioni delle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi nel percorrere un sentiero sarà necessario soprattutto fare ricorso alla giurisprudenza, oltre che a individuare le eventuali norme degli ordinamenti regionali applicabili.

Per prima cosa cerchiamo di identificare il soggetto responsabile dell'azione o omissione che ha provocato il danno. Potrebbe essere la Regione, la Provincia, il Comune territorialmente competente, l'Ente Parco qualora l'evento sia accaduto nel territorio da esso gestito, il soggetto delegato tramite convenzione alla manutenzione del sentiero (tra cui il CAI), il Club Alpino Italiano per i sentieri contraddistinti dalla propria segnaletica anche al di fuori di specifica convenzione con l'ente territoriale, così come la Federazione Italiana Escursionismo (FIE) per i sentieri da essa gestita o le associazioni che seguono i cammini storico-religiosi per i propri percorsi.

Il sentiero escursionistico si sviluppa tendenzialmente in un territorio impervio e, come già detto, si tratta in genere di un luogo pubblico, facente parte del demanio, salvo i casi in cui il sentiero insiste su una proprietà privata.

L'eventuale responsabilità conseguenti a danni provocati da fatti avvenuti lungo la sua percorrenza possono essere pertanto imputabili al soggetto pubblico o privato territorialmente competente (se privato, il proprietario del terreno).

La pubblica autorità competente in materia di transito sui sentieri è sicuramente il sindaco che è titolare, tramite ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 54 sui provvedimenti di sicurezza pubblica, del potere di interdizione del transito sul sentiero⁷.

7 Oltre ai casi di interdizione del transito per motivi di sicurezza, si ricordano le ordinanze sindacali per motivi di "conservazione e salvaguardia ecologica", con cui si dispone la chiusura per alcuni mesi di tratti di sentiero al fine di permettere la riproduzione di determinate specie animali che popolano la zona.

Analizzando le singole normative regionali/provinciali, l'individuazione del soggetto responsabile di un sentiero può eventualmente essere ricercata e dedotta dal quadro giuridico da esse definito.

19.4 La responsabilità del sentiero: la recente giurisprudenza

La gran parte degli incidenti lungo un sentiero imputabili a fattori esterni riguarda fondamentalmente la **caduta di sassi**.

Si tratta di un rischio strettamente connesso all'attività di andare in montagna. Limitandoci sempre ad analizzare l'eventuale responsabilità per caduta sassi lungo un sentiero, appare evidente che le montagne, specialmente quelle dolomitiche, presentano alla base delle pareti numerosi ghiaioni, spesso di una certa consistenza, chiara conseguenza di crolli delle rocce sovrastanti che si perpetuano da tempo immemorabile. Ad essi si sommano i fenomeni di dissesto idrogeologico dei terreni alla base delle pareti, con conseguente produzione di frane, nonché il considerevole aumento delle temperature riscontrato soprattutto nell'estate 2019.

Il crollo di una parete (per esempio, basta ricordare i distacchi – peraltro ripetuti a pochi anni di distanza – che hanno interessato Cima Uno in Val Fiscalina, il Sass Maor nel gruppo delle Pale di San Martino di Castrozza, la Croda Marcora nel gruppo del Sorapis o parte della parete Nord del Pelmo che peraltro causò la morte di due soccorritori CNSAS impegnati in un soccorso in parete) risulta essere un fattore imprevedibile, salvo riscontrare casualmente le prime avvisaglie determinate da piccole frane che possono permettere di dare l'allarme alle autorità competenti al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti di interdizione al transito nelle aree limitrofe. In sostanza è possibile che una parete dolomitica possa crollare, ma le probabilità che ciò accada sono infinitesimali⁸.

Ci sono invece maggiori possibilità (sempre in termini infinitesimali) di essere colpiti da un sasso caduto dall'alto per i più vari motivi, quali per esempio il passaggio di un camoscio o di uno stambecco o l'alzarsi in volo di un uccello, nonché in conseguenza di un comportamento umano. Se la possibilità di essere colpiti da un sasso può essere considerata reale nel percorrere una via alpinistica o una via ferrata, soprattutto in considerazione dello sviluppo verticale delle stesse, tale possibilità risulta assai più remota nel caso che si percorra un sentiero (salvo che passi a ridosso di una parete).

8 Secondo Bisanti: «Ciò che rende pericoloso un luogo è la risultanza del dinamismo degli elementi naturali in una determinata area. Si pensi alle probabilità di verifica di una frana: appare evidente che il concretizzarsi del rischio promani dalla fisionomia intrinseca del territorio e dell'interazione con gli agenti atmosferici. Per questo motivo, se una precisa zona è connaturata da un'alta probabilità che si verifichino frane e smottamenti, suddette evenienze saranno più frequenti e improvvise allorché le condizioni climatiche siano idonee ad accelerarne il processo generatore». F. Bisanti, *I fattori naturali e l'accompagnamento in montagna: profili di responsabilità del professionista*, 2016, disponibile all'indirizzo <http://www.salvisjuribus.it/i-fattori-naturali-e-laccompagnamento-in-montagna-profili-di-responsabilita-del-professionista/>.

Secondo Ancona⁹:

«La caduta sassi su percorsi di montagna è fatto prevedibile e per così dire scontato, nel senso che si tratta di un evento sempre possibile, e il praticante [l'escursionista] è tenuto a prenderlo in considerazione come un rischio inevitabile, senza che a riguardo possa parlarsi di insidia».

Per quanto riguarda la caduta di sassi, con la sentenza n. 889 del 26 settembre 2018 il **Tribunale di Trento**, di fronte alla richiesta di risarcimento da parte di un escursionista rimasto ferito durante una escursione lungo il sentiero Viel del pan a seguito della **caduta di un masso** (l'impatto causò la frattura di una gamba) nei confronti del Comune di Canazei e della SAT (quale coobbligata con il Comune di Canazei in relazione alla manutenzione del sentiero), ha considerato che il sentiero in oggetto è inserito nell'elenco dei sentieri previsto dall'articolo 8, comma 2¹⁰, della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 8 del 1993 e posto sotto il controllo della SAT¹¹. Ha pertanto escluso per il sentiero l'assimilazione alla strada vicinale (indicato dall'attore) e quindi la non assoggettabilità al Codice della Strada, con esclusione delle relative responsabilità.

La legge provinciale n. 8 del 1993, all'articolo 8, nel definire i tracciati alpini (il cui elenco, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è curato dalla Provincia), qualifica i sentieri alpini come «percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale» (lettera *a*) e i sentieri alpini attrezzati come «tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere».

Secondo il Tribunale:

«La definizione di sentiero come struttura alpina non si risolve in una questione meramente terminologica, ma vale ad evidenziarne le caratteristiche intrinseche, che portano senza meno ad escluderne l'assimilazione alla strada vicinale (come definita nel Codice della Strada quale strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico). Per l'ambiente in cui si colloca, il sentiero montano si differenzia da una strada privata destinata al pubblico transito perché, pur evidentemente soggetto al passaggio pedonale di una serie indeterminata di utenti, non è destinato alla circolazione necessaria e generalizzata come le strade pubbliche e private di

9 C. Ancona, *Le responsabilità connesse ai sentieri*, op. cit.

10 La legge della Provincia Autonoma di Trento n. 8 del 1993, art. 8, co. 2, afferma: «Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L'iscrizione nell'elenco e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano».

11 L'elenco dei sentieri alpini, istituito originariamente con provvedimento del Dirigente del Servizio turismo n. 228 del 25 luglio 2000, è stato da ultimo aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 461 del 21 dicembre 2018. Per ogni sentiero alpino ricompreso nell'elenco è indicato, tramite codice numerico, il soggetto manutentore.

uso pubblico, urbane e extraurbane, considerate nel Codice della Strada, ma è funzionale all'uso ludico o sportivo di chi è interessato a conoscere e praticare la montagna e che per tale preciso intento vi si reca appositamente per percorrerlo. Ne seguono implicazioni sia sotto il profilo soggettivo, nell'individuazione del custode, sia sotto il profilo oggettivo, nell'individuazione dei limiti dei poteri/doveri che al custode fanno capo, per gli effetti della fattispecie responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.».

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, non trattandosi di strada vicinale (nel qual caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice della Strada, i poteri dell'ente proprietario – manutenzione, gestione e pulizia – sono esercitati dal Comune), il giudice ha escluso dal contenzioso il Comune di Canazei e ha individuato nella SAT il soggetto custode del sentiero.

Ha tuttavia considerato i doveri della SAT, in qualità di custode del sentiero, ai fini dell'individuazione delle eventuali responsabilità. Il giudice ha considerato che:

«Le attività della SAT sono finalizzate alla facilitazione del percorso destinato alla pratica escursionistica e sportiva e i doveri attengono sicuramente al controllo della praticabilità del sentiero, alla posa di segnavia e segnaletica adatta, alla manutenzione del fondo e delle eventuali attrezzature atte a facilitare il percorso all'escursionista o alpinista e alla verifica delle buone condizioni di transito. Restano invece necessariamente fuori dalla "sfera di signoria del custode" le condizioni dell'ambiente circostante (la montagna), le cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al governo dell'uomo. Al custode possono invero essere addossati esclusivamente i rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati».

Per quanto riguarda lo specifico incidente il giudice ha ritenuto che:

«Il sinistro non si è verificato per una condizione del sentiero, e specificamente per uno stato di dissesto o erosione del sedime, per la presenza di ostacoli, o per altre cause intrinseche alla cosa oggetto della custodia, ma per effetto della caduta di alcuni sassi, probabilmente staccatisi da un punto non individuabile di creste rocciose sovrastanti. Ferma restando la non assimilabilità del sentiero montano ad una strada, per la quale i poteri e obblighi del soggetto gestore e custode si estendono, in base al Codice della Strada, anche alla manutenzione delle pertinenze, va comunque osservato che nella fattispecie il distacco di massi non ha potuto provenire dal bordo del sentiero, che non presenta parete rocciosa, così da realizzarsi il nesso causale, bensì [il distacco è provenuto] da una parte del territorio sensibilmente lontana dal sentiero stesso».

Il giudice ha ricordato che:

«La stessa legge provinciale afferma che l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano [art. 8, co. 2, legge della Provincia Autonoma di Trento n. 8 del

1993], tra i quali sicuramente si iscrive quello del fenomeno del distacco e rotolamento di sassi e detriti di roccia di cui la montagna stessa è composta».

Ha pertanto rigettato le richieste del danneggiato, il quale ha tuttavia presentato appello.

La **Corte d'Appello di Trento** con sentenza n. 262 del 29 ottobre 2019 ha respinto le richieste (confermando pertanto quanto deciso dal Tribunale), in quanto i doveri della SAT attengono al controllo della praticabilità del sentiero, alla posa di segnavia e segnaletica adatta e alla manutenzione del fondo.

In particolare la Corte d'Appello di Trento ha precisato che:

«Se è ben vero che il Codice della Strada nell'ambito di una generale classificazione contempla anche la definizione di sentiero [...], non di meno detto Codice prevede obblighi di custodia e di manutenzione a carico degli enti proprietari solo per le strade così come indicate all'art. 2. [...] Per le strade vicinali è dettata una speciale disposizione (art. 14, co.4) che espressamente riferisce al comune i poteri spettanti all'ente proprietario previsti dal medesimo codice. Trattasi di una disposizione palesemente limitata alle strade vicinali e che l'appellante ingiustificatamente estende ai sentieri, sulla base di una interpretazione analogica che non ha ragion d'essere».

La Corte, dopo aver richiamato la definizione di strada extraurbana comunale di cui all'articolo 2, comma 6, del Codice della Strada, precisa che:

«Ad esse [le strade extraurbane comunali] non sono assimilabili i sentieri/mulattiere/tratturi, menzionati tra le molteplici definizioni contenute all'articolo 3. [...] In ogni caso l'assimilazione va esclusa per un sentiero alpestre di alta quota, come quello di cui è causa, all'evidenza non idoneo ad una funzione di via di collegamento necessario tra località del comune o con luoghi sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale, trattandosi di un percorso esclusivamente destinato alla pratica dell'escursionismo di montagna».

La Corte ha poi giudicato in merito all'applicazione dell'articolo 2051 del Codice Civile e alla carenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso affermata dal giudice di primo grado. La Corte ha condiviso tale valutazione precisando che:

«Se alla SAT è attribuito il compito di controllo e manutenzione del sentiero [...], il potere/dovere di custodia affidato alla SAT si esplica sul sentiero e sulle relative attrezzature e pertinenze, non certo sull'intero ambiente montano circostante, che, come affatto notorio, nelle zone in alta quota può presentare i più disparati ed imprevedibili rischi, in particolar modo in caso di eventuali fenomeni franosi (anche di per sé modesti) o cadute accidentali di pietre e detriti da formazioni rocciose o da ghiaioni posti "a monte". In definitiva, l'evento dannoso si è soltanto verificato sul sentiero alpino, ma non a causa del sentiero (ossia per le condizioni di esso, ad esempio in relazione ad un dissesto o cedimento del sedime o di strutture o cose al medesimo pertinenti) bensì per effetto di rotolamento accidentale sul tracciato di alcuni massi/detriti presenti in creste rocciose ben distanti, e comunque al di fuori di ogni potere di controllo da parte della SAT, cui spetta il mantenimento in

sicurezza del sentiero, ma non anche la manutenzione relativa all'assesto del multiforme ambiente circostante, costituito nella specie anche da pareti rocciose tipiche dell'area dolomitica».

Per quanto riguarda la caduta di sassi (o massi se più consistente) va analizzata la sentenza del **Tribunale di Teramo n. 556 del 15 aprile 2015** relativa al decesso di una turista mentre percorreva un sentiero che univa la grotta di Sant'Angelo a quella di San Michele (sentiero CAI n. 412) nella riserva naturale delle Gole del Salinello nel Comune di Civitella del Tronto (Teramo), facente parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, a seguito della **caduta di un masso** da un sovrastante sentiero che porta all'eremo di Santa Maria di Scalena (sentiero non numerato), smosso incautamente da un altro escursionista.

Gli eredi della vittima avevano convenuto in giudizio per "responsabilità consensuale", oltre alla persona che aveva incautamente smosso il masso, anche l'Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, il Club Alpino Italiano, «gravate dall'obbligo di mantenere in sicurezza i luoghi», nonché il Comune di Civitella del Tronto, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo, «tutte tenute ad un dovere di vigilanza, controllo e partecipazione alla gestione del suddetto Parco».

Per quanto riguarda la posizione processuale del CAI, il Tribunale di Teramo ha dichiarato il **difetto di legittimazione passiva** sollevata dal CAI, in quanto:

«Non può riconoscersi legittimazione passiva della sede centrale a contraddire in ordine alla pretesa risarcitoria (ed in generale delle obbligazioni assunte) avanzata da chi si duole – come nella specie hanno fatto gli attori – di una condotta illecita (anche omissiva) tenuta dagli associati della sede periferica o comunque ricadente sotto la responsabilità della sola associazione periferica».

In sostanza, il Tribunale di Teramo (richiamando la sentenza del Tribunale di Trento n. 307/2010) ha affermato che gli attori (cioè gli eredi della vittima) avrebbero dovuto citare in giudizio eventualmente la Sezione CAI competente per territorio alla manutenzione del sentiero e non il CAI in senso lato, intendendosi per esso la sede centrale.

Il Tribunale di Teramo ha, invece, identificato il **soggetto responsabile** nell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in quanto soggetto custode ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile; peraltro già lo stesso statuto dell'ente evidenzia il potere di gestione e dunque di custodia dell'ente sul territorio ricompreso nel Parco. L'articolo 3 dello Statuto prevede che:

«L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 394 del 1991 (*Legge quadro sulle aree protette*). La programmazione e la gestione del territorio del Parco Nazionale è affidata dalla normativa statale e regionale all'Ente Parco in capo al quale unicamente può essere individuata la posizione di custode dell'area del Parco Nazionale essendo solo con riferimento all'Ente Parco rintracciabile quella posizione che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere/dovere di intervento su di essa».

La sentenza sottolinea peraltro che:

«Dai rilievi del Corpo Forestale si evince la presenza di numerosi massi di varie dimensioni, semplicemente appoggiati per terra, privi di ancoraggio ed in precario equilibrio, pronti a rotolare a valle a seguito di una sollecitazione idonea al loro iniziale spostamento. Sulla parete da dove si è staccato il masso gli agenti hanno riscontrato la “presenza di massi in stato di incerta stabilità, che creano così uno stato di pericolosità del sentiero per possibilità di distacco”. L'esame del materiale fotografico conferma inoltre il giudizio di pericolosità del sentiero e dell'area in custodia dell'Ente Parco, pericolosità da cui ha tratto scaturigine l'evento dannoso».

Inoltre, il Tribunale di Teramo ha precisato che:

«Quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto custode (nella specie l'Ente Parco), spetta a questi la dimostrazione del fortuito. L'Ente Parco, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale; tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo. Tuttavia ciò non è avvenuto. L'Ente Parco si è limitato a contestare unicamente la sua qualità di custode dell'area senza dedurre né eccepire (e dunque dimostrare) alcun elemento interruttivo del nesso causale e di custodia con la *res* tale da liberarlo da responsabilità e da consentire di qualificare la morte della turista come evento imprevedibile ed imprevocabile e pertanto fortuito».

La sentenza precisa che:

«Le posizioni giuridiche degli altri enti convenuti esulano invece dalla figura del custode ex articolo 2051 c.c.: né il Comune di Civitella del Tronto, né la Provincia di Teramo, né la Regione Abruzzo possono considerarsi enti che hanno in gestione aree protette ricadenti nella tipologia prevista dalla legge quadro n. 394 del 1991».

In sintesi, la evidente assenza di adeguata manutenzione del sentiero e dell'area circostante, con particolare riguardo alla parete rocciosa sovrastante (del tutto sfornita di adeguate protezioni), rendeva assolutamente prevedibile la creazione della situazione di pericolo, dimostrandosi che l'evento lesivo è scaturito da una *res* affidata alla custodia dell'Ente Parco, in capo al quale unicamente può essere individuata la posizione di custode dell'area del Parco Nazionale. Peraltro l'Ente Parco si è limitato a contestare il suo ruolo di custode, evitando conseguentemente di dimostrare il caso fortuito dell'evento che lo avrebbe potuto liberare dalla eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Sempre in tema di **responsabilità di cose in custodia** e sempre in relazione alla responsabilità di un **Ente Parco** è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, III Sezione, con l'ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257.

Nel corso di un'escursione nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino,

una persona (peraltro esperto alpinista) è morta **cadendo in un pozzo** situato a circa **70 metri di distanza dal sentiero** segnalato, mentre visitava dei reperti storici della Prima guerra mondiale che si trovavano nelle vicinanze ad esso.

I parenti avevano agito in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente Parco, nella sua qualità di custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c.; la domanda era stata rigettata prima dal Tribunale di Trento, poi dalla Corte d'Appello di Trento.

I parenti hanno quindi fatto ricorso in Cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. (quattro ricorsi diversamente motivati).

La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza, con cui ha cassato la precedente sentenza, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione.

Nell'ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non hanno correttamente applicato i principi di diritto, in quanto hanno deciso la controversia negando la sussistenza di un effettivo potere di custodia in capo all'ente convenuto sul bene demaniale affidato alla sua gestione.

La Corte ha pertanto precisato i principi di diritto a cui il giudice dovrà attenersi. In particolare, ha affermato che per i parchi naturali l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti.

Nello specifico la Corte ha ribadito che:

«In base ai principi di diritto affermati nei precedenti, la responsabilità prevista dall'**art. 2051 c.c.** opera in termini rigorosamente oggettivi; il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra la cosa in **custodia** (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima).

In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno.

Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'Ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo.

Unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene de-

maniale, può pertanto applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all'**art. 2043 c.c.**, che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso».

Inoltre, la Corte ha ritenuto che:

«I giudici di merito non hanno correttamente applicato i principi di diritto appena esposti. Essi hanno deciso la controversia negando la sussistenza di un effettivo potere di custodia in capo all'ente convenuto sul bene demaniale affidato alla sua gestione.

Di conseguenza, non si sono limitati a verificare la sussistenza del nesso di causa tra cosa e danno (eventualmente accertando se questo fosse imputabile esclusivamente ad un comportamento della vittima di imprudenza tale da potersi ritenere causa esclusiva dell'incidente, e quindi integrante il caso fortuito, in considerazione della situazione di rischio percepibile, o quanto meno sufficiente ad assumere efficacia causale concorrente nella determinazione del danno), come sarebbe stato necessario in caso di applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., ma hanno preso in esame circostanze rilevanti essenzialmente sul piano della condotta colposa dell'ente convenuto, condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che invece nella sistematica della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. è del tutto inconfidente (se non nell'ottica esclusiva della dimostrazione dello stato della cosa e della sua capacità o incapacità di recare danno, cioè in relazione alla prova del rapporto causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso).

L'esclusione della possibilità di esercitare un effettivo potere di fatto sulla cosa è stata peraltro sostanzialmente ritenuta solo in ragione della rilevante estensione del bene demaniale, senza l'esame di tutte le concrete circostanze di fatto in cui aveva avuto luogo l'incidente.

In particolare, avrebbe dovuto certamente considerarsi in proposito che, se la buca in cui era caduto l'escursionista si trovava ad una certa distanza (50 mt.) dal sentiero segnalato, quest'ultimo – classificato come escursionistico di tipo E, gestito e mantenuto dall'Ente Parco e liberamente accessibile anche in pieno inverno – attraversava un sito turistico di particolare interesse soprattutto in ragione della presenza dei reperti storici della Prima guerra mondiale che si trovano disseminati in prossimità di esso e che normalmente gli escursionisti hanno interesse a visitare, e avrebbe quindi dovuto accertarsi se in concreto poteva dirsi esistente la possibilità di una effettiva custodia, oltre che in relazione al percorso del sentiero segnato – in merito al quale non possono sussistere dubbi di sorta, data la sua estensione relativamente limitata e la sua destinazione alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza – anche in relazione alle aree immediatamente limitrofe, in cui risultano allocati i reperti di interesse per gli escursionisti, che è ragionevole presumere che questi ultimi possano intendere raggiungere nel corso della visita (almeno in mancanza di espresse limitazioni in tal senso adeguatamente segnalate)».

La Corte di Cassazione ha cassato quindi la sentenza rinviando la causa al giudice d'appello, prescrivendogli di attenersi, fra gli altri, al seguente principio di diritto che è bene riportare per intero:

«La presunzione di responsabilità per danni da **cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c.** non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; la possibilità concreta di esercitare tale potere non va valutata solo in base all'estensione dell'intero bene demaniale, ma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e in primo luogo della natura e della tipologia dell'evento dannoso; in proposito assumono rilievo determinante la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza nonché di possibile segnalazione di eventuali pericoli disponibili, e ogni altro elemento rilevante; in particolare, per i parchi naturali, **l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse** (turistico, naturale, storico o di altro tipo) **della visita**, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti.

Una volta stabilito il criterio giuridico di imputazione della responsabilità applicabile nella fattispecie concreta (art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c.), quest'ultima dovrà altresì essere nuovamente scrutinata, alla luce dei principi esposti in precedenza.

Di conseguenza, nel caso in cui fosse **ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c.** (per l'accertata sussistenza del rapporto di custodia in relazione al luogo dell'incidente), dovranno essere, in particolare, applicati i seguenti principi di diritto:

- l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c. (salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso);
- il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere);
- nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'even-

to dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta, delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;

- quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel suddetto senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione.

Nel caso in cui invece, per l'accertata **insussistenza del rapporto di custodia, fosse applicabile l'art. 2043 c.c.**, dovrà invece naturalmente essere posto a carico dell'attore l'onere della prova della condotta colposa dell'ente, e la colpa potrà presumersi in caso di danno derivante da anomalia del bene demaniale, ma andrà esclusa in caso di possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia ed evitare pertanto il danno, salva anche in tale ipotesi la possibilità di concorso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Ai fini delle valutazioni indicate, l'eventuale condotta imprudente dell'utente del bene demaniale danneggiato (tanto ai fini dell'accertamento del caso fortuito quanto ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.) andrà naturalmente giudicata anche alla luce dell'affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto è ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi».

Da quanto suesposto appaiono, peraltro, evidenti le diverse caratteristiche tra l'art. 2043 e l'art. 2051 per quanto riguarda l'onere della prova.

Secondo l'art. 2043 l'onere della prova spetta al soggetto danneggiato (attore in giudizio), che, dimostrando il nesso causale tra l'evento ed il danno subito, potrà evidenziare la condotta colposa del soggetto che ha provocato l'evento (convenuto) che gli ha causato un danno.

Nel caso dell'art. 2051 (rapporto di custodia) si ha invece l'inversione dell'onere della prova, in quanto il custode è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito: di fronte all'attore in giudizio che indicherà un nesso di causa tra l'evento e il danno subito, il custode dovrà "smontare" tale nesso dimostrando l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento (caso fortuito) rispetto alla sua attività di custodia (prova liberatoria).

Rinviato il giudizio alla **Corte d'Appello di Trento** in diversa composizione, questa si è pronunciata il **9 maggio 2019** (sentenza n. 214, depositata il 16 settembre 2019) ed ha ritenuto che quanto accaduto all'escursionista deceduto:

«Non può essere paragonato ai pericoli della montagna che certamente espongono a rischi di caduta, ma il camino di areazione di una trincea o una ghiacciaia per la conservazione dei cibi, profonda sei metri, risalente alla Grande Guerra in una zona in cui si trovano resti bellici, attrazione per i visitatori, integrava una vera e propria insidia non assimilabile ai pericoli, di altro genere, che un escursionista esperto è avvezzo ad affrontare».

In sostanza il giudizio della Corte d'Appello di Trento non riguarda strettamente la manutenzione del sentiero ed eventuali responsabilità connesse, bensì condanna Parco di Paneveggio al risarcimento del danno in favore degli eredi (un milione di euro) in quanto non ha provveduto a segnalare (anche in ambiente invernale e quindi innevato) la presenza della buca in un territorio nel quale sono presenti manufatti bellici (trincee) che sono oggetto di visita da parte degli escursionisti, anche se posti fuori dai sentieri stessi.

La **responsabilità di un soggetto gestore** è chiaramente individuabile qualora riguardi una componente di una struttura gestita, come nel caso della sentenza del Tribunale di Bolzano-Sezione distaccata di Brunico del 28 aprile 2001, che ha ritenuto responsabile l'Associazione Turistica Val Casies per i danni riportati da un turista lungo il sentiero Talblickweg (la cui manutenzione era affidata alla suddetta Associazione), conseguenti al **cedimento** del sostegno di un **corrimano** della passerella di legno sul rio Casies che stava attraversando sul quale si era appoggiato per ammirare il panorama, con conseguente caduta nel sottostante rio:

«Posto che le evidenze istruttorie non consentono in alcun modo di ricondurre il cedimento del corrimano ad una anomala condotta dell'attore, talché deve concludersi che il comportamento colposo della parte convenuta (la quale ha omesso di assumere le misure di manutenzione tese a garantire la sicurezza della passerella) assorba interamente il nesso causale del sinistro».

Il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, con la sentenza 26 febbraio 2005, n. 23 ha stabilito che l'associazione turistica locale che gestisce un sentiero e le vicine cascate dietro **vendita di biglietto** risponde a titolo di **responsabilità contrattuale** ex art. 1218 c.c. e a titolo di **responsabilità extracontrattuale** per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ove, durante un'escursione, un masso cada dall'alto colpendo una escursionista munita di biglietto. Nello specifico, l'associazione turistica di Racines che gestisce un sentiero realizzato sull'orrido Gilfenklamm che conduce alle cascate di Stanghe, ha venduto un biglietto ad una turista che durante l'escursione sul sentiero è stata colpita da un sasso proveniente dall'alto. A tal riguardo:

«Il pagamento di un biglietto di ingresso è un compenso per un servizio reso consistente nella gestione dell'afflusso dei visitatori all'orrido e nella manutenzione del sentiero in modo da poter essere percorso in sicurezza».

Il giudice ha quindi applicato tanto l'articolo 2051 c.c., quanto l'articolo 1218 c.c., condannando l'ente gestore del sentiero al risarcimento dei danni pretesi da-

gli attori, ritenendo non sufficiente ai fini della prova liberatoria (caso fortuito) la circostanza, provata dalla convenuta, che fossero effettuati controlli periodici da parte del Soccorso Alpino.

La sentenza ha altresì escluso responsabilità in capo al Comune di Racines e alla Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto non proprietari delle cascate di Stanghe, né tenuti alla sorveglianza delle stesse. La sentenza afferma altresì che:

«Non è stato in alcun modo provato che le cascate delle Stanghe siano beni demaniali appartenenti alla Provincia o al Comune, mentre, dalle prove orali assunte, è risultato che i due enti siano estranei così al governo e al controllo del sentiero, come alla sua gestione e all'organizzazione delle visite che esso consente».

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 1094 del 20 novembre 2015, nel giudicare sulla richiesta di una turista di risarcimento nei confronti del Comune di Cavalese per i danni patiti a seguito di una **caduta** in un bosco, al di **fuori di un sentiero segnato**, ha ricordato che:

«È ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'articolo 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i beni demaniali soggetti ad un utilizzo ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, a meno che la stessa amministrazione su tale beni non possa concretamente esercitare, a causa della estensione territoriale di quest'ultimi e delle modalità di uso, diretto e generale da parte di terzi, un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. Ne consegue che il discrimine per l'applicabilità di tale norma nei confronti della Pubblica Amministrazione è la sussistenza di un concreto potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo (vedi in tal senso Cass. Civ., Sez. III, nr. 24617/2007; Cass. Civ., Sez. III, nr. 12449/2008). Nell'ipotesi in esame, il Comune di Cavalese non era in grado di esercitare un effettivo potere di controllo e di vigilanza sul luogo del sinistro, in quanto l'incidente non è avvenuto lungo i sentieri turistici predisposti e curati dallo stesso ente, ma all'interno di una area boschiva di notevole estensione territoriale, impervia, completamente priva di infrastrutture, sentieri e segnaletica e lontana dalla zona dai punti di richiamo turistico».

19.5 La responsabilità del sentiero: il comportamento del danneggiato

Nella già citata sentenza n. 1094 del 20 novembre 2015 su una richiesta da parte di una turista di risarcimento nei confronti del Comune di Cavalese per i danni patiti a seguito di una caduta in un bosco, al di fuori di un sentiero segnato, il Tribunale di Trento:

«[Ha escluso] anche la responsabilità aquiliana (ex articolo 2043 c.c.) in capo al Comune di Cavalese, in quanto l'evento dannoso è attribuibile alla condotta imprudente e negligente tenuta dall'infortunata. Questa, anziché rimanere sul sentiero tracciato, si addentrò, con abbigliamento e attrezzatura non adatta, in una

zona boschiva impervia a lei non nota, dove non c'erano né percorsi tracciati né segnaletica turistica, e cadde nel burrone in rilievo non per un improvviso cedimento del terreno, ma per la presenza di aghi di abete su un terreno reso bagnato e scivoloso dalle piogge cadute nei giorni precedenti e nella giornata stessa. La condotta dell'attrice, caratterizzata da negligenza e imprudenza, costituisce la causa prossima di rilievo idonea a produrre esse stessa l'evento lesivo, escludendo il concorso di altre cause riconducibili alla condotta commissiva o omissiva dell'Ente convenuto. Ed infatti, l'attrice all'epoca sedicenne ben sapeva o ben avrebbe dovuto sapere, trattandosi di una nozione facente parte della comune esperienza ed esigibile da una ragazza che vive in una zona montuosa, della situazione di pericolo in cui sarebbe incorsa, nel momento in cui decise, nonostante la giornata piovosa, di effettuare un'escursione in montagna, senza un'adeguata attrezzatura e un corretto abbigliamento, e di inoltrarsi in una zona boschiva impervia e priva di sentieri e di segnaletica turistica».

Il Tribunale di Bolzano-Sezione distaccata di Merano, con sentenza del 2 dicembre 2005 ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni da parte di una escursionista nei confronti del Comune di Senale San Felice e della relativa Associazione Turistica a seguito di una **caduta sul terreno scivoloso** di un dosso sul quale era dovuta salire (distante 5 metri dal sentiero) per poter leggere meglio un cartello apposto dal Comune contenente indicazioni sulle impronte di dinosauri presenti in quel posto.

Il giudice ha escluso il ricorso all'articolo 2051 c.c. in tema di custodia, in quanto non ravvisato nell'atto di citazione:

«La causa dell'incidente sarebbe semmai da ricercarsi nelle condizioni del terreno, per individuare di conseguenza una responsabilità in chi ne ha la custodia».

Ma l'attrice non ha posto questo aspetto nella domanda.

Il giudice ha ritenuto che la domanda non potesse che essere qualificata come azione di risarcimento per fatto illecito ex articolo 2043 c.c. Tuttavia, ha valutato che:

«Il sistema della responsabilità delineato dall'articolo 2043 c.c. non si fonda sul principio secondo cui qualunque danno va risarcito da parte di chi si riesce ad individuare, ma si fonda su quello diverso, secondo cui viene risarcito solo quel danno che risulta causato ingiustamente da un soggetto che abbia agito (o omesso di agire) con colpa e dolo. Rimane poi escluso il risarcimento nell'ipotesi in cui il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza. Se un soggetto si espone di libera scelta ad un pericolo che risultata pienamente visibile, comprensibile e prevedibile, non può accollare la responsabilità per il danno consequenziale ad altri. [...] Non ci sono dubbi che l'attrice poteva rendersi perfettamente conto delle condizioni del luogo e nonostante ciò è salita. Occorre sottolineare che non era presente il minimo ostacolo che potesse costituire un pericolo occulto o potesse avere i caratteri dell'insidia o del trabocchetto. Considerato che ci si trova in una zona di montagna, la situazione, così come si presentava, non costituiva alcun pericolo in sé. [...] Di fronte ad una situazione che non presentava nessun pericolo

oggettivo (ma solo soggettivo, per chi non agisce con prudenza) non si poteva esigere dal Comune o dall'Associazione Turistica l'adozione di misure di protezione quali la collocazione di scalinate, corrimano o altro».

Anche nell'ordinanza n. 1257 del 2018 la Corte di Cassazione, pur indicando alcune responsabilità dell'Ente Parco, si è così espressa:

«Per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse – turistico, naturale, storico o di altro tipo – della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti. [...] Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

Pertanto:

«L'eventuale condotta imprudente dell'utente del bene demaniale danneggiato andrà naturalmente giudicata anche alla luce dell'affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto è ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi».

19.6 Le attività di manutenzione del CAI

Per quanto riguarda il CAI è necessaria una preventiva considerazione terminologica. L'articolo 2 della legge n. 91 del 1963 afferma che:

«Il CAI provvede, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite, [...] al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche».

Si tratta pertanto di tracciare un sentiero per poi assegnargli un codice numerico, di apporre dei segnavia orizzontali ed eventualmente anche verticali (tabelle), nonché svolgere attività di manutenzione.

Ma in che cosa consiste la manutenzione? Una indicazione che definisce i limiti delle attività di manutenzione è riscontrabile nella bozza di convenzione-tipo tra ente locale e Sezione CAI per la manutenzione della rete sentieristica predi-

sposta dal CAI sin dal 2009; tra gli impegni in capo alla Sezione CAI declinati all'articolo 2 della bozza figurano i punti 3 e 4:

3. provvedere agli interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI a livello nazionale (localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, avvertenze per l'esecuzione dei segnali a pennello) con facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria (spietramento, spalcatura, decespugliamento);
4. fornire all'ente o ai terzi esecutori assistenza e supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri (ripristino piano di calpestio, muretti a secco, devia acqua, dissuasori ecc.).

Infatti, il successivo articolo 3 della bozza convenzione-tipo indica tra gli impegni dell'ente territoriale quello di «provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri».

Il richiamo alla bozza di modello di convenzione-tipo è presente nel preambolo all'Accordo per la manutenzione della rete sentieristica sottoscritto tra il CAI e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) il 17 ottobre 2017, nel quale preambolo si precisa che:

«Gli Enti locali, a valere sulle risorse disponibili, provvedono alla manutenzione della rete escursionistica attraverso convenzione con i Gruppi Regionali o con le Sezioni del CAI territorialmente competenti, oppure mediante relativo affidamento a soggetti privati terzi (specie nel caso in cui la Sezione CAI competente non disponga di soci volontari preposti alle attività di manutenzione dei sentieri o la tipologia di intervento risulti assai complessa), ferme restando le responsabilità del CAI per le infrastrutture (sentieri attrezzati, vie ferrate) da esso autonomamente predisposte».

Da quanto suesposto appare evidente che il CAI, attraverso le proprie Sezioni e i Gruppi Regionali, provvede ad una manutenzione “di base” del sentiero, consistente nello spietramento (eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero), spalcatura (potatura delle piante) e decespugliamento per quanto riguarda la transitabilità del sentiero, al fine di renderne il transito quanto più agevole e limitarne i rischi, nonché al ripristino della segnaletica orizzontale (se scolorita) e verticale (pali e tabelle se caduti) al fine di garantire l'identificazione del percorso e la sua percorrenza in sicurezza.

Trattandosi di attività svolta dai Soci CAI in qualità di volontari è inevitabile che debba essere limitata alla “manutenzione minima” del sentiero, in quanto attività più complesse (per non parlare della manutenzione straordinaria) possono essere solo di competenza di ditte specializzate, anche in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il CAI non può essere considerato soggetto “gestore” di un sentiero, in quanto preposto ai “piccoli interventi di manutenzione ordinaria” che consentano la percorribilità del sentiero in comodità (senza dover inciampare su pietre naturalmente rotolate sul sentiero o su cespugli che ne impediscono il transito oppure essere colpiti sul viso o sul corpo da rami). Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono invece di competenza dell'ente territoriale (Comune), per le quali la Sezione CAI può fornire assistenza e supporto tecnico all'ente o ai terzi esecutori.

In ogni caso, come evidenziato in numerose leggi regionali sulla rete sentieristica, l'ente locale può assegnare, tramite convenzione, la manutenzione ordinaria al CAI territorialmente competente o ad altro ente/associazione.

Nel caso del Trentino, invece, con determinazione n. 461 del 21 dicembre 2018 del dirigente del Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento è stato, da ultimo, individuato il soggetto manutentore di ciascun sentiero e con determinazione annuale assegnato alla SAT il contributo per l'attività di controllo e manutenzione ordinaria di tracciati alpini (per il 2018, determinazione n. 191 del 2018).

Analoga modalità è ravvisabile per il Veneto (da ultimo, deliberazione n. 708 del 2019) con cui sono state assegnate alle Unioni montane le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per gli 883 sentieri alpini della Regione. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le Sezioni del CAI (art. 48-bis, co. 4, L.R. n. 11 del 2013).

A prescindere dalla tipologia di rapporto giuridico (legge, convenzione), sorge tuttavia il problema circa la responsabilità per un evento accaduto su un sentiero "dato in convenzione": ne è responsabile il soggetto manutentore o in ogni caso l'ente locale?

L'attività di gestione vera e propria può essere ravvisata in un sentiero tematico gestito da un ente/associazione locale, il cui accesso sia magari sottoposto al pagamento di un ingresso (per esempio, visita ad una cascata), nel qual caso si instaura un rapporto contrattuale con conseguente assunzione di responsabilità da parte del soggetto gestore.

La responsabilità è sicuramente presente nel caso di una **via ferrata**: si tratta di una infrastruttura appositamente realizzata al fine di permettere di raggiungere una cima, che diversamente l'escursionista/alpinista non sarebbe in grado di raggiungere se non con una reale progressione alpinistica su roccia. In questo caso il soggetto realizzatore della via ferrata ha una responsabilità costante sullo stato delle attrezzature (cavi d'acciaio, staffe, scalini, scale ecc.) che devono garantire la sicurezza del percorso: conseguentemente, all'inizio della stagione escursionistica, il soggetto realizzatore dovrà controllarne lo stato ed eventualmente provvedere alle necessarie opere di ripristino se danneggiate. Ovviamente il soggetto responsabile non potrà tutte le mattine inviare del personale a verificarne lo stato e se un fulmine dovesse aver danneggiato la notte precedente un qualsiasi tratto della via ferrata, i primi salitori si potranno trovare in difficoltà e, venendo meno la sicurezza, avvisare le autorità preposte (sindaco, Carabinieri ecc.).

Essendo il sentiero frutto di un passaggio naturale nel tempo, non siamo in presenza della realizzazione di una struttura artificiale (quale la via ferrata): eventuali tratti artificiali (che conseguentemente determinano la qualifica di "sentiero attrezzato") realizzati al fine di renderne maggiormente sicura la fruizione, determinano tuttavia una piena responsabilità per lo stato delle attrezzature.

La presenza di mezzi artificiali che ne facilitano la percorrenza in alcuni tratti potrebbe indurre l'escursionista a percepire la presenza di difficoltà naturali e quindi la pericolosità di quel tratto, così come può stimolare l'escursionista a percorrere il tratto artificiale in quanto si sente garantito dalla loro presenza. Con-

seguentemente, l'apposizione di cavi e staffe da parte del "gestore" ne determina una responsabilità in capo al soggetto che le ha posizionate¹².

La valutazione di pericolosità – anche se relativa – di un sentiero attrezzato si collega automaticamente alla conoscenza da parte dell'escursionista delle proprie capacità fisiche e tecniche e pertanto dei propri limiti.

Un ultimo aspetto riguarda l'interdizione dell'accesso ad un sentiero numerato CAI: tale potere spetta al sindaco (con ordinanza sindacale) e non alla Sezione CAI, la quale ha tuttavia – in attesa degli opportuni avvisi comunali – può temporaneamente affiggere sulle prime tabelle poste all'inizio e alla fine (e ad eventuali incroci) del sentiero/percorso l'avvertimento circa lo stato "critico" di un determinato tratto.

19.7 Norme di salvaguardia

Camminare lungo un sentiero teoricamente non è una attività pericolosa: ne è la conferma che nelle polizze assicurative l'escursionismo – a differenza dell'alpinismo – non è considerata attività pericolosa, la quale necessita eventualmente di una integrazione dell'ammontare del premio da pagare, oppure non dà diritto a rimborso in caso di incidente.

Tuttavia, per l'escursionismo, essendo una attività che si svolge su ambiente impervio o montano, siamo in presenza di rischi connessi anche ad eventi esterni, quali quelli ambientali o le condizioni metereologiche.

La percezione nell'escursionista di una soglia di rischio (soggettiva e oggettiva) può essere la condizione per determinare una sua mitigazione: se, oltre alla propria condizione fisico-atletica e alle capacità tecniche, l'escursionista – che magari non si era precedentemente documentato a fondo – si trova in presenza di una adeguata segnaletica verticale consistente in una analitica cartellonistica di riferimento, potrà pienamente valutare le caratteristiche del percorso e le eventuali insidie.

In tema di incidenti conseguenti alla caduta accidentale di sassi sul sentiero (e alla conseguente eventuale responsabilità) si è anche ipotizzato il ricorso all'apposizione di specifici cartelli, come nel caso dei segnali posti lungo le strade indicanti il pericolo di caduta massi. Le strade di montagna, sia per effetto di piogge improvvise che investono i costoni delle valli, sia per le varie forme di dissesto idrogeologico sempre più presenti, presentano un ovvio rischio per caduta di massi, così come per attraversamento di animali. Tuttavia, ritengo che l'apposizione di un cartello di pericolo per caduta massi (o sassi) lungo un sentiero quale monito all'escursionista non possa essere considerata una soluzione valida. La caduta naturale ed isolata di un sasso rientra nella normalità di un ambiente montano ed è un rischio di cui l'escursionista e l'alpinista sono pienamente a conoscenza.

¹² Si tratta di una estensione analogica di quanto applicato, sia a livello normativo da disposizioni delle singole Regioni, sia per effetto di una consolidata giurisprudenza, che pongono la manutenzione di una via ferrata in capo al soggetto gestore.

La presenza di un cartello indicante il pericolo di caduta sassi starebbe ad indicare l'esistenza di precedenti cadute di sassi o piccole frane (queste ultime palesemente visibili) che hanno interessato quel tratto di sentiero: conseguentemente se un rischio frana dovesse risultare ancora presente in quanto il movimento franoso non si è arrestato, sarà compito del sindaco del Comune territorialmente competente emanare una ordinanza di interdizione al transito. Diversamente non sarebbe una forma di esenzione dalla responsabilità (quasi si trattasse dei foglietti illustrativi dei medicinali, i c.d. bugiardini, che indicano effetti nocivi nell'uso del farmaco in percentuali infinitesimali): o il rischio è palese e quindi il sentiero è chiuso al transito, oppure non esiste nessun rischio "reale" al riguardo e il sentiero è pienamente transitabile.

Si potrebbe pensare – con orrore – a costanti cartelli di avviso per il pericolo di caduta massi/sassi lungo tutti i sentieri di montagna, con conseguente deturpamento del paesaggio.

Per quanto riguarda il concetto di rischio, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri di Trento) ha organizzato due convegni (nel 2014¹³ e nel 2015¹⁴) su "*Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione*".

In particolare la relazione di Viola al convegno del 2014 ha analizzato le differenze tra i concetti di "rischio", "rischio residuo" («quantità di rischio che permane anche dopo l'applicazione di misure di miglioramento preventive e protettive dei livelli di sicurezza») e "rischio accettabile", evidenziandone i limiti sia in ambito della sicurezza sul lavoro, sia nella valutazione del rischio idrogeologico ai fini della transitabilità delle strade.

13 Il convegno, con sottotitolo "*È possibile una valutazione oggettiva?*", si è svolto il 6 giugno 2014 ed ha affrontato la tematica relativa ai rischi connessi alla percorribilità dei sentieri di montagna e delle viabilità stradali minori dove in genere l'attività di prevenzione è limitata od assente per le poche risorse disponibili. Gli aspetti trattati hanno riguardato il rischio legato alle azioni soggettive nel percorrere una ferrata, un sentiero, una strada ed il rischio legato ad eventi esterni con specifico riferimento alla caduta di sassi o franamenti. Sono stati presentati esempi concreti di interventi di prevenzione eseguiti su vie ferrate, sentieri e strade nonché interventi di riparazione. È stato affrontato l'argomento relativo ai provvedimenti di chiusura e di riapertura del sentiero/via di collegamento sotto l'aspetto delle responsabilità civili e penali. Le relazioni sono state tenute da Volkmar Mair (Provincia Autonoma di Bolzano), Luca Biasi (ingegnere della SAT), Carlo Ancona (magistrato), Massimo Viola (avvocato) e Daniele Sartorelli (ingegnere).

14 Svoltosi il 6 novembre 2015 il secondo convegno aveva come sottotitolo "*Interventi sostenibili e responsabilità*". In seguito ad una corretta valutazione del rischio, sono stati approfonditi gli aspetti relativi agli strumenti tecnici e giuridici che permettono una buona progettazione e la definizione delle priorità di spesa. Gli aspetti trattati hanno riguardato gli strumenti tecnici di rilievo e progettazione, possibili metodi di definizione delle priorità di intervento e le responsabilità dei progettisti, dei gestori e degli accompagnatori. È stato altresì affrontato l'argomento relativo ai provvedimenti di chiusura e di riapertura del sentiero/via di collegamento sotto l'aspetto delle responsabilità civili e penali. Le relazioni sono state svolte da Fulvio Tonon (docente universitario) su *Il rilievo fotogrammetrico come aiuto nella progettazione e nel percorso decisionale sulla valutazione del rischio esterno di una viabilità o di un sentiero*; Claudia Strada (Servizio Geologico Provincia Autonoma di Bolzano) su *Lista delle priorità delle misure di protezione contro la caduta massi per le strade di competenza della provincia di Bolzano*; Helmuth Scartezzini (Alpenverein BZ) su *La gestione della rete di sentieri alpini in provincia di Bolzano*; Paolo Campedel (Servizio Geologico Provincia Autonoma di Trento) su *Il rischio idrogeologico residuo: aspetti tecnici e gestione in Provincia di Trento*; Carmine Russo (magistrato) su *Responsabilità nella manutenzione dei sentieri e limiti di bilancio*.

Secondo Viola¹⁵:

«Il gestore del sentiero alpinistico non è tenuto a gestire il rischio derivante dall'utilizzo della cosa (percorrenza del sentiero, sia essa o meno "accompagnata" da qualcuno) né dai rischi "esterni" (valanghe, caduta di sassi o frane che investano l'opera), ma solo del rischio il cui innesco va ricercato all'"interno" dell'opera stessa (crolli della struttura, la rottura delle sue componenti, la loro inadeguatezza ideativa, progettuale, realizzativa o manutentiva), non altrettanto può dirsi per le strutture viabilistiche minori. Avendo l'ente proprietario della strada un obbligo di protezione dell'utente (in particolare l'utente debole, quale è espressamente definito il pedone dal C.d.S.) anche i rischi esterni (oltre che, naturalmente, quelli interni) dovranno essere adeguatamente gestiti. [...] Il rischio viabilistico va sempre tendenzialmente eliminato (quantomeno ridotto quanto a probabilità di verifica e gravità delle conseguenze); il rischio alpinistico va solo segnalato e, eventualmente, a seconda del tipo di struttura considerata, reso proteggibile; giammai eliminato, né in relazione ad esso l'alpinista va protetto in maniera assoluta. [...] Per entrambi i gestori vi è inoltre un dovere di corretta informazione dei terzi (esposti al rischio) del tipo di rischio gestito, delle misure di prevenzione/protezione/controllo adottate e del livello di rischio che residua. Ciò serve a delimitare la responsabilità alla rete viabilistica o sentieristico-escursionistica effettivamente gestita (ma non la esclude tutte le volte in cui l'accesso e l'utilizzo è comunque consentito e non fisicamente impedito)».

Interessante è risultata anche la relazione di Russo in cui ha evidenziato l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza per quanto riguarda la responsabilità della Pubblica Amministrazione (Comune, ANAS ecc.) per quanto riguarda eventi "particolari" (caduta massi, alberi) su sedi della viabilità stradale.

Si segnala, che in due casi la normativa regionale/provinciale ha previsto delle disposizioni comportamentali su responsabilità e rischi:

- l'articolo 4, comma 6, della legge 27 febbraio 2017, n. 5, istitutiva della Rete Escursionistica della Lombardia, stabilisce che chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante;
- la legge della Provincia Autonoma di Trento 15 marzo 1993, n. 8 (*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*), all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, precisa che l'iscrizione nell'Elenco delle strutture alpinistiche curato dalla Provincia e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

Si tratta di due disposizioni che potrebbero essere considerate "principi generali" dell'ordinamento regionale/provinciale, volte a indicare la presenza di un margine di pericolo inevitabile che rimane a carico dell'escursionista, fermo restando eventuali responsabilità dell'ente pubblico (gestore) o del soggetto a cui è affidata la manutenzione.

15 M. Viola, *Relazione al convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?"*, op. cit.

19.8 Il ruolo dell'escursionista

La valutazione di pericolosità – anche se relativa – di un sentiero si collega automaticamente alla conoscenza da parte dell'escursionista delle proprie capacità fisiche e tecniche e pertanto dei propri limiti (autoresponsabilità dell'utente).

Si tratta di principi basilari che qualsiasi escursionista deve porsi prima di intraprendere una qualsiasi escursione: quante ore di cammino sono previste? Quanto dislivello in salita e in discesa si deve percorrere? Sono sufficientemente allenato? Sono in grado di superare eventuali difficoltà tecniche (sentiero attrezzato)?

Oltre ai casi di classificazione di un sentiero nella scala delle difficoltà escursionistiche (T, E, EE, EEA) definita dal CAI (si veda il capitolo 5), in due casi la normativa regionale ha invece provato a “qualificare” il livello dell'utente:

- l'articolo 3 della legge n. 36 del 2017 del Friuli-Venezia Giulia definisce sentiero tematico (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) quell'itinerario di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'**escursionista inesperto**;
- l'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 5819 del 1997 in tema di segnaletica, oltre all'indicazione di “sentiero alpinistico per esperti”, richiama la figura del “**medio alpinista**” in relazione al tempo necessario di percorrenza per raggiungere una determinata località.

Una “particolare” categoria di utenti dei sentieri di montagna è certamente quella dei praticanti della mountain bike.

Oltre alla esposizione delle norme regionali relative alla pratica del ciclo-escursionismo, mountain bike e *downhill* effettuata nel capitolo 9, e alle considerazioni sui casi sempre più frequenti di conflittualità tra escursionisti a piedi ed escursionisti in bicicletta (spesso determinata da mancanza di sensibilità ed educazione, per non dire di arroganza di questi ultimi, quasi si considerassero i veri “padroni della strada”) va ricordato che per la pratica del ciclo-escursionismo vengono indicati appositi percorsi specificamente segnalati ai sensi delle normative regionali e delle Province Autonome.

Diversamente, qualora un ciclo-escursionista transiti lungo un sentiero “ordinario” (cioè non specificamente dedicato a tale pratica) ci si trova di fronte ad una situazione “estranea” alla ricerca di qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto.

Il fondo naturale di un sentiero destinato al transito di escursionisti non avrà le caratteristiche che permettano il transito alle mountain bike: anzi l'eventuale passaggio del mezzo sicuramente provocherà dei danni al fondo stesso e ai bordi, pregiudicandone lo stato con conseguenti possibili forme di dissesto idrogeologico. L'ulteriore presenza di protuberanze rocciose o di radici arboree potrà essere fonte di incidente¹⁶.

16 Per quanto riguarda la pratica della mountain bike si ricorda che nel 2018 il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha effettuato su tutto il territorio nazionale 573 interventi (in queste specifiche non è ricompresa la Valle d'Aosta) nei confronti di 513 persone, di cui sono risultate 80 illese, 327 con ferite leggere, 101 con gravi ferite e 5 decedute.

19.9 Riflessioni sulla responsabilità

Nelle precedenti paragrafi si è disquisito sugli aspetti relativi al risarcimento civile per responsabilità conseguente ad incidente su un sentiero, tralasciando l'eventuale responsabilità penale (omicidio colposo, lesioni colpose) a seguito della caduta di massi o sassi.

Se la giurisprudenza si è più volte espressa sulla responsabilità penale nell'esercizio della professione di guida alpina¹⁷, più difficile risulta determinare una responsabilità penale quando risulta già difficile individuare il soggetto tenuto ad una eventuale risarcimento dei danni, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2051 c.c. per un evento accaduto durante la percorrenza di un sentiero.

Come ha precisato Ancona¹⁸:

«La responsabilità penale è personale, e quindi per la condanna deve essere dimostrato che una ben determinata persona ha commesso una altrettanto determinata violazione, e che a causa essa si è verificato non già un danno qualsiasi, ma una lesione personale o la morte di qualcuno. [...] In caso di errore nel tracciamento di un sentiero, allo stesso modo, in qualche caso sarà possibile individuare un preciso responsabile; ma invece sarà difficile individuare una persona fisica responsabile se la contestazione riguarda una insufficiente opera di manutenzione o di aggiornamento della segnaletica. La semplice circostanza che un soggetto sia Presidente della sezione CAI o SAT, o Presidente della commissione sentieri, difficilmente potrà individuarlo come effettivo responsabile per una ipotesi di fatto omissivo, quale la mancata o incompleta manutenzione di sentieri o di ancoraggi di attrezzature di sentiero, il mancato rinnovo della segnaletica, la assenza di comunicazioni doverose all'ente proprietario di anomalie nell'uso del sentiero o di problemi nella sua agilità. La manutenzione è sempre affidata a soggetti collettivi, come sono le sezioni CAI o SAT, e non a persone determinate. E i soggetti collettivi, siano esse persone giuridiche o semplici associazioni non riconosciute, non possono essere chiamate a rispondere in sede penale per errori od omissioni. Possono esserlo i loro rappresentanti; ma allora sarà necessario individuare con precisione non solo quale sia l'obbligo violato, ma anche il soggetto che avrebbe dovuto assolvere a quel compito. Questo può avvenire in caso di organo di una struttura pubblica, ove sono previste con precisione mansioni, competenze, poteri, gerarchie e conseguenti ambiti di responsabilità; non sarà invece operazione facile nel caso di una sezione CAI o SAT, e non solo per la caratteristica di volontariato del lavoro che viene prestato dai suoi soci, ma soprattutto perché in questo caso difetta la individuazione di competenze precise, di poteri effettivi, di rapporti gerarchici vincolanti; e quindi non sono individuati i rispettivi ambiti di responsabilità personale.»

Va peraltro ricordato che il Tribunale di Catania, con sentenza 26 febbraio 1985, condannò – oltre alle guide alpine che avevano accompagnato un gruppo di

17 Da ultimo, S. Rossi, *La responsabilità penale nell'alpinismo e nell'escursionismo in montagna*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La Montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, op. cit., pp. 466 ss.

18 C. Ancona, *Le responsabilità connesse ai sentieri*, op. cit.

turisti lungo le zone sommitali dell'Etna, alcuni dei quali morirono in seguito ad una esplosione del vulcano – anche il sindaco (che a fronte di una situazione che reclamava interventi urgenti nell'interesse pubblico, aveva omesso di esercitare il potere di ordinanza) e gli amministratori della società che curavano il servizio di trasporto sul vulcano (in quanto avrebbero dovuto assicurarsi delle condizioni di massima sicurezza)¹⁹.

Ancora Ancona²⁰ ha sottolineato che, sugli incidenti in montagna:

«I giudici – e prima ancora i pubblici ministeri – sono portatori di nozioni e conoscenze tutt'altro che omogenee; la comprensione dei complessi elementi che intervengono nella formulazione di una scelta di chi frequenta la montagna non sempre è completa; avviene così che condotte, che per alcuni sono esenti da responsabilità, per altri invece lo sono; purtroppo, in molti casi non vi è alcuna prevedibilità della decisione. Ma questo non può meravigliare, perché in processi come questi cambiano i livelli non solo di conoscenza della materia, ma anche di disponibilità individuale ad accettare la logica della previsione e della inevitabilità di un rischio».

Negli ultimi tempi si è potuto assistere a due tipologie comportamentali che hanno caratterizzato i procedimenti civili da un lato e quelli penali dall'altro.

Nel primo caso, il difensore del danneggiato (o degli eredi) cita in giudizio – ai fini del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. (*Danno cagionato da cosa in custodia*) – numerosi soggetti, soprattutto pubblici.

La tattica processuale è quella definita del “cerino in mano”: citando in giudizio contemporaneamente, per esempio, la Regione, la Provincia, il Comune, l'Ente Parco (nazionale o regionale), il Club Alpino Italiano, la Pro Loco ecc., alla fine uno tra di essi rimarrà con il “cerino in mano”, in quanto non sarà stato in grado di dimostrare che l'evento è stato conseguenza di un caso fortuito (e quindi di smontare quel nesso di causalità tra evento e danno subito), o quanto meno negherà a priori una responsabilità per custodia del bene (ritenendo quindi di non dover dimostrare il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c.), quando invece il giudice avrà valutato la presenza di un rapporto di custodia.

Non sapendo l'attore chi sia effettivamente il “custode”, cita in giudizio una pluralità di soggetti, i quali a loro volta affermeranno il proprio difetto di legittimazione passiva (estraneità alla chiamata in causa) e conseguentemente chiederanno al giudice la condanna dell'attore al pagamento delle spese in giudizio da loro sostenute. Sebbene condannato a rimborsare ai soggetti “estranei” le spese giudiziali sostenute, queste saranno pienamente compensate da quelle che l'attore riceverà a titolo di risarcimento dalla parte condannata.

Un rischio (in questo caso giudiziario) per l'attore è che il giudice accolga la tesi dimostrata dalla parte “residuale” (cioè il custode del bene) del caso fortuito e che quindi rigetti la richiesta di risarcimento, condannando l'attore al pagamento delle spese.

Il giudice civile dovrà giudicare rispetto alla richiesta dell'attore (*petitum*) e ri-

conoscere o negare eventuali responsabilità, ma non potrà mai indicare un nuovo soggetto che egli ritiene responsabile dell'evento, in quanto non indicato nella richiesta di risarcimento dalla parte che ha instaurato il giudizio.

Sotto l'aspetto penale, si genera una analoga procedura da parte del magistrato inquirente: di fronte ad un evento sarà più facile emettere diversi avvisi di garanzia nei confronti dei rappresentanti legali di enti pubblici e di privati: in questo caso si ha una “pesca a strascico” e alla fine nella rete qualcuno resterà impigliato, dopo che gli altri soggetti avranno dimostrato la propria estraneità.

Da quanto esposto in questo capitolo, ritengo che il CAI e le sue Sezioni non possano essere ritenuti responsabili per incidenti accaduti lungo un sentiero tabellato “CAI” in conseguenza di “fattori esterni”.

Il quadro normativo in tema di manutenzione di sentieri risulta significativamente evoluto negli ultimi decenni: ad una norma statale che affida le attività di manutenzione al CAI (legge n. 91 del 1963), si sono affiancate – se non sovrapposte – le norme contenute con varie modalità operative dalle singole disposizioni definite dal legislatore regionale, dalle quali si evince che il proprietario del sentiero è l'ente pubblico (salvo ovviamente i tratti di sentiero che incidono su una proprietà privata). Nel caso della Valle d'Aosta è la stessa amministrazione regionale che provvede alla manutenzione; le Province Autonome di Trento e di Bolzano assegnano le risorse ai soggetti responsabili dei sentieri da loro identificati; il Friuli-Venezia Giulia individua il CAI quale soggetto unico per tali attività, mentre il Veneto assegna le risorse alle Unioni montane che vi provvedono attraverso le Sezioni CAI.

La competenza in tema di manutenzione è espressamente ed esclusivamente assegnata ai comuni dell'Abruzzo²¹ (i Comuni dell'Abruzzo «gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri stipulando convenzioni e collaborazioni») e dell'Emilia-Romagna²² (i Comuni «sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati»).

Viene invece ripartita la competenza tra i singoli soggetti istituzionali interessati nella legislazione della Liguria (legge n. 24 del 2009, art. 9), del Piemonte (legge n. 12 del 2012, art. 10), della Puglia (legge n. 21 del 2003), della Toscana (legge n. 17 del 1998, art. 7), dell'Umbria (legge n.1 del 2015, art. 176).

In Lombardia (legge n. 5 del 2017, art. 4) la competenza è “a scalare” tra gli enti competenti (Enti Parco e aree protette, poi Comunità montane e infine Comuni per la parte residuale).

Per la Campania il regolamento attuativo dovrà individuare il soggetto obbligato alla manutenzione di ciascun percorso (legge n. 2 del 2017, art. 16).

Nelle Marche i proponenti che richiedono l'iscrizione di un percorso al Catasto regionale devono garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria (legge n. 2 del 2010, art. 4).

21 Legge n. 42 del 2016, art. 7.

22 Legge n. 14 del 2013, art. 8.

19 S. Rossi, *La responsabilità penale nell'alpinismo e nell'escursionismo in montagna*, op. cit., p. 476.

20 C. Ancona, *Giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l'attività in montagna*, op. cit.

Non viene specificamente individuato il soggetto competente alle attività di manutenzione nella legislazione della Basilicata (legge n. 51 del 2000), del Lazio (legge n. 2 del 2017) e del Molise (legge n. 15 del 2003).

Appare evidente che il quadro normativo frutto del trasferimento di competenze sulla materia al legislatore regionale (2001) sancisce chiaramente una piena responsabilità dell'ente territoriale (in genere, il Comune) per quanto attiene alla gestione della rete sentieristica insistente sul proprio territorio, prevedendo eventuali convenzioni con il CAI o altre associazioni.

In caso di specifica convenzione le Sezioni CAI, tramite i propri Soci volontari, potranno e dovranno effettuare soltanto le attività di manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria viene effettuata da imprese specializzate su iniziativa dell'ente locale (Comune, Unioni montane).

Analoga limitazione operativa va applicata in assenza di una normativa regionale, di regolamenti attuativi della normativa regionale o di convenzioni con l'ente locale: in sostanza, ove il CAI – attraverso le proprie Sezioni – continua a svolgere autonomamente quella attività “sussidiaria” indicata ai sensi della legge n. 91 del 1963, in quanto la Regione non ha disciplinato o attuato la legge (come nel caso delle numerose leggi regionali approvate a partire dalla fine del 2016), le loro attività dovranno limitarsi alla manutenzione ordinaria, ponendo in capo al sindaco del Comune territorialmente competente la responsabilità per le attività di manutenzione straordinaria, o – qualora fosse impossibilitato ad adempiervi – a provvedere all'interdizione al transito sul sentiero con apposita ordinanza sindacale.

A conferma di questa tesi è la convenzione-tipo predisposta dal CAI sin dal 2009 per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica e della viabilità minore e, da ultimo, richiamata nell'Accordo CAI-ANCI per la manutenzione della rete sentieristica sottoscritto nell'ottobre 2017: la Sezione CAI è il soggetto “eventualmente” scelto dall'ente locale per una serie di attività inerenti alla sentieristica.

Il Comune è il soggetto responsabile del proprio territorio (e quindi anche di un sentiero per la parte che non incide su una area privata). Pertanto è il Comune il soggetto giuridicamente responsabile, sia a fini civili che penali. Se il territorio è posto all'interno di un parco nazionale o regionale, sarà necessario verificare se l'ordinamento giuridico (legge istitutiva, statuto, regolamento) fa riferimento alla gestione del territorio da parte dell'ente parco: in caso positivo la responsabilità sarà in capo all'ente parco, diversamente al Comune.

Tuttavia, vanno considerate le disponibilità finanziarie dell'ente locale da destinare agli interventi di controllo (manutenzione e messa in sicurezza del sentiero/percorso): sono sicuramente necessarie risorse considerevoli, che spesso non sono nelle disponibilità dell'ente²³.

23 Appare assai interessante la disamina giurisprudenziale effettuata dal giudice Carmine Russo nella relazione *Responsabilità nella manutenzione dei sentieri e limiti di bilancio dell'Ente gestore* al convegno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento intitolato “*Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. Anno secondo. Interventi sostenibili e responsabilità*”, Trento, 6 novembre 2015, anche se riferita soprattutto alla responsabilità della P.A. in tema di circolazione stradale.

Al riguardo Viola²⁴ ritiene che:

«Se è vero che da parte degli enti pubblici territoriali vi è un dovere di governo del territorio e di pianificazione territoriale, vi sono comunque dei limiti oggettivi e dei limiti economici agli interventi in tale ambito. La questione può essere posta in questi termini: vi è un obbligo della P.A. di garantire/agevolare la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale (art. 16 Cost.) compresi i terreni impervi? Vi è un obbligo generalizzato di impedire eventi dannosi ai cittadini senza limiti di spesa in capo alla P.A.? Ma anche con riferimento alla sentieristica alpina/escursionistica, vi è un obbligo del gestore di impedire eventi dannosi dipendenti da rischi interni alla struttura senza limiti di spesa?».

Viola propone la seguente soluzione:

«Per quanto riguarda il limite di spesa, il principio ALARP (*As Low As is Reasonably Practicable*) si rivela utile. Se lo stato dell'arte (scienza, tecnica e *best practice* del momento), non consente margini di miglioramento del rischio, oppure li consente ma solo a fronte di costi che superano di gran lunga i possibili benefici (con l'avvertenza che i costi da considerare non sono solo quelli economici, ma anche in termini di tempo e di difficoltà/numero dei problemi da risolvere), allora si può ragionevolmente ritenere che vi sia tolleranza verso tale rischio (da considerarsi residuo) che quindi può essere considerato ALARP, ovvero accettabile».

La responsabilità della sezione CAI a cui è stata affidata per atto amministrativo o convenzionale la manutenzione del sentiero è limitata a quelle attività che ne devono permettere la transitabilità agli escursionisti, quali l'eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero (poi da posizionare in sicurezza), la potatura delle piante e di cespugli, nonché la manutenzione della segnaletica. In presenza di qualsiasi eventuale elemento di supporto (corda, corrimano, balaustra, scaletta ecc.) atto a garantire maggiormente la sicurezza, sarà compito della Sezione verificarne periodicamente l'idoneità e provvedere al riguardo.

Analoghe considerazioni valgono per quei sentieri ove non è tuttavia presente un atto convenzionale o amministrativo con l'ente locale (cioè che sono autonomamente mantenuti dalla Sezione CAI).

Interventi di manutenzione straordinaria del sentiero sono di competenza dell'ente territoriale.

Qualsiasi evento “esterno” al sentiero che tuttavia possa generare effetti negativi nei confronti di un escursionista non possono essere addebitati al soggetto manutentore o custode (ex art. 2051 c.c.) del sentiero, sia che si tratti di una Sezione CAI che di un altro soggetto, in quanto sviluppatasi al di fuori del contesto “sentiero” propriamente detto.

Se c'è un rischio caduta sassi in conseguenza di una frana, sarà compito della Sezione CAI segnalarlo alle autorità competenti (se si tratta di un sentiero tabel-

24 M. Viola, *Relazione al convegno “Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?”*, op. cit.

lato CAI). Nella realtà quotidiana, di fronte ad un nuovo evento franoso, l'escursionista che ne ravvisi il pericolo informerà la locale stazione dell'Arma dei Carabinieri (sicuramente contattabile 24 ore su 24), eventualmente la Polizia locale, o il locale ufficio delle guide alpine. Sarà quindi compito del sindaco emettere una ordinanza di interdizione al traffico su quel sentiero.

A prescindere dalla frana – che sta ad indicare un evento di una certa consistenza in conseguenza di situazioni di dissesto idrogeologico – sui sentieri di montagna è possibile la caduta accidentale di sassi soprattutto in forma isolata, conseguenti al passaggio nelle aree sovrastanti di un animale, o al venir meno della stabilità degli stessi per via di fenomeni di lenta erosione (un rigagnolo di acqua, a forza di insistere con il suo passaggio, erode la base di terra su cui poggia il sasso, determinandone una stabilità precaria, che poi determina il rotolamento a valle dello stesso).

Si tratta di fatti così imprevedibili e di difficile riscontro definiti dal Tribunale di Trento²⁵ «condizioni dell'ambiente circostante (la montagna)» che «restano necessariamente fuori dalla sfera di signoria del custode», in quanto «le dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al governo dell'uomo. Al custode possono invero essere addossati esclusivamente i rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati».

25 Tribunale di Trento, sentenza n. 889 del 26 settembre 2018.

CAPITOLO 20

Il SOCCORSO nei SENTIERI

20.1 Il ruolo del CNSAS

20.2 La normativa regionale

**20.3 La compartecipazione alla spesa
per l'intervento di soccorso**

20.4 Le tariffe di compartecipazione alla spesa

20.1 Il ruolo del CNSAS

La legge n. 91 del 1963 di riordino del CAI (poi modificata dalla legge n. 776 del 1985) ha indicato, tra i compiti ad esso assegnati, quello di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti (art. 2, primo comma, lett. g).

Tale attività viene svolta attraverso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS): costituito nel 1954 e dotato di autonomia organizzativa e funzionale (art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 419/1999), il CNSAS è una Sezione nazionale del Club Alpino Italiano; è composto da oltre 7.000 Soci volontari (su oltre 327.391 Soci CAI, dati 2019) e, articolato in Servizi regionali e in due Servizi provinciali, opera su tutto il territorio nazionale. Per la Valle d'Aosta i compiti e le funzioni del CNSAS sono svolti dal Soccorso Alpino Valdostano (SAV), che gode di una particolare disciplina giuridica, mentre nella Provincia di Bolzano operano altresì il Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol (BRD-AVS) e l'Aiut Alpin Dolomites.

La legge n. 74 del 2001 ha riconosciuto e sancito il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità svolta dal CNSAS (art. 1, co. 1) e ne ha affermato i suoi compiti nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (art. 1, co. 4) e del Servizio sanitario nazionale (art. 2), stabilendo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, e prevedendo altresì, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza e di emergenza sanitaria, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del Corpo, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

L'articolo 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha stabilito che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Nel 2019 il CNSAS ha effettuato 10.234 interventi di soccorso (9.554 nel 2018) nei confronti di 10.073 persone (di cui solo il 3,5% era Socio CAI), con l'impiego complessivo di 41.666 soccorritori.

20.2 La normativa regionale

Le prime leggi regionali o provinciali di riconoscimento del ruolo e delle attività di soccorso svolte dalle strutture territoriali del CNSAS si ebbero ovviamente nelle Regioni alpine e sorsero ancor prima della legge del 1963 di riordino del CAI.

Già nel 1958, con la legge n. 14, la Regione Trentino-Alto Adige aveva provveduto alla creazione di un fondo per le spese derivanti dagli interventi dei corpi di

soccorso alpino della Regione: in conseguenza dell'attribuzione di competenze alle due Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 1973, il fondo fu riproposto in forma provinciale da due apposite leggi provinciali.

Nel 1961 fu la volta della Regione Valle d'Aosta con la legge n. 2 (*Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso alpino*), per poi istituire con l'articolo 9 della legge n. 39 del 1975 (sull'ordinamento delle guide alpine) il Soccorso Alpino Valdostano (SAV).

Con l'effettiva nascita delle Regioni a statuto ordinario anche le altre Regioni alpine emanarono disposizioni legislative sul soccorso alpino: la Lombardia con la legge n. 29 del 1976, il Veneto con la legge n. 62 del 1979 e il Piemonte con alcuni articoli della legge n. 24 del 1980. Con la legge n. 34 del 1992 la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinò gli interventi di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano nella Regione, considerando anche le attività del soccorso alpino e speleologico.

Sul versante appenninico nel 1977 la Regione Toscana approvò la legge n. 51 sul "*Servizio di soccorso alpino*", così come la Regione Abruzzo intervenne sulla materia con la legge n. 52; esse furono quindi seguite dal Molise con la legge n. 22 de 1980 (quale contributo annuo alla "squadra di soccorso" della Sezione del Club Alpino Italiano), dalle Marche con la legge n. 23 del 1983, dall'Emilia-Romagna con la legge n. 12 del 1985, dal Lazio con la legge n. 27 del 1988, dalla Toscana con l'articolo 9 della legge n. 17 del 1988 (istitutiva della Rete escursionistica della Toscana) e dalla Liguria con la legge n. 15 del 1993.

Con l'emanazione di una legge organica a livello nazionale (legge n. 74 del 2001) solo alcune Regioni – e peraltro in anni recenti – hanno tuttavia provveduto ad approvare una nuova normativa più completa e organica rispetto alla precedente, andando a recepire pienamente i contenuti della stessa legge nazionale: l'Abruzzo con la legge n. 20 del 2014, il Veneto con la legge n. 11 del 2015, la Calabria con la legge n. 1 del 2017, il Friuli-Venezia Giulia con la legge n. 24 del 2017, il Molise con la legge n. 17 del 2017 e la Campania con la recente legge n. 21 del 2019.

In altri casi il legislatore regionale, richiamando la legge n. 74 si è limitato a riconoscere il ruolo del Servizio regionale del CNSAS nell'ambito di norme specifiche, quali per esempio l'elisoccorso (Lombardia con la legge n. 5 del 2015) o di carattere più eterogeneo (la Sardegna con l'articolo 15, comma 11, della legge n. 2 del 2007; la Campania – precedentemente all'approvazione della legge n. 21 del 2019 – con l'articolo 49 della legge n. 1 del 2008; la Sicilia con l'articolo 11, comma 58, della legge n. 26 del 2012), senza tuttavia fornire una disciplina dettagliata.

Una disciplina particolare sull'organizzazione del soccorso alpino (in questo caso il SAV) è stata adottata dalla Regione Valle d'Aosta con la legge n. 5 del 2007, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano con la legge n. 13 del 2007 e la Provincia Autonoma di Trento con l'articolo 44 della legge n. 9 del 2011 ne hanno disciplinato le modalità di finanziamento nell'ambito delle rispettive normative in tema di protezione civile.

Va ricordato che, sebbene alcune Regioni non abbiano una normativa che disciplina l'attività di soccorso alpino e speleologico, oppure essa sia precedente

all'emanazione della legge n. 74 del 2001, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria sono tuttavia presenti – ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 74 – specifiche convenzioni periodicamente sottoscritte tra l'Agenzia sanitaria regionale e il Servizio regionale del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

20.3 La compartecipazione alla spesa per l'intervento di soccorso

L'intervento di soccorso alpino va considerato soprattutto nell'ambito del soccorso sanitario. Su 10.073 persone soccorse dal CNSAS nel 2019, solo 3.376 sono risultate illese, 6.190 ferite (di cui 4.501 in modo leggero); ad esse si aggiungono 446 decessi e 61 persone disperse. Considerando gli elevati costi di volo di un elicottero (da 90 a 140 euro al minuto) le Regioni, titolari della competenza in tema di gestione della sanità, hanno negli ultimi anni considerato nella propria legislazione la compartecipazione della persona soccorsa in montagna (escursionista o alpinista che sia) ai costi conseguenti all'intervento dell'elicottero: sia ben chiaro che l'elicottero non è di proprietà del CNSAS o del CAI, bensì di una società privata che esplica l'attività di elitransporto e di elisoccorso per conto della Regione, attraverso una convenzione conseguente ad un bando di gara. Così pure il personale a bordo dell'elicottero è eterogeneo in quanto a status giuridico: pilota, motorista e verricellista sono dipendenti della società di elisoccorso; il personale sanitario fa parte del Servizio sanitario regionale, ma viene formato dal CNSAS per svolgere attività di soccorso in parete (nel CNSAS figurano oltre 420 tra medici e infermieri specificamente addestrati); è infine presente il Tecnico di Elisoccorso (TE), figura specialistica del CNSAS addetta a calarsi con il verricello per le operazioni di recupero della persona da soccorrere. Per gli interventi più complessi (come, per esempio, in caso di ricerca di persone sepolte da valanga) l'elicottero del 118 (così come pure gli elicotteri delle amministrazioni dello Stato) provvedono a trasportare direttamente sul luogo le Squadre territoriali di soccorso (stazione) del CNSAS.

In un contesto di un servizio pubblico di soccorso, la richiesta dell'elicottero quale modalità rapida per superare situazioni di non vera e propria emergenza (stanchezza, impreparazione, incapacità, infortunio lieve, maltempo) ha determinato un abuso del servizio di elisoccorso, quasi si trattasse di un taxi di alta quota peraltro gratuito; conseguentemente le Regioni hanno ritenuto doveroso prevedere forme di compartecipazione ai costi legati all'intervento di soccorso in montagna.

Infatti tutte le norme approvate sull'argomento precisano che gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza*). La norma richiamata precisa che gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla Centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri

sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

In sintesi vanno considerate nel “quadro generale della sentieristica e dell'escursionismo” anche le disposizioni che riguardano le attività di soccorso alpino e di elisoccorso, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'escursionista/alpinista.

La compartecipazione dell'utente soccorso ai costi in caso di elisoccorso è *attualmente* prevista dalle seguenti norme:

- Regione Abruzzo, legge n. 42 del 2016, articolo 11, commi 3 e 4;
- Regione Friuli-Venezia Giulia, legge n. 24 del 2017, articoli 10 e 11;
- Regione Lombardia, legge n. 5 del 2015, articolo 3;
- Regione Molise, legge n. 13 del 2017, articolo 7;
- Regione Piemonte, legge n. 5 del 2012, articolo 52;
- Provincia Autonoma di Bolzano, legge n. 7 del 2001 (ticket);
- Provincia Autonoma di Trento, legge n. 9 del 2011, articolo 56, comma 4;
- Regione Valle d'Aosta, legge n. 5 del 2000, articolo 35, comma 6;
- Regione Veneto, legge n. 11 del 2015, articolo 5.

La previsione della compartecipazione alle spese di elisoccorso era già prevista per la Provincia Autonoma di Trento dall'articolo 47, comma 2, della legge n. 10 del 1998, per la Regione Veneto dall'articolo 5 della legge n. 33 del 2007 e per la Regione Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 5, commi da 78 a 79-*septies* della legge n. 17 del 2008. La Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 7 del 2001 sulla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, ha determinato l'ammontare dei singoli ticket con la delibera della Giunta provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, indicando anche i casi di utilizzo dell'elisoccorso.

Le vigenti disposizioni delle Regioni **Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Veneto**, essendo di recente approvazione (2015-2017), ricalcano la medesima struttura normativa.

Viene subito richiamato il principio base contenuto all'articolo 11 del DPR 27 marzo 1992:

«Gli interventi di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992».

Le Regioni Veneto e Molise precisano che:

«Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118».

Per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia:

«Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso».

La differenza tra le due formulazioni sta nel fatto che le Regione Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia fanno riferimento specifico ad interventi di soccorso e di elisoccorso *in ambiente impervio o ostile*, mentre la Regione Veneto specificerà la tipologia dell'ambiente con le delibere attuative.

Le Regioni Abruzzo e Lombardia stabiliscono una maggiorazione:

«La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente».

Sempre le Regioni Abruzzo e Lombardia prevedono che:

«La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale del 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario».

Per la Regione Veneto:

«Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi».

Le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia definiscono i criteri che la Giunta regionale dovrà adottare in sede di approvazione della delibera con cui stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa:

- tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione (Friuli-Venezia Giulia);
- previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al 50% del costo effettivo del servizio;
- riduzione della quota di compartecipazione a favore dei residenti: 20% per Abruzzo e Veneto; 30% per Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;
- la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole Squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della Centrale operativa 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso (Abruzzo e Lombardia).

La Giunta regionale, sentito il Servizio regionale del CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente (Friuli-Venezia Giulia, Molise e Veneto).

I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna azienda/unità sanitaria locale (a secondo della terminologia adottata dalla Regione) sede delle centrali operative 118 e destinati al potenziamento delle stesse centrali

operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana (Abruzzo, Molise e Veneto).

L'articolo 11, comma 1, della legge n. 24 del 2017 della Regione Friuli-Venezia Giulia considera «attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari». Il successivo comma 2 stabilisce che con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonché l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera. Le altre Regioni hanno provveduto a tali definizioni in sede di delibera di Giunta.

L'articolo 52 della legge n. 5 del 2012 della Regione **Piemonte** ha autorizzato la Giunta a definire i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano, in ragione del principio di appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di elisoccorso in territorio montano al fine di un impiego più razionale degli stessi e delle risorse finanziarie dedicate al pronto intervento. A tal fine la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a) chiamate totalmente immotivate;
- b) interventi inappropriati a mezzo elicottero.

La previsione della compartecipazione alle spese in caso di elisoccorso è stata inizialmente prevista dal comma 2 dell'articolo 47 (*Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario*) della legge n. 10 del 1998 della Provincia Autonoma di **Trento** (*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*); tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 9 del 2011 sulla disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento e la materia definita al comma 4 dell'articolo 56 della medesima legge.

Nello specifico si dispone che il soccorso pubblico urgente nell'ambito della protezione civile e della gestione dell'emergenza è reso a titolo gratuito, ad eccezione degli interventi effettuati a mezzo di elicottero, per i quali la Giunta provinciale può stabilire quote di compartecipazione dell'utente alle spese sostenute dall'amministrazione. L'effettuazione degli interventi di soccorso pubblico urgente ha la priorità assoluta rispetto all'effettuazione degli interventi e soccorsi tecnici non urgenti e alla prestazione dei servizi di prevenzione degli incendi resi al di fuori delle emergenze o dopo che è cessata l'urgenza.

Per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa in caso di elisoccorso la legge n. 5 del 2000 della Regione **Valle d'Aosta** (*Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione*), all'articolo 35, comma 6, autorizza la Giunta regionale a stabilire, con propria deliberazione, l'eventuale partecipazione

alla spesa da parte dell'utenza per le prestazioni di cui al presente articolo e per quelle erogate nei centri traumatologici territoriali.

20.4 Le tariffe di compartecipazione alla spesa

Con delibera della Giunta regionale della **Lombardia** del 20 novembre 2015 n. X/4340 è stato approvato il Piano Tariffario in applicazione della legge regionale n. 5 del 2015 (*BURL n. 48 del 25 novembre 2015*).

Con delibera della Giunta regionale del **Piemonte** 2 novembre 2015, n. 27-2363 sono state aggiornate le tariffe per l'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria e definite le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso in territorio montano e in territorio impervio ed ostile (*BU Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2015*).

L'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di elisoccorso è stato determinato con la deliberazione della Giunta provinciale di **Trento** n. 664 del 2012, confermando per le forme di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti gli importi definiti dalla deliberazione n. 1751 del 26 agosto 2005, peraltro già confermati dalla deliberazione n. 746 del 28 marzo 2008.

La tariffa da applicare per l'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria è stata, da ultimo, determinata con la deliberazione della Giunta regionale della **Valle d'Aosta** n. 1054 del 4 agosto 2016, i cui Allegati A e B hanno sostituito quelli contenuti alle precedenti deliberazioni n. 3725 del 30 dicembre 2010 e 2172 del 31 dicembre 2013, contestualmente revocate¹.

Essendo la materia già disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 33 del 2007, la Giunta regionale del **Veneto** con la deliberazione n. 1411 del 6 settembre 2011 ha determinato gli oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, definendo, tra l'altro, al punto 6 dell'Allegato A l'elenco delle attività ricreative ad elevato impegno di soccorso nonché la compartecipazione alla spesa e all'Allegato B il relativo tariffario.

LOMBARDIA

L'Allegato A alla delibera 20 novembre 2015 n. X/4340 della Giunta regionale della Lombardia riporta la definizione delle quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato per interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, nei casi in cui **non sussista la necessità** di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un **pronto soccorso**.

La quota di compartecipazione alla spesa, tenuto conto della normativa regionale, è così definita:

1 La materia era stata precedentemente disciplinata con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 4105/2004, 3444/2008, 3652/2009 e 3653/2009.

Tipologia di risorsa	Costo orario	
Mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista)	euro	56,00
Mezzo di soccorso Intermedio (infermiere e autista/soccorritori certificati)	euro	70,00
Mezzo di soccorso Avanzato (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere)	euro	115,00
Squadra a terra del CNSAS	euro	95,00
Elisoccorso (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino)	euro	1.500,00

Ulteriori indicazioni:

- 1) Quota massima esigibile euro 780,00 per evento.
- 2) La quota oraria di compartecipazione a carico dell'utente viene parametrata ai minuti di effettivo impegno della risorsa così come rendicontato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) che gestisce l'evento.
- 3) Riduzione del 30% a favore dei residenti in Lombardia (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile).
- 4) Incremento del 30% in caso di comportamento imprudente² (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile).

Dopo aver indicato i diversi costi in termini orari (ora/minuto), applicando le suesposte indicazioni una successiva tabella riporta, alla riga finale, l'importo massimo esigibile nei diversi casi di compartecipazione alla spesa per elisoccorso in Lombardia è così fissato:

Tipologia persona soccorsa	Importo massimo esigibile	
Residente in Lombardia (-30%) condotta non imprudente	euro	420,00
Residente in Lombardia (+30%) condotta imprudente	euro	546,00
Non residente in Lombardia (-30%) condotta non imprudente	euro	600,00
Non residente in Lombardia (+30%) condotta imprudente	euro	780,00

PIEMONTE

La Regione Piemonte, con la delibera della Giunta regionale n. 27-2363 del 2 novembre 2015, ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2016 la precedente delibera 44-2139 del 7 febbraio 2006, Allegato A), per la parte relativa alle "Prestazioni

2 La definizione di comportamento imprudente è a carico del CNSAS e viene effettuata secondo parametri definiti dal CNSAS e comunicati ad AREU.

di emergenza per non residenti in Piemonte”, stabilendo di definire le seguenti tariffe da applicarsi all’attività di elisoccorso nell’ambito della mobilità sanitaria e in caso di compartecipazione:

- diritto fisso di chiamata 120 euro;
- costo al minuto di volo 120 euro.

Ha inoltre stabilito a partire dalla medesima data le seguenti tariffe da applicarsi per gli interventi di soccorso effettuati dalle Squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, disposti dalla Centrale operativa 118 in caso di compartecipazione:

- diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra (fino a 3 soccorritori): 120 euro;
- costo per ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per ciascuna squadra: 50 euro.

Per quanto concerne gli interventi di elisoccorso effettuati a favore di cittadini assistiti dal SSN non residenti nella Regione, l’Azienda sanitaria interessata procederà a formulare l’addebito nell’ambito del sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale, al netto dell’eventuale quota di compartecipazione.

Nel caso che gli interventi di elisoccorso di cui alle presenti disposizioni, sono effettuati a favore di cittadini comunitari, assicurati in altro stato membro, in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l’Azienda sanitaria interessata procederà a chiedere la compensazione secondo la normativa vigente. Nel caso di trasporti di cittadini stranieri non assicurati dal SSN né in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l’Azienda procederà all’emissione della fattura dei relativi costi, che sono totalmente a carico dell’interessato.

La compartecipazione al costo degli interventi mediante elicottero e/o Squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese da parte di tutti gli utenti destinatari dell’intervento stesso (residenti in Piemonte e non) o soggetti terzi obbligati ad assicurare il soccorso, nei seguenti casi rilevati dagli equipaggi intervenuti (medico, infermiere e tecnico del soccorso per gli interventi con elicottero, caposquadra/capostazione e tecnico di soccorso della Centrale operativa per gli interventi con le Squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico):

- 1) per le chiamate *totalmente immotivate* è prevista la corresponsione da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell’intervento dell’intero costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme e all’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Nel caso di trasporto contemporaneo di più persone, i costi dell’intervento sono ugualmente ripartiti tra gli utenti;
- 2) per le chiamate *immotivate* che generano l’attivazione di ricerca di persone disperse a causa di un comportamento non responsabile è prevista la corresponsione, da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell’intervento, dell’intero costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme e all’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.);
- 3) per le chiamate causate da utilizzo di *dotazione tecnica non adeguata* rispetto a qualsiasi attività ludico ricreativa e sportiva intrapresa, ovvero dalla scelta di percorsi, o gradi di difficoltà non adeguati al livello di capacità, o dal mancato rispetto di indicazioni di percorso, divieti o limitazioni, è prevista la corresponsione da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell’interven-

to del costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, **fino ad un massimo di 1.000 euro** per gli interventi di elisoccorso e/o per gli interventi delle Squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Nel caso di trasporto contemporaneo di più persone, il costo complessivo dell’intervento è ripartito in quote di pari importo tra gli utenti, fino ad una quota massima pro-capite di 1.000 euro.

La compartecipazione ai costi del servizio erogato **non si applica** nel caso descritto al punto 3) se l’intervento disposto dalla Centrale operativa comporta il **ricovero** del paziente in reparto ospedaliero o in OBI (Osservazione Breve Intensiva);

Per le chiamate per recupero salma – che non sono soggette a compartecipazione – l’onere viene attribuito in sede di compensazione della mobilità all’Azienda sanitaria competente per territorio di residenza dell’assistito.

Nei casi sopradescritti, l’Azienda sanitaria competente per il servizio di elisoccorso si riserva la facoltà di rivalsa per la corresponsione dell’intero costo in presenza di contratti assicurativi.

Si precisa, altresì, che nulla è dovuto al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per gli interventi SAR, anche se svolti interamente con proprio personale, in quanto tale attività rientra nella previsione di cui alla legge regionale n. 67 del 1980, Titolo IV, Soccorso per il Turismo alpino e speleologico.

La delibera, infine stabilisce che per il combinato disposto tra il 27 marzo 1992 e la legge regionale n. 5 del 2012 (legge finanziaria regionale 2012) il presente provvedimento si applica sia in territorio montano sia in territorio impervio ed ostile.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con delibera n. 1862 del 27 maggio 2002 la Giunta Provinciale ha fissato un ticket pari a **100 euro** in caso di elisoccorso giustificato da esigenze mediche. Nel caso si tratti di un intervento di elisoccorso non giustificato da esigenze mediche i costi totali sono fissati fino a un massimo di **1.000 euro**.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con deliberazione n. 664 del 2012 la Giunta provinciale di Trento, oltre ad aggiornare la tariffa delle prestazioni di elisoccorso del servizio sanitario provinciale a seconda dell’aeromobile utilizzato (98 e 140 euro/minuto di volo), ha confermato quanto già disposto con la delibera n. 1751 del 2005 in merito alla compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti³:

3 Per le sole prestazioni di elisoccorso primario con la deliberazione della Giunta provinciale n. 15590 del 30 dicembre 1998, successivamente modificata con deliberazione n. 3634 del 28 dicembre 2001, era stata stabilita una compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito nella misura fissa e indifferenziata di 25,82 euro se l’intervento fosse seguito da ricovero, e di 103,29 euro se la prestazione non fosse seguita da ricovero, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 della L.P. n. 10 dell’11 settembre 1998. Con la deliberazione n. 1710 del 18 luglio 2003 l’ammontare delle due compartecipazioni furono elevate, rispettivamente, a 30 euro e a 110 euro, introducendo i casi di decesso del paziente soccorso, di prestazioni totalmente inappropriate sotto il profilo sanitario (con corresponsione dell’intero costo dell’intervento) e di intervento verso soggetti in grave pericolo in ambiente ostile ma comunque incolumi (compartecipazione di 500 euro).

- a) prestazioni di elisoccorso con *ricovero*: **36,15 euro**;
- b) in caso di *decesso* del paziente soccorso, in relazione alle difficoltà nella individuazione dei soggetti tenuti al pagamento per la prestazione beneficiata dal *de cuius*, non viene richiesto alcun ticket;
- c) nel caso di prestazioni totalmente *inappropriate* sotto il profilo sanitario ove risulti oggettivamente individuato l'autore della richiesta questi è tenuto a corrispondere l'intero costo dell'intervento valorizzato con le tariffe del presente provvedimento, ferme le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme;
- d) nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti in grave pericolo per *ambiente ostile* ma peraltro *incolumi* (per esempio, l'escursionista bloccato in parete) per i quali il medico intervenuto non abbia disposto l'invio immediato ad un pronto soccorso ospedaliero, la compartecipazione alla spesa da parte del soggetto soccorso è individuata nell'importo di **750 euro**, in relazione ai costi del personale sanitario che comunque deve essere presente durante l'evento.

VALLE D'AOSTA

L'Allegato B alla deliberazione n. 1054 del 2016 determina le tariffe di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria e modalità di compartecipazione alla spesa.

In caso di *persona ferita* (grave o lieve) l'intervento di elisoccorso è gratuito.

La tariffa da applicare per l'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria è di 120 euro al minuto di volo.

Le modalità di compartecipazione dell'utente alla spesa risultano così fissate:

- *Chiamata immotivata*: nel caso in cui, su segnalazione dell'equipaggio di soccorso, la chiamata risulti totalmente immotivata, l'importo dell'intervento, calcolato sulla base della tariffa sopra indicata, è posto ad integrale carico del/i destinatario/i dell'intervento stesso.
- *Chiamata inappropriate*: nel caso in cui il medico intervenuto non riscontri motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata, oppure i/1 destinatari/o dell'intervento rifiuti l'accesso/ricovero in ospedale indicato dal sanitario o rifiuti la visita dello stesso, l'importo dell'intervento è posto a carico del/i destinatario/i dell'intervento, fino ad un **massimo pro capite di 3.500 euro**. Tale cifra massima si applica agli iscritti al Servizio sanitario regionale/nazionale e ai possessori di tessera TEAM nonché ai cittadini residenti in Paesi che hanno siglato con l'Italia una convenzione che prevede lo stesso trattamento dei cittadini italiani. Per tutti gli altri soggetti, l'intero costo dell'intervento, calcolato sulla base della tariffa sopra indicata, è posto ad integrale carico del/i destinatario/i dell'intervento stesso.

VENETO

Con deliberazione n. 1411 del 6 settembre 2011 la Giunta regionale del Veneto ha definito gli oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Nello specifico all'Allegato A, punto 2.3) ha disciplinato gli interventi di elisoccorso.

Sono compresi in questa tipologia gli interventi di tipo:

- HEMS: intervento di soccorso sanitario.
- SAR: intervento di ricerca e recupero in ambiente impervio e/o ostile.

L'onere del servizio per gli interventi HEMS è a carico del SSR. L'onere del servizio per gli interventi SAR è a carico del SSR qualora l'utente soccorso sia affetto da patologie che richiedono il ricovero ospedaliero o accertamenti presso il pronto soccorso; in assenza di queste ultime è posto a carico dell'utente. La classificazione della missione come HEMS o SAR è di competenza della Centrale operativa sede dell'elisoccorso che effettua la missione. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'assunzione dell'onere da parte del SSR spetta al medico di bordo dell'elicottero.

Il successivo punto 6 dell'Allegato A definisce l'**elenco delle attività ricreative ad elevato impegno di soccorso**, cioè quelle che comportano attività complesse finalizzate al recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari, come di seguito individuate: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore; salti dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; *rafting*; mountain bike in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio.

In caso di intervento di soccorso dovuto ad incidente conseguente alla pratica di tali attività che renda necessario l'intervento dell'elicottero e/o di squadre di soccorso del CNSAS (intervento SAR) è prevista la **compartecipazione** alla spesa da parte dell'utente, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale. Tale importo è dovuto **anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il pronto soccorso**.

L'Allegato B riporta il tariffario regionale per i Servizi di soccorso e Trasporto sanitario, prevedendo per gli interventi HEMS e SAR di soccorso e trasporto con elicottero un ticket massimo di 500 euro in caso di ferito grave (25 euro/minuto di volo), una compartecipazione fino a 7.500 euro (90 euro/minuto di volo) in caso di ferito leggero ed il costo totale dell'intervento in caso di chiamata immotivata (persona illesa).

Per i cittadini stranieri si applica la tariffa di 120 euro per minuto di volo.

In sintesi nel Veneto l'elisoccorso è **gratuito** in caso di ricovero in pronto soccorso o in ospedale conseguente ad **attività non rischiose**. Se il ricovero è tuttavia conseguente ad attività ad elevato rischio di soccorso è comunque prevista una compartecipazione alla spesa.

Per le Regioni **Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise** non sono state ancora adottate le relative delibere attuative sulla determinazione delle tariffe di compartecipazione ai costi per gli interventi di elisoccorso in ambiente montano.

Riassumendo, non appare semplice ricondurre le diverse fattispecie considerate nelle diverse legislazioni regionali e schematizzarle in una semplice tabella, in quanto i singoli legislatori hanno utilizzato visioni assai variegata di una attività escursionistica e alpinistica che, in conseguenza di un evento o di un comportamento, determina un intervento di soccorso, esplicito sia per mezzo delle squadre a terra del CNSAS, sia con l'uso dell'elicottero.

In caso di **ricovero** in pronto soccorso o in struttura ospedaliera, ci si trova di fronte ad un intervento sanitario di emergenza ai sensi dell'articolo 11 del DPR 27 marzo 1992 e conseguentemente l'intervento di elisoccorso è pienamente **a titolo gratuito in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta**.

Considerando che si tratta di un intervento in un ambiente ostile o impervio (la montagna), è prevista la corresponsione di un ticket di 36,15 euro in Trentino e di 100 euro in Alto Adige.

Nel Veneto è a titolo completamente gratuito se il ricovero non è conseguente ad incidente per attività ad elevato rischio di soccorso (indicate dalla delibera n. 1411/2011), nel qual caso, invece, è prevista una compartecipazione alla spesa fino ad un massimo di 500 euro anche in caso di ricovero (ferito grave). Per il ferito leggero l'ammontare della compartecipazione alla spesa è determinate dai minuti di volo (per 90 euro al minuto) dell'elicottero e può arrivare fino a 7.500 euro.

Qualora il soggetto sia risultato **incolume**, le diverse normative regionali hanno fatto ricorso a definizioni e considerazioni varie al fine di determinare l'ammontare della tariffa *pro capite*:

- la Lombardia, nell'indicare il **limite massimo** di compartecipazione alla spesa, fa riferimento alla **condotta** che può essere **prudente** (600 euro nel caso di soggetto non residente e 420 euro se residente) o **imprudente** (780 euro nel caso di soggetto non residente e di 546 euro se residente). Il limite massimo dell'intervento viene fissato a 750 euro in Trentino e a 1.000 euro in Piemonte e in Alto Adige;
- **chiamata inappropriata** (assenza di motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata): formulazione utilizzata dalla Valle d'Aosta con la previsione di un costo di 120 euro per minuto di volo fino ad un massimo di 3.500 euro;
- **chiamata immotivata** in relazione alla necessità dell'intervento: **intero costo** dell'intervento di elisoccorso considerando la tariffa per minuto di volo (Piemonte 120 euro, Valle d'Aosta 120 euro, Trentino 98 o 140 euro a seconda del tipo di elicottero. Il Veneto applica una tariffa di 90/120 euro a minuto di volo).

La valutazione del comportamento della persona soccorsa è attribuita al CNSAS dalla delibera n. 4340 del 2015 della Giunta della Regione Lombardia. Tale principio era "normatizzato" nella precedente normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia che, all'articolo 5, comma 79-*quinquies*, della legge n. 17 del 2008, assegnava la valutazione dell'eventuale carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, in rapporto alle condizioni meteorologiche, allo stato di salute dell'utente, all'attrezzatura utilizzata, ovvero ad altre circostanze di fatto relative al caso concreto ad una apposita Commissione (commi 79-*bis* e seguenti); qualora la Commissione accerti il carattere improprio delle condizioni in cui la richiesta di elisoccorso è stata avanzata, è disposto l'addebito, a carico dell'utente, del costo dell'intervento di elisoccorso.

CAPITOLO 21

Le AREE PROTETTE e gli ENTI PARCO

21.1 La legge quadro n. 394 del 1991

**21.2 La giurisprudenza della
Corte costituzionale**

**21.3 Le reti escursionistiche regionali
e le aree protette**

21.1 La legge quadro n. 394 del 1991

Con l'approvazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) sono stati definiti i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. La legge n. 394 ha classificato le aree protette, articolandole in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali (statali e regionali) e aree protette marine (art. 2), definito la *governance* dei parchi nazionali (art. 8 e ss.), istituito i parchi nazionali (art. 34) e le aree marine protette (art. 36).

Trattandosi di una legge quadro, l'articolo 22 ha pertanto stabilito i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali.

Va ricordato che per quanto riguarda i parchi nazionali – che spesso hanno adottato segnaletiche dei sentieri aventi caratteristiche diverse da quelle del CAI – sin dal 1997 il CAI, al fine di uniformare i criteri segnaletici dei sentieri, ha sottoscritto intese e collaborazioni (in genere di carattere triennale) con la gran parte dei parchi nazionali; tra i più recenti si segnalano quelle con il P.N. Appennino Tosco-Emiliano, il P.N. Pollino, il P.N. Sila (sottoscritte nel 2016) e il P.N. Abruzzo-Lazio-Molise, il P.N. Arcipelago Toscano, il P.N. Cinque Terre, il P.N. Val Grande (sottoscritti nel 2017) e con il P.N. Gran Paradiso (2018). Inoltre nel settembre 2014 il CAI ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette, prevedendo, tra l'altro, l'impegno a sostenere, attraverso apposite convenzioni tra gli Enti Parco e le Sezioni CAI e/o Gruppi Regionali CAI, la manutenzione della rete escursionistica di ciascuna area protetta.

21.2 La giurisprudenza della Corte costituzionale

Per quanto riguarda la normativa regionale istitutiva di reti escursionistiche, specialmente negli ultimi anni, va rilevato che il Governo *pro tempore* ha ritenuto di dover impugnare alcune leggi di fronte alla Corte costituzionale in quanto:

«Varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost., nonché la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.».

Ciò è accaduto per la legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** (ricorsi n. 27 e n. 32 del 2017), per la legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** (ricorso n. 34 del 2017) e per la legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** (ricorso n. 40 del 2017).

Di fronte all'impugnazione presso la Corte costituzionale le Regioni Abruzzo

e Lazio hanno provveduto a modificare le rispettive leggi al fine di superare le violazioni rilevate.

Nello specifico, la Regione **Lazio** ha modificato e integrato alcune disposizioni della legge n. 2 del 2017 con l'articolo 17, commi 23 e 95, della **legge 14 agosto 2017, n. 9** nel senso indicato dal Governo, con espliciti richiami alla disciplina delle aree protette statali e regionali ed al rispetto delle funzioni attribuite ai relativi enti di gestione.

Considerato che le modifiche apportate hanno determinato il venir meno dei motivi del ricorso e che, come dichiarato dalla stessa Regione, le norme impugnate non hanno trovato – *medio tempore* – applicazione, su conforme parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo ha ritenuto che ricorressero i presupposti per rinunciare al ricorso e conseguentemente deliberato **la rinuncia alla impugnativa** di fronte alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2018, ha pertanto dichiarato estinto il processo.

Esito diverso si è avuto per la legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo**, in quanto, sebbene modificata da due successivi interventi legislativi, la **Corte costituzionale** con **sentenza n. 180 del 2019** ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** di alcune disposizioni¹.

Precedentemente la **Corte costituzionale**, con **sentenza n. 121 del 2018**, aveva dichiarato **l'illegittimità costituzionale** di numerose disposizioni della legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** per la parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette.

Nelle citate sentenze n. 121 del 2018 (REC) e n. 180 del 2019 (REASTA) la Corte ha illustrato chiaramente i rapporti tra normativa statale e normativa regionale in tema di aree protette, precisandone i principi.

Con la **sentenza n. 121 del 2018** (REC), la Corte ricorda che:

«Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” non identifica una sfera di competenza statale rigorosamente cir-

1 Nella sentenza n. 180 del 2019 la Corte costituzionale ha argomentato che «prima di passare all'esame delle singole questioni, occorre rilevare che tutte **le disposizioni censurate sono state modificate** dalla legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33. Deve, quindi, essere preliminarmente valutata l'incidenza dello *ius superveniens* sulle questioni in esame. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo *ius superveniens* sia satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione *medio tempore* (*ex plurimis*, sentenza n. 238 del 2018). Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni censurate abbiano avuto *medio tempore* applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 185, n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n. 8 del 2017). L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della Regione Abruzzo – la quale non ha depositato memorie in prossimità dell'udienza pubblica e, in tale sede, non ha neppure fornito alcun chiarimento – induce a ritenere non provata, infatti, la mancata applicazione delle norme censurate, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.»

coscritta e delimitata, giacché essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze, anche regionali» (di recente, sentenze n. 66 del 2018, n. 212 del 2017 e n. 210 del 2016). L'ambiente è, dunque, un "valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (sentenza n. 407 del 2002).

Nell'ambito delle materie di loro competenza, pertanto, le Regioni trovano un limite negli standard di tutela fissati a livello statale. Questi, tuttavia, non impediscono ai legislatori regionali di adottare discipline normative che prescrivano livelli di tutela dell'ambiente più elevati (di recente, sentenze n. 66 del 2018, n. 74 del 2017, n. 267 del 2016 e n. 149 del 2015), i quali "implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali" (sentenza n. 315 del 2010).

La legge quadro è stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017): ai principi fondamentali da essa dettati, dunque, le Regioni sono tenute ad adeguarsi, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale. Questa Corte, in particolare, ha posto in evidenza come lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette "di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione" dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011, n. 387 del 2008). Sono dunque il regolamento (art. 11) e il piano per il parco (art. 12), nonché le misure di salvaguardia adottate nelle more dell'istituzione dell'area protetta (artt. 6 e 8), gli strumenti attraverso i quali tale valutazione di rispondenza deve essere compiuta a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; allo stesso tempo, l'art. 29 – inserito tra le disposizioni finali, valevole per tutte le *species* di area protetta – attribuisce all'organismo di gestione il compito di assicurare il rispetto del regolamento e del piano.

Tale modello di tutela, imperniato appunto sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale per le riserve naturali statali. L'art. 17 della legge quadro, infatti, dispone che il decreto istitutivo della riserva deve, tra le altre cose, determinare l'organismo di gestione e stabilire indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11.

Questa Corte ha altresì precisato che la legge quadro non si limita a dettare standard minimi uniformi atti a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali – istituiti ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica e con decreto del Ministro dell'ambiente) – ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze (sentenze n. 74 e n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325, n. 70 e n. 44 del 2011).

Anche in relazione alle aree protette regionali, invero, il legislatore statale ha predisposto un modello fondato sull'individuazione del loro soggetto gestore, ad opera della legge regionale istitutiva (art. 23), sull'adozione, "secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette" (art. 22, comma 1, lettera *d*, peraltro significativamente ed espressamente ricompreso tra i "principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali"), nonché su un piano per il parco tramite il quale siano attivate le finalità del parco naturale regionale (art. 25)».

La Corte ha altresì affermato che:

«Per un verso, deve escludersi che la legge campana oggetto del presente scrutinio sia la legge regionale cui si riferisce l'art. 22, comma 1, lettera *d*, della legge quadro. La legge regionale, difatti, in nessuna sua parte è tesa a disciplinare direttamente o indirettamente le aree protette regionali, dando attuazione alla disposizione statale; diversamente, come si afferma all'art. 1, essa intende "sviluppare il turismo sostenibile", promuovendo "la sentieristica e la viabilità minore" e valorizzandone, in particolare, le infrastrutture connesse. La circostanza per cui la disciplina ch'essa reca interferisce con il regime di tutela per le aree naturali protette non vale a renderla attuativa della legge quadro ma, al contrario, esige la verifica circa la sua compatibilità con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Per altro verso, può senz'altro riconoscersi che il legislatore statale ha previsto, per le aree naturali protette regionali, un quadro normativo meno dettagliato di quello predisposto per le aree naturali protette nazionali, tale che le Regioni abbiano un qualche margine di discrezionalità tanto in relazione alla disciplina delle stesse aree protette regionali quanto sul contemporamento tra la protezione di queste ultime e altri interessi meritevoli di tutela da parte del legislatore regionale. Ciò non toglie, tuttavia, che l'esistenza di un regolamento e di un piano dell'area protetta, cui devono conformarsi le attività svolte all'interno del parco o della riserva, così come l'attribuzione a un organismo di gestione della verifica del rispetto di tali strumenti regolatori e programmatici, siano costituzionalmente necessarie, perché sono la manifestazione di quello standard minimo di tutela che il legislatore statale ha individuato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare *in peius*.

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, nonché dei principi stabiliti dalla legge quadro, va rilevato, dunque, che la univoca ed esclusiva vocazione turistica della legge regionale campana, ove non correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell'ambiente, salvaguardato dal complesso di strumenti promozionali e di controllo predisposti dalla normativa quadro statale, finirebbe per risultare ontologicamente invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto facoltizzata, per sé sola, a determinare modalità, dimensioni e controllo per la realizzazione di un "turismo sostenibile" anche in zone a riconosciuta "sensibilità" ambientale».

Nella **sentenza n. 180 del 2019** sulla legge n. 42 del 2016 (REASTA) della Regione **Abruzzo** la Corte costituzionale ha ricordato che:

«Questa Corte, quando è stata chiamata a valutare la compatibilità costituzionale della normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur avendo riconosciuto che tale normativa interessa ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, ha affermato che la vocazione turistica (pur se univoca ed esclusiva) della legge regionale debba necessariamente essere “correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell’ambiente” (così sentenza n. 121 del 2018).

La legislazione regionale, infatti, qualora incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro, la quale – costantemente ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (da ultimo, sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017) – detta gli standard minimi uniformi di tutela, “che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare *in peius*” (sentenza n. 121 del 2018).

In precedenti occasioni questa Corte ha già avuto modo di precisare come lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree “di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione” dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011).

Tale modello di tutela, imperniato appunto sull’istituzione di un ente gestore dell’area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale tanto per le riserve naturali statali quanto per le aree protette regionali, seppur per queste ultime la legislazione statale abbia predisposto un quadro normativo meno dettagliato.

È dunque necessario, ai fini della risoluzione delle odierne questioni di costituzionalità, verificare se le disposizioni regionali impugnate siano conformi ai principi fondamentali posti dalla legge quadro, poiché solo in tal caso il legittimo obiettivo di promozione del turismo potrà dirsi perseguito nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente».

Nello specifico la **Corte costituzionale**, con **sentenza n. 121 del 2018**, ha dichiarato l’**illegittimità costituzionale** delle seguenti disposizioni della legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** per la parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette (a carattere ridotto sono indicate le motivazioni riportate nella sentenza):

- 1) dell’art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all’interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo.

«Si è già rilevato come questa Corte abbia riconosciuto che lo standard minimo uniforme di tutela ambientale si articola nella previsione di strumenti programmatici e regolatori delle attività esercitabili all’interno delle aree protette. La dispo-

sizione regionale, nella parte in cui non prevede che la pianificazione concernente la REC all’interno delle aree protette nazionali sia conforme a quanto stabilito da tali strumenti gestori, si pone dunque in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro. [...] La legge quadro, come si è visto, impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all’interno di tali aree: di qui l’illegittimità della disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede che la pianificazione concernente la REC sia conforme a tali strumenti. Deve escludersi, infatti, che in tal modo il legislatore regionale abbia predisposto un livello di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema più elevato di quello garantito dal legislatore statale».

- 2) dell’art. 7 (*Viabilità minore di uso privato*), nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette.

«L’art. 11, comma 2, della legge quadro, infatti, affida al regolamento del parco la disciplina del soggiorno e della circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto (lettera c) e dell’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani (lettera h); l’art. 12, comma 1, prevede che il piano per il parco disciplini, tra le altre cose, i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato e le norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano (lettera b) e i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, agli accessi e alle strutture riservati a disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.

La disposizione regionale, pertanto, si presenta come invasiva di competenze attribuite dalla legge quadro, a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, al regolamento e al piano per il parco.

[...] La legge quadro affida la tutela dell’area protetta al suo ente gestore, di modo che la legge regionale non può attribuire ad altro soggetto – nel caso di specie, alla Giunta regionale – il potere di decidere se chiudere al transito aree rientranti nel territorio di parchi o riserve nazionali.

[...] Anche all’interno delle riserve naturali e delle aree protette regionali, secondo quanto previsto dalla legge quadro a loro tutela (artt. 17, 22, 23 e 25), per un verso, spetta al regolamento e al piano per il parco disciplinare l’accessibilità, il soggiorno e la circolazione; per un altro, è soltanto l’ente gestore che, conseguentemente, può decidere se chiudere al transito determinate porzioni del territorio dell’area protetta».

- 3) dell’art. 8, comma 2, lettera n), nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti Parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti Parco allocati su territorio campano».

«La designazione del rappresentante degli Enti parco campani, proprio perché è loro affidata la tutela delle aree protette di cui sono gestori, deve spettare loro in via esclusiva. La designazione ad opera di Federparchi – associazione costituita dagli Enti e dai soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia – risulta, invece, lesiva dei compiti affidati ai soggetti gestori delle aree protette interessate

dalla REC, anche perché alla scelta del rappresentante parteciperebbero, per il tramite dell'associazione, enti gestori di aree protette che si sviluppano anche fuori dal territorio campano».

- 4) dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime.

«La legge quadro, come si è già detto, attribuisce ai soli enti gestori la tutela delle aree protette, da porre in essere in particolare attraverso il regolamento e il piano per il parco. Le disposizioni ora in esame, invece, affiancano all'Ente parco tanto la Regione Campania, quanto gli enti locali, così ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore statale.

Non varrebbe opporre che l'art. 12, comma 4, della legge quadro prescrive una particolare procedura per l'adozione del piano per il parco, il quale prima della sua approvazione, per un verso, è sottoposto alle osservazioni di chiacchierata, e, per un altro, deve essere oggetto d'intesa, per alcuni aspetti, con la Regione e con i Comuni interessati. A tal proposito è sufficiente rilevare, da un lato, che la predisposizione del piano è affidata in via esclusiva all'ente gestore (art. 12, comma 3), così evidentemente riconoscendo a quest'ultimo un ruolo primario e solitario; dall'altro, che in assenza della approvazione del piano, quest'ultimo è rimesso prima a un comitato costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni e province autonome e poi, eventualmente, al Consiglio dei Ministri: con il che si esclude che Regioni o enti locali abbiano un ruolo pari a quello dell'Ente parco o dello Stato. L'art. 11 della legge quadro, poi, affida al regolamento del parco, come si è visto, il compito di disciplinare la circolazione del pubblico all'interno dell'area protetta: circolazione che ben può avvenire, ovviamente, attraverso la REC. Le disposizioni impugnate affidano invece anche a Regione ed enti locali, l'individuazione delle diverse modalità di fruizione della rete escursionistica, così evidentemente ponendosi in contrasto con la legge quadro e, conseguentemente, con l'art. 117, sesto comma, Cost.».

- 5) dell'art. 9, comma 2, lettera a), nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta.

«Come si è già posto in luce, la legge quadro affida, anche per la tutela delle aree protette regionali, al regolamento e al piano per il parco la disciplina della gestione di tali aree (artt. 22, 23 e 25). La legge regionale può, sì, stabilire i criteri in base ai quali deve essere adottato il regolamento, ma deve farlo in conformità ai principi di cui all'art. 11 della legge quadro (art. 22, comma 1, lettera d) e, comunque sia, predisponendo un livello di tutela dell'ambiente pari o superiore a quello garantito dalla legge statale. Deve escludersi, tuttavia, che attribuire a Regione, enti locali territorialmente competenti e enti di gestione delle aree protette, invece che

solo a questi ultimi, la competenza in tema di gestione tecnica dei siti regionali e di fruizione della REC all'interno delle aree protette si risolva in una maggiore tutela di queste ultime».

- 6) dell'art. 10, comma 1, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime.

«Si è già più volte posto in evidenza quanto siano centrali, nella disciplina predisposta dalla legge quadro, gli strumenti del regolamento e del piano per il parco per la tutela delle aree naturali protette, siano esse nazionali o regionali: è attraverso di questi, e soltanto di questi, che l'ente gestore valuta la rispondenza delle attività svolte all'interno dei parchi alla loro tutela. La disposizione regionale – che prevede che il Piano triennale definisca gli interventi da effettuare sulla REC ed individui le opere oggetto di finanziamento – evidentemente interferisce con la funzione esclusiva di tutela delle aree protette affidata dal legislatore statale agli Enti parco».

- 7) dell'art. 10, commi 3 e 5, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

«Funzioni quali quelle di cui alle disposizioni impugnate – interventi e manutenzione di territorio all'interno delle aree protette – sono attribuite dagli artt. 11 e 12 della legge quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata dalla legge statale la tutela dei valori ambientali attraverso l'approvazione di regolamento e piano per il parco».

- 8) dell'art. 13 (*Segnaletica*), nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette.

«L'installazione di segnaletica all'interno delle aree protette è, in tutta evidenza, attività che può avere non poco impatto sui valori ambientali e naturalistici che la legge quadro intende proteggere, affidando agli strumenti del regolamento e del piano per il parco la tutela di detti valori.

Il regolamento del parco non solo disciplina le attività consentite entro il territorio dell'area protetta, come più volte si è già posto in luce, ma deve altresì prevedere, secondo quanto dispone la legge quadro, “la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti” (art. 11, comma 2, lettera a). E non può esservi dubbio sul fatto che la segnaletica debba considerarsi manufatto, se non altro perché tale la considera l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale “Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: [...] b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente”.

Il piano per il parco, per conto suo, deve disciplinare sistemi di accessibilità anche pedonale, sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora e sull'ambiente naturale in ge-

nera (art. 12, comma 1, lettere c e d): tutte funzioni entro le quali rientrano anche quelle concernenti l'installazione e la manutenzione della segnaletica».

- 9) dell'art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette.

«Tutti gli oggetti che il regolamento attuativo, secondo le disposizioni in esame, dovrebbe andare a disciplinare (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri; dalle caratteristiche di sicurezza per la fruizione della REC ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della stessa REC e all'individuazione del soggetto tenuto a effettuarla) rientrano in attività che, come si è invero già visto, spetta al regolamento e al piano delle aree protette regolare».

- 10) dell'art. 14, comma 3, in quanto il legislatore regionale non ha individuato la specifica misura sanzionatoria irrogabile a seguito della «violazione del comma 2», bensì fa riferimento alle sanzioni e alle misure da applicare contenute nell'intero decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).

«La disposizione censurata, infatti, innanzitutto non descrive minimamente la condotta foriera delle sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada, se non attraverso l'oscuro rinvio all'art. 14, comma 2, il quale – come si è visto – non dispone alcun divieto, ma regola un procedimento per la modifica di destinazione d'uso dei sentieri della REC. In secondo luogo, è manifestamente in contrasto con il principio di legalità delle pene, *sub specie* di determinatezza, il rinvio, per quel che concerne le sanzioni e le misure da applicare, all'intero decreto legislativo n. 285 del 1992, perché in tal modo il legislatore regionale non ha, previamente e chiaramente, individuato la specifica misura sanzionatoria irrogabile a seguito della “violazione del comma 2”. Né il *vulnus* costituzionale è rimediabile in via ermeneutica, intendendosi il rinvio, come sostenuto dalla difesa regionale, ai soli artt. 26 e 27, commi 10, 11 e 12, cod. strada: a prescindere da ogni valutazione sulla plausibilità di tale interpretazione della *ratio legis*, essa non trova riscontro alcuno nel tessuto normativo della legge campana. Va solo precisato che non è in discussione la possibilità per il legislatore, anche regionale, di integrare i precetti punitivi e sanzionatori mercé il rinvio ad altri atti normativi, ma è in palese contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 25 Cost. che ciò avvenga in modo tale che la determinazione *ex lege* della conseguenza giuridico-sanzionatoria derivante dalla violazione del precetto normativo sia assente o, ad ogni modo, insufficiente».

Si osserva che la Regione Campania non ha provveduto a modificare la legge n. 2 del 2017 adeguandola alle censure della Corte costituzionale. Il regolamento attuativo non è stato ancora approvato.

Con la **sentenza n. 180 del 2019** sulla rete escursionistica dell'**Abruzzo** la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** delle seguenti disposizioni della legge n. 42 del 2016 per la parte in cui si applica anche a por-

zioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. Nello specifico (a carattere ridotto sono indicate le valutazioni riportate nella sentenza):

- 1) dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo.

«Questa Corte ha già posto in evidenza come “lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili” all'interno delle aree protette (così da ultimo, la sentenza n. 74 del 2017; nello stesso senso, la sentenza n. 121 del 2018). Sono dunque il regolamento e il piano del parco (rispettivamente previsti agli artt. 11 e 12 della legge quadro) nonché le misure di salvaguardia dettate dal provvedimento istitutivo (art. 6 della legge quadro) a valutare la rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di tutela ambientale (sentenze n. 121 del 2018, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011).

L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone dunque in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

[...] La legge quadro, come si è visto, impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all'interno di tali aree: di qui l'illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che la gestione e l'organizzazione della REASTA sia conforme a tali strumenti».

- 2) dell'articolo 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco.

«Il nulla osta, al quale è subordinato il rilascio di concessioni o autorizzazioni di interventi, impianti ed opere all'interno del parco, è lo strumento nelle mani dell'Ente parco, per mezzo del quale questo può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.

In forza della norma statale, l'Ente parco deve poter verificare che gli interventi che si intendono porre in essere sul territorio del parco siano conformi agli standard di tutela stabiliti dalla legge quadro, ossia alle norme del piano e del regolamento del parco.

Le disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco, si pongono pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro».

- 3) dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*), numero 1), *b*), numeri 1) e 3), e *d*), numeri 1) e 3), nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

«Come ripetutamente rilevato, deve ribadirsi che le funzioni disciplinate dalle disposizioni impugnate sono attribuite dalla legge quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata dalla legge statale la tutela dei valori ambientali in dette aree a traverso l'approvazione del regolamento e del piano. Funzioni quali quelle disciplinate dalle norme censurate possono, in tutta evidenza, "avere non poco impatto sui valori ambientali e naturalistici che la legge quadro intende proteggere, affidando agli strumenti del regolamento e del piano per il parco la tutela di detti valori" (così sentenza n. 121 del 2018). Di qui l'incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui risultano applicabili anche all'interno delle aree naturali protette».

- 4) dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

«Come agevolmente si ricava dalla lettera delle disposizioni censurate, la legge regionale affida funzioni di gestione ai Comuni e alle ASBUC con riferimento ai territori rientranti nelle aree naturali protette: da un lato, è *expressis verbis* affidata la gestione della REASTA a tali soggetti e, dall'altro, è previsto che essi predispongano un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi, ossia un programma volto a conservare la funzionalità e l'efficienza della REASTA, che deve essere necessariamente attuato mediante interventi sul territorio. Da ciò, e per le ragioni ripetutamente esposte, deriva l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette».

- 5) dell'articolo 10, comma 1, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo.

«Si è già più volte posto in evidenza quanto siano centrali, secondo la legge quadro, gli strumenti del regolamento e del piano per la tutela delle aree protette; la norma regionale, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, sia conforme al piano ed al regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone, dunque, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro».

- 6) dell'articolo 10, commi 1 e 2, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente Parco.

«In forza degli argomenti già spesi con riguardo all'analoga censura mossa all'art. 5 della stessa legge regionale, la norma in esame, nella parte in cui non prevede che gli interventi all'interno dei territori dei parchi devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro».

- 7) dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette.

«Gli oggetti su cui, secondo le disposizioni in esame, il regolamento attuativo dovrebbe statuire (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA) rientrano in attività che, come si è invero già visto, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare».

- 8) dell'articolo 1, comma 17, lettera *a*), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti*), che ha inserito il comma 2-*bis* all'articolo 5 della legge regionale Abruzzo n. 42 del 2016², nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

«In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette».

- 9) dell'articolo 1, comma 17, lettera *c*), della legge regionale Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4³ dell'articolo 10 della legge regionale Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

«Le questioni sono fondate per le medesime ragioni esposte riguardo all'analoga questione concernente il comma 2-*bis* dell'art. 5: è agli enti gestori delle aree protette che la normativa statale riconosce la competenza a individuare le modalità di svolgimento delle attività che possono compiersi all'interno di tali aree».

2 Art. 5, co. 2-*bis*: il dirigente della Struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dallo stesso art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.

3 Art. 10, co. 4: in via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

21.3 Le reti escursionistiche regionali e le aree protette

Si riportano di seguito le disposizioni a livello di normativa regionale in tema di rete escursionistica e sentieristica che dispongono in merito al ruolo degli Enti Parco.

Fermo restando le dichiarazioni di illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2019, la legge n. 42 del 2016 della Regione **Abruzzo** prevede che, limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali indicate all'articolo 5 sono esercitate nel rispetto ed in conformità al regolamento ed al piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste (art. 5, co. 2-ter).

I Comuni inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali (art. 7, co. 1, lett. e).

Gli Enti Parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'Archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza (art. 7, co. 1-bis).

Un componente designato dagli enti gestori dei parchi nazionali ed un componente delle aree protette regionali fanno parte del Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA (art. 8, co. 2, lett. g).

Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del regolamento e del piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli Enti Parco o concordati con gli stessi (art. 10, co 1-bis).

In caso di determinate violazioni è fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore (art. 13, co. 2).

Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali (art. 13, co. 4).

In sede di prima applicazione, al fine di includere nell'Archivio della REASTA i sentieri e percorsi, che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati, le Autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali devono far pervenire al CTR – entro un termine fissato dalla Giunta – gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario (art. 17).

L'articolo 3 della legge n. 51 del 2000 della Regione **Basilicata** ricomprende nella Rete escursionistica di valenza regionale gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette.

Inoltre la Giunta regionale attraverso i propri uffici, sentite le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti, provvede alla progettazione di massima della Rete escursionistica di interesse regionale (art. 4, co. 1).

Fermo restando le dichiarazioni di illegittimità costituzionale disposte con la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2018, la legge n. 2 del 2017 della Regione **Campania** stabilisce che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette (art. 9, co. 1).

Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano e introitano i relativi proventi (art. 15, co.1).

La legge n. 14 del 2013 della Regione **Emilia-Romagna** stabilisce che ulteriori deroghe in tema di limitazione della circolazione sulla REER possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (*Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza (art. 4, co. 5).

Gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità collaborano, unitamente agli enti del volontariato e dell'associazionismo di settore, con la Regione ed i Comuni, anche in forma associata, nella gestione della REER in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente (art. 8, co. 1).

Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate dagli enti gestori delle aree naturali protette sulle proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle Sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente (art. 8, co. 4).

L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER. Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale e previa acquisizione delle proposte di ciascun Comune e Unione competenti, corredate dal parere delle Consulte territoriali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze (art. 11, co. 1).

Le funzioni di vigilanza e controllo, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza (art. 13, co. 1).

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 del 2017 della Regione **Friuli-Venezia Giulia** dispone che l'inserimento nell'Elenco delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in con-

formità alle disposizioni previste dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali*).

L'articolo 1-bis della legge n. 2 del 2017 della Regione **Lazio** stabilisce che in considerazione delle competenze attribuite dalla legge n. 394 del 1991 agli enti di gestione delle aree naturali protette, ai fini dell'integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette istituite ai sensi della medesima legge n. 394, gli atti e le attività oggetto della stessa legge, destinati a esplicitare i propri effetti all'interno delle predette aree, ivi compresi gli interventi previsti all'articolo 13 (*Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL*) e all'articolo 14 (*Programma operativo annuale degli interventi*), sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell'ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 28 della legge regionale n. 29 del 1997. Il regolamento attuativo, il documento di indirizzo (art. 13) ed il programma operativo (art.14), qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.

Relativamente alle aree naturali protette l'articolo 3 (*Fruizione della RCL*) richiama e ribadisce, al comma 1 e al comma 2, le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge n. 394 del 1991, che vengono altresì ribadite all'articolo 4 sulle funzioni attribuite all'Agenzia regionale del turismo.

L'articolo 15, comma 1-bis, dispone che l'applicazione delle disposizioni del regolamento attuativo alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree.

Tale principio è stato ribadito dall'articolo 2 (*I cammini ricadenti nelle aree naturali protette*) del regolamento attuativo n. 23 del 15 novembre 2019, precisando che, in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2017, il medesimo regolamento, il documento di indirizzo previsto dall'articolo 13 ed il programma operativo indicato all'articolo 14 della citata legge regionale, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori. L'applicazione delle disposizioni del regolamento alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge regionale 2/2017 al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree.

La legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria**, all'articolo 4, comma 4, prevede che la gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti Enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia.

Altre disposizioni (artt. 9 e 11) ribadiscono l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei

regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge n. 394/1991 e alla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 2, comma 2, della legge n. 5 delle Regione **Lombardia** individua tra gli enti territorialmente competenti sulla REL gli enti gestori delle aree regionali protette (legge regionale 30 novembre 1983, n. 86) dei siti di Rete Natura 2000, dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF).

La legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** indica gli Organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, unitamente alle Province, quali soggetti centrali nella realizzazione della RESM, in quanto presentano alla Giunta regionale le proposte, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Gruppo Regionale Marche del Club Alpino Italiano, dei percorsi da inserire nella rete escursionistica.

L'articolo 10 della legge n. 12 del 2010 della Regione **Piemonte** individua gli enti di gestione delle aree protette (unitamente alla Regione Piemonte per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, alle Province, alle Comunità montane, alle Comunità collinari, alle Unioni di Comuni ed ai Comuni per i territori non compresi in una forma associativa) tra i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori (aree omogenee).

Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della legge sono di competenza delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette (art. 17).

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 21 del 2003 della Regione **Puglia** la Giunta regionale può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando i soggetti attuatori negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province.

L'articolo 37-bis della legge n. 8 del 2016 della Regione **Sardegna** (introdotto dalla legge n. 16 del 2017) stabilisce che l'Agenzia Forestas provvede alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

L'articolo 7, comma 3, della legge n. 17 del 1998 della Regione **Toscana** stabilisce che i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.

Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi (art. 10).

CAPITOLLO

**I cammini
STORICO-RELIGIOSI**

Negli ultimi decenni gli escursionisti, oltre a percorrere i sentieri di montagna (alpini e appenninici), hanno rivolto la loro attenzione ai c.d. cammini storico-religiosi, spesso di rilevanza internazionale, che ripercorrono antiche vie di pellegrinaggio, quali, per esempio, la Via Francigena, ai quali si sono affiancati altri cammini di minor lunghezza, ma di notevole importanza storica, culturale e religiosa, quali, per esempio, il Cammino di San Francesco, il Cammino di San Benedetto, la Via Lauretana per citarne alcuni.

Il cammino è anche definito «itinerario turistico a piedi» dall'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015.

Il 2016 è stato peraltro proclamato, con direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, “Anno nazionale dei Cammini” e nel 2017 lo stesso MiBACT, nell'ambito del Piano Strategico del Turismo (PST) 2017-2022, ha realizzato l'*Atlante dei Cammini d'Italia*, un atlante *on line*, presente dal luglio 2019 sul portale del MiPAAFT¹, che contiene le schede di oltre 40 cammini.

Per quanto riguarda la normativa regionale va ricordato come la Regione **Lazio** con la legge 10 marzo 2017, n. 2, abbia ricompreso la “sentieristica” nel più ampio quadro della Rete dei Cammini della Regione Lazio.

Altre Regioni hanno approvato specifiche leggi sui cammini, come l'**Abruzzo** con la legge 20 novembre 2017, n. 52, (*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi*) e la **Toscana** con la legge 10 luglio 2018, n. 35 (*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali*), oppure singole disposizioni all'interno di leggi di più ampia portata, come la **Lombardia** all'articolo 20 della legge 7 ottobre 2016, n. 25 (*Politiche regionali in materia culturale*), l'**Umbria** con gli articoli 11 e 12 della legge 10 luglio 2017, n. 8 (*Legislazione turistica regionale*) e la **Sardegna** all'articolo 38 della legge 28 luglio 2017, n. 16 (*Norme in materia di turismo*).

Altre Regioni hanno invece disciplinato i “sentieri storico-religiosi” all'interno delle leggi istitutive della rete escursionistica regionale.

La Regione **Basilicata** con la legge n. 51 del 2000 ricomprende nella Rete escursionistica di valenza regionale gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nei parchi e nelle aree protette, ma comunque ricompresi nei piani paesistici (art. 3, co. 1).

La legge n. 14 del 2013 dell'**Emilia-Romagna**, all'articolo 8, stabilisce che la Regione stipuli accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun Comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di Regioni limitrofe.

1 Per effetto della riattribuzione delle competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali disposta dal D.L. n. 104 del 2019, anche l'*Atlante dei Cammini d'Italia* verrà ricollocato all'interno del sito internet del MiBACT. Cfr. <https://www.turismo.politicheagricole.it/news/atlan-te-digitale-dei-cammini-ditalia-nuova-mappa/>.

L'articolo 3, comma 3, della legge n. 36 del 2017 della Regione **Friuli-Venezia Giulia** distingue ulteriormente i sentieri in:

- a) *sentiero storico*: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;
- b) *sentiero tematico*: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.

Secondo l'articolo 3, comma 3, della legge n. 24 del 2009 della Regione **Liguria** possono essere inseriti nella REL anche i percorsi escursionistici che siano di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo (lett. d).

La Regione **Lombardia**, oltre alla disposizione di cui all'articolo 20 della legge 25 del 2016 sui cammini, prevede che possono essere ricompresi nel Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia i sentieri d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale (art. 3, co. 1, lett. b).

L'articolo 5 della legge n. 2 del 2010 della Regione **Marche** precisa che sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per tali sentieri può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

L'articolo 38 della legge n. 16 del 2017 della Regione **Sardegna**, recante “*Norme in materia di turismo*” (che modificando la legge n. 8 del 2016 “*Legge forestale della Sardegna*”, ha istituito la Rete escursionistica regionale), stabilisce che la Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

CAPITOLLO

**Le
RISORSE**

Dopo questa lunga illustrazione del quadro normativo regionale in tema di sentieristica in cui sono state analizzate le competenze delle istituzioni coinvolte relativamente alla creazione di una rete escursionistica e alle conseguenti attività per la manutenzione dei sentieri, l'apposizione della relativa segnaletica e la creazione del catasto dei sentieri, appare interessante provare a capire quante risorse sono state destinate a queste finalità: capire se ai buoni propositi "scolpiti" in un testo legislativo hanno fatto seguito gli opportuni stanziamenti nel bilancio regionale che permettono di realizzare concretamente e non solo "a parole" gli obiettivi prefissati dal legislatore.

La ricognizione verrà effettuata attraverso due modalità: la prima è verificare se già la legge istitutiva indica delle specifiche autorizzazioni di spesa oppure ne rinvia la determinazione dell'ammontare alla annuale legge regionale di bilancio; la seconda è ricercare nei bilanci regionali se esistono voci di spesa (missioni, programmi, capitoli) sulle quali sono appostate risorse per tali finalità.

Tuttavia, va subito precisato che, sebbene una disposizione autorizzi una spesa, qualora non sia stato emanato il regolamento attuativo difficilmente le risorse possono essere concretamente utilizzate. Pertanto le risorse stanziante vengono perse (c.d. economie di bilancio), salvo che siano contabilmente "impegnate" e allora passano all'esercizio finanziario successivo per essere pagate (residui di stanziamento).

Tale ricerca, così come la formulazione del testo delle norme, permetterà di capire quanto effettivamente è posto in capo ai singoli soggetti istituzionali per le attività di realizzazione del catasto, manutenzione dei sentieri e della segnaletica: in particolare quanto di fatto viene specificamente assegnato al CAI e quanto – di tali attività – sia lasciato alle disponibilità volontaria dei Soci CAI (cioè effettuati autonomamente dal CAI).

Ovviamente non c'è una omogeneità nella definizione dei dati, sia per le diverse modalità di esposizione tra Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale e Province Autonome, sia per le voci stesse che possono essere assai generaliste (per esempio, ricomprendendo sentieri, bivacchi e rifugio), oppure estremamente dettagliate, rendendo quindi impossibile un raffronto tra i territori.

Si segnala che la ricerca della relativa voce nel bilancio regionale risulta assai complicata (se non impossibile), anche in considerazione delle difficoltà di accesso ai documenti contabili (in genere ponderosi, oppure non dettagliati) nei siti internet delle Regioni.

Infatti, i bilanci delle Regioni sono articolati in missioni, e all'interno di ciascuna missione in programmi. Il capitolo di bilancio – espressioni contabile della norma autorizzatoria – è presente solo nel c.d. bilancio gestionale: l'Assemblea regionale approva le "grandi voci" del bilancio (missioni e programmi), mentre la parte gestionale è di competenza dell'esecutivo (in questo caso la Giunta). Pertanto, in assenza dei documenti gestionali del bilancio non è possibile definire l'ammontare delle risorse stanziante per quella tipologia di intervento. Peraltro, in sede di approvazione di una legge vengono – di norma – autorizzate le spese per il triennio finanziario di riferimento, rimettendo la decisione circa l'ammontare delle risorse per le annualità successive alle rispettive leggi di bilancio.

Si ricorda, infine, che numerosi finanziamenti in tema di manutenzione della

rete sentieristica sono ricompresi nell'ambito più generale delle risorse dell'Unione Europea destinate ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) e del relativo cofinanziamento nazionale.

ABRUZZO

La legge n. 42 del 2016, istitutiva della REASTA, all'articolo 15 autorizza per l'anno 2016 la spesa complessiva di 350.000 euro, così ripartita:

- 130.000 euro per le funzioni di cui all'articolo 4 (*Archivio della REASTA*) ed all'articolo 5 (*Funzioni e competenze della Regione Abruzzo*);
- 137.500 euro per i compiti indicati all'articolo 6 (*Funzioni e competenze de vari soggetti coinvolti*);
- 82.500 euro per le azioni di cui all'articolo 10 (*Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA*).

Per le annualità successive al 2016 l'autorizzazione di spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale (comma 7).

BASILICATA

L'articolo 15 della legge n. 51 del 2000 stabilisce che agli obblighi derivanti dall'applicazione della stessa legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente, del suolo e lo sviluppo rurale e turistico delle aree montane e/o boschive.

CAMPANIA

La legge n. 2 del 2017, istitutiva della REC, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa in 200.000 euro per l'esercizio 2017, rinviando la determinazione delle "quote di spesa" per gli anni successivi alla legge di bilancio.

EMILIA-ROMAGNA

La legge n. 14 del 2013, istitutiva della REER, stabilisce all'articolo 16 che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (*Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna*).

La legge di bilancio di previsione 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26) stanziava in favore della legge n. 14 del 2013 (*Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche*) 80.000 euro per ciascuna annualità del triennio (*Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

La legge n. 36 del 2017, all'articolo 10, autorizza la spesa annuale di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 per le iniziative ricomprese nel Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia (artt. 7 e 8), ripartite in 250.000 euro per le spese di parte corrente e in 250.000 euro per le spese di conto capitale.

Si ricorda che la legge n. 34 del 1992 autorizzava una spesa di 250 milioni di lire (pari a circa 130.000 euro) per ciascuno degli anni 1993 e 1994 quale contributo per la realizzazione del Programma regionale delle iniziative del Club Alpino Italiano.

Inoltre l'articolo 15 della legge n. 22 del 2012 (*Valorizzazione delle strutture alpine regionali*), abrogata dalla legge n. 36 del 2017, ha autorizzato la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali (art. 4, co. 4), di 50.000 euro per l'anno 2014 per la predisposizione da parte della Regione di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco ai fini della consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile (art. 5, co. 2), di 10.000 euro per l'anno 2013 quale contributo al CAI FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco (art. 7, co. 6), di 118.703,62 euro per l'anno 2013 per la manutenzione delle strutture alpine regionali (manutenzione ordinaria) (art. 10, co. 9) e di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per la manutenzione straordinaria delle stesse. Nel complesso la legge n. 22 del 2012 autorizzava 354.000 euro per l'anno 2013 e di 131.296,38 euro per l'anno 2014.

Si segnala inoltre che l'articolo 8, comma 90, della legge n. 2 del 2000 aveva autorizzato la spesa decennale 200 milioni di lire (pari a 103.291 euro) annui a decorrere dall'anno 2000 per la manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue Sezioni locali, nonché alla manutenzione delle vie attrezzate (art. 8, co. 86).

LAZIO

La legge n. 2 del 2017, istituiva della Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL), all'articolo 18 autorizza una dotazione del Fondo per la promozione della RCL di complessivi 350.000 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, di cui 50.000 euro per gli interventi di parte corrente e 300.000 euro per gli interventi in conto capitale.

LIGURIA

La legge n. 24 del 2009, istitutiva della Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL), indica gli stanziamenti per l'anno finanziario 2009 in 100.000 euro per la "*Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria*" (U.P.B. 3.104) e in 30.000 euro per gli "*Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria*".

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La legge di bilancio di previsione per il 2019¹ assegna in conto competenza 40.000 euro per il solo 2019 per le attività per la formazione e gestione della Rete escursionistica della Liguria (cap. 2509, spese correnti) unitamente a 108.000 euro quali autorizzazioni di cassa (in presenza di residui di pagamento da esercizi precedenti pari a 68.000 euro), mentre non vi è alcuno nuovo stanziamento per le spese in conto capitale (cap. 2501) in quanto presenti 12.145 euro di residui da esercizi precedenti, il cui pagamento viene conseguentemente autorizzato in termini di cassa.

LOMBARDIA

La legge n. 5 del 2017, istitutiva della Rete Escursionistica della Lombardia (REL), all'articolo 12, indica in 30.000 euro per il 2017 e in 70.000 euro per il 2018 le spese di natura corrente e in 60.000 euro per il 2018 le spese in conto capitale relative all'istituzione del Catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia (co. 1 e 2).

Le spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici (art. 5) e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica (art. 6) sono quantificate in 1.200.000 euro per l'anno 2017 (co. 3). Dal 2018 all'autorizzazione della spesa indicata al comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari (co. 4).

Da ultimo la legge di bilancio 2019-2021 della Regione Lombardia autorizza una spesa di 21.000 euro per ciascuna annualità per lo sviluppo del software del Catasto della rete escursionistica lombarda (cap. 14043) e, più in generale, stanziava un milione di euro per ciascuna annualità quali contributi per i rifugi alpini e altre strutture alpinistiche (cap. 11939).

MARCHE

L'articolo 9 della legge n. 2 del 2010, istitutiva della RESM, stabilisce che per gli interventi previsti dalla legge stessa, a decorrere dall'anno 2010, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

PIEMONTE

L'articolo 21 della legge n. 12 del 2010 reca la norma finanziaria, indicando gli oneri complessivi per l'attuazione della legge stessa nel biennio 2010-2011 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno, di cui 1.200.000 euro iscritti nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) DB14192 e 800.000 euro iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161².

Inoltre il Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Re-

1 Bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 28 dicembre 2018.

2 Si osserva che per i dati presenti sul bilancio consuntivo non è possibile conoscere l'ammontare degli stanziamenti assegnati ad una legge, in quanto per il capitolo gestionale viene riportato solo il numero e non anche la definizione del capitolo (rubrica), rendendo impossibile alcuna indagine salvo conoscerne il numero (nel sito internet non è peraltro presente un nomenclatore dei capitoli).

gione Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale (approvato con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149) prevede, all'articolo 4, che le Parti si impegnano vicendevolmente, nel rispetto della normativa vigente, ad adoperarsi in ogni sede ai fini della stipula degli atti e, più in generale, all'adozione dei comportamenti necessari e/o comunque opportuni al fine di consentire il pieno e sollecito conseguimento degli obiettivi del Protocollo d'intesa. In particolare, le Parti provvederanno:

- ad attivare, laddove possibile, le opportune fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
- a reperire, nel rispetto degli adempimenti burocratici ed organizzativi di cui alle vigenti disposizioni di legge, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'articolo 14 della legge n. 22 del 1982 non determina l'ammontare delle risorse stanziate quali provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale, ma si limita a stabilire, al comma 2, che per gli esercizi finanziari successivi al 1982, l'entità della spesa sarà determinata dalla legge finanziaria annuale.

La legge provinciale di bilancio 2019-2021 assegna per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 10-bis della L.P. n. 22/1982, 130.000 euro quali contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri escursionistici per la loro manutenzione ordinaria (cap. 2460).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Analogamente l'articolo 40 della legge n. 8 del 1993 rinvia alle successive leggi provinciali l'autorizzazione della spesa per gli interventi finanziari in favore delle strutture alpinistiche (artt. 24 e 25).

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2018 con determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 461 del 21 dicembre 2018 è stato concesso alla SAT un contributo di 332.329,45 euro per l'attività di controllo e manutenzione ordinaria di tracciati alpini.

Più in generale, nel bilancio provinciale per il 2019 le risorse previste per la realizzazione di interventi strutturali ed altri investimenti nel settore del turismo da parte di associazioni ammontano complessivamente a 4.768.782 euro (cap. 615634): in essi sono indicate le finalità indicate dall'articolo 24 (rifugi alpini, bivacchi e tracciati alpini) della legge n. 8 del 1993.

PUGLIA

L'articolo 10 della legge n. 21 del 2003, istitutiva della Rete Escursionistica Pugliese (REP) autorizza per l'anno 2003 una spesa di 50.000 euro da iscrivere al capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia".

Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

SARDEGNA

L'articolo 48 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (*Norme in materia di turismo*) stabilisce, al comma 3, che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 (istitutivi della Rete escursionistica regionale) sono quantificati complessivamente in 250.000 euro per l'anno 2017, in 850.000 euro per l'anno 2018, in 1.050.000 euro per l'anno 2019, e in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 e provvede ad indicarne la copertura del relativo onere finanziario.

TOSCANA

La legge n. 17 del 1998 si limita, all'articolo 11, a precisare che agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

VALLE D'AOSTA

L'articolo 19 della legge n. 21 del 1993 (*Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico*) nel recare le disposizioni finanziarie, precisa che gli oneri previsti per l'applicazione della legge stessa, valutati in annue lire 3.000 milioni (pari a circa 1.550.000 euro) a decorrere dall'anno 1993, graveranno sui capitoli nn. 64901, 64905, 64910, 64915 e 64920 da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 e dei bilanci per i successivi esercizi.

Si ricorda che i lavori inerenti la rete sentieristica regionale vengono realizzati sia in amministrazione diretta, tramite maestranze direttamente dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia tramite ditte esterne. Negli ultimi tre anni la spesa complessiva per gli interventi è così risultata³:

- 2016: 1.340.000 euro con ditte esterne + 611.000 euro per l'amministrazione diretta;
- 2017: 950.000 euro con ditte esterne + 865.000 euro per l'amministrazione diretta;
- 2018: 150.000 euro con ditte esterne + 1.350.000 euro per l'amministrazione diretta.

VENETO

L'articolo 48-bis (*Turismo di montagna*) della legge n. 11 del 2013 (introdotto dall'articolo 30 della legge n. 6 del 2015) indica, al comma 9, gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'articolo stesso nella misura di 300.000 euro per l'esercizio 2015.

Con deliberazione n. 1341 del 29 agosto 2016 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di riparto alle Unioni e Comunità montane delle risorse finanziarie per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2013, assegnando loro la somma complessiva di 150.000 euro per il 2016.

Tale importo è stato confermato per il 2017 con la delibera n. 1099 del 13 luglio 2017, per il 2018 con la delibera n. 1180 del 7 agosto 2018 e per il 2019 con la delibera n. 708 del 28 maggio 2019⁴.

3 Dati cortesemente forniti dagli Uffici dell'Amministrazione regionale.

4 Si segnala che sono stati assegnati e ripartiti 150.000 euro a fronte di richieste complessive di finanziamento pari a 409.732 euro.

CAPITOLI

24

TITOLO

CONSIDERAZIONI FINALI

- 24.1 L'attività normativa:
evoluzione e tempistiche**
- 24.2 L'attività normativa: le norme transitorie**
- 24.3 La rete escursionistica**
- 24.4 La fruizione del sentiero:
mountain bike e fuoristrada**
- 24.5 La responsabilità del sentiero**
- 24.6 Il CAI svolge ancora un ruolo sussidiario?**

Dopo aver cercato di illustrare le mille sfaccettature della normativa sulla sentieristica e sull'escursionismo più in generale come definita (per non dire “declamata”) da 17 sistemi legislativi regionali (manca ancora una normativa primaria per la Calabria e la Sicilia, dove tuttavia sono stati presentati dei disegni di legge) e da quelli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, appare evidente l'esistenza di una situazione assai complessa, diversificata, in taluni casi caotica.

24.1 L'attività normativa: evoluzione e tempistiche

Per quanto riguarda il quadro costituzionale-legislativo di riferimento, precedentemente al 2001, il turismo rientrava nelle materie a “competenza concorrente” tra Stato e Regioni: il primo definiva la c.d. legge quadro, mentre le Regioni disciplinavano la materia all'interno dei principi indicati dalla legge quadro.

Ovviamente le tematiche connesse al turismo di alta montagna erano di pertinenza delle Autonomie speciali “alpine”, che avevano già regolato la materia del turismo di alta montagna: la Valle d'Aosta nel 1993, la Provincia Autonoma di Trento nel 1993, la Provincia Autonoma di Bolzano nel 1982, il Friuli-Venezia Giulia nel 1992.

Per quanto riguarda le altre Autonomie speciali, la Sardegna ha istituito la RES nel 2017, novellando la legge sul turismo del 2016, mentre la materia non è stata ancora disciplinata dall'Assemblea Regionale Siciliana.

Peraltro le Autonomie speciali “alpine” non hanno previsto la creazione di una rete escursionistica, ma hanno emanato provvedimenti a supporto delle strutture alpinistiche (rifugi, bivacchi e sentieri), che venivano ricompresi in appositi elenchi. Su questo modello si è accordato il Veneto con la legge del 1986 sull'alta montagna, poi sostituita nel 2002.

La prima Regione a sviluppare il concetto di “rete escursionistica regionale” fu l'Umbria¹ (1992), seguita da Toscana (1998) e Basilicata (2000).

Dopo il trasferimento della competenza legislativa in tema di turismo alle Regioni ordinarie attraverso con le modifiche all'articolo 117 della Costituzione disposte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nel 2003 fu la volta della Puglia e, in misura più limitata, del Molise. Seguirono alcuni anni di stasi, dopo i quali

1 L'Umbria nel 1992 con la legge n. 9 (*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria*) è stata la prima Regione a far riferimento ad un concetto di “rete” nella formulazione di “rete viaria sussidiaria” composta dalle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione. La legge n. 9 è stata poi abrogata dalla legge n. 1 del 2015 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), che, agli articoli da 175 a 177, contiene norme in tema di rete escursionistica. La legge n. 9 dell'Umbria ha inoltre utilizzato per prima il concetto di “catasto” della rete escursionistica regionale (art. 13). Si è trattato tuttavia solo di un primato, in quanto il catasto non è stato realizzato, anche in considerazione di una mancanza di coordinamento fra servizi regionali e gli enti e soggetti pubblici e privati nonché alla assenza di risorse specifiche, fino ad essere poi assorbito dal Catasto della Rete di mobilità ecologica di interesse regionale (deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558), che ha ricompreso anche gli itinerari ciclabili, itinerari pedonali ed ipovie (mobilità a cavallo). Bisogna quindi riconoscere alla Regione Umbria la primogenitura nell'utilizzo dei concetti di rete e di catasto, anche se, dopo, l'epilogo è stato di diverso tenore.

furono approvate le leggi istitutive delle reti escursionistiche della Liguria (2009), delle Marche e del Piemonte (2010) e dell'Emilia-Romagna (2013).

Negli ultimi anni è quindi intervenuto sulla materia il legislatore di Abruzzo (2016), Campania, Lazio, Lombardia e, come già detto, Sardegna (2017). Inoltre sono state ridefinite le norme del Veneto (nel 2015 con una novella alla legge del 2013 sul turismo), del Friuli-Venezia Giulia (2017), nonché della Provincia Autonoma di Bolzano per quanto riguarda la sentieristica (2016).

Questa evoluzione temporale sfalsata negli anni ha determinato la creazione di una situazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale (oltre alle assenze di Calabria e Sicilia). Peraltro, aver approvato una legge regionale non sta a significare che essa sia pienamente operativa, in quanto ciascuna legge prevede l'emanazione di un regolamento attuativo, nonché di successive delibere di programmazione e pianificazione degli interventi.

Il regolamento attuativo può essere emanato nelle più diverse modalità:

- Abruzzo (legge n. 42/2016, art. 14): il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del Coordinamento Tecnico Regionale (CTR)²;
- Campania (legge n. 2/2017, art. 16): la Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia;
- Emilia-Romagna (legge n. 14/2013, art. 16): la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER;
- Lazio (legge n. 2/2017, art. 15): la Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce con apposito regolamento attuativo, sentita la Commissione consiliare competente;
- Lombardia (legge n. 5/2017, art. 10): il regolamento è approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge;
- Molise (legge n. 15/2003, art. 27, co. 2): la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il regolamento per il Catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica;
- Piemonte (legge n. 12/2010, art. 18): la Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della competente commissione consiliare;
- Puglia (legge n. 21/2003, art. 7: per l'attuazione della legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento;
- Toscana (legge n. 17/1998, art. 6): il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla RET.

Si tratta di un procedimento che raramente si realizza in tempi brevi. Va dato merito alla Lombardia che ha approvato la legge istitutiva della REL nel febbraio

2 In questo caso si genera una sorta di “corto circuito” in quanto lo stesso regolamento attuativo (che deve esser approvato sentito il parere del CTR previsto all'articolo 14), definisce le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata, e ne stabilisce anche le regole di funzionamento.

2017 e ha emanato il regolamento a luglio dello stesso anno. Tuttavia, la stessa Lombardia ha modificato la legge su più punti nel 2017, nel 2018 e nel 2019.

Un altro caso anomalo riguarda l'Emilia-Romagna che a distanza di sei anni dall'approvazione della legge istitutiva della REER (2013) non ha ancora emanato il regolamento attuativo.

La stessa Toscana ha approvato la legge istitutiva della RET nel 1998, ma il regolamento solo a 8 anni di distanza (2006), per poi modificarlo in maniera considerevole nel 2013.

Si spera che i regolamenti attuativi di Abruzzo (2016) e Campania (2017) saranno emanati in tempi più rapidi.

24.2 L'attività normativa: le norme transitorie

Un altro aspetto che caratterizza alcune legislazioni regionali riguarda la presenza, alla fine di una legge, di **norme transitorie**, quasi il legislatore sia certo – sin dal momento di approvazione della legge – che i tempi per l'approvazione del previsto regolamento attuativo saranno lunghi e che quindi si cautela per non lasciare la materia inapplicata o evitare un vuoto legislativo.

Un caso emblematico è riscontrabile nella legislazione della Regione **Friuli-Venezia Giulia**. Si tratta di una stratificazione periodica di disposizioni: finanziamenti per le attività di manutenzione di strutture alpine (sentieri, rifugi, bivacchi) erano stati previsti sia dalla legge n. 51 del 1977; la legge n. 34 del 1992 ha poi riconosciuto al CAI FVG un ruolo "speciale", mentre sono stati destinati finanziamenti a rifugi, bivacchi e vie ferrate dalla legge n. 2 del 2000 (art. 8, co. 86-90).

Con la **legge n. 22 del 2012** si è giunti a prevedere la stipula di una convenzione quinquennale non onerosa tra la Regione e il CAI FVG (art. 3, co. 2), mentre all'articolo 11 si prevedeva l'emanazione di un regolamento di attuazione che avrebbe dovuto, tra le altre cose, definire le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione.

Contestualmente l'articolo 14 recava le "Norme transitorie" disponendo quanto segue:

- «1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 332 (*Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri*

delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo)».

Norme che venivano peraltro abrogate dal successivo articolo 16.

Ovviamente il regolamento attuativo non ha mai visto la luce, tanto è vero che il finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli-Venezia Giulia fu disposto con l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (così come non fu sottoscritta la convenzione tra Regione e CAI).

Nel 2017 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha nuovamente messo mano sulla materia, cercando di definire con la **legge n. 36 del 6 novembre 2017** una sorta di testo unico delle disposizioni sparse in varie leggi.

In questo caso non c'è stata più l'idea della convenzione, ma il legislatore regionale ha riconosciuto la «funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane» (art. 1, co. 1), delegandogli una serie di attribuzioni (art. 2, *Ruolo del CAI FVG*).

Anche in questo caso l'articolo 9 reca le consuete "Norme transitorie":

- «1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli-Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 0332/Pres. (*Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo*).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (*Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano*)».

Un'unica considerazione può valere per entrambi i casi:

- ad aprile 2013 si è conclusa la legislatura regionale che aveva visto l'approvazione della legge 9 novembre 2012, n. 22;
- ad aprile 2018 si è conclusa la legislatura regionale che aveva visto l'approvazione della legge 6 novembre 2017, n. 36.

In sostanza, con il cambio di colore della Giunta il regolamento attuativo previsto da una legge approvata nella legislatura precedente è rimasto su qualche

tavolo. Il legislatore, conscio dei tempi di “lavorazione” e prevedendo quindi una futura *impasse*, si è cautelato con l’inserimento di “norme transitorie”.

24.3 La rete escursionistica

Come più volte ribadito, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige (ora articolato nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano) hanno da sempre considerato le strutture alpinistiche (sentieri, rifugi e bivacchi) come una realtà consolidata nel loro contesto: i sentieri erano presenti da secoli (vie di comunicazione intervallive, di accesso ai boschi e ai pascoli) ed erano una “infrastruttura” (termine oggi troppo abusato) fondamentale nell’economia del territorio montano.

Con la maggior partecipazione alle attività alpinistiche, il Club Alpino Italiano iniziò a costruire rifugi e bivacchi di alta quota, così come fecero nei territori ancora facenti parte dell’Impero austro-ungarico la Società degli Alpinisti Tridentini e i Club alpini austriaco e tedesco. In questi territori pertanto i sentieri erano una parte “effettivamente conosciuta e utilizzata” del territorio, tanto che le Amministrazioni regionali e provinciali si sono trovate – in tempi recenti – semplicemente a dover “registrare” ciascun sentiero esistente (come pure i rifugi e i bivacchi) in appositi elenchi.

Le altre Regioni si sono trovate invece nella situazione opposta: non dovevano limitarsi a registrare l’“esistente” in fatto di sentieri, mulattiere e carrarecche, ma, in conseguenza del fatto che le attività escursionistiche (e anche alpinistiche) interessavano ora anche i propri territori in maniera consistente per effetto della diffusione del turismo montano, hanno dovuto prendere conoscenza di cosa esistesse a vario titolo sul proprio territorio e pensare a come costruire “concettualmente” una rete escursionistica.

Due condizioni anomale erano rappresentate dal Piemonte e Lombardia, la cui legislazione turistica già considerava la disciplina dei rifugi alpini nell’ambito della normativa turistico-alberghiera, ma non pienamente quella sentieristica.

La realizzazione di una rete escursionistica è tuttavia il frutto di una attività complessa che vede il coinvolgimento di numerosi soggetti, pubblici e privati. Concettualmente è facile definire da che cosa è composta una rete escursionistica: si individuano le tipologie di percorso che possono essere inserite in essa. Il passaggio successivo sta non tanto nell’indicare il singolo percorso da inserire, ma nell’individuare il soggetto preposto a tale attività.

La rete regionale ovviamente è gestita dalla Regione attraverso i propri uffici dell’Assessorato competente. Ma non sarà quell’ufficio a indicare quali percorsi inserire nella rete escursionistica: si limiterà a coordinare l’attività di segnalazione fornita da altri soggetti. A tal fine vengono indicati una serie di soggetti, pubblici e privati, a cui è conferito l’incarico: per quelli pubblici le Province, poi le Comunità montane e le Unioni montane, quindi i Comuni, nonché gli Enti Parco; per la componente privata, *in primis* il CAI regionale e le Sezioni, nonché le associazioni interessate.

Tuttavia, nella realtà i sentieri esistono già, non vengono creati *ex novo*, e pertanto le norme regionali spesso prevedono una disposizione transitoria “in sede

di prima applicazione” della legge, considerando parte dell’archivio/catasto della rete – previa comunque deliberazione della Giunta regionale – tutti quei sentieri e percorsi che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati dalla legge medesima, oppure già considerati da altre norme regionali.

Appare evidente che le strutture dell’Amministrazione regionale, se non già coinvolte in analoghe attività, difficilmente sono in grado di acquisire tali competenze in tempi brevi: non sempre le amministrazioni regionali brillano per capacità di immediata operatività (leggasi burocrazia) e pertanto il meccanismo procedurale si rallenta pesantemente. I tecnicismi connessi alla realizzazione di una rete escursionistica, ma soprattutto del suo catasto, risultano spesso superiori alle capacità dell’ente stesso.

In alcune Regioni, osservando la struttura della legge istitutiva della relativa rete escursionistica regionale, appare evidente la previsione di un sistema di partecipazione alle decisioni che coinvolge nei minimi termini anche le strutture locali, generando il rischio di bloccare tutto il meccanismo. Ne è un caso lampante la legge dell’Emilia-Romagna (legge n. 14 del 2013) ove, oltre alle competenze della Regione e dei comuni, è prevista la costituzione di un Coordinamento tecnico centrale della REER, nonché presso ciascun Comune e Unione competente di una Consulta territoriale della REER. Annualmente si riunisce a una Conferenza regionale della REER, alla quale partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento tecnico centrale della REER e un rappresentante per ciascuna Consulta territoriale: in sostanza, un delirio compartecipativo. Analoghe situazioni di complessità sono ravvisabili per il Piemonte e la Toscana.

Il *vulnus* maggiore per il funzionamento delle reti escursionistiche regionali riguarda tuttavia gli enti intermedi: le Province e le Unioni montane. Il legislatore statale ha ritenuto di dover modificare il ruolo di tali enti: le Province sono state trasformate in enti di secondo livello (cioè con i rappresentanti non più eletti direttamente dagli elettori) e spogliate di gran parte delle competenze, poi attribuite alla Regione o ai Comuni; le Unioni montane sono le eredi delle Comunità montane, anch’esse spogliate di compiti, ma soprattutto ora tendenzialmente mancanti di quelle Consulte per la montagna precedentemente previste.

In sostanza, i singoli legislatori regionali hanno definito una architettura assai complessa, al fine di costituire un sistema che vedesse la partecipazione di quanti più soggetti nell’ottica di una trasparenza e condivisione delle scelte: si tratta di principi validi e pienamente condivisibili, che tuttavia possono generare ritardi nell’operatività delle strutture (per esempio, in conseguenza di mancate designazioni dei componenti) o, in caso di disaccordo, generare ricorsi al giudice amministrativo.

24.4 La fruizione del sentiero: mountain bike e fuoristrada

Se una volta il sentiero, così come la mulattiera, erano esclusivamente percorse da escursionisti per attività ricreative e di piacere, nonché dalla gente che viveva in montagna per attività economiche (pastori, boscaioli ecc.), nel corso degli

ultimi decenni il transito su di essi ha interessato nuove categorie di utenti: gli appassionati del ciclo-escursionismo e quelli del fuoristrada.

Come abbiamo visto la legislazione regionale ha previsto limitazioni alla circolazione di mezzi fuoristrada (definiti anche “mezzi motorizzati”) e regolamentato in alcuni casi quella dei “mezzi meccanici non motorizzati” (mountain bike)

Per quanto riguarda il transito con mezzi fuoristrada a quattro ruote, si osserva che tale attività può essere possibile – per ovvie dimensioni laterali dei mezzi – solo nelle strade carrarecce (c.d. sterrate), per le quali, oltre alle disposizioni di divieto contenute nelle singole leggi sulle reti escursionistiche regionali, valgono le più ampie regole, sempre a livello regionale, previste dalla legislazione forestale o regolate da specifiche leggi sulla circolazione fuoristrada.

La questione diviene più problematica per quanto riguarda le due ruote fuoristrada, cioè le motociclette da *enduro* e da *cross*.

La lobby dei motociclisti fuoristrada è stata molto attiva nel cercare di riappropriarsi del “diritto di libera circolazione” da essi vantato lungo le reti escursionistiche regionali, di fronte a leggi che ne limitavano le attività.

Dal quadro rappresentato al capitolo 8 appare evidente che quasi tutte le leggi regionali vietano la circolazione fuoristrada nella rete escursionistica o in quella forestale. Tuttavia, come per tutte le norme che stabiliscono una sanzione in caso di un comportamento vietato, subentra il problema dell'applicazione della norma: quanti soggetti – intesi nelle varie forme di polizia (Carabinieri Forestali, Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, Polizia locale) – sono effettivamente impiegati sul campo per far rispettare la norma?

Un tentativo – mi permetterei di dire assai “idealistico” – è stato effettuato con l'articolo 47 della n. 29 del 2018 della Regione Liguria, inserendo all'articolo 7 della legge n. 38 del 1992 (*Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria*) il comma 1-bis e disponendo che «le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell'ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali».

Poiché, con il decreto del Ministro dell'Ambiente del 20 febbraio 1987, il CAI, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è stato individuato quale “Associazione di protezione ambientale”, ne consegue che anche ai Soci CAI – debitamente formati dall'Amministrazione regionale ligure – può essere riconosciuto, nell'ambito della legge n. 38 del 1992 della Regione Liguria sulla circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, la qualifica di agenti di polizia amministrativa e di pubblici ufficiali, con conseguente possibilità di irrogare sanzioni.

Va inoltre considerato che per diverse Regioni non è stato ancora emanato il regolamento attuativo della rete escursionistica, con conseguente inapplicabilità delle norme amministrative in quanto i soggetti preposti non hanno ancora potuto applicare le regole sulla segnaletica da posizionare sui percorsi a fruizione multipla (a piedi, mountain bike, a cavallo) e quindi la tutela della rete viaria va ricercata negli eventuali divieti indicati dalla relativa legge forestale.

L'attività della lobby del motociclismo fuoristrada è inoltre apparsa evidente con le recenti modifiche alla legislazione sulla rete escursionistica della Toscana (2017) e della Liguria (2018), così come nel caso dell'Emilia-Romagna, dove, sebbene la legge sulla REER sia stata approvata nel 2013, a tutt'oggi non è stato ancora emanato il regolamento attuativo.

L'attività di ciclo-escursionismo (mountain bike) interessa tendenzialmente sia le strade sterrate (o carrarecce) che le mulattiere, ma anche il sentiero.

Le forme di circolazione multipla (pedoni e biciclette, nonché cavalli) è in genere definita nella più recente normativa sulla rete escursionistica, attraverso idonee forme di segnaletica: un apposito cartello sta ad indicare che quel percorso sarà accessibile anche in mountain bike o a cavallo (oltre che a piedi). L'assenza di tale cartello conferma che il sentiero è utilizzabile soltanto da pedoni (escursionisti) e quindi qualsiasi utilizzo difforme non è autorizzato.

Non consentire l'accesso ad una mountain bike su un “normale” sentiero ha una sua logica “strutturale”: come è stato ripetuto più volte il sentiero è un fondo naturale frutto del ripetuto passaggio di uomini e animali. Gli effetti devastanti che il transito di una mountain bike (sia in salita che in discesa) può determinare sulla struttura di un sentiero risultano palesi. Avendo peraltro una larghezza limitata, la percorrenza di un “normale” sentiero in mountain bike può risultare assai pericolosa³: eventuali danni subiti da un ciclo-escursionista a seguito di un incidente lungo la sua percorrenza in conseguenza dello stato del sentiero non possono che essere riconducibili alla sola condotta del ciclo-escursionista («non doveva transitare»), con pieno addebito della colpa, escludendo qualsiasi ipotesi di responsabilità per il “soggetto custode” del sentiero ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, che non dovrà dimostrare l'esistenza del caso fortuito quale principio di esenzione dalla responsabilità.

L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni e le continue innovazioni hanno visto l'introduzione delle mountain bike a pedalata assistita (e-bike): in virtù di specifici meccanismi “moltiplicatori” con cui il motore elettrico interviene a supporto della pedalata (che non viene eliminata) è possibile percorrere pendii in salita con un minimo sforzo raggiungendo la velocità massima consentita per legge di 25 km/h (ma, come per tutti i mezzi a motore, esistono in circolazione e-bike debitamente modificate che superano tale limite).

La diffusione della e-bike permetterà anche a ciclo-escursionisti non particolarmente allenati di circolare nelle aree montane, lungo carrarecce, mulattiere e sentieri dedicati, ma di fatto anche su sentieri “ordinari”. Ciò amplificherà i problemi di circolazione, come peraltro avviene sulle strade ordinarie, tra le varie categorie di utenti e relativa conflittualità, dove spesso vengono meno le regole della buona educazione, di un civile rapporto, e prevalgono quelle del più forte. Sicuramente un giorno, sempre che ciò non sia già avvenuto, ci sarà una vicenda giudiziaria in conseguenza ad un incidente tra un escursionista e un *biker* (non per forza a pedalata assistita).

La presenza dei *mountain bikers* lungo i tracciati alpini – tanto per utilizzare la terminologia della Provincia di Trento – genera inoltre un proliferare di un'ulteriore segnaletica relativa alla eventuale percorrenza di un tracciato anche in mountain bike, con l'indicazione della relativa tempistica, oppure l'indicazione del divieto transito con “mezzi meccanici”.

3 A titolo di esempio, si segnala un recente incidente mortale (giugno 2019) lungo il sentiero 422A delle “Creste basse” a Punta Larici sopra il lago di Garda (TN), classificato per escursionisti esperti (EE), dove un *biker* ha perso il controllo della bici ed è precipitato nel vuoto per 100 metri.

24.5 La responsabilità del sentiero

Il principio della “responsabilità del sentiero” è un argomento che, in mancanza di una precisa disposizione legislativa, rischia di generare confusione e determinare criticità nel sistema a seguito di talune decisioni giurisprudenziali non sempre pienamente condivisibili.

Il turismo montano di massa ha determinato una maggiore presenza di camminatori ed escursionisti lungo i sentieri di montagna, nonché di praticanti della mountain bike. Sebbene il Codice della Strada definisca il sentiero «strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali», esso non può essere considerato propriamente una strada, cioè un percorso riferibile alla viabilità ordinaria. Non può neanche essere assimilato ad una “strada vicinale”, come definita dal medesimo Codice: «strada privata fuori dal centro abitato ad uso pubblico», in quanto non destinato alla circolazione necessaria⁴. Infatti il sentiero è ora fondamentalmente destinato ad attività ludiche, ricreative e sportive, e non più esclusivamente finalizzato ad attività economiche (mandrie e greggi portate agli alpeggi durante la stagione estiva, attività boschive e forestali). Il sentiero si sviluppa lungo terreni facenti parte del pubblico demanio o di proprietà privata; nel caso delle aree pubbliche va individuato il soggetto “custode del bene” al fine di verificarne l'eventuale responsabilità per risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Dall'esame della normativa regionale sulle reti escursionistiche i diversi soggetti pubblici possono essere coinvolti nella responsabilità per la parte di rete escursionistica o viaria minore di propria competenza, secondo le previsioni della relativa normativa regionale per quanto riguarda soprattutto la manutenzione.

La fruizione in sicurezza di un sentiero di montagna si realizza con la sua manutenzione, ordinaria (o anche minima), atta a garantire la transitabilità del sentiero per quanto riguarda il fondo, e il taglio della vegetazione che altrimenti la renderebbe difficoltosa. Ad essa si affianca la manutenzione straordinaria da effettuare in caso di presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico. La prima può essere affidata dall'ente locale (Comune o Unione montana), al CAI o gestita autonomamente dal CAI stesso in assenza di disposizioni normative regionali. La seconda risulta in capo all'ente locale (Comune), che deve affidarla ad una ditta specializzata e nel frattempo provvedere ad emettere una ordinanza sindacale di interdizione del transito.

Il quadro giuridico si complica in presenza di territori facenti parte di un parco nazionale o regionale: in questo caso bisogna definire se le attività di manutenzione (nel senso più ampio di “gestione del territorio”) siano indicate dalla legge, dal regolamento o dallo statuto in capo all'Ente Parco, oppure siano ascrivibili al Comune territorialmente competente. L'eventuale responsabilità per danni del soggetto “custode” del sentiero per eventi connessi alla percorrenza dello stesso, oltre alla dimostrazione del caso fortuito, deve tuttavia essere propriamente ricondotta alla sfera del bene in custodia, il sentiero, e non ricomprendendovi anche fattori esterni ad esso che hanno causato l'evento.

⁴ Tribunale di Trento, sentenza n. 889 del 2018.

Nel caso di caduta sassi la responsabilità del custode potrà essere invocata nel caso fosse a conoscenza della pericolosità in conseguenza di fenomeni di dissesto e non avesse provveduto ad allertare le autorità preposte, per esempio il sindaco. Qualora l'ente locale stesso fosse il custode, la responsabilità è direttamente riconducibile al sindaco stesso. Non essendo il sentiero assimilabile ad una strada, non necessita di quella manutenzione tipica delle pertinenze alla sede viaria, quale la messa in sicurezza dei costoni sovrastanti al fine di evitare cadute di massi, così come è inimmaginabile l'apposizione di un segnale di pericolo indicante la caduta di sassi. Alla base delle montagne, specie di quelle dolomitiche, sono presenti enormi ghiaioni, frutto della disgregazione millenaria delle rocce, segno che frane e cadute di massi non sono un fenomeno insolito ed isolato. Tali eventi ricorrono sempre più di frequente in considerazione dell'aumento delle temperature con conseguente arretramento dei ghiacciai (e instabilità dei sassi non più bloccati dal ghiaccio stesso) e scioglimento del *permafrost* che unisce i vari strati di roccia delle pareti.

Andare per monti, quindi non solo a scalare le vette, ma anche percorrere un sentiero, può conseguentemente sembrare una attività pericolosa, ma considerando le statistiche del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico gli interventi per infortunio su sentiero, quindi riferibili alla sola attività escursionistica e non a quella alpinistica, conseguenti a caduta di sassi sono in numero estremamente esiguo.

Qualora la Magistratura arrivasse ad imputare la responsabilità per tale tipologia di incidenti al soggetto custode, si potrebbe generare per assurdo un rischio chiusura dell'attività sentieristica: un Comune, responsabile per i sentieri che incidono sul proprio territorio, non potendo garantire la sicurezza assoluta, finirebbe con l'interdire il transito su tutti quei sentieri o tratti di esso sottostanti a pareti rocciose. Analogo atteggiamento sarebbe posto in essere dagli Enti Parco, nazionali e regionali. Il soggetto manutentore “per eccellenza” quale il CAI smetterebbe di svolgere qualsiasi attività autonoma di manutenzione ordinaria su tali aree a rischio, venendo meno alla sua vocazione originaria nonché statutaria (oltreché riconosciutagli per legge).

Ma, come si domandava Viola⁵: «vi è un obbligo della Pubblica Amministrazione di garantire/agevolare la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale (art. 16 Cost.) compresi i terreni impervi? Vi è un obbligo generalizzato di impedire eventi dannosi ai cittadini senza limiti di spesa in capo alla Pubblica Amministrazione?».

24.6 Il CAI svolge ancora un ruolo sussidiario?

Nel 1963 lo Stato italiano ha riconosciuto al Club Alpino Italiano un ruolo preminente e di riferimento nella diffusione della frequentazione della montagna,

⁵ M. Viola, *Relazione al convegno “Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?”*, op. cit.

nella organizzazione dei corsi di formazione alle attività alpinistiche, nella manutenzione dei sentieri (oltre che dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di sua proprietà e delle singole Sezioni) e nelle attività di soccorso in ambiente montano. Tale ruolo è stato tuttavia pienamente ribadito a livello di legislazione regionale solo dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia. Le altre Regioni, Valle d'Aosta esclusa, nel definire le modalità organizzative della rete escursionistica regionale hanno ritenuto di dover utilizzare i criteri della segnaletica del CAI nei propri territori.

Sorge a questo punto una domanda: essendo la materia disciplinata a livello regionale, e facendo le norme regionali sulle reti escursionistiche riferimento a convenzioni e accordi con il CAI per lo svolgimento di talune attività, quanto è ancora valido il disposto della legge n. 91 del 1963? Il CAI svolge ancora una attività sussidiaria ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione?

L'evoluzione del quadro normativo attraverso competenze ora parcellizzate in 21 realtà territoriali non deve trarre in inganno⁶. Come abbiamo potuto vedere, l'approvazione di una legge non completa il "cerchio giuridico": se non viene emanato il regolamento attuativo, se non si insediano le strutture consultive previste, se non vengono deliberati i finanziamenti degli interventi, ci troviamo di fronte ad una legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma nulla più.

Peraltro, l'approvazione di una nuova legge che pone nuove competenze in carico agli uffici regionali e comunali genera spesso effetti contrari rispetto alla buona volontà del legislatore: ad una nuova competenza attribuita non corrisponde automaticamente un incremento della dotazione del personale che così si trova a dover gestire ulteriori conferimenti a parità di personale, con conseguenti ritardi nella realizzazione concreta dei nuovi compiti ad essa attribuiti. Tale fenomeno risulta ancora più evidente in ambito comunale – pensiamo a quei piccoli paesi di montagna dove un paio di impiegati sovrintendono a tutte le mansioni di competenza – anche in considerazione dei tagli generati negli ultimi anni al finanziamento degli enti locali. Di conseguenza, le singole leggi istitutive delle reti escursionistiche regionali generano la creazione di strutture come comitati e consulte con funzioni non solo di supporto alla macchina amministrativa regionale, ma nella pratica di realizzazione della rete stessa.

In sostanza, di fronte ad un quadro normativo complesso, frastagliato, disomogeneo e incompleto, il Club Alpino Italiano continua a svolgere pienamente quel ruolo di "sussidiarietà" conferitogli dal legislatore statale nel 1963 in virtù dei 100 anni di precedente attività promozionale della montagna sicuramente "sussidiaria".

Forte della sua articolazione territoriale e dei 327.391 Soci del 2019, nonché della qualifica di "Ente pubblico non economico" attribuito al CAI Sede centrale, il CAI stesso rappresenta per lo Stato, le Regioni e le Amministrazioni locali un punto di riferimento certo ed indiscusso.

Oltretutto, in un momento di scarsità di risorse per la finanza pubblica, il finanziamento da parte delle Regioni della manutenzione della rete sentieristica⁷,

attraverso le Unioni montane o i singoli Comuni, permette di realizzare risparmi di spesa, in quanto i volontari del CAI non vengono retribuiti per lo svolgimento delle attività, limitandosi i costi alle spese per materiali ed eventualmente al rimborso delle c.d. spese vive (per esempio, il carburante). Diversamente, come nel caso degli interventi di manutenzione straordinaria di un sentiero, l'ente preposto dovrà considerare nei costi anche quelli del personale della ditta specializzata incaricata di effettuarli. Infatti, il ricorso alle "strutture non CAI" sarà necessario per l'ente locale o per l'Ente Parco nel caso di sentieri oggetto di un'alta frequentazione escursionistica o turistica (come, per esempio, nel caso del Parco delle Cinque Terre) ove il ricorso alla disponibilità volontaristica dei Soci CAI renderebbe impossibile le attività di manutenzione ordinarie, risultando pertanto più idoneo, per esempio, l'utilizzo di locali cooperative di lavoro.

Inoltre, il ruolo "sussidiario" del CAI troverà ulteriore conferma con l'ultima "frontiera" da realizzare: il Catasto Nazionale dei Sentieri.

La fotografia delle singole legislazioni regionali in materia risulta frastagliata: ciascuna Regione che ha deliberato sulla materia negli scorsi anni si è mossa autonomamente, talvolta coinvolgendo le strutture territoriali del CAI. Le Regioni che hanno legiferato negli ultimi anni, invece, sono ancora al punto di partenza.

Il CAI stesso solo recentemente ha provveduto a costituire una struttura operativa specializzata denominata SOSEC (Struttura Operativa Cartografia e Sentieri) che, utilizzando la pregressa attività autonoma dei Gruppi Regionali e delle Sezioni del CAI, integrata con quanto già disponibile sui catasti di quelle Regioni che hanno sviluppato e realizzato un proprio catasto impiegando il database OpenStreetMap – previa una necessaria conversione dei dati in modo da renderli compatibili – provvederà al caricamento dei dati relativi ai sentieri nel sistema INFOMONT del CAI. A questo punto si renderà disponibile il Catasto Nazionale dei Sentieri.

6 Precedentemente al 2001, oltre alla normativa statale "quadro" e a quattro casi di Autonomie speciali, ben poche Regioni erano intervenute sulla materia.

7 Si ricorda che la Valle d'Aosta effettua direttamente le attività di manutenzione della rete sentieristica, mentre le Province Autonome di Trento e di Bolzano assegnano le risorse ai singoli gestori del sentiero precedentemente individuati.

SINTESI

**SCHEDE di
SINTESI
per singola
REGIONE
e PROVINCIA
AUTONOMA**

ABRUZZO

Con la **legge 27 dicembre 2016, n. 42**, istitutiva della “*Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano*”, la Regione Abruzzo ha ritenuto di favorire e promuovere lo sviluppo del turismo e delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche, quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.

Nella riunione del 23 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha deliberato di impugnare di fronte alla Corte costituzionale la legge n. 42 del 2016 della Regione Abruzzo «in quanto varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost., nonché la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.» (ricorso n. 27 del 2017).

La Regione Abruzzo ha pertanto modificato la legge n. 42 del 2016 con la legge 12 gennaio 2017, n. 4, ma anch'essa è stata oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale nella riunione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 (ricorso n. 32 del 2017).

Al fine di provare a superare tali vizi di costituzionalità la legge n. 42 del 2016 è stata nuovamente modificata prima dalla legge 25 maggio 2017, n. 33 e successivamente dall'articolo 7 della legge 30 agosto 2017, n. 47. Tuttavia con la sentenza n. 180 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 42 del 2016 nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

Con la legge n. 42 del 2016 la Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo. Inoltre, la Regione riconosce il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA) quale soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso, elisoccorso, recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.

Nella REASTA sono considerati i sentieri, i percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, le vie ferrate, le vie di arrampicata alpinistica e sportiva, i tratturi, le ipovie, le piste ciclabili e le piste *mountain biking*, gli itinerari *free ride*, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica orizzontale e verticale ed inseriti nell'**apposito archivio**, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche. Si precisa che fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti. La tipologia della **segnaletica** relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club Alpino Italiano (art. 3).

Alla gestione e organizzazione della REASTA provvede la Regione Abruzzo, per il tramite della Struttura regionale competente in materia di pianificazione terri-

toriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale previsto dall'articolo 8, con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo, del Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali (art. 5). L'articolo 6 ripartisce compiti e funzioni per la realizzazione e gestione dell'archivio REASTA, mediante convenzioni con il CAI Abruzzo (attraverso la rete del volontariato CAI), con il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, con il Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, con il Collegio delle Guide Speleologiche Abruzzo e con la Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo. Il successivo articolo 7, al comma 1, lett. b), precisa che i Comuni gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria **manutenzione** dei percorsi e sentieri, avvalendosi prioritariamente, tramite convenzioni del CAI Abruzzo, del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, del Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo, del Collegio Regionale Guide Speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana-Comitato Abruzzo. Tra i divieti elencati all'articolo 12 è indicato l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili della REASTA, salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali (co. 1, lett. f).

Con il regolamento attuativo da approvare da parte del Consiglio regionale entro 90 giorni sono definiti, tra l'altro, le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la **segnaletica** della REASTA, prevedendo: un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente; i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA; la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del **Catasto** REASTA; le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate; i criteri generali di **manutenzione** dei percorsi della REASTA.

Si segnala, inoltre, che la Regione Abruzzo ha approvato la **legge 20 novembre 2017, n. 52** recante “*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi*”, e, da ultimo, la **legge 23 luglio 2018, n. 21**, “*Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport*”, che interessa le seguenti discipline: arrampicata, corsa in montagna (*trail, mountain running*), mountain bike, *triathlon*, sci, *orienteering*, canottaggio, *sky running*, volo a vela e *bird watching*.

BASILICATA

La **legge 14 febbraio 2000, n. 51**, recante “*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata*”, definisce quale “viabilità escursionistica di interesse ambientale” la rete viaria sussidiaria (strade carrarecce, mulattiere, sentieri piste, strade vicinali e interpoderali censite dalla cartografia ufficiale) ubicata al di fuori dei centri urbani (art. 2). Alla progettazione “di massima” della Rete escursionistica di interesse regionale (cioè comprensiva anche degli itinerari escursionistici interni ai parchi, alle aree protette e rientranti nei piani paesaggistici) provvedono gli uffici della Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco e i Comuni interessati ai singoli progetti, anche con la partecipazione del Corpo forestale, del CAI e di associazioni operanti nel campo della difesa e della protezione dell’ambiente (art. 4). Alla progettazione e realizzazione della rete complementare – quella relativa a sentieri e itinerari di interesse locale – provvedono i Comuni, eventualmente con la partecipazione dei soggetti indicati dall’articolo 4.

Annualmente la Giunta regionale approva il programma degli interventi (art. 7). La Giunta regionale definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche cui deve essere uniformata la cartografia e la **segnaletica** della rete escursionistica primaria e complementare (art. 8). Sulla viabilità di interesse ambientale sono ammessi, senza necessità di autorizzazione, solo interventi di **manutenzione** (art. 10). Infine l’articolo 13 prevede l’istituzione, presso il Dipartimento ambiente e territorio della Regione, del **Catasto** della rete escursionistica regionale di interesse ambientale.

Con la **deliberazione n. 1813 del 7 ottobre 2003** la Regione Basilicata ha affidato al CAI- Sezione di Potenza, a seguito di sottoscrizione di specifica **convenzione** (stipulata il 27 novembre 2003), la consulenza, il supporto tecnico, la rilevazione e il tracciamento degli itinerari e dei percorsi della Rete escursionistica di valenza regionale.

Con **deliberazione** della Giunta regionale **n. 2008 del 30 novembre 2008** sono state definite le azioni per la progettazione e realizzazione della Rete escursionistica di interesse regionale.

Con **deliberazione** delle Giunta regionale **n. 2197 del 29 dicembre 2008** è stato approvato il *Manuale per la realizzazione dei sentieri* redatto dal CAI.

Con **deliberazione** delle Giunta regionale **n. 453 del 17 aprile 2014** è stata approvata la Rete escursionistica di valenza regionale della Regione Basilicata (BURB n. 15 del 01/05/2014, p. 2649) e con **deliberazione n. 1737 (1680) del 22 dicembre 2015** sono state approvate le azioni integrative alla rete escursionistica finalizzate all’acatastamento dei sentieri.

Infine, con **deliberazione n. 1082 del 22 settembre 2016**, nell’approvare il programma degli interventi per il 2016 relativi alle azioni integrative alla Rete escursionistica di valenza regionale, sono state definite le modalità per la realizzazione del catasto.

CALABRIA

Per la Calabria è stata presentata il 9 maggio 2017 una proposta di legge istitutiva della Rete Escursionistica della Calabria (RECAL) e di disciplina delle attività escursionistiche (Atto n. 236), il cui testo, interamente riformulato con un emendamento il 25 maggio 2017, ha avuto il parere favorevole della IV Commissione del Consiglio Regionale. Tuttavia l’esame del provvedimento non ha avuto ulteriore seguito.

In attesa del completamento dell’iter legislativo di approvazione della RECAL, va tuttavia segnalato che la delibera della Giunta regionale del 4 novembre 2002, n. 1000 – di approvazione delle linee di indirizzo del Progetto Integrato Strategico Rete ecologica regionale nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) dei fondi strutturali dell’Unione Europea relativi al ciclo di programmazione 2000-2006 – nell’ambito degli “*Indirizzi della Rete Ecologica Regionale*”, al punto 3.3.1 (*Promozione prodotti turistici verdi e imprenditorialità verde*), afferma quanto segue:

«Assoluta rilevanza riveste la realizzazione del catasto e della rete sentieristica attuati nel rispetto dello standard nazionale predisposto dal **Club Alpino Italiano**, ente morale a cui è istituzionalmente demandato tale compito».

Nell’ambito dei POR Calabria relativo all’utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 (approvato con delibera della Giunta regionale n. 576 del 28 dicembre 2016) la Regione Calabria ha previsto un Progetto Sentieristica Calabria per la valorizzazione del tratto del Sentiero Italia che attraversa la Calabria nonché della sentieristica interna ai parchi da collegare allo stesso (Parco Nazionale dell’Aspromonte, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale del Pollino). Il Progetto Sentieristica Calabria è stato definito e finanziato con decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio 27 dicembre 2017, n. 15227 (pubblicato nella BURC n. 23 del 19 febbraio 2018).

CAMPANIA

Con la **legge regionale 20 gennaio 2017, n. 2**, la Regione Campania ha introdotto le “*Norme per la valorizzazione della sentieristica e delle viabilità minore*”, attraverso l’individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, e il recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad essi collegate. Dopo le consuete definizioni terminologiche, all’articolo 4 si afferma che «la pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015».

A tal fine viene istituita la Rete Escursionistica Campana (REC), costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta regionale prevista all’articolo 8. La REC è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI.

Con l’articolo 6 viene pertanto istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il **Catasto** regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi. Le informazioni presenti nel catasto della REC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico *open data* e pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale regionale denominata Campania ciclo pedonale. Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo previsto dall’articolo 16. Le risorse finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell’ambito del Piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all’articolo 10.

L’articolo 8 istituisce presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.

La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette (art. 9), che, tra l’altro, definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità della **manutenzione** e sicurezza e di valorizzazione della rete regionale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei Comuni e degli altri enti sub-regionali.

Con il Piano triennale degli interventi sulla Rete regionale – previsto all’articolo 10 – sono definiti gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individuate le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale, disponendo che per ciascun percorso compreso nella REC, il Piano degli interventi individua il soggetto obbligato alla **manutenzione**, il contenuto dell’obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo.

Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, l’articolo 13 stabilisce che sia apposta adeguata **segnaletica** di-

rezionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo, con riferimento alle norme ed alle istruzioni del quaderno *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione* del CAI (edizione 2010), nonché a quelle relative al segnavia ufficiale dei sentieri europei depositato presso la European Ramblers Association e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE). Al fine di uniformare la segnaletica da apporre sui percorsi escursionistici sull’intero territorio regionale, la Consulta regionale provvede ad adottare linee guida, per la parte grafica, ispirate a quanto già previsto dai regolamenti CAI in materia. La progettazione, la posa e la **manutenzione della segnaletica** è di competenza dei Comuni, che possono delegare la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale. I Comuni nei cui territori la segnaletica è presente provvedono anche all’installazione ed all’adeguamento della stessa, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica del mantenimento *in loco* della segnaletica stessa.

L’articolo 14 (*Divieti*) stabilisce che i sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai Comuni per l’attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente (comma 4) e i percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del *downhill*, e non possono rientrare nelle aree destinate a *bike park* (comma 5).

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 marzo 2017, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha deliberato di **impugnare di fronte alla Corte costituzionale** la legge n. 2 del 2017 della Regione Campania «in quanto alcune norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette situate nel territorio della Regione Campania, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione» (ricorso n. 34 del 2017).

La **Corte costituzionale**, con **sentenza n. 121 del 2018**, ha dichiarato l’**illegittimità costituzionale** di numerose disposizioni della legge n. 2 del 2017 della Regione Campania per la parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette.

EMILIA-ROMAGNA

Con la legge n. 24 del 1975 la Regione Emilia-Romagna ritenne necessario di provvedere alla “*Formazione di una cartografia regionale*”. Ad essa fece seguito la legge n. 12 del 1985 “*Intervento regionale per il potenziamento del Soccorso alpino e la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico*” (modificata dalla legge n. 12 del 1988), con lo scopo di favorire la prevenzione degli infortuni nell’esplicazione dell’attività escursionistica, nonché, all’articolo 3, di erogare contributi per realizzazione, sistemazione, manutenzione e segnalazione di sentieri ed opere alpine nonché per la sistemazione e manutenzione dei rifugi alpini di proprietà del CAI.

Con la delibera della Giunta regionale n. 6628 del 21 dicembre 1990 fu approvata una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il CAI per la realizzazione di una cartografia escursionistica dell’Appennino emiliano-romagnolo (BUR n. 17 del 27 marzo 1990).

Successivamente la Regione approvò la legge 10 aprile 1995 n. 32, recante “*Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell’Emilia-Romagna*”.

Venendo a tempi più recenti, con la **deliberazione 16 novembre 2009, n. 1841**, la Giunta regionale aveva definito le “*Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola*”.

Il **15 gennaio 2010** la Regione Emilia-Romagna e il CAI hanno sottoscritto un **Protocollo d’intesa per la rete escursionistica regionale**, nel quale sono stati, tra l’altro, ribaditi i compiti istituzionali del CAI, gli interventi effettuati circa l’aggiornamento della base dati Sentieri (il cui primo impianto era stato realizzato dalla Regione nel 2001) e la regolare manutenzione soprattutto nell’ottica di migliorare la sicurezza dei camminatori. Il CAI si è assunto il compito, sulla base dei dati ricevuti dalla Regione di sviluppare l’indagine sulle modifiche intercorse a livello regionale con particolare riferimento a nuovi percorsi, dismissioni, cambiamenti di numerazione, risoluzione di problemi di percorribilità o generazione di nuove situazioni critiche.

Una disciplina legislativa si ebbe tuttavia solo con l’approvazione della **legge 26 luglio 2013, n. 14**, con cui la Regione Emilia-Romagna ha promosso la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.

Ai sensi dell’articolo 3 la REER è composta dai percorsi inseriti nel **Catasto** previsto dall’articolo 7: in particolare possono fare parte della REER le strade carraresche, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e mantenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle sopracitate, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato

dalla Regione, che è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento attuativo.

L’articolo 7 istituisce presso la Regione il **Catasto** della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l’altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso. In sede di prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati Sentieri, di cui alla **deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841** (*Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola*), fatto salvo se del caso l’adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato *open data* tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.

L’articolo 8, nel ripartire le competenze tra i diversi livelli di governo, precisa che la Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell’associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente. In particolare stabilisce (comma 2, lett. f), che la Regione fornisca consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI, mentre precisa (comma 3, lett. a) che i Comuni sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l’ordinaria **manutenzione** dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla legge stessa, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati.

I Comuni (comma 3, lett. b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell’anno precedente un programma di gestione e **manutenzione** ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla legge stessa, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio.

Il comma 3-bis prevede che, al fine di sostenere le attività di cui al comma 3, la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel

bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. Con **deliberazione 12 giugno 2017, n. 819**, la Giunta regionale ha individuato i criteri, i termini e le modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi, successivamente definiti per le annualità 2020 e successive con **deliberazione 11 novembre 2019, n. 1950**.

Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate dagli enti gestori delle aree naturali protette sulle proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle Sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente (comma 4).

Con il regolamento attuativo (art. 14) saranno, tra l'altro, stabilite: le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente; le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER; i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER; la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto; le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate; i criteri generali di **manutenzione** dei percorsi della REER. Alla data attuale il regolamento non risulta essere stato emanato.

Sempre nel 2017 è stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa** tra la Regione Emilia-Romagna e il Club Alpino Italiano-Gruppo Regionale Emilia-Romagna per il miglioramento della rete escursionistica regionale derivante dall'aggiornamento delle informazioni cartografiche ad essa relative e dalla realizzazione di manutenzione ordinaria.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

La materia del turismo montano era stata disciplinata inizialmente dalla legge 25 agosto 1965, n. 16, recante *“Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione”* e dalla legge 18 agosto 1977, n. 51, recante *“Provvidenze per l'incremento del turismo del territorio montano della regione”*, poi abrogata nel 2002 dalla legge n. 2.

Con l'articolo 11 della legge 19 giugno 1985, n. 25, oltre ai rifugi e bivacchi alpini già considerati dalla legge n. 51 del 1977, le agevolazioni furono estese anche alla manutenzione e al ripristino dei sentieri alpini, alla posa in opera della segnaletica e manutenzione della stessa, nonché alla manutenzione delle vie ferrate.

La legge 19 novembre 1992, n. 34 aveva disciplinato gli *“Interventi regionali di promozione del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia”*, riconoscendo la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal CAI, ed individuando nella Delegazione Regionale CAI del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e di riferimento per la elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività di sostegno considerate nella legge stessa, tra cui la formazione e l'aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate e la consulenza all'Amministrazione regionale e agli enti locali per la determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici.

Con la legge n. 2 del 2000 (art. 8, co. 86-89) venivano concessi al CAI finanziamenti per la manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà, nonché per la manutenzione delle vie attrezzate.

La legge 9 novembre 2012, n. 22, in tema di *“Valorizzazione delle strutture alpine regionali”*, confermava il ruolo di referente primario del CAI, in particolare per il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche. Tale ruolo sarebbe stato definito con una convenzione di durata quinquennale tra la Regione e il Raggruppamento Regionale del Friuli-Venezia Giulia del Club Alpino Italiano. In attesa dell'emanazione di regolamenti di esecuzione (art. 11), continuavano a trovare applicazione le disposizioni sui finanziamenti degli interventi (abrogate dalla medesima legge).

L'articolo 6 della legge n. 15 del 4 agosto 2014, n. 15 (*Assesamento del bilancio 2014*), ai commi da 61 a 64, ha autorizzato la concessione di un finanziamento (nella misura di 60.000 euro per il 2014) a favore del CAI-Gruppo Regionale del Friuli Venezia Giulia a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a ridisciplinare la materia con la **legge 6 novembre 2017, n. 36**, abrogando le leggi n. 34 del 1992 e n. 22 del 2012 e le numerose norme sparse nell'ordinamento regionale. Mentre la normativa previgente faceva riferimento ad una convenzione tra Regione e Delegazione Regionale CAI del Friuli-Venezia Giulia per tutta quanto avesse riguardato la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine, la manutenzione delle strutture alpine CAI classificate nell'Elenco e per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, la legge n. 36 del 2017, tra le competenze affi-

date *ex lege* al Comitato direttivo regionale del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, ricomprende la formazione e l'aggiornamento dell'**Elenco delle strutture alpine regionali** (art. 4), la predisposizione di un piano di **manutenzione** e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota (art. 6, co. 2, lett. *b*) e la pianificazione da parte del CAI FVG della **segnaletica** ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco (art. 6, co. 2, lett. *c*).

In sostanza, se precedentemente la legislazione prevedeva il ricorso allo strumento della convenzione, la legge n. 36 del 2017 assegna la competenza direttamente al CAI FVG.

Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma annuale (art. 8, co. 2). In attesa dell'emanazione del regolamento, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale n. 15 del 2014, nonché il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1992 (art. 9).

Ai sensi dell'articolo 7-bis (introdotto dalla legge n. 29 del 2018) il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.

LAZIO

La **legge 10 marzo 2017, n. 2** reca “*Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche*”.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 maggio 2017, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha deliberato di **impugnare di fronte alla Corte costituzionale** la legge n. 2 del 2017 della Regione Lazio «in quanto varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica denominata “rete di cammini”, che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette situate nella Regione Lazio, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*), e sesto comma, della Costituzione nonché la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione» (ricorso n. 40 del 2017).

La Regione Lazio ha provveduto a modificare e integrare alcune disposizioni della legge n. 2 del 2017 con l'articolo 17, commi 23 e 95, della **legge 14 agosto 2017, n. 9** nel senso indicato dal Governo, con espliciti richiami alla disciplina delle aree protette statali e regionali ed al rispetto delle funzioni attribuite ai relativi enti di gestione.

Considerato che le modifiche apportate hanno determinato il venir meno dei motivi del ricorso e che, come dichiarato dalla stessa Regione, le norme impugnate non hanno trovato – *medio tempore* – applicazione, su conforme parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo ha ritenuto che ricorressero i presupposti per rinunciare al ricorso e conseguentemente deliberato **la rinuncia alla impugnativa** di fronte alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2018, ha pertanto dichiarato estinto il processo.

Come si evince dal titolo della legge gli interventi riguardano più ampiamente la Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL), che è costituita da itinerari culturali europei, da percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, da vie consolari di primo e di secondo livello, dal patrimonio escursionistico, da percorsi delle aree naturali protette. In particolare, per patrimonio escursionistico viene definito (art. 2, co. 1, lett. *e*) l'insieme dei percorsi escursionistici della Regione comprendente strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto Geografico Militare e sulla cartografia regionale o comunale e comunque esistenti, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, inserite nel Catasto previsto dall'articolo 10, consentono l'attività di escursionismo.

L'articolo 4 assegna all'Agenzia regionale del turismo i compiti di promozione, coordinamento e gestione in maniera integrata gli interventi sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL). Vengono quindi istituiti un Coordinamento della RCL (artt. 7 e 8) e un Forum per la RCL (art. 9).

La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta il Catasto della RCL elaborato dal Coordinamento della RCL anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum. Il Catasto della RCL, tenuto

presso l'Agenzia regionale del turismo, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 10).

La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, il Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL (art. 13) e, annualmente, il Programma operativo degli interventi (art. 14).

La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce, tra l'altro, con apposito regolamento attuativo le caratteristiche tecniche a cui uniformare la **segnaletica** della RCL i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL (art. 15).

La Regione Lazio ha dato attuazione alla legge n. 2 del 2017 con il **regolamento 15 novembre 2019, n. 23**.

Infine, l'articolo 16 riconosce 4 nuovi cammini: il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco, il Cammino della Luce-Via Amerina e il Cammino dei Parchi. In particolare, il Cammino dei Parchi viene identificato con l'insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che unisce le aree colpite da eventi sismici recenti e meno recenti alla città di Roma, con un percorso che attraversa i parchi e le riserve naturali regionali ricadenti nel territorio del Comune di Roma e gestiti dall'ente regionale Roma Natura, il Parco Regionale dell'Appia Antica, il Parco Regionale dei Castelli Romani, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, la Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e molte aree della Rete Natura 2000, con l'obiettivo di favorire il turismo solidale e sostenibile.

LIGURIA

Un primo atto normativo in tema di escursionismo adottato dalla Regione Liguria è stata la legge 25 gennaio 1993, n. 5, di "*Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e di disciplina delle relative attrezzature*", con le relative modalità di manutenzione indicate agli articoli 10 e 10-bis. La legge n. 5 del 1993 è stata abrogata dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 2016, n. 33 e le disposizioni sull'Alta Via dei Monti Liguri sono state definite all'articolo 7-bis della legge n. 24 del 2009.

Con la **legge 16 giugno 2009, n. 24** è stato individuato, promosso e tutelato il sistema di percorsi escursionistici definito "*Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL)*", i quali vengono inseriti nella **Carta Inventario** dei percorsi escursionistici. Il testo è stato recentemente modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 2017, n. 24 e dalla legge 27 dicembre 2018, n. 29.

Con la **deliberazione** della Giunta regionale **n. 1212 del 22 ottobre 2010** sono state definite le modalità di formazione della Carta Inventario regionale.

La **deliberazione** della Giunta regionale **n. 1553 del 12 dicembre 2014** ha adottato la Carta Inventario dei percorsi escursionistici, successivamente aggiornata con le deliberazioni n. 1188 del 26 ottobre 2015, n. 155 del 24 febbraio 2017, n. 302 del 4 maggio 2018, n. 224 del 29 marzo 2019 e n. 535 del 21 giugno 2019.

Condizione per l'iscrizione dei percorsi escursionisti alla Carta Inventario è l'individuazione dei soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale previsione la Giunta regionale ha dato adempimento con **deliberazione 22 ottobre 2010, n. 1212**.

Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, l'articolo 6 stabilisce che la Giunta regionale predisponga le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della **segnaletica** verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione Centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione Europea Escursionismo (FEE), nonché gli standard minimi qualitativi delle attrezzature (art. 6). A tale previsione la Giunta regionale ha dato adempimento con **deliberazione n. 1124 del 16 settembre 2011**.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 24 del 2009 la Giunta regionale approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, tra i cui interventi sono ricomprese le azioni di controllo, monitoraggio e **manutenzione** dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta Inventario (comma 3, lett. b). All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco e i Sistemi Turistici Locali (STL) per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i Comuni per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE (Federazione Italiana Escursionismo), degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste.

Con **deliberazione n. 175 del 2016** è stata approvata la **convenzione-quadro** stipulata in data 7 aprile 2016 tra la Regione e il CAI-Regione Liguria per il monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL).

Con deliberazione n. 882 del 31 ottobre 2018 sono stati individuati i soggetti coordinatori degli interventi.

LOMBARDIA

La **legge 1° ottobre 2015, n. 27** (*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*), alla Sezione V (artt. da 31 a 36), reca disposizioni sulle “*Strutture alpinistiche*”, distinte in rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, bivacchi fissi e viabilità alpina. Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina sono definite con deliberazione di Giunta (art. 32, co. 5).

Il successivo articolo 36 prevede la concessione di agevolazioni e finanziamenti ad enti e associazioni per gli interventi di tracciatura o di straordinaria **manutenzione** dei sentieri, per la realizzazione di attività di controllo e di manutenzione e per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare (comma 7). In caso di concessione di tali benefici gli enti e le associazioni interessate dovranno controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione (comma 8). Si specifica, infine (comma 9), che il CAI Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini (ANA), i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati possono concorrere all'assegnazione in opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, quali la manutenzione dei sentieri, il tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti, interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che il lingua italiana anche nel dialetto locale, nonché al tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità delle vie ferrate.

Con la **legge 27 febbraio 2017, n. 5** è stata istituita la “*Rete escursionistica della Lombardia*”. La legge n. 5 del 2017 è stata recentemente modificata e integrata dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 2018, n. 23 (*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2019*).

Dopo aver suddiviso i percorsi in sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, e siti di arrampicata (art. 2), viene istituito il **Catasto** regionale della Rete Escursionistica della Lombardia (REL), quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Il soggetto preposto alla realizzazione e all'aggiornamento del Catasto viene individuato nella ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), in quanto Ente strumentale regionale competente, che potrà anche avvalersi della collaborazione del Club Alpino Italiano e del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia (art. 3). In sede di prima applicazione, il catasto recepisce integralmente il *database* Sentieri di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A “PTA destination” (fondi strutturali) realizzato dalla Regione Lombardia con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia.

Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla **manutenzione** e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 91 del 1963 e alla legge n. 6 del 1989 (art. 4). Gli

enti possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della legge stessa.

L'articolo 6 (*Segnaletica direzionale e attrezzature*) precisa che nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la **segnaletica** direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal Consiglio Centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale (comma 1). La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti indicati all'articolo 4, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili (comma 2). Si precisa la realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine e con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza (comma 3). Gli obiettivi e i criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi concernenti la segnaletica e le attrezzature, sono approvati dalla Giunta regionale attraverso un programma.

Con regolamento (art. 14) saranno definiti, tra l'altro, le modalità di tenuta e di aggiornamento del Catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT, nonché i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.

Oltre alle spese per la realizzazione della REL, la legge n. 5 del 2017, all'articolo 12, autorizza la spesa di 1.200.000 euro annui per interventi di manutenzione dei percorsi (art. 5) e alla posa e la manutenzione della segnaletica (art. 6).

All'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 5 del 2017 si è provveduto con il **regolamento 28 luglio 2017, n. 3**, che ha disciplinato all'articolo 3 le modalità di tenuta e aggiornamento del catasto della REL e all'articolo 4 la segnaletica.

Con **decreto 13409 del 30 ottobre 2017** la Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia ha approvato il piano attuativo 2017-2018 per la realizzazione del Catasto regionale della Rete Escursionistica della Lombardia.

Con deliberazione della Giunta regionale dell'11 marzo 2019, n. 11/1370 sono state definite la composizione e la modalità di funzionamento della Consulta per la Rete Escursionistica della Lombardia.

MARCHE

Con la **legge 18 gennaio 2010, n. 2** la Regione Marche ha istituito la Rete Escursionistica Marche (RESM), che comprende strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati nelle carte dell'IGM e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, nonché piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel **Catasto**, consentono l'attività di escursionismo. A tal fine viene istituito il Catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali.

L'articolo 6 precisa che «la tipologia della **segnaletica** rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club Alpino Italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale e internazionale».

Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di **manutenzione**, ricostruzione del tracciato e apposizione della segnaletica.

Con **delibera** della Giunta regionale **1° agosto 2011, n. 1108** è stato approvato il provvedimento di attuazione della RESM, con cui si definisce il processo di pianificazione del sistema. In particolare il punto 4 dell'Allegato stabilisce che «per la realizzazione dei percorsi le amministrazioni provinciali e le aree protette fanno riferimento ai seguenti strumenti aventi carattere strettamente operativo: 1. *Sentieri, pianificazione segnaletica e manutenzione* – Comm. Centrale per l'escursionismo; Quaderni di escursionismo, vol. 1. Ed. Club Alpino Italiano, 2010. Nel caso di percorsi a carattere nazionale o sovra-nazionale (es. Sentiero Italia) o aventi un elevato valore sotto il profilo turistico, ivi compresi quelli classificati come "Speciali" nel par. 3, è possibile integrare nella segnaletica la denominazione del percorso stesso».

Con **deliberazione n. 1147** del 23 ottobre **2012** la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della RESM.

Con **decreto dirigenziale n. 86** del 4 dicembre **2012** è stato indetto il bando per l'assegnazione alle Province ed agli Organismi di gestione delle aree protette per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della RESM per un budget complessivo di 100.000 euro disponibili sul bilancio per il 2012. Il successivo decreto dirigenziale n. 8 del 7 marzo 2013 ha approvato la graduatoria e concesso i contributi per il censimento dei percorsi da inserire nella RESM.

Un successivo **decreto dirigenziale n. 42** del 16 settembre **2013** ha indetto un bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di percorsi per una utenza ampliata nelle aree protette (c.d. Sentieri per Tutti); la relativa graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 68 del 19 novembre 2013.

MOLISE

Con la **legge 16 aprile 2003, n. 15** la Regione Molise ha definito gli “*Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano*”, riprendendo i principi contenuti nella legge statale n. 97 del 1994 (*Nuove disposizioni per le zone montane*). Ai sensi dell’articolo 27 la Regione Molise, in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l’Università del Molise, istituisce e realizza il **Catalogo** dei beni storico-culturali della montagna molisana e della **rete sentieristica**. Il Catalogo dovrà inoltre contenere i riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle produzioni tradizionali. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il regolamento per il Catalogo, indicando i livelli di protezione e di valorizzazione dei beni storico-culturali montani, oltre alle modalità per l’aggiornamento dei dati e la tipologia di **segnaletica** da apporre lungo i sentieri e gli itinerari enogastronomici.

Con **delibera n. 185 del 23 maggio 2017** la Giunta della Regione Molise ha approvato le “*Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale*” (BURM n. 22/2017), adottando la segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano da utilizzarsi nella Regione Molise per la segnalazione di percorsi e sentieri e la zonizzazione del territorio regionale ai fini della numerazione e catalogazione dei sentieri esistenti e che si andranno a realizzare sul territorio regionale, riportate nel *Manuale operativo*, nonché la simbologia ufficiale del Club Alpino Italiano, riportata nell’Allegato 2 alla deliberazione stessa, di cui forma parte integrante e sostanziale, da applicarsi alla cartografia escursionistica riguardante il territorio della Regione Molise. La delibera pone altresì l’obbligo dell’uso della predetta segnaletica, simbologia e criteri di realizzazione e di numerazione per tutti gli interventi che fruiscono di specifiche forme di finanziamento pubblico concesso ad enti, associazioni e ditte per l’individuazione, la tracciatura, la gestione e la manutenzione di sentieri escursionistici e tematici di interesse locale, intercomunale, regionale, interregionale.

PIEMONTE

A partire dal 2002 la Regione Piemonte deliberò una serie di interventi – anche se di rango non legislativo – in tema di sentieristica ed escursionismo. Si trattava delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- D.G.R. n. 46-7923 del 2 dicembre 2002, relativa all’unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 59-9770 del 26 giugno 2003, relativa all’istituzione della Consulta regionale per la sentieristica e all’approvazione del suo ordinamento;
- D.G.R. n. 60-1276 4 novembre 2005, di approvazione del Piano per l’adeguamento della Rete regionale dei Percorsi escursionistici;
- D.G.R. n. 37-11086 del 23 marzo 2009, di approvazione della Rete escursionistica regionale e del Catasto regionale dei percorsi escursionistici.

Con la **legge n. 12 del 18 febbraio 2010** sono state introdotte norme per il “*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*”, intendendo in tale accezione l’insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione. Si prevede (art. 7) l’istituzione presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste del **Catasto** regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla legge. La Giunta regionale individua, con il regolamento attuativo, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonché per l’implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico.

L’articolo 15 stabilisce che per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita **segnaletica** direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica sono di competenza dei Comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale. Inoltre i Comuni nei cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all’installazione ed all’adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento *in loco* della segnaletica stessa.

Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico e della segnaletica sono state definite nel **Regolamento** attuativo **16 novembre 2012, n. 9**. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell’ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale previsto dall’articolo 13.

L’articolo 30 del Regolamento rinvia a specifici provvedimenti della Struttura regionale competente al fine di individuare gli **indirizzi tecnici** per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento relative: al Catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 4); alle banche dati della rete e del Catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 5); alle modalità di rilevamento di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata (art. 6); all’inclusione di un percorso nella rete regionale (art. 7); all’inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale (art. 8); alla registrazione degli itinerari escursionistici nel Catasto

regionale del patrimonio escursionistico (art. 10); agli itinerari a fruizione specifica (art. 15); alle norme di comportamento ed informazione agli escursionisti (art. 19); agli interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata (art. 22); alla valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche (art. 26); alla segnaletica (art. 27) e pannelli descrittivi della Rete regionale del Patrimonio Escursionistico (art. 28); agli strumenti di promozione della Rete regionale del Patrimonio Escursionistico (art. 29).

Con **delibera** della Giunta regionale **2 novembre 2016, n. 24-4149** è stato approvato il **Protocollo d'intesa** tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Regione Piemonte, di durata quinquennale, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale.

Si segnala che precedentemente all'approvazione della legge n. 12 del 2010 istitutiva della Rete regionale del Patrimonio Escursionistico (RPE), un analogo Protocollo d'intesa era stato approvato con la delibera della Giunta regionale 7 aprile 2008, n. 25-8549.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Precedentemente alla legge costituzionale n. 1 del 1971 – di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (previsto dalla legge costituzionale n. 5 del 1948) e all'attribuzione di determinate funzioni alle Province Autonome di Trento e di Bolzano – la legge regionale 4 agosto 1956, n. 9 recava “*Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale*”.

Con il trasferimento delle competenze alla Provincia Autonoma di Bolzano la **legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22** ha definito la “*Disciplina dei rifugi alpini nonché provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale*”. In particolare, tra le iniziative considerate, l'articolo 10 (come modificato nel 2016) autorizza la Giunta provinciale a concedere contributi per la costruzione dei sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate. Il successivo articolo 10-*bis* (introdotto dalla legge provinciale n. 21 del 2016) riguarda i sentieri escursionistici: considerando la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori (su base volontaria ovvero istituzionale) dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell'ordinamento forestale. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione che deve prevedere in particolare l'individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori (lett. *a*) e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici (lett. *b*).

Con la **delibera 17 gennaio 2017, n. 52** la Giunta provinciale ha definito i criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.

Si ricorda che già nel 2008 la Provincia, utilizzando fondi dell'Unione Europea ha realizzato, in collaborazione con Alpenverein, CAI Alto Adige, Ufficio parchi naturali e Parco Nazionale dello Stelvio, uno specifico **portale** sui sentieri dell'Alto Adige.

In attuazione dell'articolo 10-*bis* (introdotto dalla legge n. 21 del 2016) il **19 dicembre 2016** è stata stipulata una **convenzione** tra la Provincia Autonoma di Bolzano, il Club Alpino Italiano-Alto Adige, la Alpenverein Südtirol ed altri enti (Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche, Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige) per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l'utilizzo dei **sentieri escursionistici** in Alto Adige.

Dopo aver definito il concetto di sentiero escursionistico ed escluso dalla convenzione le vie ferrate, l'articolo 3 della convenzione specifica che la Ripartizione provinciale Foreste gestisce, in una apposita banca dati pubblica, un **Elenco** di tutti i sentieri escursionistici provvisti di segnaletica ai quali è assegnato un gestore, affidatario dell'Amministrazione provinciale per la **manutenzione** ordina-

ria degli stessi, cioè degli interventi tesi alla conservazione dell'agibilità dei sentieri escursionistici e della relativa segnaletica (per la quale la Giunta provinciale emana, assieme ai gestori dei sentieri, apposite direttive). Per la manutenzione straordinaria è responsabile l'Ispettorato forestale territorialmente competente. I gestori dei sentieri possono presentare alla Ripartizione provinciale Foreste domanda per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici per i quali è concesso un contributo provinciale annuale di 20 euro per km.

Per i sentieri escursionistici delle aree protette la manutenzione, ordinaria e straordinaria, è di competenza della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. I gestori dei sentieri escursionistici possono affidare ai proprietari di terreni l'effettuazione degli interventi.

Con **deliberazione n. 175 del 19 marzo 2019** la Giunta provinciale ha emanato le direttive per una segnaletica uniforme sui sentieri di montagna (riportate nell'Allegato alla deliberazione), disciplinando, in particolare, il materiale (art. 3, «le tabelle segnavia sono realizzate in legno locale»), la forma, le dimensioni, i contenuti e il montaggio degli elementi segnaletici della rete sentieristica dell'Alto Adige. Per quanto riguarda l'uso delle lingue ufficiali della Provincia di Bolzano, l'articolo 7 dell'Allegato precisa che per i sentieri si applica il regolamento della toponomastica vigente sul territorio provinciale al momento dell'installazione della segnaletica.

Un aspetto particolare connesso alla **segnaletica** dei sentieri nella Provincia di Bolzano riguarda la **toponomastica**, che dovrà essere in lingua italiana e/o tedesca, nonché in Val Gardena e Val Badia anche in ladino (per l'uso del quale tuttavia non sono sorti problemi).

Si tratta di una vicenda storica assai complessa che ha spesso generato tensione tra i due gruppi linguistici. La materia, rientrando tra le norme di attuazione dello Statuto della Provincia Autonoma, è stata oggetto di accordi tra il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e i Ministri *pro tempore* per gli affari regionali Fitto (22 settembre 2010) e Delrio (1° agosto 2013). A tal fine è stata costituita nel 2010 una Commissione paritetica con il compito di individuare quali toponimi dovranno essere utilizzati in entrambe le lingue (italiano e tedesco) e quali denominazioni lasciare esclusivamente nel toponimo tedesco originario, ritenendolo non correttamente traducibile in italiano, ma accompagnandolo, in italiano, con la descrizione tipologica “malga”, “cima”, “monte” ecc.

Sulla materia era intervenuta la **legge provinciale** della Provincia Autonoma di Bolzano **20 settembre 2012 n. 15**, recante “*Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale*”, il cui articolo 1, commi 4 e 5, articolo 2, comma 2, 3 e articolo 4, comma 1, sono stati impugnati davanti alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 novembre 2012 (**ricorso n. 182 del 2012**) per violazione di norme costituzionali, norme dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e di norme attuative dello Statuto.

Al fine di evitare il giudizio della Corte costituzionale, nella seduta del **12 aprile 2019** il Consiglio provinciale di Bolzano, su iniziativa della Giunta provinciale, ha approvato la **legge 23 aprile 2019, n. 1**, che, all'articolo 1, ha **abrogato** la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, “*Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale*”.

In conclusione, abrogata la legge provinciale n. 15 del 2012 e considerando gli accordi del 2010 (Fitto) e del 2013 (Delrio) giuridicamente non vincolanti in quanto non trasformati in norma di legge, le uniche disposizioni sulla toponomastica applicabili nella Provincia di Bolzano risultano essere gli articoli 8, 99, 101 e 102 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Precedentemente alla legge costituzionale n. 1 del 1971 – di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (previsto dalla legge costituzionale n. 5 del 1948) e all'attribuzione di determinate funzioni alle Province Autonome di Trento e di Bolzano – la legge regionale 4 agosto 1956, n. 9 recava “*Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale*”, mentre le norme sulla “*Disciplina dei rifugi alpini*” erano contenute nella legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

Con il trasferimento delle competenze alla Provincia Autonoma di Trento la disciplina in tema di patrimonio alpinistico provinciale era prevista dalla legge 12 febbraio 1973, n. 7, successivamente abrogata dalla **legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8** sull'ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.

Il testo è stato negli anni oggetto di numerose modifiche disposte dalle leggi provinciali n. 20 del 2007, n. 22 del 2012, n. 11 del 2014 e n. 3 del 2017.

L'articolo 8 definisce, sotto la denominazione di “tracciati alpini”, i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale; i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere; le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dall'installazione di attrezzature fisse; le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti.

Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, i “tracciati alpini”, unitamente ai rifugi e ai bivacchi, sono ricompresi in un apposito **elenco** curato dalla Provincia secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale (art. 2, co. 3).

Sono iscritti in tale elenco esclusivamente i tracciati alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e **manutenzione** (art. 8, co. 2).

L'articolo 21 prevede che la Giunta provinciale, sentito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche, stabilisce la tipologia e le caratteristiche della **segnaletica** da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna. Sui tracciati alpini è vietato utilizzare segnaletica difforme da quella indicata.

Con **deliberazione** della Giunta provinciale n. 5794 del 18 maggio 1995, successivamente integrata con deliberazione n. 5918 del 6 giugno 1997, la Giunta provinciale ha approvato i simboli, le tipologie e le caratteristiche tecniche della **segnaletica** dei sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate, nonché il sistema di numerazione degli stessi, recentemente sostituiti dalla **deliberazione n. 1154 del 1° agosto 2019**, con cui sono state approvate la tipologia, le caratteristiche e i contenuti della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

Il 23 maggio 2007 un **Protocollo d'intesa** in tema di **segnaletica** di qualità nell'ambiente per itinerari escursionistici nel Trentino è stato sottoscritto da par-

te della Provincia Autonoma di Trento, del Consiglio delle Autonomie Locali, della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), dell'Ente Parco Naturale Adamello-Brenta, dell'Ente Parco Naturale Paneveggio, dei responsabili dei patti territoriali e dei Bacini Imbriferi Montani (BIM).

Si ricorda che la **delibera** della Giunta provinciale **n. 2406 del 14 marzo 1997** autorizzò il reciproco interscambio tra la Provincia e la Società degli Alpinisti Tridentini di dati relativi al patrimonio alpinistico provinciale finalizzata alla predisposizione dell'elenco dei sentieri.

Il vero e proprio elenco dei sentieri è stato predisposto con il provvedimento del dirigente del Servizio turismo n. 228 del 25 luglio 2000, più volte modificato e integrato, da ultimo, con **determinazione** del dirigente del Servizio turismo e sport **n. 461 del 21 dicembre 2018**.

PUGLIA

La **legge 25 agosto 2003, n. 21** reca la “*Disciplina delle attività escursionistiche e istituisce la Rete escursionistica della Puglia*”, quale insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel **catasto**, consentono l’attività di escursionismo. L’articolo 4 istituisce il Catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province. Con l’articolo 6 si stabilisce che la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei Comuni e nelle Province i soggetti attuatori.

Con **regolamento regionale 17 settembre 2007, n. 23** è stato emanato il Regolamento di attuazione previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2003, con cui vengono attuati gli interventi sulla REP relativamente alla definizione di criteri uniformi per la segnalazione di percorsi escursionistici da inserire nel catasto regionale della REP, di criteri uniformi per la realizzazione e messa in opera della segnaletica lungo i percorsi della REP, nonché i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

L’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia ha pubblicato le “*Linee guida per la realizzazione dei sentieri della Rete escursionistica pugliese*”.

SARDEGNA

La Regione Sardegna, con gli articoli da 27 a 31 della legge 28 luglio 2017, n. 16 (*Norme in materia di turismo*), attraverso una integrazione alle disposizioni recate dalla legge regionale n. 8 del 2016 (*Legge forestale della Sardegna*), ha istituito la Rete Escursionistica della Sardegna (RES).

In sostanza le disposizioni sulla RES sono previste agli articoli da **14-bis a 14-quater e all’articolo 37-bis della legge n. 8 del 2016** (introdotti dagli articoli da 27 a 31 della legge n. 16 del 2017).

In particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis, la Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l’istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all’escursionismo denominata Rete Escursionistica della Sardegna (RES). A tal fine promuove e disciplina il censimento, il recupero, la **manutenzione**, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

Il successivo articolo 14-ter stabilisce che la Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell’Agenzia Forestas, approva, con propria deliberazione, il Piano per l’istituzione e la gestione della RES con l’individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. All’interno del Piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

L’articolo 37-bis affida la gestione della RES all’Agenzia Forestas, che provvede:

- a) all’individuazione dei percorsi da inserire all’interno della RES, di concerto con i Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente interessate;
- b) alla predisposizione del Catasto della RES;
- c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell’associazionismo di settore.

Con **deliberazione n. 48/36 del 2 ottobre 2018** la Giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo integrativo per l’Agenzia Forestas, con cui sono state definite le **linee guida** per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie, strutturato in 13 articoli e in 9 allegati (da A ad I).

Con **deliberazione n. 4/28 del 22 gennaio 2019** la Giunta regionale, in attuazione delle linee guida, ha nominato i componenti del Tavolo Tecnico, disposto l’attivazione degli sportelli territoriali del sentiero e preso atto dello schema di sviluppo territoriale della rete.

SICILIA

La materia non risulta ancora normativamente disciplinata. Sono state recentemente presentate **due proposte di legge** in tema di escursionismo:

- atto n. 249 recante “*Riforma organica del turismo nella Regione Siciliana*”, che all’articolo 13 istituisce una rete coordinata ed omogenea di percorsi destinati all’escursionismo denominata Rete Ecologica della Sicilia (RES) (16 maggio 2018);
- atto n. 384 recante “*Disciplina delle attività in materia di escursionismo, ciclabilità e mobilità dolce*”, che, all’articolo 1, comma 2, istituisce la RES (Rete Escursionistica della Sicilia), e la RICS (Rete degli Itinerari Ciclabili della Sicilia), interconnesse con i centri abitati e con le analoghe reti escursionistiche e ciclabili degli itinerari italiani ed europei (5 ottobre 2018).

Si ricorda, peraltro, che l’**articolo 12** della **legge 6 aprile 1996, n. 28** (*Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica*), tra le funzioni spettanti al direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, indica la collaborazione con le competenti autorità regionali, anche sulla base di apposite convenzioni, al fine **di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani**, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.

Si segnala, infine, che con decreto dirigenziale generale n. 308 dell’8 giugno 2010 del Dipartimento dell’Ambiente (Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana) è stato approvato con la denominazione di Progetto Sentiero Italia-Regione Siciliana il percorso individuato come Sentiero Italia (tratto n. 1 dorsale settentrionale sicula e tratto n. 2 Monti Nebrodi-Monti Iblei) e l’*Itinerarium Rosaliae* (Monti Sicani) ed il relativo elenco dei Comuni e delle aree protette attraversati dallo stesso, nonché – relativamente al Progetto Sentiero Italia-Regione Siciliana e agli eventuali sentieri minori connessi – la tipologia di segnaletica indicata nel manuale del CAI *Sentieri. Pianificazione, segnaletica e manutenzione*, redatto dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo del CAI, ed è pertanto necessario provvedere in fase di verifica dei progetti affinché i progetti esecutivi siano coerenti con questa.

TOSCANA

La **legge 20 marzo 1998, n. 17** ha istituito la Rete Escursionistica Toscana (RET), quale insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel **catasto**, consentono l’attività di escursionismo. L’articolo 4 istituisce il Catasto della RET, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province. Con l’articolo 7 vengono precisate le competenze dei singoli enti in merito alla **manutenzione** della rete escursionistica.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale **14 dicembre 2006, n. 61/R** (poi modificato nel 2013) è stato emanato il **Regolamento** di attuazione della legge regionale n. 17 del 1998, con cui vengono attuati gli interventi sulla RET, disciplinandone la **segnaletica** e le modalità di installazione (artt. 2 e 3), la segnaletica tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 3-*bis*), la progettazione degli itinerari (art. 4), la formazione del catasto (art. 6).

Si ricorda, infine, che la Regione Toscana ha approvato la legge 10 luglio 2018, n. 35, recante “*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali*”.

UMBRIA

La legge 2 giugno 1992, n. 9, recante “*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria*”, nel realizzare la Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare, conteneva disposizioni in tema di segnaletica e cartografia (art. 8) e di catasto della rete escursionistica (art. 13).

La legge n. 9 del 1992 è stata **abrogata** dalla legge 21 gennaio 2015, n. 1, recante “*Testo unico sul governo del territorio e materie correlate*”, prevedendo agli articoli 175 e ss. disposizioni sulla rete escursionistica.

Si ricorda che già con la **deliberazione** della Giunta regionale **25 gennaio 2011, n. 1558**, la Regione aveva adottato la «rete di mobilità ecologica di interesse regionale», costituita dall'insieme dei sentieri, degli itinerari ciclabili e delle ippovie, successivamente ridenominata «rete escursionistica» dalla legge regionale n. 1 del 2015.

In particolare l'articolo 175 (*Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare*) della legge n. 1 del 2015 precisa che sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro: a) dorsale appenninica; b) viabilità storica; c) percorsi fluviali e lacuali; d) ex tracciati ferroviari; e) itinerari della fede. Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

Il successivo articolo 176 (*Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare*) stabilisce che alla programmazione della Rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club Alpino Italiano-Delegazione Regionale Umbra, nonché della collaborazione di altre associazioni operanti nel settore del tempo libero. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali.

Alla progettazione e realizzazione della Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la Rete escursionistica di interesse regionale.

Con **deliberazione del 28 dicembre 2016, n. 1633** la Giunta regionale dell'Umbria ha adottato il “*Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria*”, stabilendo che per quanto riguarda sia la **segnaletica** che i criteri di numerazione si è ritenuto opportuno prendere in considerazione le tipologie già utilizzate dal Club Alpino Italiano, che «costituiscono oramai uno standard a livello nazionale».

Si segnala infine che la legge 23 settembre 2009, n. 19 (*Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie*), all'articolo 3 (*Sport di Cittadinanza*), precisa che la Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale,

promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età, sostenendo in particolare le attività sportive e motorie in ambito montano, anche mediante il miglioramento e la valorizzazione di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere presenti *in loco* (comma 1, lettera r).

VALLE D'AOSTA

Il primo intervento legislativo si ebbe con la legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, recante *“Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso alpino”*, modificata ed integrata dalle leggi n. 11 del 1963 e n. 24 del 1980. Ad essa fece seguito la legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente *“Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico”*.

Con la **legge regionale 26 aprile 1993, n. 21** la Regione Valle d'Aosta ha approvato *“Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico”*. In particolare, con l'articolo 2 prevede che la **segnaletica** di qualsiasi itinerario escursionistico o alpinistico deve conformarsi alle tipologie e alle caratteristiche grafiche e tecniche definite con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta elaborata dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, tenendo presenti i criteri per la segnaletica unificata indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed europeo, prevedendo la rimozione della segnaletica realizzata in modo difforme rispetto alle tipologie e caratteristiche così definite (art. 3).

La Regione provvede a individuare gli itinerari escursionistici, attraverso la predisposizione di un **Elenco** degli itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d'Aosta (riportati su di una cartografia in scala 1:10.000), che sono distinti nelle seguenti categorie di itinerari: regionali o *“alte vie”*; comprensoriali o intervallivi; locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo Comune o di Comuni contermini.

In sede di redazione e di eventuale modifica o aggiornamento dell'Elenco degli itinerari, l'Ufficio può avvalersi della collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle Amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali competenti per territorio e dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), nonché della Delegazione Regionale Valdostana del Club Alpino Italiano. L'elenco e la relativa cartografia sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 16 del 1986 con deliberazione n. 6143 del 1986 la Giunta regionale ha approvato un Elenco provvisorio dei sentieri ritenuti idonei ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico, ricomprendendovi quelli rientranti nelle Alte Vie n. 1 e 2, integrato dalla deliberazione n. 8780 del 1988 che ha ricompreso anche i sentieri delle Alte Vie n. 3 e 4 (peraltro mai realizzate). Con la deliberazione n. 4541 del 1990 l'Elenco è stato integrato con i sentieri di interesse locale, nonché definiti gli standard tipologici per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale dei sentieri.

L'Elenco dei sentieri (ora previsto anche nella legge n. 21 del 1993) è stato integrato con la delibera n. 1695 del 1997 ricomprendendovi i sentieri facenti parte dei tour internazionali (Tour del Monte Rosa, Tour des Combins e Tour del Monte Bianco).

Con la deliberazione n. 3590 del 2003 sono state apportate delle modifiche allo sviluppo delle Alte Vie n. 1 e 2.

Nel 2009 la Struttura regionale che si occupava di sentieristica dell'allora Assessorato all'Agricoltura e Risorse naturali (oggi la struttura che si occupa di

sentieristica è inquadrata sotto l'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale) ha realizzato il **Catasto** dei sentieri della Valle d'Aosta: sebbene non sia mai stato approvato con alcun atto formale da parte della Giunta regionale, di fatto il Catasto supera l'Elenco dei sentieri approvato con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.

La Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi messi in opera e **manutenzione** della segnaletica e di realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari, può erogare contributi in favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d'Aosta.

Si segnala, infine, che l'articolo 15 della legge 3 agosto 2016, n. 17, recante *“Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”*, prevede la possibilità di concedere aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle Consorzerie della Valle d'Aosta (legge n. 14 del 1973) e a soggetti privati anche per la riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore.

VENETO

La materia è stata oggetto negli anni di numerose disposizioni legislative: prima la legge n. 62 del 1979, quindi la legge n. 52 del 1986 (*Norme in materia d'alta montagna*), poi gli articoli da 109 a 123 della legge n. 33 del 2002 (Capo II, Sezione I, *Turismo di alta montagna*).

In attuazione di tali norme la Regione e il CAI Veneto hanno formalizzato un **Protocollo d'intesa**, approvato dalla Giunta regionale con **deliberazione n. 1358 del 17 luglio 2012**, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del turismo montano nel territorio regionale, ed in particolare al raggiungimento, attraverso azioni, progetti ed interventi concertati, di obiettivi di: valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio montano regionale, definizione di forme ecomcompatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano, garanzia di frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza.

La materia è stata quindi disciplinata dalla **legge 14 giugno 2013, n. 11** (*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*), che, all'**articolo 48-bis** (inserito dall'articolo 30 della legge 27 aprile 2015, n. 6) reca disposizioni in materia di "*Turismo di montagna*", riconoscendo il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano, di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna (comma 1).

Il comma 3 precisa che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini, spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI, il quale può provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla **manutenzione** dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai Comuni.

Al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le Sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali (comma 4).

La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:

- a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall'uomo in alta montagna;

- b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, *canyoning*;
- c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all'alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l'interazione dell'uomo con l'ambiente montano;
- d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
- e) favorire la diffusione della cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell'ambiente montano;
- g) sostenere l'attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.

Infine, si prevede che la Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide Alpine, istituisca e stabilisca i criteri per la redazione e la tenuta dell'**Elenco regionale** dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere (comma 7).

Da ultimo, con la **deliberazione** della Giunta regionale **n. 708 del 28 maggio 2019** sono stati definiti i criteri di riparto e il riparto della disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2019.

Va ricordato che già con la **deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2008** avente ad oggetto "*Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate*", la Giunta regionale aveva uniformato la **segnaletica** turistica in alta montagna, individuando una tipologia di segnaletica uniforme e rispondente ad esigenze di funzionalità, sicurezza, chiarezza e semplicità di quanti percorrono tali itinerari in montagna, mutuando con ciò le specifiche tecniche della Commissione Centrale per l'Escursionismo del Club Alpino Italiano. Con tale provvedimento la Giunta regionale ha adottato il manuale operativo che riporta gli schemi della segnaletica, le relative indicazioni e dimensioni e i colori bianco e rosso.

Con **delibera n. 952 del 22 giugno 2016** la Giunta regionale ha sintetizzato in un unico documento l'**Elenco regionale** dei sentieri alpini rubricando la denominazione e la localizzazione di 902 sentieri alpini; l'Elenco regionale dei 28 sentieri attrezzati; l'Elenco regionale delle 54 vie ferrate. In sostanza, ha censito, in un quadro d'insieme unico e costantemente aggiornato, tutti i percorsi e i sentieri di alta montagna nei quali saranno utilizzati solo ed esclusivamente le tipologie di cartelli e di segnalazioni stabilite dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 2/2008. Va ricordato che con le delibere n. 2747 e n. 2748 del 24 dicembre 2012 erano già stati approvati, rispettivamente, l'Elenco dei bivacchi fissi e gli elenchi delle vie ferrate e dei sentieri attrezzati (ora sostituiti dagli Allegati C e B della delibera n. 952 del 2016). Inoltre, con la delibera n. 2382 del 16 dicembre 2013, era stato approvato l'Elenco dei bivacchi/casere di interesse escursionistico montano.

Si segnala, inoltre, che con la delibera 24 ottobre 2017, n. 1704 la Giunta regionale ha adottato la segnaletica turistica regionale, approvando il *Manuale grafico per il cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre*, che tuttavia non si applica ai sentieri alpini, ai sentieri attrezzati e alle vie ferrate di alta montagna censiti negli elenchi regionali del provvedimento n. 952/2016.

Si precisa, infine, che l'acronimo REV (Rete Escursionistica Veneta) viene riferito ai percorsi ciclabili, ippici e nautici individuati nell'ambito del sistema dei percorsi di interesse regionale e di interesse provinciale della rete stessa (delibera della Giunta regionale n. 959 dell'11 aprile 2006).

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

ABRUZZO

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42

Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

Legge regionale 20 novembre 2017, n. 52

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi.

Legge regionale 23 luglio 2018, n. 21

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

BASILICATA

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.

Deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2003, n. 1813

Affidamento al CAI-Sezione di Potenza della consulenza, del supporto tecnico, della rilevazione e del tracciamento degli itinerari e dei percorsi della rete escursionistica di valenza regionale.

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 2784

Azioni per progettazione e realizzazione della rete escursionistica regionale. Approvazione dello schema di convenzione con il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Potenza.

Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2008, n. 2008

Azioni per la progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale.

Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2197

Manuale per la realizzazione dei sentieri, redatto dal CAI.

Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2014, n. 453

Rete escursionistica di valenza regionale della Regione Basilicata.

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 1680

Azioni integrative alla rete escursionistica finalizzate all'accatastamento dei sentieri.

Deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2016, n. 1082

Programma degli interventi per il 2016 relativi alle azioni integrative alla rete escursionistica di valenza regionale.

CALABRIA

Delibera della Giunta regionale del 4 novembre 2002, n. 1000

Approvazione delle linee di indirizzo del Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale - P.O.R. 2000-2006. Misura 1.10, nell'ambito degli Indirizzi della Rete Ecologica Regionale, punto 3.3.1.

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Decreto Dirigenziale Dipartimento Ambiente e Territorio 27 dicembre 2017, n. 15227

POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1 - Approvazione del progetto Sentieristica Calabria.

CAMPANIA

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 2

Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.

EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.

Legge regionale 9 aprile 1985, n. 12

Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico.

Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 1995, n. 182

Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841

Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola.

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 14
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche.

Delibera della Giunta regionale 12 giugno 2017, n. 819
Approvazione dei criteri, termini e modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi come previsto all'art. 8, comma 3-bis, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2013.

Delibera della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1950
Approvazione dei criteri, termini e modalità per l'attribuzione, la concessione e liquidazione di contributi come previsto all'art. 8, comma 3-bis, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2013 e ss.mm.ii. per le annualità 2020 e successive.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale 19 novembre 1992, n. 34
Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
Norme in materia di risorse forestali.

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 8, co. 86-90
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22
Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, art. 6, co. 61-64
Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36
Ruolo del Club Alpino Italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

LAZIO

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 29
Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39
Norme in materia di gestione delle risorse forestali.

Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2

Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche.

Regolamento 15 novembre 2019, n. 23

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche).

LIGURIA

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38
Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24
Rete di fruizione escursionistica della Liguria.

Deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2010, n. 1212
Linee guida per la formazione della "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011, n. 1124
Linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici.

Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1553
Adozione prima stesura "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di 3.420,004 km.

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 1188
Approvazione primo aggiornamento della "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2016, n. 175
Approvazione dello Schema di convenzione-quadro tra Regione e CAI-Regione Liguria per monitoraggio, manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete escursionistica della Liguria (REL).

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2016, n. 467
Approvazione del "Piano della Manutenzione programmata" dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 155
Approvazione secondo aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

Deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2017, n. 779
Azioni di tutela e valorizzazione della Rete escursionistica ligure. Impegno di spesa di euro 40.000 a favore del CAI-Regione Liguria.

Deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2018, n. 779
Approvazione del documento "Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di mountain bike" ex art. 11 bis, comma 5, L.R. 24/09.

Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2018, n. 302
Approvazione terzo aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2018, n. 882
Prima individuazione dei soggetti coordinatori ex art. 4, comma 5, L.R. 24/2009.

Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 1003
Approvazione progetto "Sicurezza Sentieri-POI_ICE e assegnazione fondi al CAI-Regione Liguria per l'attuazione del progetto pilota. Impegno di spesa di euro 20.000,00".

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 224
Approvazione quarto aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 535
Approvazione quinto aggiornamento "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria".

LOMBARDIA

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, art. 20 (Itinerari culturali).

Legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia.

Regolamento 28 luglio 2017, n. 3
Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia".

MARCHE

Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2
Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche.

Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 1108
L.R. n. 2/2010 - Approvazione del provvedimento di attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM).

Deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2012, n. 946
Provvedimento di attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM) - Approvazione dello schema quadro dei percorsi di interesse sovrapregionale e regionale.

Deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 1477
Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 - Rete escursionistica della Regione Marche (RESM) - Criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel capitolo 42506204 del bilancio di previsione per il 2012.

MOLISE

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 15
Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Deliberazione 23 maggio 2017, n. 185
Legge regionale n. 15 del 16 aprile 2003, legge regionale n. 23 del 20 ottobre 2004. Linee guida regionali per la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri e della simbologia nella cartografia escursionistica, per la definizione dei criteri per la realizzazione e la numerazione dei sentieri e la pianificazione della rete sentieristica su scala regionale.

PIEMONTE

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12
Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.

Decreto del Presidente della Giunta 16 novembre 2012, n. 9/R
Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)".

Delibera della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149
L.R. 18 febbraio 2010, n. 12. Recupero e valorizzazione del Patrimonio escursionistico del Piemonte. Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano-Regione Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29
Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale.

Convenzione 19 dicembre 2016
Valorizzazione, manutenzione, gestione e utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige.

Deliberazione della Giunta provinciale 17 gennaio 2017, n. 52
Criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.

Deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2019, n. 175
Direttive sulla segnaletica uniforme dei sentieri.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.

Legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31
Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

Delibera della Giunta provinciale 18 maggio 1995, n. 5794
L.P. 15 marzo 1993, n. 8 (r) Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate. Articolo 21 - Segnaletica.

Delibera della Giunta provinciale 14 marzo 1997 n. 2406
Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate". Interscambio gratuito di dati sul patrimonio alpinistico con la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT).

Delibera della Giunta provinciale 6 giugno 1997, n. 5918
Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 - «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate» - articolo 21 - segnaletica.

Delibera della Giunta provinciale 18 luglio 2003, n. 1710
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di elisoccorso nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale.

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

Protocollo d'intesa 19 giugno 2007
Segnaletica di qualità nell'ambiente per itinerari escursionistici in Trentino.

Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Delibera della Giunta provinciale 27 aprile 2015, n. 692
Articoli 22 e 22-bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate". Circolazione con mezzi meccanici su tracciati alpini ed altri sentieri di montagna e modalità per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike.

Delibera della Giunta provinciale 1° agosto 2019, n. 1154
Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" - Articolo 21 - Segnaletica tracciati alpini e altri sentieri.

PUGLIA

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 21
Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia.

Regolamento regionale 17 settembre 2007, n. 23
Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese.

SARDEGNA

Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8
Legge forestale della Sardegna.

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16
Norme in materia di turismo.

Deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 48/36
Linee guida per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie.

Deliberazione Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 4/28
Attuazione delle linee guida: nomina componenti del Tavolo Tecnico, attivazione degli Sportelli territoriali del Sentiero e presa d'atto dello schema di sviluppo territoriale della Rete.

TOSCANA

Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17.
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
Legge forestale della Toscana.

D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35
Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali.

UMBRIA

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558
Individuazione ed approvazione dello schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale.

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 175-177
Testo unico governo del territorio e materie correlate.

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1633
Rete escursionistica regionale. Adozione del "Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della Regione Umbria".

Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, artt. 11 e 12
Legislazione turistica regionale.

VALLE D'AOSTA

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21

Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.

Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.

Delibera della Giunta regionale 23 marzo 2012, n. 597
Aggiornamento delle disposizioni relative a criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 4/2004 per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, da ultimo modificata con L.R. n. 33/2011. Revoca della Delib.G.R. n. 3905/2008 e della Delib.G.R. n. 945/2009.

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17
Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

VENETO

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2012, n. 1358
Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e CAI Veneto (Club Alpino Italiano-Regione del Veneto). Collaborazione istituzionale per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano. Legge 91/1963 e successive modifiche. L.r. 33/2002.

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 952
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Articolo 48 bis. Individuazione elenco regionale dei "sentieri alpini" e modifica degli elenchi delle "vie ferrate" e dei "sentieri attrezzati" approvati con D.G.R. n. 2748 del 24 dicembre 2012.

Deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2016, n. 1341
Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48-bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016.

Deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2017, n. 1099
Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis.

Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1704
Adozione della segnaletica turistica regionale. Approvazione del Manuale grafico per il cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 4. Modifica Delib.G.R. 19 maggio 2009, n. 1402.

Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 1180

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2018-2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48-bis.

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 708

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2019.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Ancona C., *Le responsabilità connesse ai sentieri*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Ancona C., *Giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l'attività in montagna*, in *Atti del convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?"*, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Trento, 6 giugno 2014.

Audisio A., Pastore A. (a cura di), *CAI 150. 1863-2013. Il libro*, Museo Nazionale della Montagna-CAI, Torino 2013.

Bisanti F., *I fattori naturali e l'accompagnamento in montagna: profili di responsabilità del professionista*, 2016, disponibile all'indirizzo <http://www.salvisjuribus.it/i-fattori-naturali-e-laccompanamento-in-montagna-profilo-di-responsabilita-del-professionista/>.

Bona C., *La responsabilità nell'alpinismo e nell'arrampicata senza guida*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

Cammelli M., *Sentieri e percorsi escursionistici: note a margine dell'analisi di Salvatore Guarino*, disponibile all'indirizzo <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/3/cammelli.htm>.

Carrer M., *Diritto e montagna. Elementi per una indagine costituzionale*, Aracne, Roma 2018.

Casale E., *La responsabilità dello sciatore e del gestore*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

Chelazzi C., Brachetti Montorselli N., *Leggi regionali e viabilità forestale*, in *Atti del III Congresso Nazionale di Selvicoltura*, 2008, disponibile all'indirizzo https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/598_2011_285_13615.pdf.

Ciaschi A., Tomasella E., *La montagna e il diritto. Terreni agricoli, boschi e proprietà collettive: elementi geografici e giuridici*, Bononia University Press, Bologna 2008.

Club Alpino Italiano, *Catasto sentieri. Gestione dati di reti sentieristiche e applicativo software SENTIERIdoc*, CAI, Milano 2003.

Club Alpino Italiano, *Luoghi. Gestione dati della segnaletica principale dei sentieri e applicativo software*, CAI, Milano 2003.

Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *L'attività dei volontari sui sentieri. Rischi e indicazioni operative e di sicurezza*, Quaderni di escursionismo, n. 13, 2012.

Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *Protocollo del Sistema Informativo Sentieri - PROTSIS*, Quaderni di escursionismo, n. 8, 2007.

Club Alpino Italiano (Commissione Centrale per l'Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri), *Sentieri. Pianificazione, segnalazione e manutenzione*, Quaderni di escursionismo, n. 1, 2011 (edizione aggiornata).

Club Alpino Italiano (Commissione Veneta Sentieri), *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, a cura di B. Zannantonio, V. Corà, Belluno, 18 febbraio 2006.

Club Alpino Italiano (Sezione di Mestre, Scuola di Montagna Cesare Capuis), *La responsabilità e l'affidabilità dei Titolati nelle Sezioni e nelle Scuole*, 2019, disponibile all'indirizzo <http://www.caimestre.it/responsabilita-e-affidabilita-dei-titolati-delle-sezioni-e-delle-scuole/>.

Comitato Paritetico CAI-MiBACT, *Relazione finale al Presidente del CAI sull'attuazione del "Protocollo d'intesa per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile"*, giugno 2018, disponibile all'indirizzo <http://www.loscarpone.cai.it/news/items/protocollo-dintesa-per-la-valorizzazione-della-rete-sentieristica-e-dei-rifugi-montani-per-un-turismo-sostenibile-e-responsabile.html>.

Corà V., *Scheda di presentazione*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Del Negro I., *L'esperienza delle Comunità montane del Friuli-Venezia Giulia*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Fiori M., *Proposta per una nuova definizione del sentiero*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Fornasari G., Izzo U., Lenti L., Morandi F. (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

Guarino S., *Sentieri escursionistici: analisi degli aspetti giuridici*, disponibile all'indirizzo <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/3/cammelli.htm#guarino>.

Lenti L., *La responsabilità civile delle guide e degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nell'escursionismo*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri di Trento), *Atti del convegno "Rischio e rischio residuo lungo le*

vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?, Trento, 6 giugno 2014, disponibile all'indirizzo <http://www.collegioing.tn.it/2014/06/09/rischio-e-rischio-residuo-lungo-le-vie-ed-i-sentieri-di-comunicazione/>.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri di Trento), *Atti del convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. Anno secondo. Interventi sostenibili e responsabilità"*, Trento, 6 novembre 2015, disponibile all'indirizzo <http://www.collegioing.tn.it/2015/10/>.

Pavanini A., *Pubblica utilità del sentiero*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Rossi S., *La responsabilità penale nell'alpinismo e nell'escursionismo in montagna*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La montagna. Volume 1. La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Giappichelli, Torino 2013.

Rossi S., *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna*, in «Diritto penale contemporaneo», disponibile all'indirizzo <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1356003938rossi.pdf>.

Russo C., *Responsabilità nella manutenzione dei sentieri e limiti di bilancio dell'Ente gestore*, in *Atti del convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. Anno secondo. Interventi sostenibili e responsabilità"*, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Trento, 6 novembre 2015, disponibile all'indirizzo <http://www.collegioing.tn.it/2015/10/>.

Sommavilla P., *L'aspetto storico-culturale del sentiero*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Torti V., *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, CAI, Milano 1994.

Valenti M., *Il sentiero nella legislazione vigente*, in *Atti del convegno "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei sentieri"*, Belluno, 18 febbraio 2006.

Viola M., *Relazione al convegno "Rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. È possibile una valutazione oggettiva?"*, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Trento, 6 giugno 2014, disponibile all'indirizzo <http://www.collegioing.tn.it/convegnorischiosentieri/Viola.pdf>.

RISGUARDO

RISGUARDO

RISGUARDO

La SENTIERISTICA nella NORMATIVA e nella GIURISPRUDENZA

Come qualsiasi attività umana anche percorrere un sentiero di montagna è assoggettato a precise regole giuridiche. Nel corso degli anni, ogni Regione e Provincia Autonoma ha provveduto a disciplinare la materia della sentieristica, istituendo in molti casi una “rete escursionistica regionale” attraverso un catasto e disciplinando le relative modalità di condotta e di gestione. Il volume ha lo scopo di illustrare in maniera precisa questo variegato complesso di norme, esaminando le molteplici competenze costituzionali ed istituzionali, inquadrando il ruolo del CAI nell’ordinamento giuridico e ponendo a raffronto le diverse normative sulle più rilevanti tematiche legislative. Nello specifico, tra gli argomenti trattati si trovano: la rete escursionistica, la definizione di sentiero, l’interesse pubblico e la viabilità privata, le limitazioni alla circolazione, la segnaletica, la manutenzione, il catasto, le competenze e le responsabilità tra gli enti territoriali, i divieti, le sanzioni e il soccorso. Il testo, corredato da numerosi schemi e tabelle riassuntive, vuole pertanto essere uno strumento utile per orientarsi al meglio sulla complessa questione della sentieristica alla luce della più recente giurisprudenza.

Gian Paolo Boscarìol, Socio CAI dal 1982, è laureato in Giurisprudenza e dal 1983 al 2014 ha lavorato presso il Servizio Studi della Camera dei Deputati. Ha fatto parte di Commissioni paritetiche tra CAI e singoli ministeri, oltre ad aver partecipato a diversi gruppi di lavoro del CAI relativi a specifiche tematiche giuridiche. Nel 2012 è stato nominato “Socio onorario” del CNSAS e dal 2019 è Presidente del Collegio Nazionale dei Proibiviri. L’Assemblea Nazionale dei Delegati del CAI gli ha conferito la “Medaglia d’oro” per la sua attività di supporto e consulenza legislativa alla Presidenza. Dal 2019 svolge il ruolo di Delegato in Roma della Presidenza Nazionale del CAI.

